

292.

## SEDUTA DI DOMENICA 11 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BOLDRINI E ZACCAGNINI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
	PAG.	
<b>Missione</b> . . . . .	17105	
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e in sede referente</b> . . . . .	17105, 17143	
<b>Disegni di legge:</b>		
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	17207	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	17206	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	17105	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (approvato dal Senato) (3161) . . . . .	17105	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	17105, 17106, 17111 17112, 17115, 17170	
<b>BAGHINO</b> . . . . .	17135	
<b>BOZZI</b> . . . . .	17116, 17172, 17176, 17183 17185, 17186, 17191, 17192	
<b>CAPRA</b> . . . . .	17203	
<b>CARUSO</b> . . . . .	17176, 17186	
<b>CATALDO</b> . . . . .	17119	
<b>CIAMPAGLIA</b> . . . . .	17134, 17203	
<b>COLUMBU</b> . . . . .	17136, 17192	
<b>CONCAS</b> . . . . .	17144	
<b>DE CARNERI</b> . . . . .	17150	
<b>DE MARZIO</b> . . . . .	17174, 17176, 17179, 17180 17183, 17192, 17195	
<b>DE MICHELI VITTURI</b> . . . . .	17124, 17171	
<b>DEL PENNINO</b> . . . . .	17183	
<b>DE SABBATA</b> . . . . .	17196	
<b>FRACCHIA</b> . . . . .	17186, 17189, 17192	
<b>FRANCHI</b> . . . . .	17106	
<b>GALLONI</b> . . . . .	17111	
<b>GIOMO</b> . . . . .	17168	
<b>GUI, Ministro senza portafoglio</b> . . . . .	17116, 17162 17176, 17192, 17197, 17200, 17202	
<b>IANNIELLO</b> . . . . .	17203	
<b>MALAGUGINI</b> . . . . .	17112	
<b>MAZZARINO</b> . . . . .	17138	
<b>MIGNANI</b> . . . . .	17203	

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

	PAG.		PAG.
OLIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	17115, 17159, 17176, 17177 17192, 17197, 17200	<b>Proposte di legge:</b>	
PAPA . . . . .	17180	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	17105
PAVONE . . . . .	17176, 17186	( <i>Proroga del termine per la presenta-</i> <i>zione di relazione</i> ) . . . . .	17143
PAZZAGLIA . . . . .	17155, 17174, 17175, 17177 17180, 17191, 17200, 17202	<b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> ) .	17207
PERRONE . . . . .	17174, 17183	<b>Votazioni segrete mediante procedimento elet-</b> <b>tronico</b> . . . . .	17113, 17177, 17180, 17183 17186, 17193, 17197
POLI . . . . .	17203	<b>Votazione segreta mediante procedimento elet-</b> <b>tronico di disegno di legge</b> . . . . .	17204
QUILLERI . . . . .	17186	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . .	17207
RAUTI . . . . .	17152		
ROBERTI . . . . .	17166, 17186		
TURCHI . . . . .	17146		
VETERE . . . . .	17173, 17177		
VILLA . . . . .	17203		

**La seduta comincia alle 10.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Bensi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

DE LEONARDIS: « Inasprimento delle pene per i reati commessi nella preparazione delle paste alimentari » (3202).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi » (3201).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle

sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

**III Commissione (Affari esteri):**

Senatori PIERACCINI ed altri: « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (*approvato dal Senato, modificato dalla III Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla III Commissione del Senato*) (1376-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**VI Commissione (Finanze e tesoro):**

SCOTTI ed altri: « Limiti operativi della sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro » (*già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato*) (1120-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BARBI ed altri: « Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari » (3195).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (*approvato dal Senato*) (3161).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974,

n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

**PRESIDENTE.** Avverto che è stata proposta la seguente questione pregiudiziale:

« Il gruppo del MSI-destra nazionale solleva eccezione di illegittimità costituzionale del provvedimento per i seguenti principali motivi:

violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che consente il ricorso al decreto avente valore di legge solo nei casi straordinari di necessità e di urgenza. Nel caso in esame non può parlarsi né di straordinarietà né di urgenza, in quanto il problema della pubblica amministrazione, del suo assetto e del suo funzionamento è all'attenzione del Governo da parecchi anni ed in particolare da quando — dopo meno di un anno dall'applicazione della legge n. 336 — al Governo apparve chiaro il quadro di ciò che sarebbe accaduto, per gli effetti di tale legge, negli anni successivi. Anche il problema dello scaglionamento dell'esodo, accampato dal Governo come motivo d'urgenza, poteva essere risolto, ad un anno pieno dalla scadenza dei termini previsti dalla legge n. 336, con un disegno di legge che differisse nel tempo — 3, 4 anni — la facoltà di avvalersi dei benefici;

violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Il provvedimento attua una profonda discriminazione tra cittadini, trattandoli in maniera difforme pur di fronte a posizioni identiche, con gravi violazioni di diritti quesiti;

violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che stabilisce, per la delega della funzione legislativa, la determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti. Nel provvedimento manca del tutto il criterio direttivo, non potendosi considerare tale quello dell'efficienza della pubblica amministrazione, già stabilito dalla Costituzione. C'è il tempo limitato, che è per altro assurdo nella sua limitatezza. Manca del tutto l'oggetto definito, cioè la misura della riduzione degli organici, subordinata addirittura ad una generica condizione. Non ci si trova di fronte ad una delega, ma ad una vera e propria abdicazione del potere legislativo da parte del Parlamento in favore dell'esecutivo.

Il gruppo del MSI-destra nazionale chiede quindi alla Camera di voler accogliere l'ecce-

zione di illegittimità costituzionale, che sarà adeguatamente illustrata ».

**FRANCHI, VALENSISE, ABELLI, DE VIDOVICH, DAL SASSO, TASSI, DELFINO, TREMAGLIA, PAZZAGLIA, DE MARZIO, D'AQUINO E BORROMEO D'ADDA.**

Avverto che su questa questione pregiudiziale è stata chiesta dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale la votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione sarà fatta mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i 20 minuti di preavviso a norma dell'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

L'onorevole Franchi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

**FRANCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, un deputato socialista che in questi giorni è intervenuto sempre e sistematicamente contro le questioni pregiudiziali proposte, l'onorevole Felisetti, ha ieri fatto un discorso di questo genere: non nego a nessuno — così in sostanza ha detto — il diritto di sostenere determinate tesi, di svolgere questioni pregiudiziali, ma è chiaro che per le opposizioni (facendo riferimento in modo particolare all'opposizione di destra) esse non sono fini a se stesse, ma vanno inquadrare in una strategia globale contro tutti i decreti. Ed ha quindi cercato, globalmente, di affievolire l'importanza del discorso della questione pregiudiziale, quasi a scoraggiare la Camera dal porre attenzione al problema.

Oggi ho l'onore, a nome del mio gruppo, di sollevare un'altra questione pregiudiziale, e mi auguro che l'onorevole Felisetti e la Camera constatino che essa, su questo disegno di legge, è, non dico la più fondata, perché anche le altre erano fondate, ma, di certo, quella la cui fondatezza è più evidente. Credo che sia difficile, soprattutto dopo quanto è accaduto in sede di Commissione affari costituzionali — e soprattutto per i giuristi — non ritenere nell'intimo della coscienza, e magari non soltanto per i motivi che mi permetterò di enunciare, ma per altri comunque obiettivamente e scientificamente fondati, che questo provvedimento sia incostituzionale. I motivi sono diversi: uno di carattere generale e due di carattere specifico. Mi soffermerò su questi, perché altri motivi potranno emergere nel corso della discussione dell'articolo, dato che ogni articolo può consentire di sollevare una eccezione di illegittimità costituzionale.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Il primo argomento di illegittimità costituzionale, quello che balza evidente, è la violazione dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione, per la mancanza della necessità e dell'urgenza. Di fronte ad un decreto-legge, se ne sostiene di solito l'incostituzionalità affermando la mancanza dei motivi di urgenza; può darsi che questo motivo sia stato sottolineato — e non dico che se ne sia abusato — anche troppo, ma nel caso del decreto-legge in esame mi auguro che la Camera voglia almeno meditare sul fatto che la mancanza del requisito della necessità e dell'urgenza balza subito agli occhi. Intanto, è difficile parlare di urgenza per un problema che, come quello della pubblica amministrazione, esiste praticamente da quando esiste la repubblica democratica. Anzi, da prima, se è vero, come è vero, che la prima commissione, la « Forti », per la riforma burocratica, fu insediata dal primo Governo Badoglio nel 1943-1944. Da allora si sono succeduti non so quanti uffici e commissioni incaricati di questo problema, finché alcuni Governi pensarono di istituire appositi sottosegretariati fino alla lunga serie dei ministri per la riforma della pubblica amministrazione.

Da molto più di venti anni la riforma burocratica è quindi un problema perennemente rimasto all'ordine del giorno dell'esecutivo, ma mai compiutamente affrontato: altrimenti, non ci troveremmo nella attuale situazione. Sono poi arrivate le regioni. Il Governo, attraverso i decreti delegati, ha iniziato e non ancora terminato il famoso braccio di ferro per il trasferimento delle funzioni, tanto che ancora oggi le regioni si lamentano di non aver ottenuto tutto quanto spetterebbe loro. Siamo quindi ancora in alto mare e il problema è quanto mai attuale ed aperto. È chiaro che parlare di urgenza di fronte ad un oggetto di questo genere è veramente fuori luogo. Tra l'altro, in questo campo, siamo ormai giunti ad una battuta di arresto, tanto è vero che sono state addirittura interrotte le riunioni della Commissione interparlamentare per le regioni.

D'altra parte, in questa vicenda non si può affatto ravvisare il carattere della straordinarietà voluto dalla Costituzione. In effetti, il tipico caso di straordinarietà ipotizzabile per la decretazione di urgenza è quello delle pubbliche calamità: non si può aspettare la convocazione del Parlamento, e allora il Governo esercita legittimamente il suo diritto-dovere di intervenire con decreto. Qui però siamo di fronte ad un problema che è da sempre all'attenzione del Governo e non vi

è quindi nessuna possibilità di definirlo straordinario ed eccezionale.

La legge n. 336, inoltre, fu presentata dal Governo e approvata all'unanimità da tutti i gruppi politici nel 1970. È evidente che oggi ci troviamo di fronte ad un perfetto esempio di imprevidenza, insipienza e incapacità di un Governo a prevedere le conseguenze della attuazione di tale provvedimento. Ad ogni modo, si sarebbe potuto anche comprendere il desiderio di aspettare un anno per vedere quali fossero in pratica i risultati della legge n. 336. Ma in questo caso, allo scadere dell'anno, il Governo avrebbe potuto benissimo fare previsioni precise, avendo ormai un quadro sufficientemente esatto e completo della situazione.

Dove è, allora, l'urgenza? Perché il Governo non ha provveduto con i normali strumenti legislativi? C'era tutto il tempo e c'erano tutti i dati obiettivi per farlo.

Il Governo ribatte sostenendo che era indispensabile graduare nel tempo e disciplinare l'esodo. Ma in questo caso si può benissimo sostenere che, a un anno dalla scadenza della legge, non c'era assolutamente nessuna fretta e nessuna urgenza, perché ad un anno intero dalla scadenza dei termini della legge n. 336 sarebbe stato possibile provvedere a questa disciplina attraverso il normale iter legislativo. Sarebbe stato sufficiente, come è stato detto — anzi come è stato scritto da parecchie parti politiche in diverse proposte di legge — come è stato detto in Commissione, far slittare di tre, quattro o cinque anni il termine per la presentazione delle domande, perché la preoccupazione dei destinatari del beneficio è proprio la morsa della scadenza di un termine. Sarebbe stato sufficiente far slittare questo termine per restituire la tranquillità ai destinatari del beneficio, che avrebbero potuto scaglionare nel tempo le domande per l'esodo. Sarebbe bastato, quindi, un disegno di legge ordinario.

Non è allora possibile, sotto questo profilo, avallare quello che è ed appare un sopruso — del resto sistematico — da parte del Governo; non è possibile avallare un abuso di questo genere: ci troviamo di fronte — è difficile negarlo — ad una aperta violazione del dettato costituzionale, e precisamente il comma secondo dell'articolo 77.

A modesto conforto di questa tesi, che poi è nota e arcinota, mi permetto di richiamare un recente studio del Sorrentino — « La Corte costituzionale tra decreto-legge e legge di conversione. Spunti ricostruttivi », estratto da *Diritto e società*: « La conversione in tanto

potrà avere luogo in quanto il decreto sia veramente fondato sulla necessità e l'urgenza. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, la Costituzione non consente la conversione dei decreti-legge; cioè il Parlamento non potrà convertire in legge tutto ciò che crede » (ecco l'argomento sul quale mi permetto di richiamare la cortese attenzione dell'Assemblea) « ma solo quei decreti che, essendo fondati sulla necessità e l'urgenza di provvedere, rispondano ai requisiti stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione ». Il Parlamento, in quanto investito della funzione legislativa, non può convertire in legge ciò che vuole, sanando anche con efficacia retroattiva i vizi dell'atto convertito.

Questo mi sembra un argomento fondato e valido, ed io mi auguro che l'Assemblea, che è tradizionalmente distratta di fronte a queste eccezioni di carattere pregiudiziale, trovi il senso di responsabilità di non convertire *ob torto collo* un decreto che, in piena coscienza, ognuno sa di non dover convertire.

Il secondo argomento a conforto della eccezione di illegittimità costituzionale di questo provvedimento, onorevoli colleghi, si riferisce all'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

Non solamente noi, ma anche altre parti politiche si sono poste questo interrogativo: che cosa sta creando questo disegno di legge di conversione di un decreto aberrante? Sta creando cittadini di un tipo e cittadini di un altro tipo, sta creando una disparità di trattamento da parte della legge nei confronti di cittadini in identica posizione.

L'articolo 3, a mio avviso, deve essere messo in relazione con l'articolo 97 della Costituzione che, in tema di pubblica amministrazione, dice che « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ».

Ora, se è vero che i criteri del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione si riferiscono in modo particolare all'esterno, cioè alla condotta verso i terzi, è altresì vero che prima di proiettarsi all'esterno questi principi devono operare dall'interno. La legge ordinaria non può quindi costringere la pubblica amministrazione ad agire con caratteristiche di parzialità nei confronti dei suoi stessi dipendenti.

Sotto questo profilo, mi permetto di richiamare all'attenzione dei colleghi la norma dell'articolo 11 delle preleggi del codice civile: « la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo ». È vero

che una norma di questo genere non è contenuta nella Carta costituzionale, ma è pacifico che essa investe tutto lo spirito della Costituzione e nessuno di certo potrà sostenere che la legge possa avere efficacia retroattiva, come nel caso in esame il disegno di legge di conversione in realtà ha.

D'altra parte, ci troviamo di fronte alla assoluta incertezza del diritto. Il cittadino che ha un diritto soggettivo pieno, un diritto quesito, si vede distruggere e capovolgere tale diritto. Il relatore si è preoccupato di dire che il diritto resta, e che si prevede solo un modo diverso per esercitarlo. Basterebbe già questa affermazione per inficiare di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, una norma che prevede tale disparità di trattamento. Perché un cittadino che ha un diritto può esercitarlo in un modo, un cittadino che ha lo stesso diritto deve esercitarlo in un altro modo? Questa affermazione è sufficiente per dimostrare la mostruosità di un provvedimento che, se sarà convertito, non farà certo fare bella figura a questa Camera, come non ha fatto fare bella figura all'altro ramo del Parlamento.

Del resto, ritengo che nella stessa maggioranza ci siano forti perplessità. Io non so, signor Presidente della Commissione affari costituzionali, i motivi per i quali un deputato del gruppo della democrazia cristiana, un deputato del prestigio dell'onorevole Stefano Riccio, abbia rassegnato le dimissioni e abbia rifiutato di fare il relatore, dimettendosi dal Comitato ristretto, per l'altro disegno di legge concernente l'estensione dei benefici agli ex combattenti di altri settori, proprio subito dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del testo che stiamo esaminando.

È evidente, dunque, che perplessità esistono in seno al gruppo della democrazia cristiana e in seno anche ad altri gruppi. Mi auguro pertanto che questa volta si tenga conto della nostra tesi. Qui il Parlamento abdica alla propria funzione legislativa, conferendola ad altri, e nemmeno attraverso una delega, perché vedremo che si tratta di un aborto di delega.

La violazione dell'articolo 3 della Costituzione si traduce in una assurda discriminazione tra cittadini che la legge tratta in maniera difforme. Non andrò ad esemplificare; quando i colleghi del mio gruppo entreranno nel merito, balzeranno evidentissimi tutti i casi di questa disparità di trattamento, con cui si vengono a creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, violando così il dettato costituzionale.

Ma vediamo cosa avveniva prima, nel regime della legge n. 336. Prima ci trovavamo di fronte — ecco qual è il punto fondamentale — a un beneficiario che poteva fare la domanda di collocamento a riposo scegliendo il momento a lui più favorevole e a lui più gradito, fino al giugno 1975. L'amministrazione doveva semplicemente limitarsi a prendere atto di tale volontà, senza poter interferire: il collocamento anticipato a riposo, per la pubblica amministrazione, era un atto dovuto. Noi sappiamo che in caso di dimissioni la pubblica amministrazione ha un potere discrezionale, può accoglierle o no, e stabilirne il momento. La legge n. 336, invece, ha conferito questo diritto totale, pieno, al soggetto beneficiario, che determina, assumendosene persino le responsabilità sul piano delle conseguenze — l'amministrazione, infatti, è addirittura liberata da ogni responsabilità circa le conseguenze dell'anticipata risoluzione del rapporto — il momento del suo collocamento a riposo.

Di fronte a questa situazione, di un atto dovuto della pubblica amministrazione, con tutte le responsabilità conseguenti, la stessa domanda di collocamento a riposo poteva, ovviamente prima che fosse accolta, essere anche modificata: il beneficiario, cioè, poteva anche modificare la data da lui precedentemente scelta, e poteva persino essere revocata la domanda di collocamento a riposo.

Siamo quindi di fronte ad un diritto pieno, tra l'altro ben noto al Governo. E che fosse ben noto al Governo lo prova il quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio di Stato. Di fronte ad alcuni problemi sorti in ordine all'applicazione della legge, la Presidenza del Consiglio, già nel settembre 1970, pose determinati quesiti al Consiglio di Stato, esprimendo anche il suo parere al riguardo: « In merito alla facoltà di esodo volontario prevista dall'articolo 3 della legge, è sorta questione se l'amministrazione possa, sia pure sulla base di un provvedimento motivato, ritardare o addirittura rifiutare il collocamento a riposo anticipato ».

E veniamo alla formulazione della attuale norma, che dimostra l'assoluta inconsistenza delle tesi sostenute dal relatore e dalla maggioranza, solo che si tenga conto che prima ci si trovava di fronte ad un diritto pieno, oggi ci si trova di fronte ad uno pseudodiritto, perché si tratta poi di un diritto affievolito. E cerco appunto di dimostrare come il Governo ne fosse pienamente a conoscenza.

Dice sempre la Presidenza del Consiglio: « Tenuto conto della formulazione della nor-

ma, che non pone alcuna condizione all'esercizio di tale facoltà salvo il termine di cinque anni entro il quale essa può essere esercitata, e considerato che il collocamento a riposo, quando ricorrano le circostanze prescritte, si configura nel nostro ordinamento come un vero e proprio diritto, a differenza delle dimissioni volontarie dall'impiego, che sono invece condizionate all'accettazione dell'amministrazione, questa Presidenza è dell'avviso che le domande di collocamento a riposo anticipate che siano prodotte a sensi dell'articolo 3 della legge non possano comunque essere disattese dall'amministrazione ».

Rispondeva sollecitamente il Consiglio di Stato, e con parere ampiamente motivato, confermando che ci si trovava di fronte ad un diritto soggettivo pieno e intoccabile, senza potere discrezionale alcuno dell'amministrazione.

La commissione speciale del Consiglio di Stato, in data 12 novembre 1970, confortava del proprio parere la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiarando che siamo di fronte ad un vero e proprio diritto alla cessazione del rapporto di impiego che l'amministrazione non può rifiutare o ritardare. Per dimostrare come oggi si siano cambiate le carte e come sia assurdo dire che il diritto esiste ugualmente, dirò che l'amministrazione non può rifiutare, ma può ritardare. Ha, cioè, il diritto di prendere in considerazione la domanda quando vuole; la domanda presentata è poi irrevocabile. Pur essendo perfettamente consapevole delle esigenze della pubblica amministrazione, non ritengo tuttavia che la Carta costituzionale sia stata fatta per tutelare e garantire l'insipienza e l'imprevidenza dei Governi. Ben altri strumenti aveva il Governo per tutelare le legittime esigenze della pubblica amministrazione!

Mi rendo conto che lo sfollamento, in un anno, di 300 mila unità può aver formato oggetto di una preoccupazione, ma chi ha determinato questa situazione? Il Governo, che, con la sua imprevidenza, non è stato capace, facendo slittare i termini, di liberare la pubblica amministrazione da tale preoccupazione. Non è pertanto ammissibile in questo caso la decretazione di urgenza, non è sostenibile un provvedimento che viola il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Da un diritto pieno siamo passati ad un diritto affievolito ed è infine, inaccettabile l'efficacia retroattiva del disegno di legge in esame. Basti pensare, infatti, che, nel caso di domande presentate tra il 1° e l'8 luglio, è possibile incidere retroattivamente

su un diritto soggettivo pieno, intaccando il quale vengono travolti i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Avviandomi alla conclusione, mi accingo a svolgere l'ultima considerazione su un aspetto macroscopico del disegno di legge. È stato osservato da parte democristiana — e non soltanto da parte democristiana — che è assai strano inserire una delega in un disegno di legge di conversione. Ciò non è anticostituzionale, siamo d'accordo, tuttavia l'onorevole Codacci-Pisanelli, in Commissione affari costituzionali, ha rilevato in proposito: « Quanto al conferimento di una delega legislativa in sede di legge di conversione, pur non essendo espressamente vietato dalla Costituzione, certo non può farsi rientrare in un corretto uso della discrezionalità del legislatore ». Non è su questo tuttavia che volevo richiamare la vostra attenzione. L'onorevole Codacci-Pisanelli ha detto molto di più: ha espresso un « consenso critico ». Siamo cioè alla conversione *oborto collo*, perché esigenze politiche pretendono tale conversione. L'onorevole Codacci-Pisanelli, tuttavia, non può fare a meno di ricordare al Governo persino i lavori preparatori dell'articolo 77 della Costituzione, richiamandolo alla necessità di fare ricorso alla decretazione di urgenza « nei limiti ristretti del dettato costituzionale ».

Non da parte nostra, ma da parte vostra, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, sono state sollevate queste vere e proprie eccezioni di incostituzionalità, che non sono state formalizzate ma che, nella sostanza, sono state ampiamente espresse !

Quanto alla delega prevista, vi è una aperta violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Il Paladini, un autore sicuramente apprezzato, dice in proposito: « Nel nostro ordinamento la limitatezza del conferimento del potere delegato è diventata, da requisito di qualificazione, una vera e propria condizione di validità dell'atto delegato ». Quindi la limitatezza della delega è condizione addirittura di validità. Non vi è bisogno di andare a rivedere i lavori preparatori, pur significativi in questo caso, dell'Assemblea costituente. L'articolo 76 della Costituzione prescrive: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Uno di questi requisiti esiste: è il tempo limitato di 180 giorni, nel quale un Governo — che da più di 20 anni non è stato in grado di varare la riforma della pubblica amministrazione — dovrebbe pensare all'assetto e al buon funzio-

namento della pubblica amministrazione (la eccezione di illegittimità costituzionale si riferisce anche all'articolo 97 della Costituzione, perché si contravviene al principio del « buon funzionamento » della pubblica amministrazione, che questo provvedimento non garantisce di certo).

Tuttavia, ognuno di noi sa che il termine di 180 giorni è assai ristretto, perché in questo periodo non potrà accadere niente; non potrà accadere quello che numerosi Governi non sono riusciti a fare in trent'anni. Ma dov'è il criterio direttivo? È un criterio direttivo la efficienza dell'amministrazione? Il buon funzionamento dell'amministrazione è dettato dalla Carta costituzionale, e nel suo ambito doveva indicarsi il criterio direttivo nei confronti del Governo.

Dov'è poi l'oggetto definito? È così poco presente l'oggetto definito che in Commissione affari costituzionali l'onorevole Galloni (queste cose sono state sottolineate anche dagli onorevoli Pazzaglia e de Micheli Vitturi) riconosce che non vi è, sostenendo la necessità di convertire il decreto-legge, per poi presentare, con la firma di tutti i gruppi politici, una proposta di legge che stabilisca la misura della riduzione degli organici.

Nella delega tutto è incerto ! Sono previste molte condizioni, che non si sa quando e se si verificheranno ! Non si sa quando il Governo dirà la parola fine nel conflitto con le regioni; e non è possibile prevedere quando sarà risolto il problema della ristrutturazione della pubblica amministrazione e dei poteri locali. Non si sa se si verificheranno detti eventi; non si sa quando si verificheranno e si pretende di concedere una delega condizionata senza indicare la misura della riduzione degli organici. Questa non è una delega: è una abdicazione al potere legislativo ! Non siamo in presenza di una delega, onorevoli colleghi, e voi lo sapete meglio di me; siamo di fronte ad una rinuncia. Ed un Parlamento che voglia salvare una briciola di prestigio — se al Parlamento rimane una briciola di prestigio —, non può rinunciare a legiferare. Con il provvedimento cui ci riferiamo, il Parlamento rinuncia, in materia, a legiferare, ponendo — e non attraverso una delega, che è istituto previsto dalla Costituzione, ma attraverso una rinuncia — il proprio potere nelle mani del Governo.

Rinuncio io, a questo punto, ad aggiungere altro. Sono certo che ulteriori macroscopiche incongruenze, che altri difetti, da un punto di vista costituzionale, emergeranno nel corso



del dibattito. Mi auguro che la Camera, non con un atto di coraggio, ma con un atto di serietà, voglia accogliere la questione pregiudiziale, chiudendo per ora l'argomento cui ci riferiamo. Il Governo ha la possibilità di risolvere il problema facendo slittare il termine in questione, restituendo serenità ai destinatari dei benefici della legge n. 336 con il procedere esso stesso allo scaglionamento nel tempo della sua applicazione. Del resto una pubblica amministrazione seria, che intratenga un colloquio con i propri dipendenti, potrebbe, anche al di fuori della legge, disciplinare e scaglionare nel tempo l'esodo dei propri dipendenti.

Per questi motivi mi auguro che la Camera, con un atto di serietà, voglia accogliere questa nostra eccezione pregiudiziale. (*Vivi applausi a destra - Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ricordo che, a norma dell'articolo 40, terzo comma, del regolamento, due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore della questione pregiudiziale e due contro.

**GALLONI.** Chiedo di parlare contro.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALLONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sia consentito replicare brevemente alla questione di incostituzionalità testé svolta dall'onorevole Franchi. Nel suo lungo discorso ho individuato tre elementi, sui quali si fonderebbe la pregiudiziale proposta. Essi concernono gli articoli 77, 3 e 76 della Costituzione. Quanto all'articolo 77, si è di fronte al solito problema della necessità ed urgenza, condizioni cui si richiama il decreto-legge al nostro esame. Mi pare che, se vi è un decreto-legge del quale non si possano mettere in discussione necessità ed urgenza, questo è proprio il decreto-legge al nostro esame. Esso si inquadra nell'ambito dei provvedimenti di emergenza - provvedimenti di natura economica - posti in essere dal Governo in relazione al risultato, gravemente lesivo per gli interessi economici e per la finanza dello Stato, derivante dall'applicazione della legge n. 336. Situazione enormemente aggravatasi dal momento in cui si è cominciato a discutere, in relazione ad una polemica politica e sindacale, in ordine alla possibilità di eliminare i negativi effetti del provvedimento legislativo in questione. A quel punto si è determinata una corsa alla presentazione

delle domande per beneficiare di detto provvedimento; corsa che ha reso necessario il decreto al nostro esame, per evitare che molte centinaia di quei miliardi che si intendono reperire con i provvedimenti urgenti cui ho accennato fossero spesi dal Governo unicamente per far fronte agli effetti della legge n. 336. Questi i motivi di necessità e di urgenza. Ripeto, se mai vi è stato un tema in ordine al quale detti motivi di necessità e di urgenza potevano e dovevano essere invocati questo è proprio quello relativo alla modifica della legge n. 336.

Passo, a questo punto, al contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, cui è stato accennato. Siamo, in materia, di fronte al problema dell'uguaglianza dei cittadini. Non vi può essere - e mi pare che l'onorevole Franchi lo abbia ammesso - questione di non retroattività in ordine alla legge al nostro esame. Nel nostro ordinamento costituzionale è unicamente vietata la retroattività della legge penale. Ma anche sotto il profilo dell'eguaglianza dei cittadini, non vi è dubbio che, con provvedimenti legislativi, si possono modificare diritti soggettivi, ovvero - come nel caso in specie - modificare i modi di esercizio di diritti soggettivi. Qui non ci troviamo di fronte nemmeno ad un'ablazione di diritti soggettivi: ma ad un diverso modo di regolamentare l'esercizio di questi diritti soggettivi. Di fronte ad una situazione di emergenza che nasce dall'economia del paese, si chiede che rispetto alle 300 mila persone che avrebbero titolo per beneficiare di questo provvedimento, si sposti - attraverso un sistema di graduazione - l'applicazione nel tempo del provvedimento stesso. Ripeto che non è modificato il diritto soggettivo, che rimane (anche se fosse modificato, non vi sarebbero questioni di incostituzionalità). È semplicemente modificato l'esercizio di esso, partendo da una data certa che, come tutte quelle che figurano nei provvedimenti di legge, è, in certa misura, arbitraria. Qualunque data disposta da una legge per consentire l'esercizio di determinati diritti a decorrere da determinate scadenze, essendo, di norma, prescelta dal legislatore con criteri di assoluta discrezionalità, è per sua natura inevitabilmente arbitraria: la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto che la istituzione di una data certa cui ricondurre la decorrenza di determinati effetti giuridici, non contrasta con l'articolo 3 della Costituzione.

Concludo, onorevoli colleghi, con l'ultimo argomento, relativo alla delega. L'onorevole

Franchi si è riferito all'articolo 76 della Costituzione, per la delega prevista non nel decreto-legge — si badi bene — ma nel disegno di legge di conversione, predisposto dal Senato (sono due provvedimenti, formalmente uniti, ma sostanzialmente distinti, perché il decreto-legge è un atto governativo, mentre il disegno di legge di conversione è un atto parlamentare). Quando vi sono contenuti i requisiti fondamentali previsti dal medesimo articolo della Costituzione, non si può mettere in discussione la legittimità costituzionale di una delega che sia disposta con un disegno di legge di conversione. Quanto al problema temporale, l'onorevole Franchi ha rilevato che di tempo ve ne è, anche se limitato. Quanto all'oggetto della delega, vi è il problema sul quale ci siamo trattenuti anche in questa Camera, in occasione della legge sul parastato, relativa alla mobilità del personale. Non possiamo non dare al Governo uno strumento sufficientemente agile ed operativo, perché, nel momento in cui l'amministrazione gradualmente si libera di un certo numero di funzionari, il divieto di ricoprire posti di ruolo sia attuato in modo tale da consentire — attraverso la mobilità del personale — di non ricorrere a nuovi provvedimenti di legge settoriali nei confronti di certe amministrazioni per le quali non si può ridurre il personale, e per consentire altresì uno spostamento da un'amministrazione all'altra, ovvero anche nei ruoli della medesima amministrazione, per utilizzare nel modo più adeguato tutto il personale dipendente dalla pubblica amministrazione. Ecco l'oggetto della delega. Esso deve essere, per forza, attribuito al Governo, non essendo pensabile né possibile che in sede parlamentare possano essere emanati provvedimenti puntuali in relazione a questi aspetti particolari, inerenti alla struttura delle singole amministrazioni.

Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, per cui ritengo che tutte le tre questioni di illegittimità costituzionale avanzate dall'onorevole Franchi con la sua pregiudiziale, non possono essere accolte, bensì vadano respinte da parte della Camera. (*Applausi al centro*).

MALAGUGINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, in modo sintetico desidero illustrare le ragioni per cui il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sulla pregiudiziale dell'onorevole Franchi.

Ci asterremo per una serie di considerazioni politiche e di metodo. Per quanto riguarda le valutazioni politiche che attengono alla questione di carattere generale sollevata dall'onorevole Franchi...

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, le ricordo che, a norma dell'articolo 40, comma terzo, del regolamento, in sede di trattazione delle questioni pregiudiziali si può prendere la parola solo in favore o contro le pregiudiziali stesse, astenendosi dall'entrare nel merito del provvedimento o in valutazioni politiche generali.

MALAGUGINI. Intendo parlare contro la pregiudiziale, illustrando nel contempo le ragioni per cui i deputati comunisti si asterranno dal voto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È una posizione un po' singolare la sua, onorevole Malagugini, nondimeno continui pure.

MALAGUGINI. Dicevo che esiste un problema di carattere generale che riguarda il ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza in casi nei quali le condizioni obiettive di necessità e di urgenza sono frutto di una inattività da parte dell'esecutivo. Questo problema è stato oggetto di disamina in sede di Commissione affari costituzionali e la discussione ha portato ad una serie di precisazioni da parte nostra. Noi, in definitiva, riteniamo che debba essere censurato il ricorso alla decretazione d'urgenza quando esso costituisce il punto terminale di un'inattività del Governo che predispone la situazione di necessità e di urgenza.

La situazione di necessità e di urgenza, però, ad un determinato momento si verifica oggettivamente e di fronte ad essa riteniamo che non possa essere fondatamente sollevata una questione di legittimità costituzionale. Vi è poi (ed è questa la parte in cui più propriamente la nostra posizione è contraria alle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal gruppo del MSI-destra nazionale) un problema che riguarda le censure di legittimità, che concernono non il disegno di legge in esame nel suo complesso, ma esclusivamente alcune norme contenute nel decreto-legge n. 336.

A questo punto, il problema è anche di natura regolamentare e su di esso la Camera ha già avuto modo di intrattenersi, evidenziando anche determinate conclusioni da parte della Presidenza, confortate anche dal parere della Giunta per il regolamento. Per parte nostra, noi riteniamo che possano essere corret-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTE DELL'11 AGOSTO 1974

tamente — e la correttezza va stabilita sul terreno delle valutazioni politiche — proposte delle eccezioni di legittimità costituzionale quando esse sono tali da travolgere il disegno di legge nel suo complesso e nella sua interezza, tali cioè da porsi come ostative al suo esame. Quando, viceversa, le eccezioni di legittimità costituzionale riguardano singole disposizioni del decreto-legge, esse non si pongono come ostative all'esame del disegno di legge di conversione, nel senso che la soppressione o la modificazione di quelle specifiche norme non travolge il disegno di legge nel suo complesso. In questo caso esse si traducono in motivi di legittimità costituzionale a sostegno della richiesta di modificazione o di soppressione delle singole norme, cioè in motivi che attengono al merito.

Nel caso del disegno di legge in esame, noi riteniamo che fondatamente possano essere sollevate eccezioni basate su motivi di legittimità costituzionale, in ordine all'articolo 2 della legge di conversione, tanto per fare un esempio, là dove manca la determinazione dei principi e dei criteri fondamentali per l'esercizio della delega. Siamo più dubbiosi per quanto riguarda l'articolo 6 del decreto-legge, che concerne la disciplina di situazioni create per effetto della legge n. 336. Riteniamo, però, fermamente che queste censure riguardino articoli specificamente individuati e non siano quindi tali da travolgere il disegno di legge nel suo complesso.

Queste sono le ragioni di carattere politico e di carattere procedurale per le quali il nostro gruppo è contrario alla pregiudiziale presentata e si asterrà dal voto. Noi riteniamo, infatti, che il problema, come tale, debba essere risolto in un confronto che questa Camera ha già iniziato da tempo e che attraverso l'esame dei vari decreti-legge ha portato ad acquisire alcuni punti fermi che il successivo evolversi della situazione permetterà — ne siamo sicuri — di concludere in modo corretto, riportando l'attività legislativa sul binario della più assoluta e tranquillizzante normalità costituzionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sulla pregiudiziale Franchi ed altri.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	472
Votanti . . . . .	319
Astenuti . . . . .	153
Maggioranza . . . . .	160
Voti favorevoli . . . . .	57
Voti contrari . . . . .	262

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Bodrato
Aiardi	Bodrito
Alesi	Boffardi Ines
Alessandrini	Boldrin
Aliverti	Bollati
Allocca	Bonalumi
Almirante	Borghi
Altissimo	Borra
Amadei	Borromeo D'Adda
Andreoni	Bortolani
Andreotti	Bosco
Anselmi Tina	Botta
Antoniozzi	Bottari
Armani	Bova
Armato	Bozzi
Arnaud	Brandi
Azzaro	Bressani
Badini Confalonieri	Bubbico
Balasso	Buffone
Baldi	Buzzi
Ballardini	Cabras
Balzamo	Caiati
Barba	Caiazza
Barbi	Caldoro
Bardotti	Calvetti
Bargellini	Canepa
Battino-Vittorelli	Canestrari
Beccaria	Capra
Becciu	Caradonna
Belci	Cariglia
Bellisario	Cáro <sup>1</sup>
Bellotti	Carta
Bemporad	Cascio
Bensi	Cassanmagnago
Berloffa	Cerretti Maria Luisa
Bernardi	Castelli
Bersani	Castellucci
Bianchi Fortunato	Cattanei
Bianco	Cavaliere
Bisaglia	Cervone

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Ciampaglia	Gargani	Meucci	Russo Carlo
Ciccardini	Gargano	Micheli Filippo	Russo Ferdinando
Cocco Maria	Gasco	Micheli Pietro	Russo Quirino
Codacci-Pisanelli	Gaspari	Miroglio	Russo Vincenzo
Colombo Vittorino	Gava	Misasi	Sabbatini
Colucci	Giglia	Monti Maurizio	Saccucci
Concas	Gioia	Morini	Salizzoni
Corà	Giomo	Moro Dino	Salvatore
Cortese	Giordano	Musotto	Salvatori
Corti	Giovanardi	Natali	Salvi
Costamagna	Girardin	Negrari	Santagati
Craxi	Granelli	Niccolai Giuseppe	Santuz
Cristofori	Grassi Bertazzi	Nicolazzi	Sanza
Cuminetti	Guadalupi	Olivi	Sartor
Cusumano	Guarra	Orlandi	Sboarina
Dall'Armellina	Gui	Orlando	Scalfaro
Dal Maso	Innocenti	Orsini	Scarlato
Dal Sasso	Ippolito	Padula	Schiavon
D'Aniello	Isgro	Pandolfi	Scotti
D'Arezzo	Laforgia	Patriarca	Sedati
de' Cocci	La Loggia	Pavone	Sgarlata
Degan	Lapenta	Pazzaglia	Simonacci
De Leonardis	Lattanzio	Pedini	Sinesio
Della Briotta	Lenoci	Pennacchini	Sisto
Del Pennino	Lettieri	Perrone	Sobrero
De Maria	Lezzi	Pezzati	Spadola
De Martino	Ligori	Picchioni	Spinelli
De Marzio	Lindner	Piccinelli	Spitella
de Michie'li Vitturi	Lo Bello	Piccoli	Stella
D' Giannantonio	Lombardi Giovanni	Pisanu	Storchi
Di Giesi	Enrico	Pisicchio	Sullo
Di Leo	Lo Porto	Pisoni	Tanassi
di Nardo	Lospinoso Severini	Poli	Tantalo
Di Vagno	Lucchesi	Postal	Tarabini
Donat-Cattin	Luraschi	Prandini	Tassi
Drago	Macaluso Antonino	Prearo	Tesini
Elkan	Macchiavelli	Principe	Tocco
Erminero	Maggioni	Pucci	Tortorella Giuseppe
Fabbri	Magliano	Pumilia	Tozzi Condivi
Fagone	Magnani Noya Maria	Querci	Traversa
Felici	Manca	Quilleri	Tremaglia
Felisetti	Maucini Antonio	Radi	Truzzi
Feroli	Mantella	Rampa	Turchi
Ferrari	Marchio	Rausa	Turnaturi
Ferrari-Aggradi	Mariani	Rauti	Urso Giacinto
Ferri Mario	Mariotti	Reale Oronzo	Urso Salvatore
Ferri Mauro	Marocco	Rende	Vaghi
Fioret	Martini Maria Eletta	Restivo	Valensise
Fontana	Marzotto Caotorta	Riccio Pietro	Valiante
Foriani	Masciadri	Riccio Stefano	Vecchiarelli
Fortuna	Matta	Riz	Verga
Foschi	Mattarelli	Rizzi	Vetrone
Fracanzani	Mattemi	Roberti	Vicentini
Franchi	Matteotti	Rognoni	Villa
Frasca	Mazzarrino	Romita	Vincelli
Froio	Mazzola	Rosati	Vincenzi
Fusaro	Medi	Ruffini	Visentini
Galloni	Messeni Nemagna	Rumor	Vitali

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Volpe  
Zaccagnini  
Zaffanella  
Zagari  
Zamberletti

Zanibelli  
Zanini  
Zolla  
Zurlo

*Si sono astenuti:*

Aldrovandi	Damico
Anderlini	D'Angelo
Angelini	D'Auria
Assante	de Carneri
Astolfi Maruzza	De Sabbata
Baccalini	Di Gioia
Baldassari	Di Giulio
Baldassi	Di Marino
Ballarin	Di Puccio
Barca	Docelli
Bardelli	Dulbecco
Bastianelli	Esposito
Benedetti Gianfilippo	Fabbri Seroni
Benedetti Tullio	Adriana
Berlinguer Giovanni	Faenzi
Bernini	Federici
Biamonte	Ferretti
Bianchi Alfredo	Fibbi Giulietta
Bisignani	Finelli
Bonifazi	Fioriello
Bortol	Flamigni
Bottarelli	Foscarini
Brini	Fracchia
Buzzoni	Furia
Capponi Bentivegna	Galluzzi
Carla	Gambolato
Cardia	Garbi
Carrà	Gastone
Carrì	Giadresco
Caruso	Giannantoni
Casapieri Quagliotti	Giannini
Carmen	Giovannini
Cataldo	Giudiceandrea
Catanzariti	Gramegna
Ceravolo	Guglielmino
Cerra	Iperico
Cerrì	Jacazzi
Chiarante	Lamanna
Chiovini Cecilia	La Marca
Ciacci	La Torre
Ciai Trivelli Anna	Lavagnoli
Maria	Lizzero
Cirillo	Lodi Adriana
Cittadini	Macaluso Emanuele
Ciuffini	Malagugini
Coccia	Mancinelli
Conte	Marras
D'Alema	Martelli
D'Alessio	Maschiella

Masullo	Sandomenico
Mendola Giuseppa	Sandri
Menichino	Zoppetti
Miceli	Sbriziolo De Felice
Mignani	Eirene
Milani	Scipioni
Mirate	Segre
Monti Renato	Skerk
Nahoum	Spagnoli
Natta	Stefanelli
Niccolai Cesarino	Talassi Giorgi Renata
Niccoli	Tamini
Pani	Tani
Pascariello	Tedeschi
Peggio	Terraroli
Pegoraro	Tesi
Pellegatta Maria	Tessari
Pellicani Giovanni	Todros
Pellizzari	Traina
Perantuono	Tripodi Girolamo
Picciotto	Triva
Piccone	Trombadori
Pistillo	Vagli Rosalia
Pochetti	Vania
Raffaelli	Venegoni
Raich	Venturoli
Rauci	Vespignani
Reichlin	Vetere
Riela	Vetrano
Riga Grazia	Vitale

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia	Reale Giuseppe
Prete	

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito comunista italiano ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni delle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento e la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Olivi.

**OLIVI, Relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Mi riservo di intervenire al termine della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il mio intervento sarà breve. Secondo noi liberali, anche il decreto-legge in discussione non si sottrae alle critiche che abbiamo rivolto ai precedenti provvedimenti d'urgenza: critiche di carattere pregiudiziale ancorché, per questo, esse possano essere meno accentuate. In realtà, signor ministro, qui vi è un'inerzia colposa del Governo, perché nessuno può obiettivamente ritenere che la questione dell'esodo degli ex combattenti sia esplosa da un giorno all'altro. La legge è in vigore, se ben ricordo, dal 1970, e i primi accenni di crisi si sono rivelati dopo qualche mese. Poi è intervenuta la legge malamente definita « dei superburocrati »; perciò il fenomeno doveva essere conosciuto. Era facile una previsione: direi di più, era doverosa. Ma non l'avete compiuta. Torno allora al solito argomento: non si può addurre l'inerzia del Governo come titolo di legittimazione di una decretazione d'urgenza. Qui vi è una responsabilità politica, e vorrei ricordare all'onorevole Galloni che è vero che, in base all'articolo 77 della Costituzione, i decreti-legge trovano fondamento nella necessità e nell'urgenza, ma egli dimentica due parole che sono scritte in quell'articolo: « in casi straordinari » di necessità e di urgenza. Qui, sì, vi è una necessità ed una urgenza, ma non si tratta di un caso straordinario, per il semplice fatto che era un caso prevedibile.

Dobbiamo quindi ribadire la nostra critica, tanto più fondata in quanto erano state assunte da tempo iniziative parlamentari per eliminare talune anomale applicazioni della legge n. 336. Ve n'era anche una sua, onorevole ministro; le prime intuizioni sono sempre le migliori. Se il Governo dormiva, vi era chi lo svegliava, ed era l'iniziativa parlamentare, la quale richiamava l'attenzione sul problema degli ex combattenti e sulla necessità di porvi riparo. Voi, invece, avete continuato nella vostra inerzia, che è quindi maggiormente colposa e che vi trascina in una responsabilità politica. In ogni caso, onorevoli colleghi, se pure una nota di straordinarietà, e di urgenza e di necessità vi era, il decreto-legge è esorbitante, perché il pun-

to che si doveva affrontare era ben individuato e limitato: cioè, bloccare per un certo periodo — ovviamente limitato — l'applicazione della legge. Voi, invece, siete andati al di là e non solo avete congelato la legge praticamente fino al 1° luglio 1975, ma avete usato il decreto-legge, abusando cioè di questo potere straordinario, per predisporre tutta una nuova regolamentazione che avreste potute e dovuto, viceversa, affrontare percorrendo la via normale del disegno di legge, con una discussione ampia alla quale potevano e dovevano partecipare i due rami del Parlamento e non in una situazione forzata come quella nella quale ci troviamo, che ci costringe ad approvare gli emendamenti, non sempre opportuni, apportati dal Senato all'originario decreto-legge.

Onorevoli colleghi, vorrei sottolineare ancora una certa incoerenza che si può riscontrare nella politica seguita dal Governo, quale emerge da questi decreti-legge; è vero che questi provvedimenti vengono esaminati separatamente, però non possiamo non aver presente una visione contestuale dei provvedimenti stessi al fine di vedere quali indirizzi di politica economica vogliono nel loro insieme esprimere e realizzare.

Mentre diamo a questi provvedimenti il carattere di misure anticongiunturali, perseguiamo una politica — con gli stessi provvedimenti — che aumenta le spese correnti in misura pesante e stabile. Mi riferisco al provvedimento che la Camera ha respinto, con il quale si prevedeva l'assunzione, per decreto-legge, di ben 12 mila impiegati, senza una motivazione convincente, senza un esame di insieme di tutta la situazione funzionale e burocratica — per usare una brutta parola che deriva dalla contaminazione di due lingue — e senza renderci conto che, mentre si chiedono dei pesanti sacrifici ai cittadini, si persegue una politica di dilatazione della spesa.

Onorevole ministro, in questo stesso decreto-legge sugli ex combattenti ed assimilati — anche quest'ultima parola non incontra il mio favore — c'è una incoerenza, in quanto la legge n. 336 aveva una sua logica, anche se per la verità se ne è parlato tanto male. Infatti, consentiva l'esodo — altra brutta parola — ma nello stesso tempo diminuiva l'organico in relazione al numero del personale che di questo esodo si avvaleva — con il che creava nel suo interno, in qualche misura, il meccanismo di copertura della maggiore spesa che l'esodo comportava. Questa era la logica del provvedimento.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Oggi, viceversa, con il decreto-legge che voi avete proposto, che prevedeva una diminuzione non superiore al 5 per cento, voi rimpolpate i ruoli organici, e quindi create una nuova fonte di spese correnti, senza predisporre nell'interno della legge il meccanismo di completa o parziale copertura della spesa; anche se, in verità, al momento non sono in grado di dire se quel meccanismo, a cui ho fatto riferimento, coprisse completamente l'onere derivante dal provvedimento. Ecco l'incoerenza della vostra politica: da una parte, misure anticongiunturali e, dall'altra parte, apertura di un rubinetto da cui esce abbondante acqua di nuove spese correnti, di carattere permanente.

La legge n. 336 è stata definita, se ricordo bene, dalla « triplice » sindacale - come una vera follia. Diciamolo: è una follia che a un certo momento ci ha presi tutti. Questa era diventata una gabbia di matti; ed anche il Senato lo era diventato, anche se i padri sottoscritti dovrebbero essere meno suggestionabili in simili cose. Credo che questa presa di posizione della « triplice » sindacale abbia esercitato, anche in questo campo, una qualche influenza sull'iniziativa del Governo. Gli amici repubblicani hanno definito la legge n. 336 come un'espressione di insipienza (mi sono segnato le parole), imprevidenza ed irresponsabilità. Io mi inchino sempre dinanzi alle autocritiche. Voi quella volta eravate al Governo, e l'onorevole Oronzo Reale era ministro della giustizia. Ma va bene: tutti possiamo sbagliare !

VETERE. Ma non hanno riconosciuto di avere sbagliato !

BOZZI. Questo rientra in un metodo tipicamente loro: stare lì e poi criticare !

CARUSO. Un metodo brevettato !

TREMAGLIA. Un doppio gioco !

BOZZI. Ebbene, credo abbiamo sbagliato non solo a proposito della legge n. 336, ma a proposito di tutta la politica intesa ad inserire il valore combattentistico come un titolo di carriera. Questo è stato un errore. I titoli combattentistici andavano valutati come tali (con delle medaglie, con premi in denaro), ma non dovevano incidere sulla carriera, non dovevano costituire un argomento di valutazione, di comparazione e di merito. È stato, questo, un errore dal quale siamo

stati travolti tutti, in omaggio al sacrificio compiuto dai nostri concittadini. È forse, questa, una delle cause (una !) del malessere della pubblica amministrazione.

Comunque, al punto in cui siamo arrivati, questo decreto-legge davvero stravolge alcuni principi. Dicevano poco fa l'onorevole Galloni e il nostro caro amico e valoroso relatore, onorevole Olivi: di che cosa vi meravigliate ? Qui, il diritto resta ! Chi lo tocca il diritto ? Qui si incide soltanto sulla modalità temporale di esercizio del diritto ! Quindi, il bene (possibilità di vantaggi, sette anni, ecc.) nessuno lo tocca: è nel patrimonio dei dipendenti combattenti ed assimilati; però, se ne modifica l'esercizio. Ciò è in parte vero; però bisogna aggiungere un piccolo particolare: che, quando la modificazione dell'esercizio è alquanto pesante, e lo si procrastina o si condiziona, si tocca un po' lo stesso diritto (se non la qualità, la quantità di esso). Un conto è un diritto che posso esercitare entro breve termine e un conto è un diritto che mi viene procrastinato nel tempo, sottoposto a condizioni varie.

Inoltre, onorevoli colleghi, a me pare che siamo passati da una concezione di favore verso i combattenti ad una qualche notazione punitiva nei loro riguardi. E questa è cosa grave, che emerge soprattutto da quell'articolo 6 (sul quale ci intratterremo quando passeremo all'esame degli articoli e degli emendamenti) in cui si concreta una vera stortura che, prima di definire giuridica, vorrei definire morale. È stata fatta dall'onorevole Codacci-Pisanelli, in Commissione, una giusta osservazione, che ho fatto anch'io l'altro giorno in uno dei miei interventi (i miei interventi in questo periodo sono piuttosto frequenti). L'onorevole Codacci-Pisanelli ha detto molto bene che il legislatore, certo, è libero; ma la nostra onnipotenza legislativa è limitata dalla nostra Costituzione, che è una costituzione rigida. E c'è un organo - la Corte costituzionale - che in un certo senso è al di sopra del Parlamento in quanto giudica le leggi del Parlamento. In ogni caso, l'esser liberi non significa essere arbitrari. Un conto è la discrezionalità, un conto è l'arbitrio. La discrezionalità è l'esercizio di un potere per il raggiungimento di un fine pubblico, di un fine coerente, di un fine intrinsecamente giusto, socialmente morale. L'arbitrio è tutto il contrario, è la prevaricazione. Ora, ho l'impressione che in questa legge sui combattenti siamo andati oltre il limite della discrezionalità per straripare nel campo dell'arbitrio.

Vi sono, onorevoli colleghi, in una società e in uno Stato, che è l'organizzazione giuridica della società, dei principi che chiamerei di ancoraggio. Tutto si può modificare, certo; la società cammina, le leggi seguono la società, alle volte addirittura debbono avere una funzione di rottura, di anticipazione rispetto al moto della società per eliminare, rompere certe incrostazioni. Però, se si travolgono gli ancoraggi, non rimane più niente. E uno di questi ancoraggi, onorevole Gui, è la certezza del diritto. Non faccio questione di diritti quesiti, per carità! L'amico Codacci-Pisanelli dice che studia l'argomento da venti anni e ancora non è arrivato ad una conclusione, figuriamoci se ci posso arrivare io. Questi ultimi venti anni che mi restano — speriamo — voglio dedicarli ad altre cose, anziché allo studio dei diritti quesiti. Però vi sono dei principi morali! Noi abbiamo dato, all'unanimità, una certa disciplina giuridica di una materia. Ad un certo momento ci svegliamo e diciamo che tutto è sbagliato. E cambiamo tutto...

VETERE. Può darsi che stiamo sbagliando anche adesso.

BOZZI. Questo va al di là del caso specifico, questo incide sul valore, questo incide sul rapporto fiduciario del cittadino nei confronti dello Stato, questo fa scadere la fiducia del cittadino nella legge! Ma che leggi sono, se le cambiamo arbitrariamente, se nel 1970 tutta la classe politica d'accordo — Camera, Senato, con il consenso del Governo tranne la riserva mentale interna dei repubblicani — dice di sì e poi cambiamo tutto! Non è che mi preoccupi tanto l'affare in sé dei combattenti, ma ci sono delle cose che travalicano l'ambito ristretto di un provvedimento legislativo. C'è la sfiducia del cittadino nella legge e quindi questa modificazione, onorevole Gui, pur necessaria, perché qualche cosa in questo settore si doveva fare, andava contenuta nei limiti strettamente indispensabili.

Invece siamo andati al di là. E non è un caso isolato. Abbiamo votato giorni fa una legge con la quale retroattivamente abbiamo diminuito i fitti. E qui non è questione — io credo — delle 15-20-30 mila lire, ma è questione di principio. I colleghi comunisti sono stati molto contenti, anzi sono stati gli artefici di questo emendamento, ma il fatto è che qui si incide sul valore della parola data. Che è un bene, che è uno degli ancoraggi di una società, se vuol essere una società civile.

Se noi stravoliamo i contratti, ieri per i fitti, oggi ancora per questa legge sui combattenti; se votiamo nella legge per le mutue un principio — giusto o sbagliato, non faccio questione di merito — per il quale anche gli accordi sindacali vengono travolti da una legge successiva, ma allora tutto è incerto in questo mondo. Come possiamo richiedere fiducia al cittadino in una società, con una classe politica che dà tanta prova (vorrei qui ripetere i sostantivi usati dall'amico Del Pennino) di insensibilità, di irresponsabilità, che mostra di procedere episodicamente, sotto la spinta di avvenimenti vari, non per urgenza, ma per fretta, la quale spesso, anche nella politica, non è una buona consigliera?

Allora, onorevoli colleghi — e mi avvio alla conclusione — vorrei richiamare la vostra attenzione in particolare sull'articolo 2. Non faccio la questione di carattere giuridico della possibilità di inserimento di una delega (può darsi che ciò sia possibile), ma faccio un'altra questione, onorevole Gui, che non riguarda la sua persona. La delega presuppone un elemento fiduciario del delegante verso il delegato; ma ora, diciamocelo chiaramente, maggioranza e opposizione, possiamo aver fiducia in questo Governo, che non sappiamo se esista? L'onorevole Malagodi l'altro giorno parlò di « non-Governo », ed aveva ragione! A chi diamo questa delega di provvedere entro 180 giorni (che poi, come è stato dimostrato in Commissione, con tutto quel gioco dei pareri, si riducono a 120)? A quale Governo si può dare questa delega? A quello nei confronti del quale l'onorevole Riccardo Lombardi ha scritto l'altro giorno tanto amabili parole? A quello di cui si vuole la sostituzione in settembre, in ottobre? A quello che, a prescindere da queste considerazioni strettamente politiche, ha dato prova di una carenza assoluta di una politica dell'amministrazione? Qui tutto cammina per suo conto: abbiamo al Senato un disegno di legge che dovrebbe modificare la struttura degli uffici, ma intanto aumentiamo gli impiegati. Poi emaniamo la legge sulla eliminazione degli enti superflui, che va avanti per conto proprio! Non possiamo aver fiducia, nonostante la formulazione di questo articolo 2, il quale, per altro, è riferito e strettamente connesso ai casi previsti dall'articolo 3, mentre l'operazione che si deve compiere non si riferisce soltanto alle situazioni determinate dall'applicazione dell'articolo 3 della legge sui combattenti n. 336; la mobilità deve essere vista in tutti i campi dell'amministrazione, al di fuori di questa situazione



di emergenza, perché altrimenti procederemo ancora una volta a tappe, sarà un romanzo a puntate senza anima, senza una visione intera, onorevole Gui, senza un indirizzo soddisfacente.

Sono queste le considerazioni di insieme che volevo fare (le altre le svolgeremo nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti) in merito alla cattiva conformazione della legge, alla sua esorbitanza, al carattere punitivo che essa ha nei confronti dei combattenti, ed alla sfiducia generale che abbiamo in questo Governo. Mi riferisco alla mancanza, in particolare in questo Governo, di una politica dell'amministrazione. Ci troviamo in una fase in cui tutti dicono — giustamente — che i dipendenti pubblici (nel loro insieme, non parlo del ruolo A o del ruolo B) sono troppi, e che in ogni caso danno un rendimento assai inferiore a quello che dovrebbero dare in considerazione del loro numero: noi siamo profondamente turbati da questo stato di cose, ed è questo stato di cose che ci impedisce di dare un voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cataldo. Ne ha facoltà.

CATALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il disegno di legge che è al nostro esame in ordine alla proroga dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati dovrebbe rientrare nell'insieme dei vari decreti in discussione, perché anch'esso, quanto meno in senso lato, vuole affrontare — si dice — i problemi congiunturali, cioè i problemi della crisi, ed il modo come risolverli, e risolvere la crisi medesima. Ma se veramente vogliamo osservare, per un momento, se questo decreto va nella direzione giusta, consenta cioè di affrontare almeno uno dei punti della crisi, dobbiamo preliminarmente individuare gli aspetti più importanti della crisi economica medesima; tali aspetti sono rappresentati dal reddito nazionale che non aumenta adeguatamente, dal livello di occupazione che tende a diminuire (ed alcuni ministri hanno addirittura dichiarato che nel prossimo autunno si parlerà di un milione di disoccupati in più), dall'inflazione che avanza con l'aumento dei prezzi, dal disavanzo della bilancia dei pagamenti. Potremmo fermarci qui, vedendo però quali siano le cause di questa crisi: mancata realizzazione delle riforme, stampa di carta moneta, fuga dei capitali all'estero (si

dice per 9.000 miliardi di lire), evasione fiscale per l'IVA (altri 4.000 miliardi), evasione fiscale per le imposte dirette (di misura uguale a quella dell'IVA), sprechi e parassitismi, compresi quelli rappresentati dagli enti inutili e dannosi, pleora degli impiegati pubblici, soprattutto nell'apparato dello Stato, a cominciare dai ministeri fino agli enti dipendenti dallo Stato, crisi del Mezzogiorno e dell'agricoltura. A quest'ultimo proposito, dobbiamo ricordare che la conseguenza della crisi dell'agricoltura ci costringe ad importare derrate alimentari per 4.000 miliardi di lire. In proposito si deve osservare che, se anche è possibile giustificare in certa misura le difficoltà derivanti dall'approvvigionamento del petrolio (anche se a questo proposito dobbiamo dire che tali difficoltà dipendono dall'imprevidenza del Governo, che non ha affrontato al momento opportuno il problema soprattutto in relazione alle esigenze di ristrutturazione delle centrali elettriche, prevedendo quindi la costruzione di centrali nucleari, con tutte le conseguenze che poi si sono avute anche in relazione agli addebiti mossi a ministri sul piano penale per questi fatti), certamente non possiamo spiegarci il fatto che dobbiamo ricorrere all'estero in misura tanto elevata per l'acquisto di derrate alimentari. E tanto meno possiamo spiegarci il fatto che dobbiamo spendere cifre ingentissime per l'importazione di lumache, o il fatto che siamo i primi tra i paesi importatori di *whisky*.

Risponde allora questo provvedimento ad uno degli obiettivi che ci dobbiamo proporre? Prevede una delle soluzioni che dobbiamo avanzare per risolvere questa crisi? Perché se questa è la crisi, certamente abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo, abbiamo bisogno di agire in direzione dell'agricoltura e del Mezzogiorno, al quale negli anni passati, secondo un recente studio del professor Tagliacarne, è stata destinata per gli investimenti solo una quota pari allo 0,50 per cento del reddito nazionale. Va questo provvedimento nella direzione di sopprimere gli enti inutili e dannosi, va nella direzione di limitare la pleora degli impiegati dello Stato e degli enti dipendenti dallo Stato? Questo è l'interrogativo fondamentale che noi ci dobbiamo porre.

La risposta, purtroppo, non può che essere negativa, perché se la legge n. 336, della quale oggi chiediamo la proroga al fine di spostare nel tempo i collocamenti a riposo, è stata criticata, e forse giustamente criticata, dobbiamo però tenere presente che questa legge

n. 336 conteneva un punto ampiamente positivo, quello fissato all'articolo 3. La legge prevedeva l'esodo, prevedeva che al personale collocato a riposo fosse concesso, a compimento della anzianità necessaria, un aumento di servizio di sette anni, o addirittura di dieci anni per mutilati, invalidi di guerra o vittime civili di guerra, ma al secondo comma dell'articolo 3 prevedeva espressamente che i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione dello stesso articolo, con alcune eccezioni per quanto riguardava il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del turismo e dello spettacolo e le aziende autonome (eccezioni successivamente estese addirittura al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio di Stato), fossero portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza. Critichiamola pure quella legge, diciamo pure che sono stati commessi degli errori, e che gli errori sono stati commessi da tutti i gruppi parlamentari, però un errore non era certamente quello dell'articolo 3. Quando però vediamo che questo decreto del Governo vuole praticamente sopprimere il fulcro centrale della legge n. 336, l'articolo 3, allora dobbiamo dire che si vuole aggiungere errore ad errore, che si vuole peggiorare questa legge nei suoi aspetti negativi, eliminando l'unico aspetto positivo! E vedremo — sulla base dei dati che già l'onorevole Caruso aveva offerto alla Commissione affari costituzionali — come non vi sia alcun motivo per cui i ruoli debbano essere ridotti solo nella misura del 5 per cento prevista dal decreto del Governo.

Se però vogliamo renderci conto effettivamente di tutte queste cose, dobbiamo in primo luogo andare a vedere perché si è voluta la legge n. 336. Non basta parlare di benefici in favore di ex combattenti, mutilati, invalidi e categorie assimilate! Non basta ricordare la data del 24 maggio 1970, in cui questa legge fu pubblicata. Dobbiamo soprattutto ricordare che questa legge giunse in un momento in cui si discuteva delle regioni e si parlava di una effettiva riforma della pubblica amministrazione, prevedendo non soltanto il passaggio delle funzioni, dei poteri e del personale dallo Stato alle regioni, ma soprattutto una riduzione del personale dei ministeri: questo era un punto pacifico e indiscusso.

Oggi invece, dopo tanto discutere, possiamo constatare che non si è avuto alcun ridimensionamento, alcuna unificazione o soppressione di ministeri, per quanto molte siano state le funzioni trasferite dallo Stato alle regioni.

Perché, per esempio, non prendere in considerazione la possibilità di unificare il Ministero dei trasporti e quello della marina mercantile, visto che entrambi si occupano del trasporto di persone e merci, sia pure con mezzi diversi? Perché non dovrebbero essere unificati il Ministero del turismo e dello spettacolo con quello dei beni culturali? Perché non fare un pensiero, visto che ormai le regioni hanno tanta parte dei poteri in campo agricolo e nel settore dei lavori pubblici, alla soppressione, o quanto meno al ridimensionamento, del Ministero dell'agricoltura e di quello dei lavori pubblici?

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

CATALDO. In questo clima è nata la legge ed è questo lo spirito che dovrebbe essere conservato, per mantenere fede non soltanto ad impegni di carattere morale ma anche ad impegni di carattere politico, per fare in modo di ridimensionare la spesa corrente e soprattutto quella relativa al personale, che comporta per il 1975 un'uscita assolutamente eccessiva. Altrimenti, si potrebbe dire che i sacrifici che oggi vengono chiesti ai cittadini italiani con l'esborso di questi 3 mila miliardi, dovrebbero servire solo per mantenere in piedi una pleora di impiegati, una burocrazia eccessiva e improduttiva!

Indisponibilità dei posti lasciati liberi: questo era il punto fondamentale della legge che oggi viene meno. Si dà la colpa al fatto che si sarebbe avuto nei ministeri uno sfollamento senza possibilità di controllo. Il ministro Gui ha parlato a questo proposito di casualità e a quanto sembra si vogliono addossare tutte le colpe alla legge n. 336. Ma, a parte il fatto che all'onorevole Gui possiamo ricordare un'altra parola, « mobilità » (nell'ambito della stessa amministrazione o delle varie amministrazioni per risolvere il problema di riportare l'equilibrio dove si sia determinato uno squilibrio), dobbiamo sottolineare agli onorevoli signori del Governo che non sono andati nella direzione giusta, soprattutto quando, con un provvedimento successivo, quello sull'alta dirigenza, hanno continuato a percorrere la via sbagliata con una fermezza degna di miglior causa. E questo nonostante le critiche venute dalla Corte dei conti, che non voleva registrare quel decreto. Ma quando la Corte dei conti ha puntato i piedi in ordine a un provvedimento chiaramente illegittimo, voi avete insistito e sono così arrivate

conseguenze ancora peggiori. Né avete avuto il coraggio di tornare indietro. Su questo siamo d'accordo con l'onorevole Bozzi, al quale però dobbiamo ricordare che di quel decreto sull'alta dirigenza fu voluta la registrazione con riserva proprio dal Governo Andreotti-Malagodi.

Noi dobbiamo ricordare che, quando in sede di Commissione affari costituzionali della Camera sono state avanzate critiche pesanti nei confronti di questo atteggiamento del Governo anche da parte di rappresentanti della maggioranza, della democrazia cristiana, il Governo non è tornato indietro. Anzi, quattro commissari della democrazia cristiana si dichiararono completamente in disaccordo con le scelte operate dal Governo con il decreto sull'alta dirigenza, pur non votando la risoluzione da noi presentata, solo per disciplina di partito. A questo proposito, signori del Governo, vi dobbiamo ricordare un altro elemento che suona in senso profondamente critico in relazione al modo con il quale gestite la pubblica amministrazione. Voi non volete assolutamente procedere nella direzione giusta in tema di riforma della pubblica amministrazione, e lo dimostra il fatto che non avete voluto utilizzare le deleghe in tal senso concesse dal Parlamento al Governo, ma anche per quanto concerne la soppressione degli enti inutili non si può certo dire che siate andati nella giusta direzione. Non avete voluto nemmeno accettare la soppressione di quegli enti il cui apparato comporta una spesa oltremodo gravosa per i contribuenti. Vi possiamo fare soltanto l'esempio del Servizio contributi unificati in agricoltura. Lo SCAU per riscuotere 14 miliardi e 900 milioni di lire di contributi INPS in agricoltura, ha speso ben 9 miliardi e 700 milioni, mangiandosi così i due terzi dei contributi. Per riscuotere 7 miliardi e 800 milioni di contributi INAM, sempre in agricoltura, ha speso 2 miliardi e 900 milioni. Complessivamente, nelle casse di questo istituto sono andati 10 miliardi e 100 milioni. Gli altri, più della metà, sono spariti, ingoiati dalla costosissima macchina costituita dal Servizio contributi agricoli unificati.

E che dire della vostra proposta di assumere ancora 12 mila persone per spremere — diciamo noi — ulteriormente i contribuenti? E che dire, signori del Governo, della situazione in atto nei diversi ministeri? Per quanto riguarda il personale riteniamo che non sia assolutamente necessaria la delega che avete chiesto e in proposito vi faremo anche delle considerazioni di carattere giuridico-costituzionale.

Vi è una critica fondamentale al decreto, alla quale riserverò pochi minuti alla fine del mio intervento. Ma vi sono altre critiche che possiamo fare, relativamente alla contraddittorietà di questo decreto, che se da una parte intende prorogare i benefici ai combattenti, dall'altra parte crea condizioni di sfavore per alcuni combattenti; è un provvedimento che non è chiaro, oltre tutto, per il mancato coordinamento con le altre leggi, quella dell'8 luglio 1971, n. 541, quella del 9 ottobre 1971, n. 824, quella che si riferisce al Ministero di grazia e giustizia, di cui abbiamo parlato prima, e al Consiglio di Stato, votata in deroga alla riduzione dei ruoli. Ma sono soprattutto critiche che vengono, sotto questo aspetto, signori del Governo, non soltanto da noi, ma dall'esterno, dalle organizzazioni sindacali, non tanto e non solo perché non si è avuto il coraggio di affrontare alla radice questo problema, ma anche per il modo con cui, nell'ambito della stessa legge, avete creato delle discriminazioni.

La CISL, in un suo comunicato della federazione nazionale degli statali afferma: « È ormai convincimento diffuso che la via italiana all'austerità non sia univoca, ma che isole di privilegiati affiorino un po' ovunque, per la impudica distrazione dei governanti. Con un minuscolo emendamento all'articolo 1 del decreto-legge che scaglionerà per cinque anni l'esodo degli ex combattenti, si è stabilito, in sostanza, che la regola imposta agli ex combattenti per programmare l'esodo non riguarda gli alti ufficiali delle forze armate. La conseguenza è che nei prossimi mesi si assisterà ad una fuga verso il pensionamento di una notevole fetta dei quadri militari superiori, con quali effetti è facile prevedere ove si consideri che l'equivalente fuga degli alti burocrati è costata all'erario, per la sola liquidazione della buonuscita, oltre 300 miliardi di lire ».

Vi sono, quindi, degli aspetti che vanno criticati, e sono aspetti marginali; vi sono degli aspetti che vanno criticati e sono fondamentali, come è fondamentale quello della delega di cui all'articolo 2.

Ma non possiamo dimenticare che al Senato vi è stato un tentativo di peggiorare questo disegno di legge, e ciò ad iniziativa in modo particolare della maggioranza e della democrazia cristiana, quando con un emendamento si chiedeva addirittura la possibilità di riammettere i funzionari sia con concorso sia con speciali procedure previste in sostituzione del concorso medesimo, emendamento che per fortuna è stato bocciato dalla

maggioranza del Senato, sia pure diversa da quella che appoggia il Governo.

La nostra opposizione, in modo particolare, si vuole rivolgere, e si rivolgerà, a questo articolo che concede la delega al Governo. Noi siamo contrari, come abbiamo detto, per questioni di merito, perché riteniamo, appunto, che i ruoli dei ministeri siano tali, allo stato, che non debbano essere addirittura impinguati, ma debbano essere diminuiti. Siamo infatti convinti che per risolvere eventuali deficienze sia sufficiente la mobilità del personale, e siamo convinti soprattutto che in questo caso si violano principi di carattere giuridico-costituzionale.

Bene ha detto l'onorevole Malagugini che i rilievi e le critiche che noi avanziamo — e che si riferiscono soltanto ad una parte del decreto — non involgono assolutamente una censura di costituzionalità nei confronti del decreto nel suo complesso.

A parte la questione di carattere fondamentale che la delega non può e non deve essere concessa con decreto-legge, il fatto che questa delega sia stata poi introdotta in sede di discussione è soltanto un *escamotage*, che praticamente non supera questo principio di carattere fondamentale.

Sappiamo quali sono le forme di iniziativa legislativa: proposte di iniziativa parlamentare, disegni di legge di iniziativa del Governo; in relazione ad essi è prevista una certa procedura di esame che l'articolo 72 della Costituzione disciplina in maniera chiara e precisa. Né credo che alcuni possano obiettarmi in proposito che la procedura ordinaria debba applicarsi esclusivamente alla fase dell'esame e dell'approvazione, e non anche a quella della presentazione, perché l'esame e l'approvazione presuppongono la presentazione. Quindi potremmo, a rigore, parlare di una delega che non è stata presentata, se correttamente vogliamo intendere l'ultimo comma dell'articolo 72 che esclude la procedura eccezionale per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Se vogliamo quindi dare una interpretazione razionale, logica, sistematica, nel contesto di tutti i principi della Carta costituzionale, dovremmo dire, così come diciamo, che non è possibile la delega, sia pure introdotta surrettiziamente attraverso un decreto-legge e fatta discutere direttamente dal Senato, come in questo caso.

La questione riguarda questo punto, e non il decreto nella sua interezza, perché, per quanto riguarda lo scaglionamento dell'esodo, in relazione alla data di inizio — 1° luglio 1975

anziché 1° luglio 1976 —, possiamo pur ritenere che vi erano gli estremi per la decretazione d'urgenza; possiamo pur ritenere, tenendo presente le motivazioni in base alle quali il decreto-legge era stato emanato, che si era in presenza di qualcosa di carattere straordinario. Ma quando voi al decreto-legge volete accoppiare la delega legislativa noi, allora, vi diciamo di no e ve lo diciamo « per la contraddizione che nol consente ». Se, infatti, il decreto-legge è previsto ed è voluto per una urgenza limitata nel tempo, la legge-delega è qualcosa di diverso e di contrario. Ecco perché secondo noi vi è tale contrasto.

Da taluni che hanno partecipato direttamente ai lavori dell'Assemblea Costituente ci è stato ricordato che la Commissione dei 75 non aveva assolutamente previsto la decretazione di urgenza; tuttavia in Assemblea, facendosi riferimento ai principi generali del diritto, riconoscendosi che lo stato di necessità fa legge, richiamandosi soprattutto alla legislazione inglese che, per quanto non lo prevedesse nella propria Costituzione, tuttavia ammetteva — sembra — la decretazione di urgenza, il principio venne accettato, anche se fu accompagnato da molte cautele affinché fossero evitati abusi. Ora invece ci troviamo a legiferare soltanto con decreti-legge, ci troviamo veramente di fronte all'abuso. Quando poi voi inserite in un decreto-legge una delega al Governo, allora travisate completamente il senso dei principi costituzionali e fate venir meno i presupposti della legge.

A tale motivo di opposizione se ne aggiungono altri, onorevoli colleghi. E sono quelli che — vogliamo ricordarlo — sono stati richiamati anche dal segretario nazionale della democrazia cristiana in un commento ai lavori del consiglio nazionale del partito. Voi, a furia di legiferare settorialmente, non tenete presente il quadro di insieme e per ogni proposta trovate una giustificazione e volete una giustificazione dal Parlamento; siete d'accordo, quando discutete in sede di partito, sui principi di carattere generale, però non riuscite, soprattutto per mancanza di volontà politica piuttosto che di capacità politica, a tradurli in termini pratici, ad applicarli. Il senatore Fanfani, nella sua intervista, ricordando il punto 3, lettera d), della mozione congressuale (e si riferiva al congresso nazionale della democrazia cristiana), invitava a migliorare la funzionalità democratica delle amministrazioni centrali, locali e parastatali e a definire in tutti i suoi aspetti il quadro e le garanzie di vitalità ed operatività delle nuove amministrazioni regionali.

« Quando nel luglio 1973 — egli diceva — sentimmo che i provvedimenti sui prezzi erano accompagnati dalla proposta di assumere centinaia di nuovi dipendenti per provvedere, quando l'annuncio di nuovi tributi, una settimana fa, è stato accompagnato dalla imprevista assunzione di 12 mila nuovi impiegati, quando constatiamo quello che avviene a proposito di servizi postali, ci domandammo e ci domandiamo se la più sottile delle trame eversive non sia quella messa in moto facendo contemporaneamente aumentare e diminuire i servitori dello Stato e cioè mettendo i capaci in anticipata pensione, e assumendo gli impreparati per riparare alla vacanza ». Se queste parole provengono dal senatore Fanfani, noi dobbiamo allora dire che si tratta di un fatto di pura propaganda, dal momento che non trova un riscontro nella volontà politica del Parlamento (inteso, in questo caso, come maggioranza), ma non trova soprattutto un riscontro nel Governo che doveva, attraverso il decreto-legge, porre in evidenza tutto ciò. Qual è allora la conclusione che ne dobbiamo trarre? Che si tratta di utilizzare meglio il personale attualmente in servizio, si tratta di distribuirlo meglio; non si tratta di concedere una delega per disporre nuove assunzioni. Vorrei ricordare in proposito che i dati sulla situazione economica del paese, onorevole ministro Gui, ci dicono che la burocrazia italiana aumenta al tasso del 5 per cento annuo, mentre scendono gli addetti all'industria e all'agricoltura. Tuttavia la produzione aumenta in senso assoluto: ciò significa che gli operai e i contadini lavorano di più, mentre, al contrario, vi è un aumento eccessivo degli statali, dei parastatali e dei dipendenti degli enti locali. Se questi ultimi erano 2 milioni e 600 mila alla fine del 1970, risultano saliti a quasi 3 milioni alla fine del 1973. Gli statali, propriamente detti, sono passati da 613 mila a 673 mila; gli insegnanti da 530 mila a 638 mila. La spesa complessiva prevista per il 1975 per gli statali è di 10.000 miliardi e 200 milioni di lire, 8.000 miliardi per le retribuzioni dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato in senso stretto.

Vogliamo renderci conto di questo dato di fatto e trarne le conseguenze? Il contribuente, ancora una volta, deve pagare delle spese improduttive. La colpa non è degli impiegati, ma è politica: è di coloro che mentre dichiarano di voler leggi per sfoltare i ranghi, le mettono in essere subito altre per nuove assunzioni, magari per favorire nuove clientele. La colpa è di quei partiti di Governo che non vogliono affrontare e risolvere il problema

della soppressione degli enti inutili. La colpa è di coloro che danno tutt'altro esempio che quello di voler moralizzare la vita pubblica. Anche sotto questo aspetto, noi avremmo potuto comprendere e giustificare questo decreto, avremmo potuto mitigare la nostra contrarietà e la nostra opposizione.

Di fronte agli esempi, che ci vengono anche dall'alto per quanto riguarda la moralizzazione della vita pubblica, sia in riferimento alla soppressione degli enti inutili, sia in riferimento agli sperperi, la nostra opposizione non può essere che radicale. Non possiamo prestare il nostro assenso a questo decreto che nessun problema ha risolto, che danneggia coloro che giustamente aspiravano ai benefici della « 336 » e contemporaneamente danneggia le finanze dello Stato con un nuovo aggravio di spese, e per di più, improduttive.

I problemi non possono essere risolti con ordini del giorno e noi dobbiamo dire una parola chiara a questo proposito. Per salvarsi l'anima, i deputati della maggioranza, molte volte, in sede di Commissione ed in sede di Assemblea, di fronte a problemi che sembrano insolubili, o che non vogliono risolvere perché non li vogliono affrontare, presentano ordini del giorno, che non approdano a nulla. Sappiamo quale fine facciano gli ordini del giorno accettati dal Governo e non soltanto quelli accettati come raccomandazione. Ad anni di distanza, si può ricordare l'impegno preso da un determinato ministro in relazione a un certo ordine del giorno e il ministro non sa cosa rispondere e non dice come e perché quell'ordine del giorno, che pur doveva essere una manifestazione elevata di assunzione di impegno da parte del Governo di fronte alla Camera, non è stato rispettato. Si tende poi ad andare verso l'approvazione di una « leggina », che dovrebbe correggere i veri o i presunti errori della legge in discussione.

Noi riconosciamo tuttavia i punti positivi introdotti nel provvedimento in esame dall'altro ramo del Parlamento, come, ad esempio, l'aver anticipato al 1° luglio 1975 la data originariamente prevista al 1° luglio 1976 per il collocamento a riposo come l'aver fissato il termine di presentazione della domanda a 60 giorni dopo l'approvazione del disegno di legge, anziché a 30 giorni.

Davanti a queste piccole modifiche non possiamo però dimenticare che vi sono critiche ben più profonde e più ampie, che interessano tutta l'amministrazione pubblica e in modo particolare il bilancio dello Stato. Siamo lontani dalla riforma della pubblica

amministrazione; siamo lontani dal mandare avanti quel processo di rinnovamento delle autonomie locali sia amministrative sia politiche, soprattutto in riferimento alle regioni. Siamo lontani dal ridurre il numero dei ministeri. Voi avete strutturato questo provvedimento in modo tale che vi potrebbe essere il pericolo che alcuni godano due volte dello stesso beneficio. Questa, tuttavia, è una critica marginale. Oltre tutto, e concludo, il modo di legiferare da voi introdotto — quello cioè di mitigare alcune storture della legge con ordini del giorno, non è serio. Permettete che lo dica! Si legifera, infatti, senza riflessione e senza ripensamenti. E, pur di non modificare ciò che viene dall'altro ramo del Parlamento, sotto l'assillo dei tempi brevi, ma soprattutto per dimostrare la compatezza — che sarebbe degna di miglior causa — della maggioranza, si sbaglia, sapendo di sbagliare.

Anche per tali ragioni, onorevoli colleghi, la nostra posizione critica e negativa, già manifestata al Senato, non può che essere ribadita in questo ramo del Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole de Michieli Vitturi. Ne ha facoltà.

**DE MICHELI VITTURI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il Parlamento ha meditato per dieci anni prima di varare il provvedimento che oggi stiamo congelando. Per dieci anni i gruppi politici hanno discusso su come manifestare la propria gratitudine ai combattenti e su come realizzare un esodo ordinato all'interno della pubblica amministrazione. Per alcuni anni si è dibattuto in Commissione per migliorare il provvedimento e per renderlo meno grave proprio nei confronti di quest'ultima. Senza pensare e senza ascoltare le richieste che provenivano dalla categoria dei combattenti dipendenti dello Stato, senza prendere atto dei progetti di legge che venivano presentati nei due rami del Parlamento, il Governo ha varato in un solo giorno un decreto-legge che non gioverà certamente alla pubblica amministrazione e che indubbiamente danneggerà i dipendenti dello Stato che hanno diritto al trattamento che il Parlamento riconobbe loro nel 1970.

Ho parlato prima di dieci anni. Il problema dei benefici alla categoria in questione, infatti, venne per la prima volta affrontato nella terza legislatura, nel corso della quale peraltro non si giunse ad alcuna soluzione.

Nella quarta legislatura, tutti i gruppi politici e lo stesso Governo riconobbero che si sarebbe dovuti rapidamente giungere al varo di un provvedimento favorevole ai combattenti dipendenti dello Stato. La Commissione affari costituzionali della Camera, approvò — sempre nel corso della quarta legislatura — all'unanimità un testo che il Governo allora condivise. Ripeto, vi fu l'unanimità del Parlamento italiano, vi fu il consenso del Governo, vi fu il giudizio favorevole di tutti i partiti, di tutti i gruppi politici.

Per questa ragione stupisce, onorevole ministro, che da parte di un rappresentante della maggioranza si affermi che la legge n. 336 è stata un monumento di imprevidenza e di insipienza. Si propone addirittura il congelamento per dieci anni dei benefici da essa derivanti ai dipendenti dello Stato ex combattenti. Il completamento di una iniziativa di tal genere potrebbe essere solo il seguente: riprendere in servizio tutti i combattenti andati in pensione nei decorsi quattro anni e far restituire la liquidazione da essi percepita.

Dicevo che in Parlamento, riguardo al testo cui ho accennato, vi fu un accordo unanime. Il Governo oppose alcune obiezioni soltanto quando, allo scadere della quarta legislatura, il provvedimento giunse all'esame in Commissione al Senato. Ma non passò. Il Governo tuttavia affermò che esso avrebbe dovuto essere approvato per primo nel corso della quinta legislatura. Iniziatasi la quinta legislatura, il gruppo dei deputati del MSI-destra nazionale presentò una proposta di legge che non recepiva soltanto le giuste istanze dei combattenti, e gli intendimenti di tale partito, ma si adeguava al progetto di legge elaborato nella precedente legislatura, con limitazioni che da noi venivano accettate soltanto perché avrebbero consentito di far esaminare abbastanza rapidamente l'iter legislativo.

Dobbiamo dare atto all'onorevole Tozzi, Condivi di aver presieduto il Comitato ristretto con sagacia ed intelligenza, di essere riuscito a pervenire al varo della legge, e di esserci giunto nonostante le manovre dilatorie del Governo, esplicate anche in quell'occasione. Anche in quell'occasione, dopo la esperienza della quarta legislatura, il Governo tentò di opporsi all'approvazione del provvedimento; i commissari accettarono rinunce e, in questa situazione, dobbiamo ricordare anche le rinunce accettate dalle categorie. Nessuna categoria si mosse, rendendosi conto che, se fosse stato presentato un emenda-

mento qualsiasi al testo accettato dal Governo, il progetto di legge non sarebbe passato. Però, alla conclusione del dibattito, il 13 maggio 1970, tutti i gruppi politici, memori degli impegni che ciascuno di essi aveva assunto con le categorie interessate, presentarono numerosi ordini del giorno, tutti accolti dal Governo, che riguardavano la soluzione di questioni fondamentali accantonate solo per consentire l'approvazione del progetto di legge. Tali questioni fondamentali riguardavano i dipendenti dello Stato collocati in pensione prima del 7 marzo 1968; i lavoratori dipendenti da aziende private; i lavoratori autonomi; i mutilati ed invalidi per servizio. Ho citato le quattro principali categorie, ma potrei ridurle a due: quella dei dipendenti dello Stato pensionati prima del 7 marzo 1968, e l'altra dei lavoratori autonomi e dipendenti da aziende private. Anche in questo caso il Parlamento espresse un'opinione unanime, ed anche la Commissione si espresse unanimemente. Non vi fu il dissenso di alcun gruppo politico; il Governo affermò di essere in grado, responsabilmente, di accogliere le richieste del Parlamento, e si impegnò a presentare rapidamente ulteriori disegni di legge per estendere i benefici combattentistici ad altre categorie che ovviamente ne avevano diritto.

Signor ministro, ho citato i pensionati posti in quiescenza prima del 7 marzo 1968, perché è ad essi che si deve il fatto che il problema fu sollevato nel 1958. Era logico che, a premere per l'ottenimento dei benefici combattentistici, fossero i dipendenti dello Stato più anziani: furono loro a richiedere quella che diventò poi la legge n. 336; furono loro ad essere esclusi da questi benefici, quando nel 1970 la legge fu approvata. I dipendenti di imprese private e i lavoratori autonomi legittimamente hanno sollevato la questione che li riguarda. Ho partecipato a numerose assemblee di profughi, di mutilati ed invalidi di guerra, di combattenti: in tutte le occasioni non ero ovviamente solo, ma vi erano rappresentanti di tutti i gruppi politici, i quali ritenevano di essere in grado di assicurare, a coloro che chiedevano l'estensione di provvedimenti combattentistici, il proprio voto favorevole, il proprio impegno, la propria dedizione a quella che consideravano ancora una causa. Ogni limitazione posta in atto dal legislatore con l'approvazione della legge n. 336 doveva essere superata concedendo i benefici a tutti coloro che, dopo la guerra, avevano ripreso o iniziato le rispettive attività civili, senza poter immaginare o

prevedere che, assumendo un lavoro nel settore privato, avrebbero ricevuto dopo alcuni decenni un trattamento differenziato e addirittura punitivo, non a causa del loro comportamento in guerra o dei loro sacrifici, bensì a causa di una scelta piuttosto che di un'altra; scelta adottata ovviamente senza conoscere le conseguenze che ne sarebbero derivate.

Il Parlamento aveva espresso chiaramente la propria volontà e, a seguito di tale manifestazione di volontà, il Governo aveva assunto nel 1970 impegni, che poi non ha rispettato. Pertanto, l'iniziativa è stata ripresa dai gruppi politici e dai singoli parlamentari: sono state presentate 18 proposte di legge da parte di tutti i gruppi, e non sono proposte che si differenzino tra loro negli intendimenti.

Il gruppo del MSI-destra nazionale ha presentato una propria proposta di legge, che è organica e comprende tutte le categorie per le quali il Parlamento si era impegnato a legiferare all'atto dell'approvazione della legge n. 336. Tra le questioni che poniamo nella nostra proposta di legge, onorevole ministro, ve n'è una che intendo sottolineare, alla quale non farà seguito né la presentazione di un emendamento, né la presentazione di ordini del giorno. Credo che sia mio dovere in questa occasione sollevare il problema anche di fronte a lei, che è stato ministro della difesa.

Desidero sottolineare il problema che riguarda una categoria di combattenti che, dopo la guerra 1940-43, hanno fatto parte della repubblica sociale italiana. In data 23 marzo 1973 scrissi all'allora ministro della difesa onorevole Andreotti una lettera, della quale desidero leggere qui i punti essenziali. Scrivevo fra l'altro: « La legge 24 maggio 1970, n. 336, che reca benefici per gli ex combattenti, non contenendo alcuna discriminazione o limitazione, va a mio giudizio applicata anche in favore di coloro che fecero parte delle formazioni della repubblica sociale italiana, mentre secondo la tesi del Ministero della difesa essi ne devono restare esclusi in quanto, in base all'articolo 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, anche se reso meno rigido dall'articolo 2 della successiva legge 23 febbraio 1952, n. 93, non avrebbero diritto al godimento dei benefici riconosciuti ai combattenti ».

L'articolo 11 del citato decreto del 1948 dice che i benefici combattentistici possono essere riconosciuti ai combattenti che abbiano fatto parte della repubblica sociale italiana che non abbiano subito un provvedimento disciplinare pari o superiore al rimprovero solenne, purché durante la guerra siano stati



decorati, siano stati feriti o siano rimasti in zona d'operazioni per almeno sei mesi.

A questa tesi venne contrapposto che, essendo state obliterate con il condono concesso con la legge 18 marzo 1968, n. 250, le sanzioni disciplinari anche militari e conseguentemente non esistendo più annotazione alcuna di queste sanzioni negli stati di servizio, non si poteva né si doveva persistere nell'apposizione sui documenti matricolari del timbro: « Non ammesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, a fruire dei benefici di guerra », proprio perché il motivo che aveva determinato tale esclusione, cioè la sanzione disciplinare, era venuto meno.

D'altra parte, la stessa sistemazione scolastica del condono non consente di ammettere la persistenza nel tempo degli effetti della sanzione dopo la sua cancellazione. Ma il Ministero della difesa (vedi n. 5 del foglio d'ordine n. 13, Esercito, del 15 luglio 1969), per quanto attiene a benefici combattentistici, è di diverso avviso e tale interpretazione diventa elemento ostativo al godimento dei benefici di cui alla legge n. 336, quasi che il condono in questo caso altro non debba essere che una oblitterazione della sola lettera della sanzione, lasciando integro il suo effetto giuridico anche per il futuro.

Di recente il Ministero della difesa, rispondendo ad alcune interrogazioni, si è arroccato su una diversa impostazione giuridica, così testualmente formulata: « L'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 esclude dall'ammissione ai benefici per gli ex combattenti i militari che in sede di discriminazione abbiano riportato determinate sanzioni disciplinari per il comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio. Poiché è riferita a punizioni già condonate con il precedente decreto 24 febbraio 1946, l'esclusione ha conservato la sua validità anche dopo il successivo condono previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 280, e pertanto coloro che sono incorsi nella stessa non possono beneficiare della legge 24 maggio 1970 ».

Signor ministro, spero di essere in grado di spiegarmi: coloro che in base alla legge avrebbero diritto ai benefici combattentistici per aver avuto un condono nel 1946 e per i motivi per i quali non avrebbero dovuto beneficiare del loro comportamento in guerra, vengono esclusi dai benefici combattentistici per un decreto che è precedente a quello del 1968, che ha previsto la cassazione di tutti i provvedimenti disciplinari. Credo che un pro-

cedimento di questo genere non possa non essere considerato aberrante.

« Non so » — scrivevo ancora al ministro — « se la tua valutazione critica di questa risposta corrisponda alla mia, ma è certo che ancora oggi non sono riuscito a comprenderne il nesso logico, ancor prima di quello giuridico, per cui un secondo condono di una punizione, invece di annullare gli effetti *in medio tempore* introdotti, avrebbe la forza di confermare e la punizione e le sue conseguenze. Qualora il tuo giudizio dovesse corrispondere al mio dubbio che questa tormentata questione sia determinata solo da una corretta interpretazione delle leggi, confiderei in un tuo intervento dispositivo, in modo da ripristinare il valore di un principio giuridico nella sua esatta logica, anche in considerazione che i termini per il godimento dei benefici di cui alla legge n. 336 vengono a scadere » — allora si prevedeva così — « il 26 maggio del prossimo anno ».

Mi fu risposto con un appunto che conteneva il parere, sul quale avevo richiamato la attenzione, considerandolo quanto meno anormale e certamente non sostenuto da alcun precedente. Come può e perché può una punizione condonata con il decreto del 1946 rientrare nei casi di esclusione da un beneficio, anche a seguito di successivo condono, quello del 19 marzo 1968, solo perché il decreto del 1948 stabilisce determinate norme per la concessione dei benefici combattentistici? Comunque, indipendentemente dalla validità del condono del 1968, che è indiscutibile, nella nostra proposta di legge per l'applicazione e la estensione della legge 24 maggio 1970, presentata sulla base degli impegni che la Camera si era assunta all'atto dell'approvazione della legge n. 336, abbiamo posto in rilievo il caso di coloro che si sono visti contestare o negare i benefici in quanto sui loro fogli matricolari o sugli stati di servizio non erano state obliterate le sanzioni disciplinari inflitte prima del 1° gennaio 1966, come disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, appunto sul condono delle sanzioni disciplinari, oppure perché, oblitterata la sanzione, restava ancora la notazione che il militare, per effetto della sanzione disciplinare, non poteva fruire dei benefici di guerra.

Non è tollerabile che dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici vengano esclusi dai benefici per la imprecisione o l'incompletezza dei loro documenti militari, con la conseguenza che sanzioni non più esistenti riverberino effetti ostativi anche su di-



ritti sorti posteriormente alla obliterazione della sanzione stessa.

Ecco come si è pronunciato il Consiglio di Stato in risposta ad alcuni quesiti posti dalla Presidenza del Consiglio: « I benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 hanno indubbiamente carattere eccezionale, sia per la loro inconsueta portata, sia per la loro durata temporanea o attribuzione *una tantum*, e si distinguono perciò nettamente dalle normali agevolazioni economiche e di carriera concesse in via permanente ai pubblici dipendenti combattenti o invalidi di guerra e categorie assimilate ». È stato così perfettamente centrato l'aspetto fondamentale e caratterizzante della legge n. 336. I benefici hanno carattere eccezionale e si distinguono nettamente dalle normali agevolazioni economiche e di carriera concesse in via permanente ai pubblici dipendenti. Tali benefici, quindi, essendo eccezionali, non possono essere né condizionali né valutati né limitati o negati in base alle norme che regolano la concessione delle altre agevolazioni di guerra in via normale o permanente.

Non vi è dubbio, quindi, che per due motivi i militari colpiti da sanzioni disciplinari debbano poter beneficiare della legge n. 336: in primo luogo perché è in vigore la legge sul condono delle sanzioni disciplinari, i cui effetti non possono essere negati ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto del 1948; in secondo luogo perché vi è la legge n. 336, che ha carattere eccezionale e che, come ha confermato il Consiglio di Stato, si distingue nettamente dalle normali agevolazioni economiche e di carriera concesse in via permanente.

In data 6 febbraio 1973 la Commissione lavoro affrontò per la prima volta l'esame delle 18 proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici e relative a tutte le questioni rimaste insolte in ordine ai benefici combattentistici, tra cui quelle relative ai dipendenti dello Stato in quiescenza prima del 7 marzo 1968 e quelle dei dipendenti da privati e dei lavoratori autonomi. Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, osservò che le numerose proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici davano testimonianza della volontà unanime del Parlamento di estendere al settore privato, a quello delle partecipazioni statali e a quello del settore autonomo, i benefici previsti dalla legge n. 336, e ciò, disse l'onorevole Mancini, « per motivi di ordine costituzionale che richiedono il rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini ». Era evidente che l'obiettivo delle

proposte di legge era quello di risolvere il problema di fondo consistente nell'eliminazione delle differenti valutazioni dipendenti dalla natura del lavoro.

La Commissione lavoro chiese che le proposte di legge fossero discusse a Commissioni riunite con la Commissione affari costituzionali. Non mi interessa quali furono in quel momento gli obiettivi da raggiungere; mi interessa però stabilire con certezza che in quella sede si confermò che non esistevano dubbi circa le ragioni che militavano a favore dell'estensione dei benefici a tutti coloro che ne avevano diritto.

Le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro si riunirono il 21 marzo 1973 e decisero la costituzione di un comitato ristretto. Il 23 maggio il presidente della Commissione comunicò che il Governo non era ancora in grado di indicare la data della seduta in cui avrebbe potuto precisare il suo atteggiamento. Il 7 agosto, cioè pochi giorni fa, si è dimesso il relatore delle proposte di legge sulla estensione dei benefici agli ex combattenti, onorevole Stefano Riccio. Evidentemente, le sue dimissioni sono state un atto polemico: ne abbiamo sentito parlare anche in aula. Esse sono state determinate dal fatto che egli ha tratto il convincimento che non si intenda procedere oltre per quanto riguarda il riconoscimento e l'estensione di benefici combattentistici alle categorie che ancora ne hanno diritto. L'onorevole Riccio ha preteso che la sua comunicazione fosse resa pubblica proprio mentre si discuteva il congelamento dei benefici della legge n. 336. A sostituirlo è stato immediatamente chiamato l'onorevole Olivi, che è relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge per il congelamento della legge n. 336. In tale scelta scorgo un motivo: l'onorevole Olivi in Commissione non ha accettato neppure gli emendamenti che derivavano da una valutazione logica, serena ed obiettiva. Egli intendeva far passare il disegno di legge di conversione senza emendamenti, ed ha chiaramente sostenuto che il Parlamento ha sbagliato nei 12 anni precedenti, quando ha legiferato in favore dei combattenti di tutte le categorie (statali, dipendenti privati, invalidi per servizio, partigiani, esuli, profughi) perché ha creato condizioni di difficoltà per l'amministrazione.

È evidente che la scelta dell'onorevole Olivi, quale relatore delle proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici, ha l'obiettivo di insabbiare definitivamente i provvedimenti che gli ex combattenti attendono. Non

possiamo non prendere atto di questa situazione e riassumendo essa si presenta in questi termini. Fino alla fine di giugno 1974 i gruppi parlamentari avevano manifestato la volontà di estendere i benefici della legge n. 336 e non di ridurli; inoltre, i partiti politici, partecipando quasi sempre con propri esponenti qualificati alle varie assemblee, riunioni e manifestazioni delle associazioni combattentistiche dei mutilati, invalidi di guerra e profughi, avevano chiaramente e inequivocabilmente manifestato la loro volontà, fornito garanzie e formulato impegni.

Il Governo era venuto meno agli impegni derivanti dall'accoglimento incondizionato degli ordini del giorno presentati alla conclusione della discussione della legge n. 336; ma aveva anche ignorato le richieste che da tante parti gli erano pervenute in ordine alle necessità di prorogare il termine del giugno 1975 e che erano sufficienti a documentare la volontà della maggioranza, cioè di coloro che non avevano ritenuto di avere usufruito subito dei benefici della legge n. 336, per rimanere in servizio più a lungo possibile o almeno in attesa di momenti più favorevoli.

Il Governo non si era soffermato un solo momento sul problema, né aveva prestato attenzione alle proposte di iniziativa parlamentare in tale senso. In questa situazione è stato emanato il provvedimento che è oggi sottoposto al nostro esame, e lo zampino della « triplice sindacale » sarebbe stato evidente anche se non fosse stato reso noto.

Ma l'allarme creato da Lama ha provocato il tentativo di esodo, ad esempio, dei 10 mila ferrovieri, che hanno presentato domanda nel periodo tra il 1° e l'8 luglio, data di emanazione del decreto. Se non fosse esistito un motivo di giustificazione per il ricorso alla decretazione di urgenza, è evidente che il motivo sarebbe scaturito dall'allarme che ha provocato il tentativo di esodo e la presentazione delle domande, che viceversa non si sarebbe verificata, se non ci fosse stato l'allarme determinato da una indicazione di volontà così chiara e così esplicita come quella formulata da Lama.

È stato scritto a chiarissime note che la « triplice sindacale » non intende sostenere i privilegi dei dipendenti dello Stato, ma questi privilegi — se di privilegi si tratta — sono in atto da 4 anni, e la « triplice » non si è interessata dell'estensione dei benefici della legge n. 336 alle altre categorie che ne avevano diritto e soprattutto, da quello che avrebbe dovuto essere il suo punto di vista, alle cate-

gorie di lavoratori dipendenti da aziende private.

La notizia circa il congelamento dei benefici che si stava predisponendo, con una fretta che ne ha determinato l'evidente improvvisazione, ha creato un giustificato allarme e ha provocato la precipitosa presentazione delle domande di esodo e ha sconvolto situazioni che si sarebbero evolute in modo regolare e certamente più ordinato.

L'obiettivo ufficiale del decreto, onorevole ministro, è quello di evitare negative conseguenze alla funzionalità della pubblica amministrazione e di evitare l'immissione sul mercato di una notevole massa monetaria conseguente all'accoglimento indiscriminato delle domande e alla liquidazione delle indennità di buona uscita. Di tutto questo i sindacati, la maggioranza, il Governo si sono accorti, come folgorati, alla fine del mese di giugno. Come mai, onorevole ministro, non si sono valutate prima quelle che erano le esigenze della pubblica amministrazione? Non si sapeva quanti sarebbero stati i dipendenti dello Stato che avrebbero presentato domanda di esodo? Non ci si rendeva conto che, essendoci ancora un anno a disposizione per la presentazione delle ultime domande, si sarebbe potuto risolvere il problema in maniera diversa da quella della emanazione di un decreto-legge? Ma non è forse un altro l'obiettivo che il Governo, la maggioranza e i sindacati raggiungono varando norme dal carattere punitivo contro i dipendenti dello Stato ex combattenti? E non è questo l'obiettivo, di cui non si parla, cioè quello di congelare insieme con i diritti del personale dello Stato, ancora in servizio, anche quelli degli ex combattenti dipendenti da aziende private? Si raggiunge il secondo obiettivo — eliminare quello che appare un privilegio — per negare agli altri quello che indubbiamente è un diritto. Congelando l'esodo dei dipendenti dello Stato, che avrebbero voluto in altissima percentuale rimanere in servizio, si creano grosse difficoltà. Non si congela, forse, anche l'attesa di dipendenti da privati e di tutte le altre categorie che avevano ed hanno diritto ai benefici della legge n. 336? Chi danneggia i dipendenti da privati, se non la « triplice sindacale » che, dichiarando di non volere privilegi per i dipendenti dello Stato, uccide le aspirazioni di coloro che dovrebbe tutelare?

Ha diritto il Governo, oggi, e con esso i sindacati e la maggioranza, di parlare della pericolosità per la pubblica amministrazione di un esodo indiscriminato, dopo quanto è

successo esattamente un anno fa, con l'esodo indiscriminato dell'alta burocrazia e dopo la prova fornita attraverso un totale disimpegno in ordine ai problemi che si sapeva sarebbero sorti, mantenendo il termine del 1975 per l'esodo dei dipendenti e combattenti? Sarebbe bastata una semplicissima e logica norma che, accompagnata alla credibilità di cui dovrebbe sempre essere fornito lo Stato, avrebbe certamente garantito quell'ordine nell'esodo che, come cercheremo di dimostrare, non ci sarà se il decreto in esame sarà convertito nel testo che ci è stato sottoposto. Sarebbe bastata, cioè, una norma che dicesse: le domande per godere dei benefici di cui alla legge n. 336 possono essere presentate in qualunque momento; oppure, che suonasse così: il termine del giugno 1975 è prorogato di tre-quattro-cinque-sei anni, a seconda delle esigenze dell'amministrazione e dell'interesse dei dipendenti dello Stato, che cercano di ritardare il proprio collocamento a riposo. Si è voluto adottare, invece, la più cervellotica delle soluzioni, con una impreparazione inespugnabile, ottenendo il risultato della non credibilità, della delusione, del risentimento, della corsa verso un esodo non voluto, della rivolta giustificata, della sfiducia irreversibile.

Questo decreto-legge è quanto di peggio il Governo potesse fare per screditare se stesso e per ottenere il risultato opposto a quello che si era proposto. Il decreto è evidentemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto determina una inammissibile disparità di trattamento tra coloro che nel quadriennio decorso hanno potuto avvalersi del beneficio e coloro che vedono improvvisamente frustrati i loro legittimi diritti ed interessi. Esso contrasta, inoltre, con i principi generali del diritto; intacca il principio stesso della certezza del diritto; snatura il contenuto della legge n. 336, creando in seno alla pubblica amministrazione una categoria di impiegati retti da uno statuto anomalo. L'obbligo della presentazione della domanda entro un certo termine, comunque diverso da quello indicato nella legge n. 336, pone gli impiegati che vi sono soggetti in una posizione discriminata. La sospensione degli effetti della legge n. 336 realizza nella maniera peggiore una proroga che si rendeva certamente necessaria, ma che in tutt'altro modo doveva e poteva essere prevista, e si risolve, dal momento che non agisce in favore degli interessati, in una forma aberrante di costrizione e di ricatto e, quindi, in un vero e proprio servizio civile, obbligatorio, che si realizza

sotto la minaccia di un autentico esproprio dei diritti già maturati. Il decreto ignora e calpesta, con una disinvoltura che è quanto meno condannabile, i diritti quesiti.

E vediamo i motivi dell'emanazione del decreto. Gli elementi fondamentali dei principi della necessità e dell'urgenza sono noti. Il decreto-legge in questione, dettando nuove norme sul trattamento riservato agli ex combattenti, mutilati e profughi, incide su una situazione che non ha alcun carattere di urgenza né di necessità. Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, presentato al Senato, si legge: « È ragionevolmente da prevedere » — quindi, non è un dato certo — « che un eventuale massiccio » — che potrebbe anche non essere massiccio, e potrebbe essere esiguo — « esodo dei potenziali » — quindi, non si conosce il numero di questi potenziali aventi diritto all'esodo — « provochi, nel settore della pubblica amministrazione e nel paese, inconvenienti ancora più gravi di quelli prodotti dall'esodo dei dirigenti ». Una situazione del genere non ha nulla a che vedere con il dissesto economico e comunque con effetti economici che casomai diventano una conseguenza riflessa e in ogni modo certamente pretestuosa.

Se il decreto-legge nasce da un timore del Governo e si ritiene che questo timore possa determinare la necessità e l'urgenza, è altrettanto certo che il timore non è riferibile al momento attuale, in cui la valanga delle domande di esodo si è presentata solo in seguito all'allarme nato dallo spargersi delle notizie, ma soltanto al prossimo anno, e solo perché il Governo non ha voluto porre mano a un disegno di legge di proroga che non avrebbe sparso alcun segno di allarme ma avrebbe anzi tranquillizzato gli aspiranti all'esodo. La localizzazione del pericolo all'anno prossimo esclude l'urgenza, e la valutazione di poter porre rimedio al pericolo con una norma più semplice esclude la necessità. È evidente che nel caso della legge n. 336, quindi, gli elementi dell'urgenza non si configurano, ma è evidente anche che la valutazione dell'urgenza può essere respinta solo che si osservi ad esempio che l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 336 sarebbe venuta a scadere nel giugno del prossimo anno e quindi il Governo avrebbe avuto tutto il tempo di predisporre un organico disegno di legge che salvaguardasse tanto le esigenze dell'amministrazione quanto i diritti quesiti delle categorie ammesse al riconoscimento. Anche ammettendo la legittimità costituzionale della norma che congela l'esodo, resta la certezza

dell'assenza della necessità e dell'urgenza per quanto riguarda l'articolo 2 e l'articolo 4, che affrontano problemi che debbono essere regolati con legge ordinaria.

Nella seduta del 22 luglio, in sede di Commissione, al Senato, il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione ha fornito alcuni dati relativi alle domande di esodo presentate presso i Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei trasporti (ferrovie dello Stato) e presso l'Istituto della previdenza sociale e l'ENEL. Complessivamente le domande presentate nella prima settimana di luglio risultano essere state almeno 12.652, ma è evidente che a indagine completa tale cifra è caso mai destinata a salire. Ritengo, per esempio, onorevole ministro che non abbiate le notizie complete riguardanti le regioni, le province e i comuni e pertanto non si sia in grado di valutare oggi il numero delle domande affluite tra il 1° luglio e l'8 luglio; conseguentemente non si sia in grado di sapere quale ulteriore espansione delle domande sia stata determinata dall'allarme scatenatosi a seguito della notizia dell'atteggiamento e della presa di posizione della « triplice sindacale » e delle voci che sono corse immediatamente dopo questa imposizione tentata appunto dalla « triplice sindacale ».

È convinto il Governo che queste domande di esodo ci sarebbero state se non si fosse sparsa la voce che ha destato il giustificato allarme che tutti conosciamo? Si tratta di almeno 12 mila domande; e non a fronte di circa 328 mila aspiranti all'esodo, ma al massimo dei 151 mila dipendenti dello Stato e dei 47 mila dipendenti da aziende autonome, dal momento che nulla si sa — come dicevo — di quanto si è verificato negli altri enti periferici. È evidente che i sindacati prima, e il Governo e la maggioranza dopo, hanno messo in moto un meccanismo pericoloso, capace di creare turbative ben maggiori di quelle che si sarebbero verificate nel caso di un esodo ordinato. Se l'allarme e il decreto non ci fossero stati, tutto questo non sarebbe successo.

E che dire della retroattività della norma che prevede addirittura tre categorie di perseguitati? Abbiamo una categoria di perseguitati, quella di coloro che hanno presentato domanda di esodo tra il 1° luglio 1974 e la data di pubblicazione del decreto. Si tratta di dipendenti dello Stato i quali avevano il diritto di presentare domande in un periodo in cui non si conosceva ancora il testo del decreto e non si conoscevano gli

intendimenti del Governo, vale a dire che si tratta di domande di esodo presentate in piena, totale, assoluta legittimità. E questa è una categoria. Ma c'è la categoria di coloro che hanno presentato domanda in data anteriore al 1° luglio 1974, cioè in un periodo per il quale il decreto non dice che le domande debbono essere rinnovate per un qualsiasi momento successivo all'8 luglio 1974, e che quindi non sono posti in quiescenza, mentre ne hanno tutti i diritti e tutti i titoli.

Vi sono poi coloro che hanno fatto domanda in un periodo precedente alla data del 1° luglio 1974, sono stati posti in quiescenza nel periodo dal 1° all'8 luglio 1974 e che — se non interpreto male la norma — debbono rientrare in servizio. Siccome, cioè, si sapeva di poter presentare domanda per un periodo a scelta legittima dell'interessato, qualcuno ha chiesto di essere posto in quiescenza facendo domanda nel mese di marzo, di aprile o di febbraio. Il decreto si è perfezionato nel periodo tra il 1° e l'8 luglio e costoro debbono rientrare in servizio; e mi pare che questa sia una particolare lesione di ogni tipo di diritto del dipendente.

Coloro che hanno presentato domanda tra il 1° e l'8 luglio debbono ripresentarla: essi subiscono contemporaneamente la persecuzione derivante da una norma che è iniqua e che ha il carattere della retroattività. Coloro che, avendo le carte perfettamente in regola per essere posti in quiescenza e che non lo saranno — sempre per la retroattività della norma — e che, secondo la lettera dell'articolo 5, sono tenuti a presentare domanda, non conoscono il proprio destino. Coloro che hanno perfezionato a tal punto la propria posizione da aver ottenuto il collocamento in stato di quiescenza, ma la cui posizione è stata sfortunatamente regolata nel periodo tra il 1° e l'8 luglio, non sanno se debbono presentare domanda (dalla lettera della norma pare di no) per essere inclusi negli scaglioni che cominceranno a beneficiare della « 336 » con il 1° luglio 1975. Sanno comunque che, alla luce della norma, devono rientrare in servizio.

Mi pare che non si possa proprio dire che questo provvedimento sia un monumento di saggezza e di preveggenza.

Che cosa succederà del personale al quale sarà di forza imposta la conservazione del proprio posto di lavoro, cui sarà imposto di restare in servizio, non si sa per quanto tempo? Coloro che presentano domanda entro i termini previsti dal disegno di legge

di conversione, infatti, non sanno quando potranno andare in pensione. Il dipendente dello Stato che ha presentato domanda per andare in quiescenza avendone pieno diritto, il dipendente dello Stato che ha già fatto una scelta per l'avvenire, può essere destinato a restare in servizio per un altro anno, per due anni, per tre, per quattro anni ancora; e questo è un servizio sostanzialmente obbligatorio. In base alla legge n. 336 il dipendente dello Stato era autorizzato a fare la domanda, ovviamente quando convenisse a lui; oggi viene obbligato a fare una domanda senza sapere quale potrà essere il suo destino. Il Governo ha preso il suo provvedimento in una giornata sola, o in un paio di giorni; ma si pretende che il dipendente dello Stato faccia una scelta oggi - e deve essere una scelta irrevocabile - per un periodo che riguarda un avvenire piuttosto lontano. Non succederà forse che si moltiplicheranno le proteste, che crescerà il malcontento, che la pubblica amministrazione ne trarrà maggior danno che non dall'esodo, che aumenteranno i congedi, le aspettative, le malattie, l'assenteismo, il disimpegno, l'intolleranza? Sappiamo benissimo che se un dipendente dello Stato viene obbligato a restare in servizio per periodi molto più lunghi di quelli che egli stesso aveva valutato come utili, egli ricorrerà alle aspettative, si darà malato, in ufficio certamente non lavorerà e non produrrà, e comunicherà la propria insoddisfazione agli altri dipendenti, anche a coloro che avrebbero desiderato rimanere più a lungo in servizio.

Succederà anche che molti dipendenti, avendo presentato la domanda per esservi stati costretti, andranno in pensione prima del momento che avrebbero prescelto, mentre molti altri andranno in pensione sensibilmente più tardi. Non potrà non diffondersi, anche nei confronti di coloro che avrebbero certamente optato per la permanenza in servizio, un clima di rivolta contro un chiaro sopruso, creato da chi aveva già o avrebbe optato per una scelta diversa. Non si esce ormai ragionevolmente dallo stato di confusione e di crisi che questo provvedimento ha già provocato, se non riconoscendo pienamente a tutti i diritti quesiti, e consentendo a tutti di presentare domanda in qualsiasi momento. Da parte del Governo, della maggioranza e dei sindacati si sarebbe potuto sostenere il contrario, solo se la prova contraria fosse stata già raggiunta in seguito all'approvazione di una legge in tal senso, così come era stato chiesto dalle categorie interessate: e si

sarebbe potuto, da parte della pubblica amministrazione, svolgere un'indagine accurata in ordine alle prospettive che i dipendenti già avevano. In questo momento i dipendenti ancora in servizio, invece di presentare domanda di collocamento a riposo per l'imposizione dall'alto, nella stragrande maggioranza avrebbe certamente preferito rimanere in servizio, facendo, onorevole relatore, un ragionamento ovvio. Personalmente sono stato più volte avvicinato da dipendenti dello Stato, e devo dire che nessuno ha chiesto o si è posto la prospettiva di andare rapidamente in pensione; tutte le richieste che sono state avanzate a me - e ritengo anche agli altri deputati e uomini politici - riguardavano soltanto la proroga. È ovvio che in un momento di difficoltà economica, di recessione economica, in un momento di inflazione, il dipendente dello Stato preferisca rimanere in servizio piuttosto che essere collocato in riposo, se non altro perché si rende perfettamente conto che l'adeguamento dello stipendio si ottiene molto più rapidamente di quanto non si ottenga, purtroppo, l'adeguamento della pensione. La scelta generale a favore della permanenza in servizio è documentata; credo che tale documentazione non l'abbia cercata soltanto il Governo, e che tutti invece conoscessero le esigenze dei dipendenti dello Stato, che erano senz'altro di questo tenore.

In sede di Commissione, replicando ai nostri interventi, il relatore Olivi ha dichiarato che con il decreto si è cercato di conciliare le esigenze dell'amministrazione con le attese dei destinatari della legge n. 336. Onorevole Olivi, ciò sarà stato tentato, ma senza alcun successo, perché, come minimo, le esigenze degli aventi diritto erano quelle di vedere confermata la permanenza in vigore della legge n. 336. Le aspirazioni e le attese dei dipendenti dello Stato si riferivano soltanto alla proroga dei termini, e non solo non è stata ottenuta la proroga dei termini, da parte dei dipendenti dello Stato, ma si è praticamente congelato il beneficio, per tentare una ipotetica sistemazione, un migliore funzionamento dell'amministrazione dello Stato. E per quello che ho detto non si otterrà certamente un miglioramento.

Il Governo, che il 30 giugno non sapeva quello che avrebbe fatto 7 giorni dopo, costringe i dipendenti dell'amministrazione statale a decidere oggi quello che dovranno fare, tra l'altro senza sapere in quale giorno, perché questo sarà stabilito dall'amministrazione. La scelta, che è praticamente obbligatoria, è anche irrevocabile.

Devo ricordare che lo stesso ministro Gui aveva a suo tempo presentato, insieme con altri colleghi, una proposta di legge per la proroga dei termini. Non solo noi abbiamo avanzato proposte di questo genere, non solo i gruppi politici, ma anche il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione ha presentato una proposta per la proroga.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. L'ho presentata nel 1972.

DE MICHELI VITTURI. Non molto tempo fa, quindi. Le cose sono cambiate per lei, onorevole ministro, alla fine del mese di giugno, o ai primi del mese di luglio, perché quella proposta non è stata ritirata, ma confermata.

La volontà del suo gruppo, onorevole ministro, è chiaramente emersa nel corso dei lavori della Commissione affari costituzionali e della Commissione lavoro. La proposta che lei aveva avanzato come deputato è stata confermata; lei ha però dichiarato di avere ora una diversa visuale come ministro, ma io penso che fosse più valida quella che aveva come deputato; e in ogni caso lei non rende un grande servizio alla pubblica amministrazione che rappresenta.

E che dire, signor ministro, di quanto successo in Commissione? Non sono stati accettati emendamenti e ci è stato detto che le ragioni di tale rifiuto sarebbero state fornite in aula. Ora noi aspettiamo.

È comunque questo un modo veramente strano e avvilente di legiferare. Ci si è accorti che alcune norme sono sbagliate, che al Senato sono stati commessi degli errori. Ci si è dunque resi conto che alcune cose andavano modificate, ma l'unica cosa che si è fatta è stata di assumere l'impegno — da parte dell'onorevole Galloni — di presentare proposte di legge (da approvare rapidamente) per porre rimedio agli errori compiuti. Avevamo tutto il tempo di modificare le norme sbagliate, le norme che tutti concordemente in Commissione avevamo riconosciute come tali.

Non si può legiferare in questo modo: nel momento in cui si vota una legge, si assume l'impegno di presentarne un'altra per porre riparo alle storture di quella che si sta votando. Non si può pensare di riparare agli errori impegnandosi a votare ordini del giorno che non hanno alcun significato, come non hanno avuto alcun significato gli impegni assunti dal Governo in Commissione nel 1970 e le successive deliberazioni in Parlamento in questo senso.

Siccome ritengo che il mio gruppo non abbia intenzione di intervenire a lungo in sede di esame degli articoli, mi permetto di accennare in questa fase ad alcune norme del provvedimento di conversione.

L'articolo 1-bis prevede giustamente che gli interessati a questo provvedimento che non dispongano ancora del certificato che li qualifica come tali (soprattutto mi riferisco agli invalidi e ai mutilati) possono presentare la domanda nel momento in cui entreranno in possesso di tale documento. Si aggiunge però il limite massimo del 1979. Siccome però sappiamo che alcuni ricorsi rimangono alla Corte dei conti anche per 8, 9, 10 anni, non possiamo pensare di punire coloro che non sono riusciti ad ottenere una sentenza prima del 1979: e non certo per colpa loro, ma per colpa del cattivo funzionamento del nostro apparato burocratico.

OLIVI, *Relatore*. Nella legge n. 336 il limite massimo era del giugno 1975 e quindi c'è già una proroga di quattro anni.

DE MICHELI VITTURI. Lei non può difendere la legge n. 336 quando le va bene e difendere il decreto quando contrasta con la legge medesima.

OLIVI, *Relatore*. Io non difendo affatto la legge n. 336. Dico anzi che questa norma è migliorativa rispetto a quella contenuta nella legge.

DE MICHELI VITTURI. Avete deciso di introdurre un principio ma, se volete renderlo effettivo, dovete togliere la limitazione, che, tra l'altro, non è conciliabile con il desiderio di far rimanere in servizio i dipendenti dello Stato.

Un'altra norma da sottolineare è quella dell'articolo 5: non è possibile che si pretenda che la domanda sia fatta prima del 1° luglio e che contemporaneamente si sia anche perfezionato il decreto che consente l'esodo. Cioè, se si è perfezionato nel senso che la domanda è stata tempestivamente presentata, non potete non consentire che l'esodo si realizzi, e soprattutto non potete non consentire che colui che ha avuto il decreto non debba rientrare in servizio tra il 1° luglio e l'8 luglio 1974.

Il terzo argomento è quello relativo al secondo comma dell'articolo 6. « Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio al personale collocato in quiescenza in base alla legge n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di 6 mesi dal-

l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». È aberrante, onorevole relatore! Colui che è andato in quiescenza avendone pieno diritto e, avendone pieno diritto, ha assunto un altro incarico al servizio dello Stato, entro 6 mesi se ne deve andare! La norma è concepita senza che si preveda che chi ha fatto questo passo in piena legittimità, possa rientrare quanto meno nel servizio in cui prestava la sua opera precedentemente, cioè possa rientrare in servizio in modo da continuare a beneficiare almeno di una prospettiva di un esodo entro i 5 anni prossimi. Quando sollevo questo problema, mi conforta quanto ha detto l'onorevole Galloni in Commissione, allorché ha affermato che sarebbe stato necessario un disegno di legge per porre in essere una situazione più logica, più seria, più concreta. Possiamo quindi oggi approvare questo secondo comma dell'articolo 6, sapendo che saremo costretti a ricorrere all'approvazione di un'altra legge per correggere quello che oggi abbiamo valutato come errato e che insistiamo a voler votare?

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per la determinazione della misura della riduzione delle dotazioni organiche. Ora, la delega può aver luogo solo con determinazione dei principi e dei criteri direttivi, per un tempo limitato, per un oggetto definito. La norma rispetta soltanto il tempo limitato, in quanto indica i 180 giorni. Sarà in grado il Governo di rispettare il tempo? Sappiamo già adesso che il Governo non ne sarà in grado. L'oggetto definito è la misura della riduzione, la quale però è subordinata alla funzionalità dei servizi. È evidente che si tratta di un termine vago. Se l'oggetto definito non è chiaro, la norma è incompleta. I criteri direttivi non esistono, a meno che per tale non si prenda l'affermazione che l'amministrazione deve funzionare. Quindi, non esistono i criteri direttivi, che sarebbero il funzionamento dell'amministrazione, manca l'oggetto definito, ed esiste soltanto il tempo limitato, che non potrà essere rispettato dal Governo.

Dobbiamo riconoscere, noi per primi, che dettare ora i criteri direttivi è impossibile, dal momento che si devono prendere in considerazione i trasferimenti di competenze e di personale dallo Stato alle regioni; la ristrutturazione della pubblica amministrazione; i trasferimenti di personale ad altra amministrazione, e cioè tutta la problematica della pubblica amministrazione. Delegare un Governo a fare tutto questo in 180 giorni rappresenta un atto quanto meno di superficialità. Dobbiamo però chiarire che questa invo-

cata delega può — ma anche può non essere — messa in opera, dal momento che il suo esercizio è condizionato dal fatto che il collocamento a riposo degli ex combattenti venga ad arrecare pregiudizio al funzionamento dei servizi delle singole amministrazioni. La delega, cioè, è sottoposta alla condizione ipotetica di un grave pregiudizio, mentre per essa si esigono ben diverse condizioni. Il caso da regolare qui è solo « probabile », per cui il Governo, ricevuta la delega, potrebbe anche non utilizzarla.

È da tener presente anche che con la legge 18 marzo 1968, n. 249, il Governo è stato delegato a riordinare l'amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni; che la legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249; che con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è provveduto al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; che con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, si è proceduto alla ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di personale alle regioni; che con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si è proceduto al riordinamento delle carriere speciali; che con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si sono disciplinate le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e questi provvedimenti riguardano solo il personale civile.

Ora, delegare in una materia difficile qual è quella della pubblica amministrazione, sembrerebbe essere, oltre a tutte le altre considerazioni di corrispondenza della norma al dettato della Costituzione, un atto inespugnabile.

Onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo di aver dato qualche spiegazione circa l'atteggiamento del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Mi rendo anche conto che siamo stati i soli ad affrontare il tema dei combattenti e dei dipendenti civili dello Stato combattenti. Mi rendo pure conto che non vi sono impegni di altri gruppi politici per quanto riguarda la futura azione da svolgere in favore dei combattenti dipendenti dallo Stato, da aziende private, lavoratori autonomi.

Continueremo a combattere questa nostra battaglia, perché ce ne siamo assunti la responsabilità e l'impegno, e noi non siamo abituati a venire meno ai nostri impegni. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

**CIAMPAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sarò brevissimo. Il mio intervento vuole essere anche, in certo qual modo, una dichiarazione di voto del gruppo socialdemocratico che considera questo provvedimento necessario, anche se doloroso.

I motivi, le necessità che hanno spinto il Governo ad emanare questo decreto-legge sono da ricercarsi nella preoccupazione che i 328 mila dipendenti della pubblica amministrazione che avevano diritto all'applicazione della legge n. 336 potessero, in un momento di crisi dell'amministrazione dello Stato, presentare le domande di esodo senza che vi fosse un piano preordinato per l'esodo stesso.

È quindi un provvedimento necessario, anche se in certo qual modo ha lasciato un po' tutti scontenti, e in modo particolare coloro che dovevano e potevano beneficiare della legge n. 336.

Non vi era altra possibilità per cercare di bloccare quella crisi dell'amministrazione dello Stato che in questo momento si sta facendo più rilevante, per due considerazioni. Mi sia permesso richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, ogni qualvolta affrontiamo il problema della pubblica amministrazione, lo facciamo con molta superficialità, con eccessiva facilità, cercando di prendere posizioni quasi punitive nei confronti del personale dello Stato.

La prima considerazione da fare relativamente a questa crisi dell'amministrazione è che noi dimentichiamo e sottovalutiamo che nel momento in cui la società civile, la società italiana cresce, aumentano anche le esigenze, i servizi a cui è chiamata ad assolvere l'amministrazione dello Stato.

Poc'anzi un parlamentare ricordava come l'amministrazione delle poste sia passata in pochissimi anni da tre miliardi a dieci miliardi di stampati da distribuire; lo stesso è avvenuto per gli adempimenti delle altre amministrazioni dello Stato.

Un altro aspetto della crisi — che, credo, sia crisi di ordine generale — è quello della disaffezione e del lassismo nel lavoro che si riscontrano non soltanto nella pubblica amministrazione ma anche in tutte le altre categorie produttive. Di fronte a questa crisi dell'amministrazione dello Stato era necessario non creare altre difficoltà e cercare di ordinare l'esodo dei dipendenti statali, ai sensi della legge n. 336.

Dopo queste considerazioni di ordine generale, mi accingo a passare brevissimamente ad alcuni dettagli del provvedimento in discussione. Per prima cosa debbo riconoscere che il Senato, da un certo punto di vista, ha fatto un buon lavoro, perché ha modificato le norme circa i termini per la presentazione delle domande di esodo, ha abolito il divieto della promozione per meriti comparativi ed ha anticipato la data del collocamento a riposo per il primo scaglione. Oltre questi aspetti positivi del lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, debbo però mettere in risalto — purtroppo — anche un aspetto negativo, costituito dall'accoglimento del testo dell'articolo 6. In proposito vorrei sottolineare come la maggioranza della Commissione affari costituzionali, ai fini di una rapida approvazione del disegno di legge, abbia presentato una proposta di legge che corregge il grave errore commesso dal Senato, cioè quello di aver introdotto una norma retroattiva per coloro che già erano andati in pensione, norma che non permette il cumulo con altri impieghi o con altri incarichi presso le amministrazioni dello Stato e delle regioni o presso le aziende a partecipazione statale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

**CIAMPAGLIA.** La modifica introdotta dal Senato sta a dimostrare come portiamo avanti alcuni provvedimenti legislativi sotto l'influenza di spinte emotive, senza renderci conto che, per prima cosa, ci dobbiamo preoccupare di rispettare l'uguaglianza fra i cittadini, costituzionalmente sancita. Non possiamo assolutamente permettere che un dipendente che sia andato in pensione avvalendosi di una determinata legge, si trovi poi privato, da un provvedimento successivo, dei benefici di quella legge. Ecco perché mi auguro che la Camera possa esaminare al più presto la proposta di legge che, unitamente ad altri colleghi della maggioranza, ho presentato per cercare di riparare a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge modificato dal Senato.

Concludendo, desidero ripetere, signor Presidente, che noi daremo voto favorevole a questo provvedimento, che riteniamo necessario, anche se doloroso per i beneficiari della legge n. 336. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.



BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il mio intervento sarà brevissimo e inusitato, almeno per il fatto che in questo momento non è un parlamentare che parla, un legislatore, bensì un ex combattente, che crede di aver compiuto unitamente a milioni di italiani il proprio dovere in guerra — un ex combattente peraltro non interessato alla legge n. 336, che riguarda soltanto i dipendenti della pubblica amministrazione.

Allorché, dopo un decennio di discussioni e di impegni — come ha ben detto il collega de Michieli Vitturi — fu approvata nel 1970 la legge n. 336, venne sostenuto che il provvedimento voleva essere una manifestazione di gratitudine verso i combattenti, un sacrosanto riconoscimento alle benemerenze combattentistiche di migliaia e migliaia di italiani. Ora, invece, nel discutere il provvedimento in esame, si insiste con il dichiarare che quella legge trovò la sua giustificazione nell'esigenza di sfollamento dei quadri della pubblica amministrazione. Non si parla altro che di effetti giuridici, di paralisi dell'apparato pubblico per l'impossibilità di sostituire il personale esodato. Eleviamo il nostro sguardo, onorevoli colleghi! Diamo spazio al sentimento, al doveroso riconoscimento verso gli ex combattenti, non diamo la signoria del nostro comportamento alla ragione!

Se consideriamo — ed è l'unico suo giusto movente — questa legge n. 336 un fatto etico, un atto morale, state pur certi che le norme giuridiche, i principi costituzionali verranno a tal punto ridimensionati da passare in secondo ordine, trovando il loro giusto assetto. Se guardiamo anche col cuore oltre che col cervello questa legge, troveremo certamente il modo di ridurre gli organici, il modo per trasferire da un incarico all'altro chi non potrà usufruire della legge n. 336, all'interno della stessa amministrazione o in amministrazioni diverse.

Quando lo Stato chiama i cittadini a compiere il loro dovere in guerra o ne accoglie compiaciuto la volontaria offerta, mostra orgoglio e fierezza verso i propri cittadini ed assicura loro riconoscenza imperitura. Perché mai, poi, in tempo di pace, passata la bufera, ci si dimentica di promesse, di garanzie? Sembra ci si sia accorti soltanto ora, improvvisamente, dell'accumulo delle domande di esodo e non si confessa di aver sbagliato, non pensando e non intuendo le conseguenze della legge n. 336. Non si ha il coraggio di dire che il Governo ha mancato

una doverosa ricognizione della situazione e quindi non ha pensato ai necessari interventi per fronteggiarla! Non si ha neppure l'onestà di riconoscere che con la legge n. 336 ci si è accorti di perdere i migliori, i più preparati, i più diligenti dei funzionari. Tanto meno si riconosce che i molti mali della pubblica amministrazione sono conseguenza della scarsa consapevolezza del potere esecutivo.

È stato sufficiente che un dirigente sindacalista — alto dirigente del partito comunista — muovesse critiche alla legge n. 336 del 1970, parlando di privilegi agli ex combattenti e proponendone la sospensiva, perché il Governo studiasse e presentasse il decreto-legge in esame. Sicché, da un riconoscimento altamente morale, dovuto a coloro che — con alto senso del dovere — hanno saputo affrontare il pericolo della propria vita e sacrifici enormi, siamo passati all'accusa agli stessi di aver creato e di creare difficoltà alla pubblica amministrazione. Difficoltà, badate, che potevano essere benissimo previste a tempo opportuno, dato che la legge è del 1970 e che siamo all'ottavo mese del 1974! Cessato il movente morale della legge, prende il sopravvento la cinica disquisizione in termini giuridici e contabili.

Ecco la mia esortazione, ecco l'esortazione di tutti i combattenti: portate qui dentro l'animo nobile della riconoscenza e non il senso meschino della convenienza, dell'opportunismo! Soltanto con un giusto equilibrio tra valori morali ed interessi nazionali potremo superare l'offesa che questo decreto-legge fa alla credibilità delle leggi dello Stato, potremo cancellare il carattere persecutorio e retroattivo del decreto stesso, non violeremo il principio di uguaglianza contenuto nella Costituzione.

Col sentimento, con l'orgoglio che ci deriva dalla volontà di non dimenticare chi in guerra ha fatto il proprio dovere, renderemo ridicole le scuse addotte dall'esecutivo per non rispettare gli impegni assunti con la legge n. 336. Niente di meno, fermando l'esodo — si afferma —, verrebbero impediti « gravi conseguenze sul piano finanziario per l'immissione sul mercato di una notevole massa monetaria nel momento in cui è in atto una politica di contenimento della domanda ». *Risum teneatis...* Governo, parlamentari, non deludete le aspettative degli ex combattenti! Non date luogo a ripercussioni negative sull'iter parlamentare delle proposte di legge di estensione dei benefici al settore privato!

A proposito, come mai il comitato ristretto all'uopo nominato non si riunisce da oltre un anno? Che cosa c'è sotto questo lassismo? Malafede?

Governo e parlamentari, ridimensionate i vostri ragionamenti giuridici ed amministrativi, e date alle vostre decisioni, finalmente, le ali dell'etica e della gratitudine verso gli ex combattenti! (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Columbu. Ne ha facoltà.

COLUMBU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non intervengo nella discussione generale col proposito di contribuire, con le mie considerazioni, a perfezionare il disegno di legge. Per far ciò, dovrei condividere il principio che i diritti del cittadino sono diversi a seconda che egli sia un dipendente dello Stato, oppure non lo sia. Dovrei condividere il principio che tutti i cittadini, a parità di condizioni di età e di salute, hanno lo stesso dovere di indossare l'uniforme e di servire la patria in armi — come suol dirsi — quando essa venga sciaguratamente a trovarsi dentro una guerra, ma che, una volta finita la guerra, non tutti i sopravvissuti hanno il medesimo diritto alla gratitudine della patria.

Non condivido questi principi, perché mi sembrano contrari al più elementare senso di giustizia, oltre che in contrasto con la Carta costituzionale. È chiaro, dunque, che il mio breve intervento non costituisce una premessa per aprirmi un varco che mi consenta di proporre, in modo utile, qualche modifica al testo in esame. Respingo totalmente questo ultimo e i fini cui esso è ispirato: mi rendo conto che il mio è un intervento quanto meno tardivo, poiché il presente disegno di legge, stranissimo ed indifendibile, non nasce oggi, bensì si richiama alla precedente legge 24 maggio 1970, n. 336, che a sua volta non era nuova, e non faceva che ribadire ed estendere assurdità sancite in lontani provvedimenti. Ecco perché il mio discorso, per ottenere qualche seria considerazione dal Parlamento e qualche speranza di successo, dovrebbe essere retrodatato: dovrei cioè disporre della fantascientifica macchina del tempo, e dovrei avere la facoltà di pronunciare in quest'aula, una trentina di anni addietro, quello che vado oggi dichiarando. Non disponendo di simile macchina, né di simile facoltà, le mie parole non saranno rilevanti, né a favore né

contro il provvedimento in esame. Parlo quindi soltanto per un dovere di coscienza, per una testimonianza, per rendere moralmente ragione alle migliaia di cittadini che, pur avendo a suo tempo partecipato ai conflitti bellici, sono sempre rimasti esclusi — e continueranno ad esserlo — da ogni beneficio di legge.

Ho fatto la guerra come ufficiale, e comandavo un plotone dividendo i pericoli, la fame e la sporcizia più umiliante, con una quarantina di giovani, prevalentemente contadini. Provenivo dal pubblico impiego, e se non avessi percepito lo stipendio da ufficiale, avrei potuto percepire quello di pubblico impiegato, sebbene fossi in guerra e non potessi servire doppiamente lo Stato: lavorava infatti al mio posto un altro impiegato, che veniva regolarmente stipendiato. Quando ebbi la fortuna di tornare dal fronte, trovai ad attendermi la mia poltrona, il mio stipendio e anche le promozioni maturate durante la mia assenza. Viceversa, i soldati di estrazione contadina, operaia, artigiana o, comunque, non dipendenti statali, percepivano soltanto quella che mi pare si chiamasse la « deca », una simbolica indennità di due o tre lire al giorno. Nel contempo, i loro campi venivano devastati dalle alluvioni, sparivano per un processo di riduzione allo stato selvatico; il loro bestiame moriva. Ove fossero tornati a casa, si sarebbero resi conto che lo Stato non si era certo preoccupato di ricostituire la loro piccola azienda.

Farò l'esempio di un tale, della classe 1911, tra le più sfortunate in questo secolo; ma non credo che si tratti di un caso isolato. Costui, dopo aver contribuito alla conquista di un impero fra l'ottobre del 1935 ed il maggio del 1936, si fermò in Abissinia per costruire strade al Negus; scoppiata l'ultima guerra, cadde prigioniero degli inglesi, come tutti gli italiani combattenti su quel fronte. Solo nel 1946 poté rientrare a casa: veramente, quest'ultima era stata incendiata, non aveva né porte né finestre né tetto. I suoi parenti erano morti, oppure emigrati. La notte del suo ritorno non trionfale (fra l'altro aveva anche contratto una malattia) fu costretto a chiedere ospitalità ad alcuni vicini. In quella notte il suo villaggio fu rastrellato minuziosamente da capo a fondo, da parte di 200 carabinieri in cerca di banditi. Devo qui precisare che si era in Sardegna. Ebbene, quei carabinieri in missione notturna non trovarono alcun bandito. Trovarono solo il reduce, con una stecca di sigarette americane

e due camicie militari che all'atto del congedo gli erano state regalate a Napoli da non so quale istituto o posto di ristoro. Fu svegliato da una canna di moschetto poggiata sugli occhi ed ebbe l'ispirazione, nonostante tutto, di scherzare, domandando: ma, scusate, la guerra non è finita?

I carabinieri la presero a male, lo incatenarono e, assieme alle camicie e alle sigarette americane, lo cacciarono dentro un furgone appositamente allestito per il trasporto dei banditi che dovevano trovarsi in quei luoghi, ma che non c'erano. E così, quel combattente, dalla prigionia inglese passò alla prigionia italiana, dalla quale, dopo essere stato prosciolto dall'accusa di oltraggio all'Arma, fu fatto uscire all'incirca una quarantina di giorni più tardi. Poi fu lasciato in pace. Per avere conquistato un impero, è vero, non ebbe mai dei premi, ma non fu mai più punito. Ora ha 63 anni, essendo nato, ripeto, nel 1911, e lavora la terra per vivere, lui e i suoi figli. Ma il Governo non sembra che voglia concedergli l'occasione, con questo provvedimento, di andare a riposo e di trascorrere una vecchiaia un po' più tranquilla della giovinezza.

Il Governo non prende in considerazione nessun caso di questo genere, nessun caso di contadini, di pastori, di operai, di pescatori, di artigiani, di venditori ambulanti, di camerieri e così via, ma prende in considerazione soltanto i dipendenti dello Stato e di enti pubblici ex combattenti ed assimilati. Ecco, purché si tratti di cittadini che in qualche modo sorreggono direttamente lo Stato, non è necessario neppure essere ex combattenti: basta essere « assimilati ».

Si chiedeva con qualche perplessità o scetticismo, qualche ora fa, l'onorevole Bozzi chi siano questi « assimilati », ma non ha voluto insistere nell'indagine. Chi siano questi « assimilati », cioè resi simili o somiglianti ad ex combattenti, onorevole Bozzi, lo sanno forse i distretti militari e i marescialli che di solito li governano! Non si vorrà negare, però, che l'operazione di assimilamento è piuttosto delicata e, con tutto il rispetto per i marescialli, si presta a qualche atto arbitrario o quanto meno a qualche giudizio soggettivo. Quanto sia immorale, prima ancora che anticostituzionale, questa divisione dei cittadini in caste proprio, ad opera dello Stato, è certamente chiaro a tutti. Ed io non insisto, come sarei tentato, a rappresentare questo paese così anacronisticamente diviso in tante e tante caste diverse, con diritti assolutamente diversi, in

questa Repubblica che pur vanta una Costituzione democratica, in cui viene assicurata l'eguaglianza dei diritti a tutti i cittadini.

Davanti a questa legge e alle precedenti che concedono privilegi e promozioni, con conseguenti concreti aumenti di stipendio, a una e una sola categoria di cittadini, i dipendenti dello Stato, utili quanto si vuole alla società, ma non più utili degli altri cittadini, mi domando come i dipendenti stessi dello Stato (e non rivolgo questa domanda al Governo e al Parlamento perché avrei il timore di esagerare, ma evidentemente mi sta succedendo, come a volte succede, di battere sulla sella anziché sul cavallo per farlo andare avanti) non si vergognino di sollecitare e persino di accettare questi privilegi, ben sapendo che la guerra è stata sofferta e combattuta anche dagli altri cittadini. Mi domando pure come essi non abbiano paura che questo privilegio si trasformi in un'offesa per loro, come categoria, il giorno in cui una legge giusta, finalmente giusta, coerente con questa, stabilirà che non solo la guerra — speriamo che non ci sia mai una guerra — ma anche la preparazione alla guerra, cioè il servizio militare, debba pesare esclusivamente ed essere esclusivamente affidato ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Mi rendo conto di combattere una battaglia che appare già ridicola in considerazione del fatto che la mia voce è come quella, proverbiale, di uno che grida nel deserto. Tuttavia, per concludere onestamente, propongo l'unica soluzione ragionevole sul piano morale e sul piano costituzionale di questo problema: o la legge disponga che tutti gli ex combattenti, e magari anche gli assimilati, qualunque attività essi svolgano, abbiano i medesimi favori dei dipendenti dello Stato, favori che potrebbero essere ridotti — per difendere le finanze dello Stato, l'erario, per non mandare in rovina il Tesoro — ad una piccola somma *una tantum*, come quella sulle automobili che percepirà lo Stato, oppure questi favori vengano tolti anche agli statali, oppure, ancora, sia stabilito che soltanto questa categoria di cittadini, come prima suggerivo, abbia l'obbligo del servizio militare, sia in pace sia in guerra, tanto più che non sono numericamente, come mi sono reso conto ascoltando i vari interventi in quest'aula, inferiori a un esercito vero e proprio; e lasciamo al loro lavoro gli operai e i contadini.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'opposizione costituzionale, come essa si esprime nel punto di vista del partito liberale nell'attuale discussione sui decreti, ha più volte formulato la sua critica sul tema del «pacchetto», critica che, se da un lato riconosce particolare necessità di azione governativa in un momento in cui la lira appare deprezzata gravemente, con un calo che può calcolarsi a poco meno del 20 per cento, dall'altro ribadisce l'esigenza di delimitare e precisare la caratteristica non solo giuridica, ma anche e particolarmente, etico-politica del ricorso ai decreti-legge.

Nel caso del disegno di legge approvato dal Senato il 30 luglio 1974, relativo alle modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336, constatiamo — e per questa parte non possiamo certo dissentire — che si è avvertita l'opportunità di trasformare e rivedere il decreto 8 luglio 1974, convertendolo in un normale disegno di legge.

Se c'è un campo dell'attività legislativa che si presta all'opportunità di una normativa fondata sul disegno di legge normale, questo è anche, fra i molti, quello che riguarda il regime del pensionamento anticipato per questa categoria di dipendenti per i quali il computo del tempo di servizio va considerato insieme con il servizio prestato al paese come ex-combattenti. Non si può regolare tale materia con semplici *ordonnances*: queste potevano valere due secoli fa, ai tempi in cui nacque l'idea di pensione, ai tempi del Necker. Oggi, dopo che addirittura per decenni di seguito abbiamo letto, in pubblicazioni di ogni genere, dai quotidiani alle riviste più qualificate, l'insoddisfazione di chi attende un riconoscimento che tarda a venire, questa materia dovrebbe regolarsi una buona volta in maniera definitiva.

Ma, premesso tutto ciò, dobbiamo anche avvertire che quel presupposto che si voleva evitare, del regolamento di tale materia con le *ordonnances* alla Necker, insomma del regolamento di tale materia come nella protostoria dell'idea stessa di pensione, se giustamente è stato scacciato dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra! Che altro è, onorevoli colleghi, la norma delegante di cui all'articolo 2, se non una *ordonnance*, sia pure intelligentemente vestita con panni curiali, in quanto i decreti hanno valore di legge ordinaria? Non possiamo sottoscrivere un punto su cui, in linea di principio, si è mossa tutta la problematica che giustamente conduceva alla revisione del decreto: la stessa regolamentazione dell'esodo, da normalizzare secondo

esigenze precise, variabili a seconda dei vari tipi di servizi e di funzionalità dei medesimi, dà luogo ad un sistema che, per la stessa ragione, non ci è dato di approvare pienamente. Ogni procedimento di questo tipo va giudicato secondo predicazioni precise e secondo componenti variabili. In questo disegno di legge le variabili sono considerate in modo troppo generico: di qui la necessità del ricorso alla decretazione d'urgenza, tanto più grave quanto più grave è il ritardo della normativa rispetto alle attese degli interessati. Per raggiungere Necker ci manca solo lo «specchio» annuo su cui egli si basava; ma la decretazione d'urgenza è qualche cosa che ad esso assomiglia. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che la democrazia europea si configura appunto nella critica a quella idea neckeriana di «grazia» in nome dell'idea di «gratitudine per diritto nazionale». Di qui la nostra opposizione di massima, fermo restando, come ho detto al principio, che pur concordiamo nell'esigenza di una revisione, ma nello spirito degli ideali che hanno indotto voi stessi a quella revisione e alla ricerca di una normativa che non parta dall'alto e che si adegui ad una concezione democratica dell'idea stessa che vi ha indotto alla revisione. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, i repubblicani non voteranno per la conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261; e non per motivi di dettaglio o per un semplice dissenso di carattere tecnico-giuridico su alcuni aspetti del decreto al nostro esame, ma per precise ragioni di coerenza con la loro impostazione e con i loro principi. Nel momento in cui imponiamo al paese nuovi, doverosi, pesanti sacrifici, per far fronte alla gravità della crisi economica, al pericoloso accrescersi del disavanzo della bilancia dei pagamenti ed al rischio che agli effetti negativi dell'inflazione si aggiungano le paurose conseguenze della recessione, abbiamo l'obbligo di domandarci quanta parte dell'attuale stato di cose derivi da errori di conduzione politica commessi negli ultimi anni, quanto dell'attuale crisi dipenda dal modo improvvisato e contraddittorio con cui si è legiferato in questo periodo, quanto abbia pesato e pesi sull'apparato produttivo il prevalere all'interno della pubblica amministrazione

di criteri clientelari, assistenziali e caritativi: quei criteri che hanno indotto proprio ieri un autorevole economista, certo non della nostra parte politica, il professor Forte, a scrivere, a proposito del decreto-legge che stiamo esaminando, che: « un principio sempre più importante dell'organizzazione collettiva italiana è la regola della produttività inversa. In base ad essa, coloro che lavorano per la collettività (nello Stato o altrove) vengono pagati più e meglio, quanto meno facciano e quanto meno siano utili ».

GUI, *Ministro senza portafoglio*. In quell'articolo il professor Forte si dichiarava favorevole al decreto.

TREMAGLIA. Loro sono sempre favorevoli.

DEL PENNINO. Il professor Forte, in quell'articolo, non era favorevole al decreto.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Era contrario agli emendamenti introdotti al Senato e favorevole al decreto.

DEL PENNINO. Ora, abbiamo vanamente cercato in questo provvedimento — come lo abbiamo vanamente cercato nel decreto sulle misure per fronteggiare « eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici » (su cui pure ci siamo astenuti) e in quello relativo al potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria — il segno di una inversione di rotta rispetto a questa regola e a quei criteri.

In realtà essi ci sono apparsi corrispondere ad una vecchia abitudine, ormai consolidata, di rappezzare con interventi settoriali e improvvisati le principali disfunzioni della pubblica amministrazione, senza affrontare organicamente i problemi della sua efficienza e produttività, con la piena utilizzazione del personale attraverso la sua qualificazione e mobilità, la lotta al parassitismo e al favoritismo, l'eliminazione di tutte le norme che, « come logico corollario della regola della produttività inversa — sempre per dirla col professor Forte —, premiano chi se ne va in anticipo perché andandosene egli raggiunge il vertice della produttività inversa ».

Ci sembra che, nel momento in cui tutti invocano le riforme come lo strumento che può consentirci di uscire dall'attuale stato di crisi ed esaltano la preminenza dei consumi collettivi sui consumi individuali, ci si dimentichi che nessuna riforma può incidere

sulla realtà economica e sociale del paese, se le strutture pubbliche non rispondono ad alcune essenziali caratteristiche di funzionalità e di efficienza, se cioè lo Stato, nelle sue varie articolazioni, non è in grado di assicurare una puntuale, tempestiva esecuzione di tutti i servizi che deve offrire alla collettività.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

DEL PENNINO. Il considerare il pubblico dipendente come persona investita di una pubblica responsabilità di cui deve sentire l'orgoglio e l'onere, che non solo è al servizio dei cittadini ma è interprete delle loro esigenze e garante dei loro diritti, può forse a taluno apparire concetto antiquato, un retaggio quasi della mentalità della destra storica. Ma finché questo tipo di concezione non tornerà ad essere patrimonio di ognuno di noi, e ad essa non si sostituirà la convinzione che è piuttosto opportuno blandire con promesse o concessioni clientelari i lavoratori del settore pubblico, perché in questo modo ci si garantisce maggiore potere e maggiori consensi, non usciremo mai dalla china che ci conduce allo Stato caritativo per imboccare la strada maestra dell'edificazione dello Stato di diritto.

Ora, in nessuno dei decreti relativi alla pubblica amministrazione che abbiamo discusso in questi giorni, e in particolare in questo che stiamo esaminando nel testo trasmessoci dal Senato, noi troviamo un respiro innovatore, una volontà riformatrice reale, una capacità di far fronte non alle difficoltà contingenti, ma ai problemi di fondo dell'organizzazione statale.

Diciamo questo con molta amarezza perché non coltiviamo alcuna illusione sulla possibilità che schieramenti politici diversi dall'attuale possano meglio affrontare i problemi del paese. Ma abbiamo la coscienza che non adempiremmo al nostro dovere, se non richiamassimo le altre forze politiche di maggioranza e di opposizione a valutare attentamente lo stato di cose di fronte al quale ci troviamo.

Il problema che abbiamo dinanzi, oggi, è problema di non poco momento, perché di non poco momento è la legge 24 maggio 1970, n. 336, ai cui effetti nefasti dobbiamo porre riparo. È stata ricordata poco fa, dall'onorevole Bozzi, la definizione che ho dato di questa legge in sede di Commissione. Intendo ripeterla ed integrarla. Essa è un monumento

di imprevidenza, di insipienza, di irresponsabilità, di iniquità, cui non si possono apportare correzioni o ritocchi, ma che va abbattuto, se vogliamo edificare un sistema che premi veramente lo spirito di sacrificio, il senso del dovere e la capacità di lavoro.

Ho definito la legge n. 336 un monumento di imprevidenza, di insipienza, di irresponsabilità e di iniquità non per usare parole ad effetto, ma perché ciascuno di questi attributi ha una sua precisa motivazione. Privatamente, moltissimi colleghi ne convengono; ma credo che valga la pena, poiché pubblicamente pochi hanno il coraggio di ammetterlo, di dare partitamente ragione di queste definizioni.

Che una assoluta imprevidenza abbia caratterizzato l'approvazione di questa legge, lo ha riconosciuto in Commissione anche il relatore, quando ha parlato di « inadeguate previsioni circa la sua concreta applicazione », richiamando l'assoluta insufficienza degli stanziamenti previsti dall'articolo 5. Infatti, quegli stanziamenti prevedevano una spesa di 7 miliardi per il 1969 e di 9 miliardi per il 1970, e furono integrati con quelli contenuti nella legge 9 ottobre 1971, n. 824, per sostenere l'onere per l'estensione dei benefici della n. 336 agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, delle forze armate e della polizia, cioè con stanziamenti di 3 miliardi per il 1971 e di 2 miliardi per il 1972.

Sino al 1979 (ultimo anno in cui, in base alla legge n. 824, dovrebbero essere collocati a riposo i beneficiari di quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 336) l'onere previsto sarebbe stato, considerando consolidate le spese di 9 miliardi della legge n. 336 per il 1970 e di 2 miliardi della legge n. 824 per il 1972, di 116 miliardi.

Qual è stato, in realtà, l'onere reale della legge n. 336? Il ministro Gui ci ha parlato di 328 mila potenziali beneficiari (151 mila nello Stato, 47 mila nelle aziende pubbliche, 130 mila negli enti pubblici) e si può calcolare, se non vado errato, in altri 30 mila il numero di coloro che hanno già utilizzato la legge n. 336.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Sono di più!

DEL PENNINO. Ciò avvalora ulteriormente quanto sto per dire. L'onere sarebbe — secondo i calcoli del Ministero — di 2 mila miliardi per 100 mila beneficiari, divisi in egual numero tra i dipendenti dello Stato e i dipendenti di altre amministrazioni. Sa-

rebbe invece di 2.600 miliardi, per 150 mila dipendenti, considerando 100 mila dipendenti dello Stato e 50 mila delle altre amministrazioni; di 4.000 miliardi, qualora si volessero considerare 200 mila beneficiari, 100 mila per lo Stato e 100 mila per le altre amministrazioni.

Ma credo che dobbiamo considerare, tenuto conto della durata della legge fino al 1979, che i beneficiari globali della « 336 » ammonteranno alla cifra di almeno 300 mila. In questo caso avremo, secondo i calcoli del Governo (e debbo dare atto al ministro che per la prima volta il Governo, per suo tramite, ha presentato dei calcoli abbastanza precisi sui costi della legge n. 336), un onere di 6 mila miliardi. A cifre anche superiori era giunta la CISPEL nel 1973, in uno studio che destò scandalo e proteste fra i troppi struzzi che non amano le verità amare che su questa legge si dovevano e si debbono dire, ma che era uno studio estremamente serio, fatto estrapolando i dati sulla base dei costi accertati per 96 aziende aderenti a quella confederazione, su 198 interpellate.

La CISPEL aveva calcolato un onere di 497.505.196.236 lire per le aziende aderenti, con un totale di 97.460 dipendenti, tra cui gli aventi diritto erano 29.584. L'onere medio emerso era di circa 5 milioni per dipendente e di quasi 17 milioni per ogni avente diritto. Valutando per i dipendenti dello Stato, calcolati in un milione e 800 mila, un costo *pro capite* di 3 milioni e mezzo (cioè nettamente inferiore al costo dei dipendenti delle aziende municipalizzate), la CISPEL aveva previsto un costo di 6.300 miliardi per l'applicazione della legge agli statali. Se integriamo i dati forniti dal Governo con quelli della CISPEL, abbiamo un onere medio di 14 milioni e 750 mila lire per ogni dipendente che beneficerà della legge n. 336, che moltiplicato per il numero degli aventi diritto, secondo le previsioni del Governo (cioè prendendo, di tutte le previsioni che sono state fatte, le più basse) ci dà un onere minimo di 4.420 miliardi.

È difficile dire con esattezza se questa cifra è più vicina alla realtà rispetto a quella calcolata dalla CISPEL. Comunque, ci muoviamo in un arco che varia da un onere di 450 a un onere di 750 miliardi per ogni anno di applicazione della legge n. 336. Come si vede, siamo ben lontani dalle « imprevedenti previsioni » di una spesa di 11 miliardi l'anno che erano state formulate al momento dell'approvazione della legge. Abbiamo dato

ragione del perché abbiamo parlato di imprevidenza.

Vediamo ora i motivi che giustificano la accusa di insipienza nei confronti della legge n. 336. Lo scopo che con quella legge ci si prefiggeva era quello di favorire l'esodo volontario e di consentire così un processo di revisione e di snellimento negli organici della pubblica amministrazione. Per questo erano stati fissati termini di decorrenza *a quo* e *ad quem* molto precisi, anche se poi ampliati dalla successiva legge n. 824, nella presunzione che tale processo di revisione avrebbe dovuto svolgersi in un arco di tempo delimitato, per garantire il raggiungimento di qualche apprezzabile risultato. Ma non era questo il primo caso di esodo volontario che si realizzava nella pubblica amministrazione e questi esperimenti avevano già una tradizione non particolarmente commendevole. I precedenti avrebbero dovuto essere di monito. A proposito delle anzianità convenzionali con le quali vengono incoraggiate le dimissioni, ha scritto il Gorrieri che « generalmente di queste opportunità fanno uso i dipendenti più capaci e intraprendenti, cioè quelli che hanno maggiore possibilità di trovare un'altra occupazione; e spesso accade che qualche tempo dopo l'esodo la pubblica amministrazione si trova nella necessità di riaprire le assunzioni e i concorsi per coprire i vuoti, sicché gli organici si allargano e si restringono periodicamente come una fisarmonica... A parte l'assurdità di una legge che apre la strada all'esodo dalla pubblica amministrazione a personale intorno ai 50 anni, ancora in grado di servire ottimamente lo Stato ». Ebbene, queste considerazioni non apparvero allora particolarmente rilevanti, se si ritenne necessario agevolare l'esodo per raggiungere quei fini di riforma e di riorganizzazione della pubblica amministrazione che si diceva di volersi prefiggere. Quali sono stati i risultati di quella scelta? Credo di non dover rispondere direttamente, ma che la risposta più precisa, più puntuale, sia proprio contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto n. 261.

Si dice nella relazione che i risultati possono così sintetizzarsi: contemporaneo collocamento a riposo di un numero ragguardevole di dipendenti pubblici; impossibilità di sostituire gli « esodati » per effetto della norma riduttiva degli organici alla base, prevista dall'articolo 3 della legge; paralisi dell'apparato pubblico per gli effetti combinati dei collocamenti a riposo e dell'impossibilità og-

gettiva di procedere a nuove assunzioni per mancanza dei posti relativi, soppressi contestualmente ai singoli collocamenti a riposo; immissione sul mercato di notevole massa monetaria, conseguente alla liquidazione delle indennità di buona uscita; crisi degli enti erogatori delle prestazioni previdenziali.

Il decreto-legge che è stato emanato tende appunto, dice la relazione, a evitare ed a ridurre gli effetti negativi della « 336 ». È chiaro quindi che nessuno degli obiettivi che la legge si era proposta nel campo della pubblica amministrazione è stato raggiunto, e che anzi noi oggi scontiamo le conseguenze negative di quella scelta: una scelta che fu fatta in un clima di profonda irresponsabilità.

Non dimentichiamo, infatti, che la legge, dopo che saggiamente i Governi presieduti dall'onorevole Moro ne avevano fermato l'iter durante tutta la quarta legislatura, venne approvata in una vigilia elettorale (eravamo a poche settimane dalle consultazioni amministrative del 1970), malgrado essa rappresentasse una palese violazione della Carta costituzionale. Vi fu irresponsabilità nell'operare una scelta sotto la pressione elettorale, senza valutare, al di là delle conseguenze dirette della legge, la spirale di rivendicazioni che, proprio per la sua incostituzionalità, essa avrebbe posto in movimento nel settore dell'impiego privato; che anzi si illusero gli interessati che, una volta approvato « la legge dei sette anni » per i dipendenti pubblici, essa sarebbe stata estesa di conseguenza anche al settore privato. E per avallare questa attesa la Commissione approvò un ordine del giorno che impegnava a tale estensione il Governo, fingendo di dimenticare che il provvedimento era stato giustificato non come semplice elargizione dello Stato a favore degli ex combattenti, ma come occasione per introdurre criteri di razionalizzazione della pubblica amministrazione.

E vi fu irresponsabilità nell'ignorare ogni ipotesi di calcolo sugli oneri che l'estensione ai privati avrebbe comportato, oneri che, con un atteggiamento assurdo e moralmente, prima che politicamente, censurabile, qualcuno ha cercato negli scorsi mesi ancora di sot tacere — spargendo addirittura la voce che poteva essere soltanto un problema di qualche decina di miliardi — mentre in realtà sono tali da vanificare ogni speranza di estensione della legge n. 336 non dico nel breve, ma nemmeno nel medio periodo. Se per i dipendenti pubblici, infatti, la legge comporta un onere che si aggira sui 6 mila miliardi, è facile dedurre che per gli 11 milioni e 600

mila lavoratori occupati nell'industria e nell'agricoltura, anche tenendo conto di un livello retributivo medio inferiore per il settore privato, e quindi di un costo *pro capite* di soli due milioni, l'onere si aggirerà sui 22 mila miliardi. Si tratta di una cifra che rende chiara l'irresponsabilità di chi ha illuso e continua ad illudere su una facile soluzione del problema, parlando di 20 o 30 miliardi di costo per l'estensione. Proprio per questo il nostro gruppo è stato l'unico a non aver presentato proposte di legge di estensione.

Vi è infine il problema della iniquità della legge n. 336. Essa non solo introduce una inammissibile discriminazione tra i lavoratori dipendenti da enti pubblici e i dipendenti delle aziende private o i lavoratori autonomi, ma, stabilendo gli stessi criteri di anticipazione e di maggiorazione per pensioni tra loro assai diverse, avvantaggia soprattutto i titolari delle retribuzioni e delle pensioni più elevate, e si traduce in un ulteriore premio ai gradi più alti della burocrazia.

Vorrei ricordare a questo proposito un calcolo esemplificativo fatto dal presidente dell'azienda municipalizzata di Brescia, il quale in un acuto saggio sulla legge n. 336 ha appunto rilevato che essa, « in ossequio alla tradizione ismaelitica, ha ancorato i benefici combattentistici al trattamento economico in atto: un semplice cavalierato per i bisognosi, il peso in oro per gli Aga Khan ». Ora, secondo tale calcolo, un netturbino con otto anni di servizio, con lo stipendio contrattuale in corso di 148 mila lire al mese, viene a percepire complessivamente in un quadriennio 600 mila lire in più, ed all'atto del collocamento a riposo godrà, ai fini della liquidazione, di ulteriori benefici per 500 mila lire, mentre la sua pensione risulterà superiore a quella che sarebbe stata in mancanza dalla legge n. 336 di 250 mila lire l'anno. Invece, un dirigente, con uno stipendio in atto di 600 mila lire al mese, e che analogamente risolve il proprio rapporto di lavoro, costa circa 62 milioni di lire, ed acquisisce una pensione superiore al previsto di 2 milioni e mezzo l'anno. Ma vi è di più, riconoscendo gli stessi benefici a coloro che hanno affrontato anni di guerra ed a chi ha passato un solo giorno al fronte, la legge n. 336 meno premia chi più ha dato alla patria. Né va dimenticato che con il meccanismo della legge i benefici sono andati ed andranno a vantaggio di chi riceve o riceverà una pensione contributiva, mentre degli stessi benefici non godono né godranno i titolari delle pensioni con-

tributive, cioè di quelle più basse. Se esistono le condizioni finanziarie che consentono di addivenire ad un consistente aumento dei trattamenti pensionistici, è necessario che i mezzi siano soprattutto indirizzati a favore di chi percepisce ancora una pensione contributiva, o addirittura è ai minimi, premiando — tra queste posizioni — coloro che abbiano un passato di combattente, se si vogliono applicare realmente in modo equo i benefici che si pretendeva di dare con questa legge. Una diversa soluzione sarebbe la conferma di una scelta iniqua.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal giudizio che abbiamo dato sulla legge n. 336 appare chiaro quale dovrebbe essere, a nostro avviso, l'atteggiamento del Governo e del Parlamento su questo tema. Si rende necessaria una coraggiosa analisi per verificare se gli obiettivi reali che con quella legge c'eravamo proposti siano stati raggiunti, ed a quale prezzo. Solo se, per ipotesi, si accertassero positivi effetti della legge n. 336, per noi oggi invisibili, varrebbe la pena di mantenerla in essere. Ma nel frattempo, prima di giungere ad una decisione sull'abrogazione o meno della legge, non ci sembra che si ponga rimedio a tutte le conseguenze negative della legge n. 336, con il decreto al nostro esame.

Esso, tra l'altro, dopo gli emendamenti approvati dal Senato, suscita in noi perplessità ancora maggiori di quelle che aveva destato il testo originale: per la riapertura dei termini prevista all'articolo 1-bis per coloro che hanno in corso la procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica di combattente; per l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo originario del Governo, che stabiliva l'impossibilità di procedere a promozioni per merito comparativo a favore di chi, pur rimanendo in servizio, aveva fatto domanda per utilizzare la legge n. 336; per l'anticipo al 1° luglio 1975 della data iniziale dei collocamenti a riposo originariamente prevista al 1° luglio 1976. Contraddittoria, poi, rispetto a quelli che erano gli obiettivi di riduzione degli organici (sia pure non raggiunti) che erano stati indicati al momento dell'approvazione della legge n. 336, è la delega al Governo prevista all'articolo 2 per ridurre i posti nei ruoli della pubblica amministrazione, non in misura corrispondente al numero dei dipendenti che andranno in pensione utilizzando i benefici della legge, ma secondo le valutazioni che il Governo stesso darà. Noi crediamo che anche se l'obiettivo che certamente il mi-



nistro per l'organizzazione della pubblica amministrazione perseguirà sarà quello di far sì che la riduzione complessiva dei posti di ruolo sia uguale...

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Solo non casuale.

DEL PENNINO. ... e che solo la riduzione sia differenziata per i singoli rami dell'amministrazione, con una delega così generica egli dovrà sostenere una battaglia estremamente difficile con i vari ministeri, ognuno dei quali certamente, per una prassi invalsa da molti anni, cercherà di dimostrare che le necessità nel proprio settore sono massime e che quindi le riduzioni non lo devono toccare, ma devono incidere su altri rami dell'amministrazione.

Ma anche al di là di questi aspetti — la risoluzione dei problemi posti dalla legge n. 336 — come dicevo prima — non è garantita con questo tipo di decreto. Sarebbe stato necessario un provvedimento diverso.

Nelle scorse settimane, in un modo che è stato definito inadeguato nei tempi e nei modi, il segretario generale della Confederazione generale italiana del lavoro aveva richiesto la sospensione della legge n. 336. Al di là dei tempi e dei modi in cui è stata richiesta questa sospensione (su cui anche noi abbiamo perplessità e riserve), bisogna valutare nel merito quella proposta.

E nel merito, dobbiamo dire che noi riteniamo che la sospensione della legge n. 336 avrebbe rappresentato e rappresenta l'unico modo per affrontare seriamente il problema e per superare gli inconvenienti prima illustrati. Solo così si possono interrompere le continue richieste di estensione al settore privato, avanzate senza valutarne gli oneri finanziari.

Solo così si possono anche correggere le disfunzioni che la legge comporta per il settore pubblico e arrivare a definire un provvedimento generale che risponda a due caratteristiche essenziali: commisurazione delle prestazioni alla durata del servizio reso come combattente e concessione dei benefici agli ex combattenti non in rapporto alla loro posizione retributiva ma in misura uguale per uguale prestazione offerta.

Invece, con l'attuale decreto, manteniamo un sistema che perpetua tutti i danni della legge n. 336, e comporterà un rilevante onere finanziario.

Sappiamo che la richiesta di sospensione della legge non verrà accettata né dalle altre

forze politiche né dal Governo, e la nostra voce resterà isolata in quest'aula; ma dobbiamo dire con estrema chiarezza che la preoccupazione che aleggia in tutti i settori del Parlamento di scontentare gli interessati è una preoccupazione che dobbiamo respingere.

Sulla strada che ci porta a inseguire le richieste delle categorie interessate noi non rafforziamo la democrazia, ma la distruggiamo. Nella corsa verso la demagogia, le forze democratiche saranno sempre battute dalle forze eversive. Non è certo un caso che nella discussione su questo decreto la posizione di più intransigente difesa della legge n. 336 sia tenuta dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Noi alla logica corporativa possiamo solo opporre la logica dello Stato democratico, che è quella che ci induce a tenere conto anche degli effetti indiretti delle leggi che approviamo, dei loro riflessi sulla generale situazione economica del paese. Solo così si fa opera di difesa e di consolidamento delle istituzioni. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

#### **Proroga del termine per la presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del proponente è stato richiesto che la seguente proposta di legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, a' termini dell'articolo 81, comma quarto, del regolamento:

STRAZZI ed altri: « Dispensa dalla ferma di leva per i giovani coniugati » (2723).

Poiché per altro la VII Commissione (Difesa), cui la proposta di legge è assegnata in sede referente, ha deliberato nella sua seduta dell'8 agosto 1974 di chiedere la concessione di una congrua proroga per riferire all'Assemblea, propone che la Camera, sempre ai sensi del quarto comma dell'articolo 81, fissi alla Commissione il termine ulteriore di quattro mesi, non più prorogabile.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla VI Commis-

sione (Finanze e tesoro) in sede referente, con il parere della II, della IV e della V Commissione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi » (*approvato dal Senato*) (3201).

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Concas. Ne ha facoltà.

**CONCAS.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo che non possano sussistere dubbi circa il fatto che l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 261 abbia dimostrato tutta la vastità e complessità delle conseguenze derivanti dall'approvazione e applicazione della legge n. 336.

Questa legge che tante polemiche ha suscitato e che continua a suscitare nel paese, voluta e votata a suo tempo da tutti i gruppi parlamentari col duplice fine di dare un tangibile riconoscimento ad alcune benemerite categorie di cittadini che avevano sofferto sacrifici per la patria, e per dare contestualmente inizio ad una concreta riforma dell'apparato della pubblica amministrazione, si è dimostrata purtroppo discriminatoria, difettosa, carente e controproducente.

Ho detto discriminatoria perché ha diviso gli ex combattenti e le categorie assimilate a seconda che si trattasse di pubblici dipendenti o meno, creando così una sperequazione iniqua, privilegiando i primi e rinnegando i secondi.

Ho detto anche che la legge n. 336 si è dimostrata difettosa in quanto non ha previsto la programmazione dei tempi e dei modi del collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato, lasciando al puro caso, alla casualità, il compito di procedere, con tutte le conseguenze negative che ben conosciamo ai danni della pubblica amministrazione, non fissando alcun criterio di gradualità.

Ripeto che la legge n. 336 è stata anche carente dal punto di vista finanziario in quanto indicava insufficienti fonti di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, per cui molte amministrazioni pubbliche, specialmente le piccole, si sono trovate in serie difficoltà, si sono trovate ad affrontare problemi più grandi di loro.

Ma non è tutto: la legge n. 336 si è dimostrata soprattutto controproducente per gli stessi fini che si era proposta, considerato che le pubbliche amministrazioni, alcuni ministeri chiave, come gli uffici giudiziari e quelli finanziari, tanto per citarne due e non di poca importanza, hanno subito dei duri colpi tali da determinare dei vuoti paurosi, e degli sconvolgimenti tali da arrecare gravissimi disservizi, anziché operare come inizio di una seria riforma che doveva riordinare, far funzionare meglio la pubblica amministrazione, ridimensionare il pletorico ed esuberante apparato dello Stato.

Se a tutto questo si aggiunge il trauma provocato nelle amministrazioni pubbliche dai provvedimenti sulla cessazione dal servizio dei superburocrati, provvedimenti che si sono rivelati ingiustificati ed intempestivi sotto ogni profilo, compreso quello congiunturale, perché hanno messo in circolazione decine di miliardi provenienti dalle favolose liquidazioni, a cui si sono assommate pensioni maggiorate, sostanzialmente inique, sproporzionate ed offensive per tanti altri lavoratori pensionati del nostro Paese, non vi è dubbio che in molte amministrazioni pubbliche, dello Stato e degli enti locali, si sia determinato un vero e proprio sconvolgimento, il caos e la paralisi nelle attività e nelle funzioni a tutto danno dei cittadini.

Ebbene, in questa sede non possiamo sottrarre le gravi responsabilità del Governo di allora né possiamo non ripetere oggi la nostra già dichiarata disapprovazione per quei provvedimenti a favore dei superburocrati che, non certamente in piccola misura, hanno influito e provocato l'odierno provvedimento che tende a fronteggiare la già compromessa situazione delle pubbliche amministrazioni, e ad ovviare al gravissimo inconveniente che certamente si sarebbe verificato nel prossimo anno con un nuovo massiccio esodo di dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati in conseguenza dell'applicazione della legge n. 336.

Le cifre degli aventi diritto sono note, non starò a ripeterle, onorevoli colleghi, ed anche se — per ipotesi — soltanto un terzo di questi avesse, come era facilmente prevedibile, richiesto di usufruire del diritto concesso dalla legge n. 336, avremmo assistito ad un esodo contemporaneo e massiccio di dipendenti civili, tale da paralizzare alcune amministrazioni — già in difficoltà — favorendo allo stesso tempo l'immissione di una notevole massa monetaria sul mercato a seguito delle liquidazioni delle indennità di buonuscita, proprio

in un momento in cui — attraverso alcuni provvedimenti fiscali — si tende a promuovere una politica antinflazionistica e a frenare la domanda.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento adottato dal Governo, anche se può apparire in certo qual modo ingiusto, si sia reso necessario, obbligatorio ed urgente, tanto da giustificare l'uso dello strumento del decreto-legge.

Ogni polemica in proposito va respinta. In realtà in nessun altro caso l'uso del decreto-legge è stato più appropriato e necessario come in questo, anche perché, mentre era in corso di elaborazione l'attuale provvedimento, essendo state diffuse voci autorevoli circa una sospensione dei benefici della legge n. 336, una valanga di domande per il collocamento a riposo si è riversata o stava quanto meno per riversarsi sulla pubblica amministrazione per l'approssimarsi del termine e per il timore di perdere o veder compromessi i benefici previsti.

Credo che obiettivamente non si potesse fare altro che ricorrere all'uso del decreto-legge se si volevano fronteggiare le esigenze della pubblica amministrazione e sostanzialmente garantire i dipendenti nei loro diritti, sia pure prorogandoli nel tempo.

La crisi della pubblica amministrazione, di cui il Parlamento si sta interessando anche con provvedimenti diversi da questo in esame, si sarebbe certamente aggravata in seguito all'allontanamento improvviso e simultaneo di dipendenti qualificati ed esperti, rendendo ancora più difficili i problemi rimasti aperti a seguito della riduzione dei ruoli conseguente al trasferimento di funzioni alle regioni e all'esodo già avvenuto dei dipendenti, e ciò in forza dell'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 336, che prevede la indisponibilità dei posti lasciati liberi dagli esodati.

Il problema era quello di ovviare ai pericolosi inconvenienti dell'esodo in massa, e questo si poteva fare solo attraverso un rimedio legislativo che — pur conservando e garantendo il diritto quesito all'anticipato collocamento a riposo degli ex combattenti — facesse slittare però nel tempo, con gradualità, l'applicazione della legge n. 336 al fine di raggiungere una soluzione che fosse equa ed equilibrata.

Ritengo che l'attuale provvedimento legislativo raggiunga questo scopo, anche se certamente non sodisfa *in toto*.

Infatti, all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, là dove viene data delega al

Governo di determinare la misurazione della riduzione delle rispettive dotazioni organiche, noi richiediamo un impegno preciso del Governo perché alla eventuale minor riduzione dei posti in una amministrazione rispetto al numero risultante dall'applicazione del predetto articolo 3, ultimo comma, della legge n. 336, debba corrispondere la ulteriore contemporanea riduzione nelle dotazioni organiche della medesima amministrazione o di altre amministrazioni mediante il trasferimento di posti all'interno dell'amministrazione o da una amministrazione all'altra.

Su questo punto noi chiediamo un impegno preciso del Governo, e ci siamo fatti con altri colleghi presentatori di un ordine del giorno in proposito, a cui diamo molta importanza politica.

Onorevoli colleghi, un altro problema tiene viva la polemica su questo provvedimento. Trattasi del divieto, contenuto nell'articolo 6 del decreto, nel testo modificato dal Senato, per il personale collocato a riposo di poter essere assunto in impiego o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici, eccetera. Tale divieto, se appare più che giustificato, perché tende a fini moralizzatrici ed ovvia ad un atto di malcostume spesso imperante ed operante nel nostro paese, tuttavia stabilisce un principio che è in contrasto (e quindi introduce una disparità di trattamento), con quanto è riservato al personale dipendente della pubblica amministrazione per il quale — se autorizzato ad assumere un secondo incarico retribuito presso la stessa o altre amministrazioni — vige il principio stabilito dall'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Come i colleghi sanno, la norma stabilisce che ove il cumulo tra le due retribuzioni superi le 750.000 lire annue, la retribuzione inferiore viene ridotta di un terzo.

Ma la polemica si fa più accesa per quella parte dell'articolo 6 che rende inefficaci le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti al personale già collocato a riposo.

In altri termini, si pone sullo stesso piano il personale che chiederà di essere collocato a riposo e potrà effettuare una scelta con la piena conoscenza della legge e il personale che, per essere stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, non ne poteva prevedere le conseguenze e non poteva, perciò, effettuare la scelta.

Poiché queste assunzioni e questi incarichi dovranno cessare entro sei mesi, si pone la necessità entro questo termine di affrontare, attraverso un provvedimento di legge, già presentato alla Camera, che deve essere di carattere generale, il tema dei doppi incarichi, del cumulo della pensione e della retribuzione del personale della pubblica amministrazione collocato a riposo, delle necessarie incompatibilità, del diritto di opzione e di quanto altro può interessare tutta la materia, onde evitare sperequazioni, squilibri ed ingiustizie.

E questo un impegno preciso che noi abbiamo assunto nell'interesse generale, che abbiamo tradotto in una proposta di legge e che troverà certamente sensibili tutte le altre forze politiche.

Onorevoli colleghi, riteniamo particolarmente giusta la norma dell'articolo 1-bis introdotto dal Senato che prevede il rinvio a 30 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento, del termine per la presentazione della domanda per il collocamento a riposo per i dipendenti civili che hanno pendente la procedura di riconoscimento delle qualifiche di ex combattente. Sappiamo, infatti, quanto sia lungo e defaticante a volte l'iter per il riconoscimento delle qualifiche e sarebbe veramente iniquo se il dipendente dovesse essere danneggiato, non per sua colpa o trascuratezza, ma per responsabilità di altri.

Avviandomi alle conclusioni mi permetto di esprimere un giudizio che non può essere di completa soddisfazione, non tanto perché non riconosca la necessità che si dovesse provvedere tempestivamente a porre rimedio ad una situazione gravissima che si sarebbe senza altro verificata con un massiccio esodo dei dipendenti civili dalle amministrazioni pubbliche, molte delle quali già dissestate, ma per altre considerazioni, non meno importanti, che il presente provvedimento legislativo provoca nell'animo nostro.

Infatti, se la legge n. 336 venne incontro ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni creando una netta sperequazione nei confronti dei dipendenti privati e dei lavoratori autonomi, non ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge, oggi le modificazioni alla stessa legge creano altre sperequazioni all'interno della stessa categoria dei pubblici dipendenti, tra coloro che hanno già usufruito e coloro che sono ancora in attesa di godere dei benefici previsti dalla legge.

Noi ci auguriamo di tutto cuore che con provvedimenti legislativi che faranno certamente seguito a questo decreto si possa, anzi

si debba, provvedere a sanare alcune imperfezioni e disparità esistenti, mettendo fine all'attuale stato di disagio e di agitazione che esiste in seno ai dipendenti civili ex combattenti, venendo loro incontro in ciò che è giusto e legittimo.

Se questo è un impegno che noi assumiamo nei confronti dei pubblici dipendenti, non possiamo tralasciare di affermare che non può cadere nel dimenticatoio il problema dei lavoratori privati ex combattenti, ai quali non può essere negato il diritto di veder riconosciuti i loro meriti, le loro benemerienze, i loro sacrifici. Richiediamo anche per questi ex combattenti una riparazione all'ingiustizia perpetrata ai loro danni quando vennero esclusi dalla legge n. 336, e non ci stancheremo di batterci perché anche ad essi un tangibile riconoscimento venga dato — pur tenendo conto della disparità di condizioni in cui si dovrà operare e delle obiettive difficoltà che esistono.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 261, desideriamo ribadire la nostra ferma volontà di porre rimedio al più presto possibile — considerato che oggi le condizioni temporali non lo permettono — ad alcune imperfezioni esistenti, ben consci che ancora una volta si richiedono sacrifici, rinunce o quanto meno rinvii nel godimento di alcuni diritti ad una categoria di cittadini che, in pace e in guerra, ha ben meritato la riconoscenza del paese. Riteniamo giustamente che questi ulteriori sacrifici non debbano essere dimenticati e che quanto prima — invece — vengano riconosciuti e premiati. Questo è e rimane l'impegno dei socialisti. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il destino atroce delle nostre leggi sembra essere quello di nascere monche e di divenire, quindi, fonti di difficoltà e di ingiustizie. Infatti, dopo che la stampa, gli interessati e gli esclusi procedono ad una accurata analisi delle norme varate, emergono le lacune e le incongruenze, per cui si rende necessaria una revisione. Non diversamente è accaduto con la legge n. 336 recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ex combattenti ed assimilati.

La maggiore ingiustizia che la legge n. 336 ha creato riguarda la mancata estensione di essa ai settori dei lavoratori privati, perché

se il titolo di ex combattente dà diritto ad un certo privilegio, non si comprende perché esso non debba essere esteso anche ai dipendenti delle aziende private aventi gli stessi meriti. Già questo fatto pone, con insistenza, la necessità di eliminare la grave incongruenza, accogliendo le istanze del settore impiegatizio privato, che sono andate aumentando al punto da non poter essere più eluse e disattese.

La necessità di apportare delle modifiche al testo originario della legge n. 336 del 24 maggio 1970 mediante il decreto-legge in discussione emerge anche dal fatto che il legislatore non ha calcolato l'inevitabile rigonfiamento della spesa pubblica che l'esodo massiccio dei pubblici dipendenti dall'amministrazione statale avrebbe immancabilmente determinato, aggravando l'inflazione in atto da tempo nel nostro paese. Soltanto molto tempo dopo, cioè dopo circa tre anni dall'approvazione della legge n. 336, è stata rilevata la lacuna, e si è giunti alla determinazione di dar vita ad un decreto-legge per correggerne e contenerne le conseguenze, sia sul piano finanziario nazionale che su quello organico delle forze impiegatizie.

I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 avevano lo scopo di sfoltire i ranghi degli organici statali. Ricorrendo ai suddetti benefici era del tutto ingiusto escludere le categorie che sono in possesso degli stessi titoli per fruire del premio, anche se, nel settore privato, era fuori discussione la necessità di sfoltimento dei ranghi, perché l'industria privata amministra con oculatezza il proprio denaro e non è abituata, come lo Stato che manipola denaro pubblico, ad elargire premi a cuor leggero.

L'esodo dall'amministrazione statale comportava un onere per lo Stato, il cui ammontare sembra essere ancora oggi sconosciuto. Tuttavia — è necessario sottolineare — il suo peso sul bilancio dello Stato, che già allora mostrava sintomi di grave crisi, non è stato calcolato né inquadrato nella giusta luce. E così, sotto la spinta della crisi economica in atto, il Governo ha pensato di ricorrere, d'urgenza, al « pacchetto » di decreti-legge per rinsanguare le finanze dello Stato e alla revisione della legge n. 336.

Il ricorso al prelievo dalle tasche del popolo italiano di una massa di miliardi, necessari per tentare almeno di rimettere in sesto le finanze dello Stato, sembra sia stato intrapreso, anche in questa occasione, con la solita disinvoltura italiana, senza dare, cioè, esempi concreti e confortanti alla massa dei cittadini da tosare, non del superfluo, ma di una

parte del necessario, che è frutto di duro lavoro e di non lievi sacrifici. Lo Stato non dà l'esempio, come sarebbe suo dovere. Gli sprechi, i favoritismi, il parassitismo e determinati privilegi del sottogoverno non sono stati eliminati. È stata condotta, nei giorni scorsi, una battaglia accanita nel corso della discussione sugli enti inutili per conservarne in vita il maggior numero possibile. E la difesa più tenace è venuta proprio dai ranghi della democrazia cristiana, sempre ansiosa di creare e conservare posizioni redditizie per gli uomini del sottogoverno.

I provvedimenti drastici, affrettati, impopolari, mediante i quali si tenta di porre rimedio alla situazione fallimentare delle istituzioni e dell'intero apparato statale, portano in superficie la imprevidenza e la superficialità con cui si è agito negli ultimi lustri. Ma pongono in luce altresì le ragioni che discreditano sempre di più la formula di centro-sinistra, dimostratasi impotente ed inadeguata a dare al nostro paese l'auspicata fisionomia di paese ordinato, civile, efficiente, allineato agli altri membri della Comunità europea, di cui — malgrado mille inadempienze — ancora facciamo parte.

Quella di fare e disfare è indubbiamente una pessima maniera di amministrare lo Stato, che il cittadino rileva con disappunto. In questo quadro rientra anche il decreto-legge dell'8 luglio 1974, n. 261; le sue norme, infatti, non sono altro che provvedimenti correttivi alla legge n. 336 del 1970 la quale prevedeva dei benefici per i dipendenti statali in possesso di benemerienze combattentistiche. E ciò per sfoltire i ranghi che sembravano, a certi effetti, troppo affollati.

È un modo per lo meno inconsueto di legiferare, come inconsueta appare la riluttanza di ristrutturare l'organico dei dipendenti statali, trasferendo nei settori carenti, d'ufficio, l'esuberanza di personale che si riscontra in altri rami dell'apparato burocratico. La procedura proposta presenta anche dei risvolti economici assai utili nelle condizioni attuali. Invece, no. Il Governo preferisce raddoppiare il compenso al personale dell'amministrazione postale per il lavoro straordinario e proporre l'assunzione di ben 12 mila nuove unità da parte del Ministero delle finanze, anziché procedere al trasferimento del personale da un ufficio all'altro anche temporaneamente, cioè per il periodo necessario al superamento della grave crisi manifestatasi nel settore dell'amministrazione postale, dove abbiamo assistito a sistemi tanto sbrigativi quanto impensabili in un paese civile.

Ma torniamo alla sostanza del decreto-legge in discussione. È fuori dubbio che il solo ricorso al decreto-legge costituisce un chiaro sintomo di malessere politico; tuttavia la necessità di sanare una situazione precaria non può essere considerata quale giustificazione per procedere affrettatamente al varo dei provvedimenti senza aver fatto tutto il possibile per migliorarne il contenuto.

Così come si presenta, sia pur emendato dal Senato in alcune parti, il decreto-legge in discussione appare non solo imperfetto, ma anche ingiusto in alcune sue parti.

In primo luogo c'è da domandarsi perché non si siano voluti estendere i benefici combattentistici agli ex combattenti e assimilati esclusi ingiustamente dalla legge 24 maggio 1970, n. 336. E ciò nel quadro « di un armonico temperamento delle esigenze generali della Nazione con gli interessi morali e materiali delle singole categorie », come sottolineato al Senato dalla mia parte, in occasione del dibattito sul decreto-legge stesso. In questo senso è indispensabile almeno un preciso impegno del Governo di provvedere, in un prossimo futuro, all'estensione dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 ai lavoratori privati ed agli ex combattenti che militarono nella RSI nel quadro della pacificazione nazionale, così come già ampiamente spiegato dal mio collega de Michieli Vitturi.

In secondo luogo ci si domanda perché la normativa recepita nel testo dell'articolo 1 impone un termine perentorio, pena la decadenza, per la presentazione della domanda e non offre all'interessato certezza circa il momento del suo collocamento a riposo. Ne deriva, quindi, la necessità di assicurare agli interessati piena facoltà di chiedere il collocamento a riposo in un periodo di tempo più lungo, che potrebbe essere di nove anni dalla data di entrata in vigore del decreto in discussione. In tal modo si eviterebbe la disparità di trattamento fra chi ha già presentato la domanda e chi, invece, deve ancora presentarla.

In terzo luogo domandiamo perché, con l'introduzione della irrevocabilità della domanda alla scadenza del termine di 60 giorni, viene eliminata la facoltà del richiedente di ritirare la domanda stessa. Introducendo, invece, nel decreto-legge in discussione, la facoltà di indicare l'anno del collocamento a riposo e la possibilità di revocare la domanda già presentata, un mese prima della data indicata alla decorrenza del collocamento a riposo per ciascuno dei contingenti semestrali, con la conseguente decadenza del beneficio

dell'anticipato collocamento in pensione, si andrebbe incontro alle aspettative degli interessati, sgomberando il terreno da ogni perplessità o preoccupazione.

Da questi brevi accenni risulta evidente la necessità di proporre numerosi emendamenti al testo approvato dal Senato e ciò perché la maggioranza non ha voluto tener conto dei suggerimenti avanzati in quella sede dalla mia e da altre parti. Il mio gruppo lo farà in seguito, soprattutto per eliminare le controversie giudiziarie derivate dalle incongruenze e dalle difficoltà interpretative della legge n. 824 riguardante gli enti pubblici economici.

Vi è poi anche la disparità di trattamento nistrazione e dipendenti degli enti pubblici in conseguenza della interpretazione restrittiva in conseguenza alla interpretazione restrittiva data dagli enti pubblici in sede di applicazione della percentuale dell'80 per cento soltanto ai 12 stipendi mensili e non a tutte le voci che fanno parte della retribuzione base. Vi è altresì il problema degli scatti nettamente inferiori a quelli previsti per i dipendenti degli enti pubblici nei rispettivi ordinamenti. Tutto ciò va rilevato, cercando, in questa sede, di perfezionare quanto più possibile il decreto in discussione in maniera da offrire agli interessati una legge che non si presti ad equivoci e ad interpretazioni divergenti.

Non sarà fuori luogo ricordare, in questa sede, che la nostra parte ha presentato il 7 febbraio scorso un disegno di legge che porta il n. 1509, il quale, oltre ad appagare le aspettative legittime dei pubblici dipendenti, avrebbe permesso di eliminare anche ogni preoccupazione in ordine al funzionamento della pubblica amministrazione. La soluzione, come accennato prima, consisteva appunto nel portare il termine per chiedere il collocamento a riposo degli aventi diritto a nove anni dall'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336. In tal modo sarebbe stato rallentato l'esodo e l'amministrazione si sarebbe avvalsa più lungamente dell'utile apporto dei dipendenti, senza alcun timore per essi di dover rinunciare ai benefici sanciti dalla legge stessa. Nessun vuoto si sarebbe verificato e, inoltre, diluendo nel tempo l'esodo si sarebbe anche diluita l'immissione di liquidità sul mercato interno in seguito alla corresponsione delle indennità di fine servizio.

La nostra proposta è rimasta senza alcun esito, come tutte le proposte di legge che vengono presentate dal Movimento sociale italiano-destra nazionale.

È storia troppo vecchia che da noi i problemi non si risolvono mai radicalmente. Si

cambia qualcosa ma per non mutare niente. Si rattoppiano la falle lasciando, in pratica, aperto il problema se non addirittura « aggravato da eventi successivi » come ha detto, al Senato, lo stesso ministro Gui.

Il fatto che la Commissione affari costituzionali abbia convenuto, con la disponibilità di tutti i gruppi e dello stesso ministro Gui, di rimaneggiare il decreto nel corso della discussione al Senato dimostra chiaramente la fondatezza dei rilievi formulati, sia dalla nostra parte che da altre parti dello schieramento politico. In seguito ad alcune modifiche apportate dal Senato, il decreto-legge si presenta attualmente migliorato in alcune parti, ma non nella misura da poterlo accettare con la necessaria responsabilità, perché presenta in sé ancora profonde incertezze. Rinunciare al tentativo di apportare altri miglioramenti alla materia soltanto per guadagnare tempo, sarebbe immorale. La coscienza non lo permette ed impone di tentare ogni strada pur di correggere situazioni altamente lesive della certezza del diritto.

A parte il fatto che il decreto-legge appare viziato di incostituzionalità, la sua conversione in legge, se non verranno accettati sostanziali emendamenti, non potrà non provocare altro malumore fra le categorie interessate. Per quanto riguarda il settore dell'impiego privato, sarebbe stato opportuno motivare, da parte del Governo, l'esclusione dai benefici e formulare l'impegno di esaminare successivamente la materia con il proposito di estendere tutti i benefici. L'argomento relativo all'onere finanziario, insopportabile da parte delle aziende in questo momento di grave crisi economica, non può costituire un motivo valido per giustificare l'esclusione, poiché l'onere stesso può essere diluito nel tempo. Ma, intanto, si offriva una garanzia e si eliminava una grave e mortificante ingiustizia che deprime la già bassa credibilità che il centro-sinistra gode nella pubblica opinione. Vi è anche una parte morale della questione che non deve essere trascurata, a meno che i benefici combattentistici, in questa occasione, non abbiano risvolti protezionistici inconfessabili per costruirsi dei meriti elettorali di parte, da sfruttare al momento opportuno.

Secondo il relatore, onorevole Olivi, il ricorso al decreto-legge sarebbe giustificato dalla necessità di regolare la materia, soprattutto per l'acutizzarsi della crisi di funzionalità dell'apparato pubblico e della drammatica situazione economico-finanziaria, determinatasi nel paese; situazione che — se-

condo il relatore — si sarebbe ulteriormente aggravata se si fosse consentito il simultaneo collocamento a riposo di tutti gli ex combattenti alla scadenza del termine originario indicato.

A parte il fatto che tutto ciò si sapeva al momento della preparazione della legge 24 maggio 1974, n. 336, perché allora non accettare il termine di 9 anni da noi proposto ?

Concludendo, è necessario sottolineare che se il decreto-legge in discussione, secondo la visuale della maggioranza, apporterà elementi correttivi alla legge n. 336 in atto dal 1970, è ben chiaro che esso provocherà altro malcontento nella pubblica opinione e darà un apporto ben scarso al salvataggio delle finanze statali. È ovvio che il malcontento cui ho fatto cenno andrà ad aggiungersi a quello massiccio provocato dalla torchiatura generale imposta al popolo italiano mediante il « pacchetto » piuttosto consistente dei decreti-legge presentati dal Governo per la conversione in legge.

Oggi lo Stato, più che mai, ha bisogno di fiducia, non di critiche. Invece, anche in questa occasione si sta perdendo l'autobus. E tutto ciò accade — come ha scritto *Il Messaggero* — proprio nel momento in cui gli enti inutili hanno fondate speranze di sopravvivere, e nel momento in cui l'Italia è sotto la minaccia di affondare sotto il peso di 7 mila miliardi di deficit del bilancio dello Stato, dei 15 mila miliardi di passivo degli enti locali, dei 3 mila e 500 miliardi di debiti degli ospedali.

La scarsa chiarezza genera incertezze, porta ad altre crisi, ad altre difficoltà che il nostro paese, essendo il più debole della Comunità europea, deve fare di tutto per evitare. Invece, si continua a legiferare in maniera confusa e la nostra classe dirigente si dimostra più aperta agli sprechi che disposta a fare economia. Una legislazione lacunosa aderisce egregiamente a questo principio, perché lascia sempre aperti i problemi, come sembra si voglia fare anche con la legge 24 maggio 1970 mediante il decreto-legge attualmente in discussione. E da parte nostra, per tutti i motivi esposti già dal nostro gruppo sia al Senato sia alla Camera, non potremo che votare contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole de Carneri. Ne ha facoltà.

DE CARNERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia difficile, seguendo l'iter del disegno di legge in esame, in Commissione ed oggi in aula, celare un senso di sconcerto e di indignazione.

In questo scorcio d'estate, il Parlamento è impegnato nell'esame di una serie di decreti governativi che, sebbene emendati positivamente in diversi punti significativi, costituiscono tuttavia nel complesso un cospicuo prelievo di ricchezza a carico del paese e, in modo particolare, a carico della massa lavoratrice popolare e più povera.

È sconcertante il fatto che proprio nella tornata odierna, nel contesto dell'esame di questi decreti, ci venga sottoposto uno strumento che rappresenta una sorta di *pro memoria*, per il Parlamento ed il paese, dell'uso che il Governo, o i Governi, fanno dei mezzi finanziari rastrellati mercé decreti, balzelli, pressioni fiscali o parafiscali, tariffarie o valutarie. In realtà questo decreto è la dichiarazione del fallimento di un tentativo di riforma della pubblica amministrazione. È chiaro, infatti, onorevoli colleghi (e penso che sia ammesso da tutti), che il tema degli ex combattenti inserito nella legge n. 336 ha un posto importante, ma è altrettanto chiaro che la finalità prevalente che ha animato il Parlamento era quella di varare un inizio di riforma della pubblica amministrazione che tendesse a ridurre drasticamente gli organici dello Stato, a trasferire alle regioni poteri, personale, mezzi finanziari, a sopprimere enti inutili e, quindi, ad utilizzare questo personale, a compiere insomma tutta quell'opera di rinnovamento, certo difficile, certo impegnativa e di lunga lena, ma necessaria per consentire allo Stato di adeguarsi alla Costituzione e di adempiere i propri compiti, soprattutto quelli primari.

Orbene, se questa era la finalità prevalente della legge (e ciò è dimostrato anche dal fatto che non sarebbe stato ammissibile in ipotesi discriminare tra gli ex combattenti, dando i benefici soltanto ai dipendenti pubblici), dobbiamo prendere atto che quattro anni sono trascorsi dall'entrata in vigore della legge n. 336 e che nel corso di questi quattro anni era compito e dovere del Governo rispettare la legge approvata dal Parlamento e compiere tutte le iniziative idonee a ridurre gli organici, a decentrare i poteri, a rafforzare le regioni, a fare tutto quello che in breve ho indicato prima. Dobbiamo constatare (e ciò ci autorizza ad affermare che si tratta di una dichiarazione di fallimento) che a distanza di quattro anni il Governo si presenta al Parla-

mento dichiarando di non avere fatto nulla e di essere impotente a provvedere al funzionamento della pubblica amministrazione, e richiedendo per di più a mezzo di un decreto-legge che, in sostanza, i ruoli esistenti prima dell'entrata in vigore della legge vengano di nuovo riempiti, salvo qualche riduzione non certo molto ingente, se si legge attentamente il testo del decreto presentato.

La conclusione che dobbiamo trarre è piuttosto pesante: è stata violata una legge dello Stato, nel senso che il Governo, o i Governi succedutisi in questi anni non si sono adeguati e non si sono impegnati a perseguire le finalità sostanziali di questa legge; vi è stato uno sperpero ingente di pubblico denaro, dato che l'uso del pubblico denaro in maniera difforme rispetto ai fini che la legge persegue costituisce sperpero (certo, non criticiamo il fatto che vi siano ex dipendenti che usufruiscono di queste pensioni, però, da un punto di vista politico e amministrativo, siamo autorizzati ad affermare che vi è stato un gigantesco sperpero di pubblico denaro); è stato gettato ulteriore discredito nei confronti delle istituzioni fra i cittadini, innanzi tutto fra gli ex combattenti che non hanno alcun diritto (parlo di dipendenti di aziende private, artigiani, commercianti e via di seguito, i quali legittimamente rivendicano anch'essi un riconoscimento del genere), e più in generale nell'opinione pubblica, nella popolazione, che viene pressata e spremuta in questa estate a suon di migliaia di miliardi e che nel frattempo si vede presentare dal Governo una dichiarazione di fallimento.

Ora, chiedo al Governo con quale autorità morale, ancor prima che politica, possa rivolgersi al Parlamento e al paese per richiedere sacrifici e piangere sulle sorti della nostra economia. Per guidare un paese non è sufficiente solamente detenere il potere amministrativo, avere il potere di maggioranza: bisogna avere anche un'autorità di carattere morale e politico, e questa manca. Il fatto che questa manca è confermato da questo brutto, spiacevole e, sotto certi aspetti, drammatico episodio, che non è evidentemente contingente ma che è, vorrei dire, la conseguenza di lunghi anni di inadempienza.

Il ministro Gui, parlando al Senato, ha affermato che la pubblica amministrazione, oltre alla legge n. 336, ha subito altri due scrolloni: la legge sull'alta dirigenza, con i relativi stipendi d'oro, con le relative pensioni d'oro, con le promozioni fulminee sul campo e con i pensionamenti altrettanto fulminei, a ripetizione, e l'avvento delle regioni



e quindi il decentramento di determinati poteri alle regioni.

Mi meraviglio che un ministro, il quale dovrebbe essere evidentemente ossequiente al dettato della Costituzione, possa mettere sullo stesso piano un provvedimento come quello sull'alta dirigenza, che è stato universalmente condannato, che ha destato scandalo e che è l'ulteriore prova di quale disamministrazione della finanza pubblica e scarsa funzionalità dello Stato esista, ed una norma costituzionale che attendeva da 25 anni la sua realizzazione. Noi possiamo semplicemente dire che il colpo nei confronti della pubblica amministrazione, se c'è stato, deriva dal fatto che l'ordinamento regionale è stato attuato con limitazioni e confusioni notevoli, con un restringimento artato dei poteri delle regioni e con privilegi riservati all'esecutivo e, quindi, con tutta una serie di intersezioni fra le varie competenze le quali poi, ad un certo punto, provocano la paralisi o comunque degli inceppi notevoli.

Questo io penso - senza volere esaminare in sede di discussione generale i singoli articoli di questo provvedimento - sia nel complesso il senso, almeno il senso più rilevante, dei contenuti di questo decreto-legge.

È ciò è grave non solo per quel che riguarda il presente, ma anche perché è indice non solo di una mancata respicenza, ma anche di una tendenza del Governo ad andare avanti sempre sulla stessa strada, a non rendersi conto che arriva il momento in cui determinate omissioni si pagano, e che le paga innanzitutto il paese. Questo intendiamo sottolineare, perché non è un fatto isolato. È stato da più parti richiamato il tentativo dell'assunzione di questi 12.400 dipendenti del Ministero delle finanze. Questo è un altro segno del fatto che non si vuole innovare, che si vuole ogni volta fare marcia indietro, tenendo la situazione bloccata. Ora, se il disegno di legge di conversione di quel decreto-legge sarà approvato, ci sarà un'altra alluvione di nuovi impiegati dello Stato i quali verranno ad impinguare i ruoli che sono stati lasciati vuoti dall'esodo verificatosi in questi quattro anni.

Ad un certo punto si tende a costruire con una mano e contemporaneamente si distrugge con l'altra. Ma in questo giro di cose la situazione non può non aggravarsi. Mi permetterei di chiedere alla maggioranza e al Governo se ritengono che possa durare indefinitamente questo stato di cose, e questa linea di Governo o di non Governo, a seconda che la si voglia giudicare. Forse il Governo

e la maggioranza ritengono che le attività produttive e la classe operaia, siano in grado di reggere indefinitamente il peso parassitario, che diventa sempre più gravoso. Non so quale sia l'intendimento, però vorrei sottolineare e ricordare il fatto che il funzionamento sempre più scadente, sempre più lento, sempre più inefficiente dell'apparato statale in senso lato, non solo comporta oneri crescenti di spesa fissa ed elide quindi le possibilità di investimenti effettivamente produttivi, siano essi sociali, industriali o agricoli, ma comporta anche la paralisi. L'elefantiasi dello Stato e dell'ordinamento statale nel suo complesso incide a sua volta sull'economia, incide con le sue disfunzioni, frena le attività economiche, mette il nostro paese in condizioni sempre più deboli nel competere con altri paesi, come quelli del MEC, che hanno una tradizione, che hanno una burocrazia efficiente, che hanno un apparato statale che funziona. Questa forbice si sta allargando, e non possiamo essere così ingenui da ritenere che le cose possano procedere sempre così, poiché vi sono numerosi sintomi non solo di impotenza dello Stato, ma di autentico disfacimento delle strutture statali.

Ebbene, è questo anche uno dei punti che dobbiamo esaminare: non si tratta solo della legge n. 336, si tratta di tutta una politica che non esito a definire irresponsabile, una politica che colpisce, appunto, le finanze pubbliche, disorienta e disamora i cittadini nei confronti dello Stato, dà adito anche a un senso di qualunquismo, di smarrimento, dà spazio addirittura alle stesse forze eversive, le quali fanno leva anche su questa disfunzione e su queste ingiustizie così palesi.

Ecco quindi come si presenta la situazione, a nostro giudizio. Noi siamo fermamente contrari, anche per motivi di carattere costituzionale, al ricorso alla decretazione d'urgenza e alla delega che surrettiziamente viene concessa al Governo autorizzandolo a disfare quanto il Parlamento aveva previsto quattro anni fa con l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 336. È addirittura sorprendente che si possa, con un decreto-legge, annullare una riforma e spazarla via in quindici giorni, sanzionare legalmente una inadempienza di quattro anni, che ha avuto i costi ben noti, e che quindi si ripercuoterà anche sul futuro e comporterà ingiustizie per il fatto che più la situazione si appesantisce, più si allontana, per vostra volontà, il momento in cui anche le altre categorie di ex combattenti potranno avere soddisfazione. Noi, comunque, siamo schierati in favore di queste giuste rivendicazioni.

cazioni, e mandiamo il nostro saluto agli ex combattenti. Non vogliamo che da questa vicenda venga in qualche modo intaccato l'onore e il rispetto che il paese, i deputati, i cittadini, debbono avere per questa categoria benemerita. Da queste considerazioni traiamo motivo di opposizione, per il presente e per il futuro, a queste scelte governative. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

**RAUTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, tra poco ascolteremo con particolare interesse le repliche che ci verranno fornite sui temi che abbiamo sollevato a proposito di questo sconcertante decreto-legge. E dico « con particolare interesse » e « sconcertante decreto-legge » perché, se una cosa è emersa chiaramente dal contributo critico che ci siamo sforzati di fornire, è questa: il decreto-legge varato dal Governo getta nell'incertezza e nella amarezza larghi settori dei pubblici dipendenti, mentre ha inferto un colpo forse mortale alle legittime e da tutti alimentate speranze degli ex combattenti dipendenti del settore privato. Ancora una volta, e stavolta cogliendo al volo l'occasione altamente emotiva della stretta congiunturale e dell'incombente dissesto economico dello Stato, come ci ha ricordato poc'anzi l'onorevole Galloni, si è proceduto non in modo da rassodare e rasserenare lo stato d'animo dei dipendenti pubblici, ma in modo da far sentire decine di migliaia di essi come elementi defraudati di un diritto che altri hanno già visto riconosciuto, che gli interessati ritenevano ormai acquisito e non più contestabile da alcuno.

Ma a questo punto, e per queste considerazioni, il decreto che stiamo esaminando deve essere riguardato in un contesto più vasto, nel quadro della situazione generale della pubblica amministrazione in Italia. Fiumi d'inchiostro sono corsi, decine di dibattiti parlamentari si sono svolti sull'argomento, ma ancora sembra che si sia in alto mare, come accade d'altronde per molti altri problemi, anzi per tutti i problemi importanti di questo nostro paese, diventato decisamente quella « accademia delle chiacchiere » che già Papini denunciava all'inizio del secolo. Né il fatto che le spese della pubblica amministrazione crescano, né il fatto che crescano le incombenze, le ambizioni dirigistiche dello Stato, sembrano voler spingere la

classe dirigente ad un riesame globale e funzionale al tempo stesso di una simile situazione. Anzitutto le spese. Secondo le più recenti rilevazioni statistiche l'Italia si avvia ad avere 3 milioni di dipendenti ed ex dipendenti statali, tra personale in servizio e personale in quiescenza, con un esborso monetario che già 8 anni fa era di oltre 8 mila miliardi e comunque pari al 33,9 per cento della spesa dello Stato.

L'aumento dei dipendenti, inoltre, è stato in questi anni un fenomeno confuso e caotico, si dà la fondata impressione che in realtà nessuno controlli, nessuno « gestisca » il ritmo fisiologico della pubblica amministrazione; un gigante che va avanti per conto suo un po' obbedendo alla stessa logica interna e un poco cedendo alle pressioni clientelari alle quali è stata ed è sottoposta la sua vita, come la vita di ogni altro ente o categoria in Italia, in questo regime corrotto e corruttore. Basti pensare che solo nel corso del 1969 gli statali sono aumentati con una percentuale doppia rispetto a quella dell'anno precedente, se si tiene conto — come si deve fare in questo genere di calcoli — anche del personale all'epoca non vincolato da un vero e proprio rapporto formale di impiego. Tale aumento, più o meno continuato negli stessi termini durante gli anni successivi, è avvenuto appunto in modo confuso e caotico, creando crescenti sperequazioni di funzionalità tra settore e settore si da avere al 1970, ma la situazione da allora non deve essere certo cambiata in meglio, oltre l'85 per cento del personale qualificato concentrato soltanto in 6 Ministeri e soprattutto in quelli delle finanze e del tesoro, mentre restavano, come restano quasi ovunque, scoperte ampie percentuali dei posti in ruolo previsti nei punti chiave, specie in quelli tecnici e specialistici, della pubblica amministrazione in genere.

Insomma come negli ospedali (lo abbiamo sentito ripetere anche ieri, e non soltanto dai nostri banchi) c'è pullulare di portantini e netturbini, mentre quanto ad infermieri specializzati e a personale paramedico competente siamo a terra in modo indecente, siamo all'ultimo posto della graduatoria mondiale, così avviene in questa nostra dissestata amministrazione pubblica che ha meno geologi percentualmente di quanti ne conti ormai persino il Ghana, che ha un quarto dei doganieri di tutti gli altri paesi della CEE e che i tecnici dei cosiddetti indispensabili « quadri intermedi » continua a cercarli invano inseguendoli da un concorso all'altro.

Figuriamoci se in un paese come il nostro, dove ogni giornata politica per essere benedetta dall'unico *imprimatur* che veramente conti, quello della demagogia, deve aprirsi e chiudersi con fiere proclamazioni di riforma, figuriamoci se anche nel settore della pubblica amministrazione non si è cominciato a parlare subito e tanto di riforma! Se ne parlò, ricordano gli esperti e gli esegeti del tema — che ormai hanno a disposizione biblioteche nelle quali ci si perde — se ne parlò, addirittura, ancora durante la guerra, è stato ricordato stamane, quando l'Italia era spaccata in due, con la commissione Forti del 1944.

E a partire da quella, altre commissioni si succedettero senza sosta e senza tregua, commissioni che hanno lasciato memoria di sé soltanto negli archivi dove finirono irrimediabilmente i frutti del loro lavoro — quando ci furono, il che non sempre accadde — e fecero notizia per lo più soltanto sui giornali, al momento della loro nascita, sempre strombazzata, e molto meno al momento del loro decesso, che invece fu regolarmente avvolto dalla discrezione che si addice ai fallimenti.

Chi si ricorda più, ad esempio, della famosa « commissione della scure », che fu costituita nell'ormai mitico 1946 presso il Ministero del tesoro e che era presieduta dall'onorevole Persico? Nessuno! Perché, due anni dopo, come se niente fosse accaduto — e niente in effetti era accaduto — vi fu una terza commissione, installata con decreto del Presidente della Repubblica, la commissione presieduta dal ministro senza portafoglio Alberto Giovannini, che ebbe lo stesso identico incarico: migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e studiare i problemi del personale statale.

A Giovannini, tre anni dopo, successe l'onorevole Petrilli e a Petrilli successe Lucifredi, sicché in pieno 1953, dopo undici anni di studi, si arrivò al fenomenale risultato di vedere insediate non più una, ma due commissioni di studio sui problemi della pubblica amministrazione.

Intendiamoci, non è che in tutto quel periodo, e anche successivamente, siano mancati provvedimenti o interventi legislativi: la nostra *Gazzetta Ufficiale* e gli atti del Consiglio dei ministri ne sono stracolmi, ma la riforma non c'è stata, la riforma — intendo — seria, profonda, radicale; non c'è stata la riorganizzazione funzionale e moderna dell'apparato burocratico dello Stato, non c'è stato l'adeguamento delle strutture alla crescita del paese reale, al suo tumultuoso « cam-

biare » in termini di produttività, di concentrazione urbana, di addensamento industriale, di rapporti economici con l'estero e via dicendo. Ecco il punto, ecco il nodo del problema, che è ovviamente un punto politico, un momento obbligato e qualificante del nostro più generale discorso sulle strutture e sul funzionamento concreto di questo vostro Stato. Gli anglosassoni dicono che quando si vuol risolvere un problema lo si affronta, e quando si vuole evitarlo si nomina una commissione. Così, di commissione in commissione, sempre studiando e sempre sfornando provvedimenti parziali, settoriali, dettati più che altro dalle agitazioni sindacali e dalle pressioni dell'ambiente, questo Stato è andato avanti privando l'Italia non di una riforma, ma della riforma. Perché dovrebbe essere chiaro, e dovrebbe essere addirittura elementare: come si fa a pensare, anche soltanto a pensare, di programmare e di pianificare la vita economica di un paese, oppure di intervenire in qualsiasi modo o misura nella sfera dell'economia e del vivere sociale, quando quello stesso Stato che tutto questo vorrebbe fare non ha i quadri, non ha gli strumenti necessari e sufficienti, anzi, non ha lo strumento principale, la materia prima indispensabile, cioè la burocrazia?

Agli atti della nostra Commissione affari costituzionali, martedì scorso, è rimasta — tra le tante — una frase del relatore, onorevole Olivi. Sollecitando il voto favorevole della Commissione al disegno di legge di conversione del decreto n. 261, recante modificazioni alla legge n. 336 del 1970, egli ha detto che l'urgente necessità di provvedere legislativamente trova la sua giustificazione sia nelle inadeguate « previsioni » circa la sua concreta applicazione, sia nell'acutizzarsi della crisi di funzionalità dell'apparato pubblico.

Lasciamo stare le « previsioni ». Le parti politiche che concorsero a suo tempo all'approvazione della legge n. 336 avevano il diritto di farle, quelle previsioni, ma non avevano certamente a disposizione, specie i partiti di opposizione, alcuno strumento di indagine per acquisirle; ma il Governo, la classe dirigente, i responsabili di quella che si conviene definire « cosa pubblica », quelle previsioni avevano non il diritto, ma il dovere di farle; ne avevano il dovere, e più ancora avevano il compito istituzionale di non scatenare una simile norma nel tessuto della pubblica amministrazione senza prima aver calcolato, programmato, quantificato il suo ulteriore svolgimento concreto. Così, siamo ora

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

al lamento sulle « inadeguate previsioni »; così siamo ancora, in pieno 1974, dopo 30 anni di commissioni di studio, di commissioni delle scuri, di comitati di indagine, e via dicendo, alla sconsolante — e sconsolata — constatazione dell'« acutizzarsi della crisi di funzionalità dell'amministrazione pubblica ».

Ad un certo punto, apparve all'orizzonte il faro delle regioni, e apparve anche l'illusione di risolvere così, per questa via, il problema della funzionalità della pubblica amministrazione. Le regioni, si disse un po' da tutti quelli che le vollero, sono « lo Stato dietro l'angolo », sono « lo Stato a portata di mano »! A che scopo riformare, rinnovare, rivoluzionare magari una pubblica amministrazione che tra breve, tra brevissimo tempo, sarà decentrata, sarà più avvicinata ai cittadini, batterà strade del tutto nuove per il nostro paese? Ma fu peggio di un'illusione: fu un drammatico e colossale errore! Il mio parere personalissimo è che le regioni andrebbero chiuse, se fosse possibile, con un decreto-legge, quello sì urgente e necessario, quello sì dettato da esigenze improrogabili collettive, perché nessuno vorrà negare che, in termini di amministrazione della cosa pubblica, esse abbiano rappresentato e stiano rappresentando non un passo avanti, ma un passo indietro rispetto alla soluzione dei problemi che più interessano i cittadini. Mentre lo Stato, al centro e al vertice, si è svuotato di poteri e di capacità decisionali, alla periferia imperversa una burocrazia infinitamente più raccogliatrice, disgregata e frustrata di quella che prima si aveva a disposizione; una burocrazia le cui stesse origini recenti, il cui « arruolamento », la cui dipendenza immediata, rozza, direi brutale, dal partitismo locale — tutto e tutti, insomma — rendono infinitamente più clientelare, più avida, più incompetente.

Ecco un punto sul quale mi sembra che non si voglia affatto riflettere. La crisi della pubblica amministrazione in Italia, che questo decreto-legge evidenzia in modo addirittura drammatico, non è soltanto un fatto « strutturale », non è solo un fatto di problemi irrisolti di retribuzioni, di spostamenti di competenze da un settore all'altro, di trasferimenti da zone che appaiono ridicolmente sature di personale che lavora poco a zone o funzioni dove invece il personale è del tutto insufficiente, ma un'opera di costante adeguamento tecnico-specialistico che dovrebbe tener conto delle mutate condizioni del paese effettivo, quello che lavora e produce, quello che esporta e si batte sui mercati esteri. Tutto

ciò esiste, tutta questa fascia di problemi esiste e non è stata mai risolta.

Ma la crisi profonda, la crisi vera, la crisi autentica della pubblica amministrazione in Italia è di carattere soprattutto morale e si potrebbe riassumere in una sola frase lapidaria: come si può essere oggi servitori dello Stato, se lo Stato non esiste più? Esiste il potere in Italia, esiste il regime in Italia, esistono il Governo e il sottosegretario in Italia, ma è lo Stato che manca, perché manca ormai il senso stesso di una comunità nazionale, di una comunanza nello stesso destino, di una struttura giuridica in Italia; perché mancano tutti i sentimenti, le speranze, le volontà che sono il retroterra anche psicologico di quel grande fatto che si chiama Stato.

Se è lecito inserire in un dibattito del genere, in un dibattito soprattutto che si svolge in queste condizioni agostane, una qualche considerazione non meramente di cronaca, vorrei ricordare con dovizia di particolari quello che era in altri tempi, in tempi ai quali oggi generalmente si irride, il senso e la coscienza del servire lo Stato. Anzi, a pensarci bene e ad essere culturalmente precisi, non si dovrebbe neanche parlare di altri tempi, ma di tutti i tempi, di tutti eccetto il nostro e in particolare eccetto lo specialissimo tempo che stiamo vivendo in questo periodo e in questo regime in Italia. Sia sotto le repubbliche, sia sotto i regni o sotto i regimi imperiali, l'occidente conobbe sempre, ebbe sempre — altissimo e dignificante — il senso del servizio alla cosa pubblica. Il pubblico dipendente civile era di appena un passo dietro al pubblico dipendente in divisa: così si diceva, anche se poi, nelle evenienze drammatiche, accadeva spesso che si marciasse accanto, sulla stessa linea di pericolo e di dedizione. E non era questione di compensi, non era problema di riassetto o di conglobamenti, perché se c'è un dato costante nella storia della burocrazia di tutti i paesi è che le retribuzioni non sono state mai elevate; sempre, gli affari privati, le libere professioni, i commerci, le imprese personali, le aziende derivanti dalla libera iniziativa dei singoli e dei gruppi, sempre e sotto ogni regime hanno reso infinitamente di più. Ma nel servizio pubblico, nella dipendenza dallo Stato, nel lavorare per lo Stato, quello che si perdeva in danaro si acquisiva in dignità, si recuperava in termini di orgoglio, si riacquistava a livello di prestigio; si rinunciava a dei beni di carattere materiale e a base edonistica in cambio di valori non misurabili quantitativamente perché attinenti alla

sfera morale e spirituale del singolo. Cambiavano i regimi, mutavano le strutture costituzionali, ma lo Stato, su quella base solida, marciava sempre, funzionava sempre, perché la burocrazia così intesa e articolata ne costituiva un motore che non si fermava mai, che non rinunciava mai a svolgere il suo compito, inteso nel senso più alto di missione, di impegno a favore della collettività.

Adesso, in questa nostra epoca in genere e soprattutto in questa nostra Italia, la tensione ideale del servire lo Stato non esiste più; anche soltanto a parlarne, nelle condizioni attuali della pubblica amministrazione, si farebbe ridere. E ben più che a ridere si sarebbe obbligati se si osasse parlare di valori dello spirito, di fronte alle fameliche prassi delle altre burocrazie, quelle del tutto clientelari o addirittura affaristiche, del parastato o del sottostato, degli enti locali e del regionalismo.

*Les dieux s'en vont*, si potrebbe dire anche qui. Se ne vanno i valori superiori, vengono meno le volontà di sacrificio e le capacità di dedizione. Se ancora 50 anni fa si fosse fatta una legge favorente l'esodo degli impiegati civili dello Stato, indipendentemente da ogni calcolo economico - o socio-economico, come si usa dire adesso nel gergo di moda - dall'amministrazione pubblica se ne sarebbero andati ben pochi; e una legge del genere sarebbe stata addirittura impensabile e anzi sarebbe stata considerata altamente offensiva ancora alla fine del secolo scorso in qualsiasi paese europeo. Certo, avrebbe lasciato esterrefatti i funzionari della Francia e della Germania, per non parlare di quelli, famosi, diventati addirittura leggendari, dell'impero austro-ungarico, che si trasmettevano da padre in figli, da una generazione all'altra, con un senso altissimo di casta, l'impiego pubblico; e così bene gestivano le cose che, quando gli etiopici dovettero scegliersi una moneta, si scelsero il tallero di Maria Teresa.

Per questo, tra noi e voi, tra tutte le tesi che ci siamo sforzati di lumeggiare da questi nostri banchi, c'è uno scarso senso di dialogo su questi problemi della pubblica amministrazione, in fondo; anche su questa legge, come su ogni altro vostro provvedimento singolo. Perché abbiamo una diversa concezione dello Stato, dei suoi compiti e delle sue funzioni, e quindi anche una diversa concezione dell'uomo e del mondo. Quello che intendo dire, per tornare più da presso al tema e per concludere, è che non si possono porre in essere una serie di fattori disgreganti, una serie di spinte centrifughe nei confronti dei valori dello Stato senza che le sue strut-

ture, anche a livello burocratico, ne vengano gradualmente prima svuotate e lesionate, e poi frantumate e travolte.

Ecco il punto al quale siamo arrivati; e anche questo provvedimento è una prova - da parte nostra, almeno, così lo giudichiamo - dell'incapacità a gestire in termini di modernità e di efficienza le sorti della collettività nazionale. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia attenzione si fermerà, nell'esame delle linee generali di questo provvedimento, su alcuni aspetti che sono evidenziati nella relazione presentata all'Assemblea dall'onorevole Olivi e che sono stati ripetuti stamane nelle dichiarazioni che l'onorevole Galloni ha fatto per respingere l'eccezione di incostituzionalità sollevata, a nome del nostro gruppo, dall'onorevole Franchi.

Dice la relazione che in questi ultimi tempi - cioè nei giorni che vanno dal 30 giugno all'8 luglio - furono presentate un numero notevole di domande di esodo dai dipendenti pubblici e, soggiunge, « non furono estranee certe autorevoli » - sottolinea « autorevoli » - « ipotesi di repentina sospensione *sine die* della legislazione in materia ». Aggiunge poi, la relazione, che il provvedimento sarebbe stato ritenuto in Commissione legittimo « perché non vi è lesione dei diritti dei soggetti interessati e vengono temperate le legittime aspettative dei singoli con l'interesse della pubblica amministrazione del paese, specie nel delicato momento attuale ».

L'onorevole Galloni ha voluto aggiungere, a giustificazione della legittimità del provvedimento che stiamo discutendo, che non si tratterebbe di un provvedimento che modifica il diritto dei dipendenti pubblici ex combattenti ad essere collocati in pensione a loro domanda, ma ne modifica soltanto l'esercizio.

Mi pare che, se ci fermiamo su questi termini, possiamo giungere a trattare argomenti di vasto interesse ed anche a valutare la legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo non solo costituzionale, ma del corretto esercizio del potere legislativo.

Che cosa è avvenuto? È vero: a fine giugno la CGIL ha proposto la sospensione dell'applicazione delle norme della legge n. 336, quelle relative all'esodo del personale che aveva diritto di ottenerlo entro il maggio dell'anno prossimo. La motivazione addotta venne collegata all'esigenza di un nu-

mero elevato di vacanze negli uffici, al contenimento delle spese per il prossimo bilancio dello Stato e degli enti pubblici, al trasferimento del personale alle regioni, alla necessità di fruire ancora di competenze che potrebbero mancare tutte assieme e compromettere il funzionamento della pubblica amministrazione che dall'esodo già avvenuto per la legge n. 336 e per le disposizioni a favore dell'alta dirigenza e per talune amministrazioni speciali risulta già compromesso; tesi che abbiamo sentito qui ripetere dall'estrema sinistra.

È una tesi che si riallaccia ad argomenti che possono essere considerati di interesse pubblico, ma in pratica si è verificato il risultato che vi è stata l'esplosione delle domande di collocamento in anticipato congedo, una tensione all'interno del settore del pubblico impiego, con il conseguente aggravarsi delle preoccupazioni in ordine ai rischi che potevano nascere da un esodo concentrato in breve tempo.

Dobbiamo quindi dire che se il Governo — ed anche il relatore — intende giustificare la necessità e soprattutto l'urgenza dell'emanazione del decreto-legge riferendosi al verificarsi di questa esplosione di domande, non può trascurare che l'iniziativa proviene da una organizzazione sindacale che ha agito perlomeno con il tipico modo dell'apprendista stregone, o, se vogliamo essere un po' meno ottimisti, ha agito con calcolata e lucida manovra, intesa ad aggravare le situazioni esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni. E poiché in Italia si dà maggiore credito alle dichiarazioni che può fare il dottor Lama rispetto alle dichiarazioni che può fare l'onorevole Gui, di smentita circa la volontà della pubblica amministrazione di sospendere l'efficacia delle norme della legge n. 336, la conseguenza è stata che le dichiarazioni dell'onorevole Gui non hanno avuto alcun effetto, e che l'effetto è stato prodotto, invece, dalle dichiarazioni del dottor Lama.

Non dirò che il rimedio adottato di fronte al moltiplicarsi delle domande di esodo sia stato peggiore del male, dirò — e tenterò di dimostrarlo — che il testo del disegno di legge quale è stato trasmesso dal Senato è frutto di molti connubi ed il risultato di un compromesso tra contrastanti principi, e che in sostanza ha difetti tali che impongono di respingerlo. E penso che a ciò si sarebbe giunti fin dal momento dell'esame in sede referente in Commissione affari costituzionali, se gli orientamenti provenienti da vari esponenti della

maggioranza, ed emersi appunto in Commissione affari costituzionali, non fossero stati soffocati da qualcosa che non ci pare essere stata la disciplina ferrea di partito — che in altre occasioni è stata infranta — ma che ci pare essere stato il timore — che riteniamo abbia preso alcuni di coloro che avevano sostenuto queste tesi — di veder prolungati, in conseguenza del rinvio al Senato del disegno di legge, i lavori parlamentari, per cui nel volgere di poche ore tutte le riserve, collimanti perfettamente con quelle della nostra parte, sono cadute, e gli emendamenti sono stati uno dopo l'altro respinti.

Quali sono, secondo noi, le più gravi e serie critiche che possono essere mosse al provvedimento? Sono quelle che attengono ad alcune norme del provvedimento. Dall'attribuzione del diritto al collocamento a riposo, con scadenza giugno 1975 (o maggio 1975, a seconda che prevalga nell'interpretazione l'articolo 3 o l'articolo 6 della legge n. 336, cosa ancora non chiarita, ma che comunque ha una rilevanza molto modesta) si vuole passare all'attribuzione di un diritto al collocamento al riposo scaglionato in dieci semestri, decorrenti dal 1° ottobre 1975, condizionato alla presentazione della domanda entro termini brevissimi (già sono scaduti quelli fissati nel decreto, e sono riapribili attraverso questo disegno di legge per i 60 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione, se la stessa, e noi ci auguriamo di no, sarà approvata), al carattere irrevocabile — ecco la novità — della domanda stessa, e predeterminato dalla pubblica amministrazione. Le conseguenze pratiche di siffatto nuovo meccanismo non attengono all'esercizio del diritto, ma al contenuto del diritto; come conseguenza pratica, e vedremo poi le conseguenze di carattere giuridico, crescerà il numero della domanda, data la dilatazione dei tempi relativi al collocamento al riposo, si verificherà la sospensione di fatto fino al 1° ottobre 1975 dell'efficacia della legge n. 336, ed infine nascerà la speranza in tanti, che non avevano interesse a valersi di un beneficio la cui efficacia era limitata al giugno 1975, di essere inclusi in scaglionati per essi convenienti.

Si verificherà come conseguenza l'abrogazione del diritto al collocamento in pensione nel momento prescelto dal pubblico dipendente e fino al giugno 1975. Si verificherà poi, come conseguenza di quanto ho detto, l'obbligo di operare subito una scelta irrevocabile, di fronte alla incertezza del momento e alle condizioni di carriera in cui il collocamento a riposo si verificherà.

Dalla attribuzione del diritto al collocamento in pensione con facoltà di assumere altri rapporti di impiego pubblico, con le norme in esame si passa ad un regime di divieto assoluto di assumere altri impegni o incarichi, fatti salvi quelli che sono normalmente affidati a ex appartenenti all'alta dirigenza. E questo non solo per il futuro, ma anche per coloro che in pensione siano stati collocati in precedenza ed abbiano legittimamente assunto altri impieghi o incarichi.

Le conseguenze pratiche di tali innovazioni si risolvono in una abrogazione dei diritti stabiliti dalla legge n. 336 e — come avrò occasione di spiegare meglio — nel licenziamento *ope legis* di dipendenti che legittimamente abbiano un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o altri enti pubblici.

Altra innovazione rilevante — mi soffermo in questa sede soltanto su quelle più rilevanti — è la istituzione di un diverso trattamento per i dipendenti a seconda del momento nel quale presentino la domanda di collocamento a riposo, dell'*iter* del procedimento di collocamento a riposo, della data di quest'ultimo.

Potrei citarvi — fatto tra i più macroscopici — il caso dei dipendenti che hanno presentato domanda dopo il 30 giugno e sono già stati collocati a riposo: per essi, con una disposizione che ha (in questo caso sì, come vedremo) effetto retroattivo, cesseranno persino gli effetti del provvedimento di collocamento a riposo, con la conseguenza di consentire di dare efficacia per lo meno parziale alla nuova normativa per un periodo anteriore alla sua emanazione, in relazione a fatti, atti o provvedimenti non riconducibili direttamente alla volontà del pubblico dipendente.

Persino i dipendenti collocati in pensione fra il 1° e l'8 luglio si trovano in questo momento, in virtù del decreto-legge e delle norme che potrebbero essere approvate dalla Camera, a perdere quello che era stato il diritto acquisito con il perfezionamento dell'*iter* di collocamento a riposo.

Se queste sono, molto sinteticamente, le conseguenze pratiche più vistose di questo disegno di legge (e io le ho volute indicare proprio perché i colleghi si sono ampiamente fermati su molti aspetti di esso), e cioè di quel complesso di norme costituito dal testo originario e dalle modifiche apportate dal Senato, non può sfuggire al relatore o all'onorevole Galloni (che stamattina lo contestava) quali siano le conseguenze giuridiche, anche sul piano della legittimità — o quanto meno della correttezza — costituzionale, nonché delle con-

formità al principio di una retta utilizzazione della discrezionalità del legislatore.

Il discorso da farsi porta altrettanto chiaramente alla reiezione del disegno di legge. Le disposizioni che ho richiamato (e ho richiamato appositamente queste) violano tutti i diritti acquisiti. Si tratta infatti di norme che dimenticano completamente la esistenza di diritti che ormai si sono già formati (il termine « acquisiti » è di gergo).

Non vi può essere dubbio che nell'attuale ordinamento italiano esistono più che sufficienti basi per affermare l'esistenza di un principio del rispetto dei diritti acquisiti e non è certo deducibile da disorganiche e contraddittorie disposizioni. È prevalente convincimento che il principio della tutela dei diritti acquisiti deve applicarsi a tutte quelle situazioni giuridiche, la cui riforma non interessi l'ordine pubblico. È un convincimento — non mi ci soffermo perché non voglio fare una discussione di diritto — che tiene conto non soltanto della sostanziale differenza concettuale tra il principio della tutela dei diritti acquisiti e quello della irretroattività delle leggi (il primo esprime un criterio di conservazione, il secondo invece si riferisce alla stessa natura delle leggi come *normae agendi*); un convincimento che tiene nel debito conto il fatto che la legislazione si è astenuta dal risolvere il problema della tutela positiva delle esigenze che nel campo dei diritti economico-privati riposano assai spesso su criteri elementari di giustizia, poiché alle situazioni corrisponde normalmente un qualche prezzo pagato dal beneficiario (e oggi stiamo esaminando rapporti nei quali il prezzo è stato pagato attraverso le prestazioni del dipendente pubblico) mentre negli altri campi si fondono sulla necessità di evitare la spogliazione o la menomazione della personalità.

Il completarsi delle astratte statuizioni delle leggi in situazioni individuali, siano esse patrimoniali o meno, esplica una influenza decisiva sulla conservazione dei soggetti, sull'equilibrio sociale, morale ed economico di essi e sulla loro possibilità di sviluppo.

Se le leggi retroattive in senso proprio scardinano le basi della vita individuale e sociale, ad ogni riforma rigidamente attuata con il solo limite della irretroattività, può riconnettersi la rovina di individui e di interi gruppi sociali. Questo è il caso nostro, quando pensiamo alle innovazioni delle quali ho parlato, collocamento a riposo per scaglioni,



condizioni e termini per ottenerle, divieto di assumere altri rapporti d'impiego, inefficacia dei rapporti già istituiti, abrogazione di diritti già sorti (questo oltretutto in violazione non solo del principio generale della conservazione dei diritti acquisiti, ma del principio della irretroattività della legge nei giorni immediatamente precedenti il decreto-legge), sono tutte ipotesi da collocarsi nella violazione dei diritti acquisiti o nel principio della irretroattività della legge.

Se non di illegittimità costituzionale quindi (non è questa la sede per parlarne, perché è stata respinta la pregiudiziale di incostituzionalità), per lo meno di scorrettezza costituzionale grave può parlarsi in questo caso, di un abuso della discrezionalità del potere legislativo che si traduce in vero e proprio arbitrio. Questo abuso è macroscopico nel caso in cui, essendo limitate le ipotesi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione del rapporto d'impiego relativo al personale di ruolo dalle norme vigenti, tale limite viene scavalcato non con la indicazione di nuove ipotesi aventi valore per tutti, ma con la fissazione di un caso nuovo per la limitata categoria che considera condizioni preesistenti al sorgere del rapporto stesso (mi riferisco — è fin troppo evidente — al caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, per il quale la legge prevede l'inefficacia entro 180 giorni, per il fatto che colui il quale ha un rapporto d'impiego, sia stato in precedenza un impiegato congedatosi dalla pubblica amministrazione con i benefici della legge n. 336). Siamo pertanto veramente fuori da qualunque principio di correttezza costituzionale e da qualunque criterio di discrezionalità. Siamo nel vero e proprio arbitrio e nella violazione dei principi di corretta legislazione. Tanto è vero che, per lo meno per quanto riguarda l'articolo 6, l'onorevole Concas, poc'anzi, nel suo intervento, ha dovuto preannunciare che, una volta approvato questo decreto, bisognerà successivamente intervenire a modificare, a rimediare. In fondo, non ha fatto altro che riproporre quanto ha detto l'onorevole ministro in Commissione il quale, nell'osservare che questa norma non è stata introdotta dal Governo, ma dal Senato, ha affermato anche che si tratta di una norma assolutamente inaccettabile, che bisogna approvarla per non rinviare al Senato il disegno di legge, e poi, con un nuovo disegno di legge, si cercherà di rimediare agli errori, alle ingiustizie, alla illegittimità che si stanno oggi compiendo, perché non c'è il coraggio — o la voglia, a

seconda dei punti di vista — di sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

Dal rapporto di impiego derivano, a vantaggio dell'impiegato, onorevoli colleghi, e soprattutto onorevoli colleghi della maggioranza che sostenete, attraverso il vostro voto, questo disegno di legge, diritti soggettivi, interessi legittimi e diritti affievoliti! Non soltanto, come si dice nella relazione, « legittime aspettative dei singoli »!

Ebbene, qui si fa scempio non soltanto di un interesse legittimo, non soltanto di un diritto affievolito: si fa scempio di tutti i diritti per una sola categoria di dipendenti, che sono i dipendenti che hanno i titoli di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 336.

Orbene, consentitemi di ricordare che quando il costituente, forse non distinguendo allora con molta esattezza tra principio di retroattività e di tutela dei diritti quesiti, raccomandava al legislatore futuro di usare la necessaria libertà che deve avere, con prudenza e col dovuto rispetto, col bene generale dei diritti quesiti, prevedeva proprio che avrebbero potuto verificarsi casi come questi che stiamo esaminando e che certamente sono contro qualunque buon criterio legislativo, contro qualunque dei principi che il legislatore costituente ci aveva indicato.

Mi pare, quindi, che le due considerazioni, quella dell'onorevole Galloni e quella dell'onorevole Olivi, per quanto attiene alla lesione dei diritti siano state sufficientemente da me esaminate. E credo che basterebbero questi argomenti per giustificare il nostro « no » fermo al disegno di legge.

Ma se questi argomenti sono di per sé sufficienti a giustificare un « no » fermo all'approvazione del decreto e a talune modifiche introdotte dal Senato, credo che ve ne siano altri non meno validi.

La legge n. 336 fu emanata, anche se qualcuno oggi cerca di non attribuirsi la paternità, buon per lui, per due fondamentali ragioni: la prima, quella prioritaria, di un riconoscimento alle categorie combattentistiche; la seconda, ma anche secondaria, di favorire attraverso un esodo anticipato un riordino dell'organizzazione burocratica.

Nessuno dica, oggi, che lo scopo prioritario era invece quello del riordino della pubblica amministrazione. E non lo può dire alcuno, perché a confermare la priorità del riconoscimento rispetto al riordino sta la richiesta fatta da tutti i gruppi, e stanno gli ordini del giorno presentati e accettati allora dal Governo, di estensione ad altri pubblici dipen-



denti dei benefici stabiliti dalla legge n. 336. Il carattere prioritario, quindi, era senza dubbio quello del riconoscimento. Oggi, pur essendo mancato il riordino della pubblica amministrazione (e ne hanno parlato tanto bene i colleghi che io non ho da aggiungere alcunché), anzi, forse proprio perché è mancato, si vuole conferire priorità all'interesse del riordino medesimo rispetto al dovere che ha il Parlamento, che ha lo Stato, al riconoscimento dei particolari benefici a favore dei combattenti. Orbene, tale modifica degli indirizzi, pur se inaccettabile, potrebbe comunque offrire un argomento a chi ha emanato il decreto o lo sostiene, se il riordino potesse essere visto in prospettiva o, perlomeno, nelle linee generali. Ma nel momento in cui si discute su questo disegno di legge, non abbiamo né prospettive, né indicazioni di linee generali circa il riordino della pubblica amministrazione. Ciò offre invece a chi si oppone il convincimento che (in considerazione del fatto che al Senato è stato presentato ed accettato un ordine del giorno che impegna il Governo, ma niente di più, almeno alla luce di quanto è stato detto in Commissione), dallo studio — e sottolineo la parola studio — dei costi per l'estensione dei benefici ai dipendenti del settore privato, da un declassamento del riconoscimento dei meriti combattentistici quale quello che si sta cercando di attuare da parte di questa Assemblea, deriva una sempre maggiore improbabilità dell'estensione dei benefici combattentistici ad altre categorie di lavoratori. E non ripeto poi quanto è stato già detto da colleghi del mio gruppo circa l'atteggiamento apprezzabile e — direi — coraggioso assunto dall'onorevole Stefano Riccio, il quale ha voluto scindere le proprie responsabilità dalle manovre dilatorie che, in ordine all'estensione dei benefici, vengono portate avanti da molto tempo.

Concludo questo mio breve intervento — nel quale ho cercato di limitarmi a valutare soltanto alcuni aspetti che, pur avendo formato oggetto di considerazione da parte dei colleghi, si riferiscono soprattutto a valutazioni emerse nel dibattito di questa mattina — dicendo che se esistono ragioni di merito per un giudizio negativo, queste si possono sintetizzare nel significato e nel contenuto di demolizione dello spirito che animò la legge n. 336 e i diritti che da essa sorsero, col risultato di determinare ingiustizie, malcontento e, come sempre, favoritismi. Favoritismi che l'ampiezza dei poteri discrezionali conferiti all'amministrazione nella selezione per l'esodo — cioè per la cosiddetta creazione de-

gli scaglioni — faciliterà senza ombra di dubbio. Non è volontà di conservazione di una legge (che non fu per altro espressione integrale dei nostri propositi, ma che fu frutto di corrette intese in attesa di possibili miglioramenti ed estensioni) quella che ci spinge ad un giudizio negativo. È volontà di contrastare soluzioni che sono negative e che, nel giro di poco tempo, come riconosce anche voi, onorevoli colleghi della maggioranza, ci imporranno di rivedere seriamente tutto il problema. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Olivi.

**OLIVI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, cercherò di contenere la mia replica in tempi brevi, anche se certi interventi critici qui svolti meriterebbero una più diffusa risposta, in quanto offrono lo spunto ad una serie di più ampie considerazioni, che per altro abbiamo già svolto in sede di Commissione.

Mi rendo conto che la materia è estremamente delicata: la legge n. 336 è forse una delle leggi più « chiacchierate » in Italia, investendo una materia che tocca interessi particolari e di categoria, personali e collettivi che investono e coinvolgono quella che è stata definita la « strategia della pensione ». È una strategia legittima, che pure non può sottrarsi, o che non può non essere condizionata, ad una modifica della sua regolamentazione nell'interesse generale del paese, specie in un momento grave come quello attuale.

La materia che stiamo esaminando non può non portarci ad esaltare i valori combattentistici. Nessuno più di chi ha modestamente partecipato agli eventi bellici può essere sensibile alle aspirazioni degli ex combattenti e categorie assimilate ed essere solidale con esse. Tuttavia, al di là di ogni accento, che da parte mia potrebbe sconfinare facilmente nella retorica, non possiamo venir meno al dovere di inquadrare questo problema in una cruda e difficile realtà, e quindi di guardare realisticamente agli aspetti tecnici, giuridici e formali della normativa posta in essere con il decreto-legge, approvato dal Senato ed ora al nostro esame.

Non per una sorta di conforto compensativo delle restrizioni e dei condizionamenti che il provvedimento indubbiamente comporta, diciamo subito che le reazioni e gli allar-

mismi sono stati un po' eccessivi, almeno nella misura in cui essi non hanno tenuto conto delle possibilità concrete di soddisfacimento delle legittime aspettative in un tempo congruamente breve e dei vantaggi che proprio il differimento del collocamento a riposo comporta per alcuni beneficiari. Certo, il provvedimento è limitativo della facoltà concessa dalla legge 336 in ordine alla scelta del momento per ottenere il collocamento a riposo.

Ma l'esodo programmato, contingentato, che è la scelta di fondo di questo provvedimento, presuppone la conoscenza quantitativa e qualitativa di quanti debbano essere collocati a riposo, e cioè la imposizione di un termine per la presentazione delle domande. E comporta, altresì, la irrevocabilità dello stesso. Esiste, infatti, una inconciliabilità concettuale e funzionale fra revocabilità delle domande e programmazione dell'esodo, come del resto è stato ancora una volta sottolineato in questa sede. In difetto di una qualificazione di tale tipo, si ritorna a quella casualità e possibile simultaneità delle domande che sarebbero esiziali per la funzionalità dei pubblici uffici e foriere di un danno di imprevedibili dimensioni.

Si è parlato di sospensione, a breve o a lungo termine, della legge; o, meglio ancora, si è più insistentemente parlato di proroga *sic et simpliciter* della legge n. 336. La proroga, per altro, non evita l'esodo concentrato e casuale; e la concentrazione e la casualità costituiscono i due mali paventati e immanenti, ai quali può contrapporsi solo l'apposizione di un termine di decadenza per la presentazione delle domande e, correlativamente, la programmazione dei collocamenti a riposo.

Di fronte a tali situazioni, obiettivamente negative, sia dal punto di vista funzionale per la pubblica amministrazione, sia da quello finanziario per l'erario e per gli enti pubblici, o si elimina il diritto in questione, mediante l'abrogazione (di cui si è parlato in questa sede) o la sospensione *sine die* del provvedimento legislativo; oppure si regola, si programma, si scaglionava, si contingentava il soddisfacimento del diritto stesso. *Tertium non datur*: la proroga non è un rimedio.

In questa sede sono stati riproposti, da vari colleghi, i temi che emergono da alcune particolari norme del testo in esame, il quale ha inteso, giustamente, modificare il decreto-legge governativo in determinate parti. Si è insistito su quanto previsto all'articolo 5, in ordine al termine di decorrenza degli effetti delle domande presentate tra il 30 giugno e l'8 luglio 1974.

A prescindere dall'opportunità di ordine politico e funzionale e dalle ragioni economico-finanziarie della norma in questione, sulle quali tutti hanno convenuto (del resto, basta conoscere le indicazioni che il ministro ci ha offerto, per avere conferma della opportunità sul piano politico e funzionale e su quello economico e finanziario della norma stessa), nel caso specifico non sembrano invocabili, non solo per un giudizio di incostituzionalità, ma neppure per un giudizio di opportunità, né il principio della certezza del diritto, né quello della non retroattività della legge.

In fondo, tutta la disciplina sottoposta al nostro esame riguarda non già diritti soggettivi perfetti, ma il modo di esercizio del diritto sancito dalla legge. Si sottrae, in definitiva, al titolare di questo diritto la facoltà che pure era largamente...

ROBERTI. Si tratta di esercizio o no di un diritto !

OLIVI, *Relatore*. ...la facoltà che pure era largamente concessa dalla legge n. 336, sebbene limitata al giugno 1975.

ROBERTI. Ma a chi crede di parlare ? Le vada a dire al suo paese, queste cose !

OLIVI, *Relatore*. Quando ella avrà concluso, onorevole Roberti, mi lascerà proseguire !

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, potrà esprimere il suo parere in sede di dichiarazione di voto.

ROBERTI. Riconosco un diritto, ma ne nego l'esercizio: bel ragionamento !

PRESIDENTE. Onorevole Roberti ! Voglia ascoltare anche le tesi altrui !

OLIVI, *Relatore*. Parlavo di questa facoltà di scegliere, da parte del titolare del diritto, l'anno, il mese e probabilmente il giorno del collocamento a riposo. Certo, questo attiene ad un aspetto importante di quel diritto; ma nulla impedisce che si possa formulare una regolamentazione, sempre possibile e legittima, anche con effetto precedente alla sua emanazione. Ciò per la natura sostanzialmente regolamentare della norma, sia perché (come ha giustamente osservato l'onorevole Galloni) il divieto di retroattività sancito all'articolo 11 delle pre-leggi è stato elevato a dignità di precetto costituzionale, con l'arti-

colo 25 della Costituzione, solo per le leggi penali; sia perché la norma è diretta a regolare gli effetti indipendentemente dall'atto giuridico che ha generato il rapporto non esaurito.

Del resto, come è stato giustamente osservato, la stessa legge n. 336 del 1970, più volte citata, ha fatto decorrere i suoi effetti giuridici dal 7 marzo 1968, e quelli economici dal 1° gennaio 1969. È chiaro, comunque, che con questa normativa — vorrei sottolinearlo — sono salvi tutti i collocamenti a riposo avvenuti entro il 30 giugno 1974. Naturalmente, la norma fa salvi anche i collocamenti a riposo che interverranno successivamente, per il personale della pubblica istruzione, entro il 1° ottobre.

Il secondo problema su cui particolarmente si è insistito riguarda la normativa introdotta dal Senato con l'articolo 6 del decreto-legge: con quell'articolo si è stabilito il principio moralizzatore (del resto già previsto nel provvedimento sulla dirigenza) del divieto di nuova assunzione ad un pubblico impiego per il personale che ha fruito dell'esodo. Ciò ha posto subito il problema relativo a coloro che, vigendo la legge n. 336, sono attualmente in servizio e avrebbero diritto a permanere, avendo usufruito di quanto per essi disposto dalla citata legge n. 336.

Il disegno di legge prevede la cessazione dell'efficacia delle assunzioni (sottolineo: assunzioni), entro un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Non c'è dubbio che la volontà di ricondurre a questo principio moralizzatore anche situazioni in atto, pur legittimamente poste in essere, è senz'altro da condividersi. Ma non è sembrato incoerente con ciò suggerire che nel frattempo — e cioè prima della scadenza semestrale — vengano predisposti provvedimenti atti a riconoscere un diritto di rinuncia, ora per allora, della opzione che fu, ripeto, pur legittimamente esercitata dagli interessati. In tal senso è stata già avanzata una proposta con la quale mi dichiaro evidentemente d'accordo, non senza auspicare che si trovino occasione e modo per disciplinare tutta la materia della compatibilità del cumulo fra trattamenti pensionistici e attività retribuita in qualunque impiego o incarico, tenendo conto, naturalmente, di quanto è stato deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 22 dicembre 1969.

L'altro problema su cui colleghi di varie parti politiche si sono soffermati a lungo è quello relativo all'articolo 2 del disegno di legge, che conferisce al Governo una delega

legislativa. Ci si è richiamati ripetutamente all'articolo 76 della Costituzione, che prevede la determinazione dei criteri direttivi ed i requisiti del tempo limitato e dell'oggetto definito. Si è voluto negare che questi elementi siano presenti in questa delega; non si è potuto negare, però, che la delega è costituzionalmente legittima se conferita con un disegno di legge, dato che è pur sempre una forma di provvedimento diverso dal decreto-legge.

Ebbene, non soltanto in questo provvedimento esiste la determinazione di un tempo limitato, ma esso è addirittura molto ristretto. Il requisito dell'oggetto definito, poi, è anch'esso presente e consiste nella rideterminazione degli organici. Anche i criteri direttivi sono presenti in maniera molto chiara e precisa, prima di tutto perché l'articolo 3 della « 336 » non è affatto abolito, ma continua a dispiegare tutti i suoi effetti. In questa normativa è presente l'indicazione del modo con cui il Governo deve procedere alla rideterminazione degli organici: cioè, attraverso la ristrutturazione della pubblica amministrazione, attraverso il trasferimento delle competenze e, soprattutto, attraverso la mobilità (potere che viene conferito al Governo solo attraverso la delega) del personale e dei posti, sia da amministrazione ad amministrazione, sia nell'ambito della stessa amministrazione.

Di fronte a questo articolo 2 si sono rivelate posizioni in un certo senso contrastanti: da un lato si è parlato di una delega così condizionata da apparire un semplice atto esecutivo a termine della decisione legislativa; dall'altro, si è detto che mancano i criteri direttivi e che si vogliono eliminare elementi positivi per la riduzione degli organici stabilita dalla « 336 ». Ma, come ho detto, la norma riduttiva della legge n. 336, cioè l'articolo 3, non è affatto abolita: essa vige pienamente ed anzi costituisce un criterio direttivo fondamentale. Soltanto che esso, in stretta, logica, conseguenziale correlazione con i principi del termine di decadenza delle domande, della loro irrevocabilità, dello scaglionamento cadenzato fissato dall'articolo 1 del decreto-legge non è più, come lo era fino ad ora, affidato al caso.

È la casualità, che porta a conseguenze inimmaginabili: amministrazioni con ruoli molto folti, con rilevanti competenze, paralizzate dall'esodo, e viceversa amministrazioni con ruoli esigui e poche competenze, con personale ridondante. Ed è soltanto in presenza di un pregiudizio funzionale, del

resto facilmente accertabile — ecco la condizione determinante per l'esercizio della delega — che il Governo può, con il meccanismo previsto dall'articolo 2, operare le riduzioni, non automatiche ma bilanciate, nel senso che, nell'ambito della previsione, deve operare quei trasferimenti di posti e di ruoli in seno ad una amministrazione e da una amministrazione all'altra, che la norma delegante — e solo essa — lo legittima a fare, direi anzi, gli impone di fare.

Mi permetto infine di ricordare quelle chiarificazioni che già abbiamo proposto, innanzi tutto sulla natura del servizio computabile, ai fini dell'articolo 1, anche per gli enti estranei all'amministrazione statale. Alludo alla necessità di normativa *ad hoc*, signor ministro, in particolare per gli enti locali, che debbono sopportare un onere rilevantissimo per le conseguenze della legge n. 336 e per l'interpretazione che si vuol dare a certe sue norme ed alla sollecitazione che si provveda a considerare in qualche modo le legittime aspettative dei combattenti e delle altre categorie assimilate non considerate dalla legge n. 336. Tale legge, però, come è evidente, non può essere estesa, né in via analogica né tanto meno in via automatica, ma in altro modo e con altro meccanismo, per il quale occorrono quelle indagini e quelle precisazioni che sono per altro in via di elaborazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, concludo con l'auspicio che gli ex combattenti, i partigiani, i mutilati, le vittime di guerra e le categorie cosiddette assimilate sappiano, dando un'ulteriore prova della loro altissima coscienza civica, essere sensibili alla primaria esigenza del patto sociale regolante la nostra civile convivenza, in forza della quale gli interessi e i benefici particolari vanno temperati e, in certi gravi momenti, anche postposti agli interessi generali del paese. Formulo, altresì, l'auspicio che il Governo, con la nuova normativa, tuteli meglio gli interessi generali del paese, senza pregiudizio per alcuno, e comunque conciliando i diritti e le aspettative di coloro cui il Parlamento ha voluto dare concreta attestazione di gratitudine e di apprezzamento per i sacrifici sofferti nelle vicende più drammaticamente vissute dalla nostra tormentata generazione. Con questi auspici, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, chiediamo al Parlamento di approvare il disegno di legge di conversione, nel testo già approvato dal Senato. (*Applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,15.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro senza portafoglio.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo confessare un certo imbarazzo di fronte all'ampiezza e alla elevatezza della discussione, in cui sono intervenuti numerosi colleghi, e alla brevità del tempo in cui devo cercare di restringere al massimo la mia risposta. Sta qui il mio imbarazzo. Cercherò comunque di conciliare nel miglior modo possibile le due esigenze.

Dopo aver ringraziato tutti i colleghi intervenuti, ed in particolar modo il relatore, vorrei fare una premessa. Ritengo che non convenga a nessuno e che non sia rispondente al vero far risultare l'impressione (come si potrebbe ricavare da alcuni interventi) degli ex combattenti dipendenti statali come di una categoria puntigliosa, la quale non si renderebbe conto delle ragioni di ordine generale che hanno ispirato il provvedimento. Gli ex combattenti hanno già dimostrato con i fatti, appunto perché ex combattenti, di aver saputo anteporre gli interessi del paese a quelli loro particolari. Sono certo che essi si rendono conto anche delle ragioni che hanno ispirato questo provvedimento e, proprio per quel senso di solidarietà verso l'interesse pubblico che ha ispirato la loro vita, lo valuteranno positivamente.

Mi preme disperdere inizialmente questa impressione, che è stata sollevata da alcuni interventi, come se il problema fosse persecutorio nei confronti degli ex combattenti, li sacrificasse, li danneggiasse o togliesse loro dei diritti. Potrei prendere spunto per rispondere, da un intervento che mi ha particolarmente colpito, quello dell'onorevole Columbu, il quale ha portato nella discussione, un'atmosfera da strapaese, silvopastorale, rifacendosi a sentimenti di tanti cittadini che fanno da contrappeso alla retorica di eccessiva sopravvalutazione dei diritti che, si dice, sarebbero stati lesi dal provvedimento.

Anche senza riprendere gli argomenti suggestivi, pittoreschi dell'onorevole Columbu, vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi che di fronte all'obbligo di anticipare nel tempo la scelta, se cioè chiedere o meno i benefici

della legge n. 336 previsti dalla legislazione vigente, questa legge assicura anche dei compensi notevoli agli ex combattenti. Secondo la legge n. 336 gli ex combattenti dovrebbero decidere, al massimo, entro il 25 giugno 1975 se andare o meno in pensione; questa scelta per molti angosciava, che li mette nella difficoltà di calcolare tra i rischi del collocamento a riposo e la permanenza in servizio senza benefici, viene anticipata dal decreto-legge di sei-sette mesi. Però che cosa esso dà in cambio? A molti viene data la possibilità di rimanere in servizio per altri 3-4-5 anni; toglie così gran parte dell'angoscia che era alla base della scelta che molti ex combattenti avrebbero dovuto fare di qui ad alcuni mesi. Non è dunque quella legge persecutoria, dannosa, che crea gravi danni nei confronti degli ex combattenti, che qui si è voluta descrivere; è viceversa una legge che impone a qualcuno dei limiti, impone un sacrificio, anticipa la scelta, delude forse qualche aspettativa, ma per la grande maggioranza degli ex combattenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, contiene anche innegabili vantaggi in quanto prolunga per loro la possibilità di rimanere in servizio.

Fatta questa premessa vorrei, senza tante parole, offrire qualche dato alla meditazione dell'assemblea; dato che di per sé serve a giustificare quell'atmosfera di straordinarietà, di necessità e di urgenza che è stata alla base della scelta del Governo nel redigere il provvedimento al nostro esame.

Il Governo è stato da molti accusato di insipienza, di inerzia, di non aver previsto tutto ciò che era prevedibile, ed io non voglio avventurarmi in questa polemica; dirò solo che, quando sono stato incaricato della responsabilità dell'ufficio che attualmente ricopro, mi sono dato subito da fare per rendermi conto dell'ampiezza del fenomeno, cioè del numero dei soggetti aventi diritto al collocamento a riposo in base alla legge n. 336.

Me ne ero già occupato come deputato, come qualche collega ha avuto l'amabilità di ricordare, insieme con l'onorevole Villa, presentando nel 1972 una proposta per togliere il termine del 25 giugno 1975, entro il quale gli interessati avrebbero dovuto decidere se effettuare o meno la domanda.

Avevo quindi una certa dimestichezza con il problema; perciò ho pregato l'Istituto centrale di statistica di compiere un'indagine su quanti avrebbero potuto essere, in quest'anno che ci separa dal giugno 1975, i presumibili soggetti aventi ancora diritto a presentare la domanda.

L'Istituto centrale di statistica mi presentò la sua valutazione numerica nella metà di giugno di quest'anno, non solo del totale dei presumibili aventi diritto privati e pubblici, ma in particolare, per quello che mi interessava con maggiore urgenza, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I dati dell'Istituto centrale di statistica, che io ho comunicato già alla Commissione, penso sia opportuno che vengano portati a conoscenza anche della Camera. Secondo l'Istituto centrale di statistica, i dipendenti di amministrazioni pubbliche (intendendo per amministrazioni pubbliche lo Stato, le aziende autonome, tutti gli enti territoriali, le aziende municipalizzate, gli enti parastatali, le banche di interesse pubblico: quindi, una moltitudine enorme di enti pubblici) gli aventi diritto — dicevo — secondo queste statistiche sono: per lo Stato 151 mila, per le aziende autonome 47 mila, per gli enti pubblici 130 mila, per un totale di 328 mila. Tralascio altre cifre; l'interessante è che, in questo totale di 328 mila, che può sembrare troppo ampio, sono comprese 59 mila donne, a testimoniare l'ampiezza delle leggi che hanno assimilato agli ex combattenti molte altre categorie.

Avuto questo dato, mi sono preoccupato di elaborarne — sia pure faticosamente — un altro, relativo a quello che avrebbe potuto essere l'onere finanziario per le pubbliche amministrazioni in conseguenza delle domande di collocamento a riposo. L'onorevole Del Pennino, nell'intervento molto documentato di questa mattina, ha citato alcune di queste cifre. Vorrei solo far osservare a lui e premettere alla Camera che non si tratta necessariamente di un maggiore onere; in questo, i suoi calcoli sono inesatti, onorevole Del Pennino. Certamente, questi dipendenti pubblici, andando a riposo anche senza la legge n. 336, avrebbero avuto diritto ad una buonuscita. La legge n. 336 ha aumentato la buonuscita e, se noi non avessimo modificato il termine, avrebbe concentrato la corresponsione di queste buonuscite nell'anno di tempo che ci separa dal giugno 1975. Facendo, dunque, determinati calcoli, risulta che l'indennità di buonuscita media per gli statali, tenendo conto dei benefici della legge n. 336, è di 14 milioni e, per i non statali dipendenti di enti pubblici, è di 25 milioni. Questi 25 milioni vanno dalle indennità elevate dei dipendenti bancari a quelle più modeste dei dipendenti di altre amministrazioni.

Ebbene, facendo il conto non di 328 mila, quanti sono i residui aventi diritto, ma di solo 100 mila — meno di un terzo — e calcolando

che questi 100 mila si dividano in 50 mila dipendenti dello Stato e in 50 mila dipendenti di enti pubblici, ne viene il risultato che l'onere da corrispondere, nell'ipotesi diminuita che ho ricordato, se si fossero concentrate tutte le domande, come la legge prevedeva, in quest'anno di tempo, sarebbe stato di 2 mila miliardi (1950 miliardi, per la precisione). Questa valutazione del numero degli aventi diritto e dell'onere conseguente — che, ripeto, non è tutto un maggior onere, ma un onere che si sarebbe concentrato in questo anno — credo che costituisca una ragione sufficiente per dimostrare la necessità e l'urgenza del provvedimento. Ovviamente, se — cosa senza dubbio impossibile — tutti i 328 mila aventi diritto avessero chiesto il collocamento a riposo in questo anno, saremmo arrivati alla cifra di 6500 miliardi, di cui ho parlato al Senato.

La constatazione di queste cifre, della loro ampiezza, della loro incidenza, onorevoli colleghi, dimostra che se il Governo non fosse intervenuto con il presente provvedimento avrebbe compiuto una politica del tutto contraddittoria: da una parte, con i decreti fiscali, che faticosamente abbiamo cercato di portare avanti, il Governo si sarebbe industriato di «raccattare» dal fondo del barile della finanza privata 2500-3000 miliardi, e contemporaneamente, con l'altra mano, avrebbe dovuto erogare una entità corrispondente di miliardi, rendendo totalmente vana l'azione fiscale anticongiunturale che, con i provvedimenti fiscali, andava cercando di fare.

Questi sono i termini reali, semplici del provvedimento; questa è la giustificazione obiettiva in particolare dell'articolo 1.

Non mi avventuro in sottili disquisizioni giuridiche, anche perché vi si è soffermato questa mattina molto egregiamente l'onorevole Galloni, discutendosi della pregiudiziale, così come ha fatto il relatore nella sua relazione scritta e nella sua replica di poco fa. Ma questi sono i termini reali. Avendo dinanzi questa realtà, il Governo stava elaborando un provvedimento per fronteggiare la situazione. Mi sarebbe parso veramente irresponsabile, avendo dinanzi la cognizione di questi fenomeni, non preoccuparmi, da una parte, della funzionalità dell'amministrazione — e cioè dei danni che sarebbero venuti alle pubbliche amministrazioni per la cessazione concentrata e contemporanea dal servizio di decine di migliaia di pubblici funzionari — e dall'altra parte del concentrarsi di queste richieste di buonuscita in un breve volgere di tempo, con tutte le conseguenze anticongiunturali che sommariamente ho illustrato poco fa. Per-

ciò, con la Presidenza del Consiglio andavamo immaginando un provvedimento che ci permettesse di fronteggiare queste conseguenze: non di togliere il diritto agli ex combattenti, ma di regolarne l'esercizio in relazione al bisogno di tutelare l'interesse pubblico oltre che l'interesse personale degli ex combattenti.

Mentre preparavamo un provvedimento di scaglionamento nel tempo dell'accoglimento di queste domande, è subentrata negli ex combattenti dipendenti pubblici un'atmosfera di panico, sollecitata da voci anche autorevoli — che sono state anche qui ricordate — del mondo sindacale, le quali proponevano altre soluzioni, quali la sospensione sia pure temporanea dell'applicazione della legge n. 336. Non voglio esprimere alcun giudizio negativo su queste voci e sui motivi che le hanno ispirate; valutandole dal loro punto di vista, ne posso anche apprezzare il valore e il significato sia pure settoriale, sia pure categoriale. Ebbene, il divulgarsi di queste voci, alla fine di giugno, ha determinato un'atmosfera di panico in questi ex combattenti, i quali hanno temuto che in qualche modo si arrivasse ad una conclusione che li avesse privati, sia pure per un tempo indefinito, della possibilità di domandare il collocamento a riposo. Di qui la valanga di domande di collocamento a riposo presso tutte le amministrazioni, che si è verificata alla fine di giugno e nei primi giorni di luglio.

Potrei anche fornire dei dati che in questo momento sono in grado di costruire in un modo anche più preciso di quello che non abbia potuto fare al Senato e alla Commissione della Camera. Comunque, dirò che per il solo settore dello Stato, escluse le amministrazioni della pubblica istruzione e della difesa — i cui dati mi mancano e che d'altra parte sono le amministrazioni più numerose — le domande presentate in quei giorni e aventi decorrenza dal 1° luglio in poi sono state 27.900, per una percentuale del 4,29 per cento del personale statale delle amministrazioni interessate. Moltiplicando la medesima percentuale per i dipendenti della pubblica istruzione e per i militari si arriva a 68.997. Se poi lo stesso calcolo dovesse essere fatto per i dipendenti non statali, che sono, come ho detto prima, 130 mila, si supera largamente il numero di 100 mila dipendenti pubblici che — anche prima del 30 giugno, ma con decorrenza successiva al 1° luglio — si può calcolare abbiano presentato domanda di collocamento a riposo con i benefici della legge n. 336.

Ebbene, cari amici, io non discuto, in linea astratta, queste voci, il panico, la credibilità e così via; io penso che il Governo deb-

ba guardare i fatti. Ecco perché, mentre si apprestava ad emanare un provvedimento normale per lo scaglionamento nel tempo dell'esercizio di questo diritto, ha dovuto invece intervenire affrettatamente con il decreto-legge per bloccare questa valanga e l'accoglimento di queste domande, per disciplinare subito il collocamento a riposo scaglionato degli ex combattenti.

Di qui il decreto-legge, questa la ragione della necessità e dell'urgenza, che mi sembrano assolutamente incontestabili.

Devo riconoscere che — pur dissentendo alcuni esponenti dei vari gruppi sulle modalità con cui abbiamo fronteggiato la situazione (ed io ammetto che il dissenso sui modi sia legittimo e possa anche essere, in qualche caso, giustificato) — tutti hanno riconosciuto che le disposizioni dell'articolo 1 erano necessarie e urgenti. Si potrà dire che l'articolo concilia più o meno efficacemente gli interessi della pubblica amministrazione con quelli dei privati, ma nessuno può contestare il fondamento obiettivo della misura.

Ecco, onorevoli colleghi, da dove nasce l'articolo 1 del decreto-legge, e la forma del decreto-legge. Ecco, perché, valutando questi fatti, queste ragioni obiettive, io respingo l'immagine qui artificiosamente creata di ex combattenti puntigliosi, che valutano solo i loro interessi particolari, fino al punto da non riconoscere che qui esiste un interesse pubblico e da non accettare questo con animo sereno e con una valutazione civica di ciò che il Governo ha fatto ed il Parlamento — me lo auguro — si appresta ad approvare.

La discussione, poi, si è sviluppata su tanti altri aspetti particolari che, in omaggio a quella volontà di sintesi a cui ho fatto riferimento in principio, non voglio adesso tornare a sollevare. Ci sarebbero tante osservazioni da raccogliere, che sarebbe anche utile raccogliere, ma io eviterò di farlo.

Questo provvedimento — ha detto egregiamente questa mattina l'onorevole Ciampaglia — può essere doloroso in qualche aspetto, ma non c'è dubbio che esso sia necessario ed utile; e questo mi è parso un giudizio sintetico, semplice, ma facilmente condividibile da tutti.

La discussione si è poi sviluppata su di un'altra parte, sia pure non altrettanto importante. Non si può dire che l'articolo 2 sia il fulcro del provvedimento: il fulcro del provvedimento è l'articolo 1, con tutte le sue norme, che poi hanno subito qualche modifica anche da parte del Senato. Il Governo le aveva presentate in una forma più severa,

più preoccupata: nei termini di tempo, nella dilazione di due anni, nella disciplina delle promozioni. Il Senato ha ritenuto opportuno modificare quell'articolo, e noi oggi lo discutiamo sulla base di quelle modifiche. C'è poi l'articolo 2, del quale non nego l'importanza, anche se non posso considerarlo il fulcro del provvedimento. Si deve tenere presente che esiste una certa divergenza tra il testo originario presentato dal Governo e quello approvato dal Senato. Qui sono state fatte sottili disquisizioni sulla correttezza costituzionale della delega che il Senato ha voluto conferire al Governo, per quanto riguarda le riduzioni degli organici. A mio avviso hanno senza dubbio pari dignità le due Assemblee; la delega, comunque, non l'ha chiesta il Governo, ma l'ha data il Senato, ed io non desidero avventurarmi in discussioni di natura costituzionale. Ritengo comunque che la delega sia legittima. Di cosa si tratta in sostanza? La legge n. 336, oltre a disporre i benefici ai quali ho fatto prima riferimento, con quegli oneri e con quell'ampiezza che sono stati ricordati, nell'ultimo comma dell'articolo 3 dispone che, in conseguenza dell'accoglimento delle domande per il collocamento a riposo, vengano ridotti i ruoli organici nella stessa misura delle vacanze verificatesi. Ne discende automaticamente una riduzione dei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Già votando la legge, il Parlamento stabilì delle eccezioni, per l'amministrazione della pubblica istruzione, per quella del turismo e dello spettacolo e per le aziende autonome. Per tutte le altre amministrazioni rimase la regola rigida. Il Parlamento ha poi cercato occasionalmente, quasi di soppiatto, di mitigare tale regola per alcune amministrazioni: nella legge sulla magistratura del lavoro ha esteso la deroga al Ministero di grazia e giustizia, e in altra « leggina » l'ha estesa al Consiglio di Stato. Mi pare che proprio ieri una Commissione della Camera abbia esteso la deroga ai funzionari di pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, le amministrazioni locali — ed è giusto il richiamo del relatore — si trovano in difficoltà. Si pensi ad un piccolo comune che abbia nel suo organico un solo applicato, comune che sarebbe costretto a sopprimere il posto se il dipendente chiedesse il collocamento a riposo ai sensi della legge n. 336. Può darsi che questo non avvenga; può anche darsi che in casi del genere i comuni, il giorno dopo, modifichino la pianta organica, e prevedano nuovamente il posto. Non voglio negare le infinite risorse

della intelligenza degli italiani; ma questo è il significato della norma. Essendo questa norma esposta a tante eccezioni, e contenendo in se stessa un carattere di casualità evidente (perché può darsi benissimo che le domande di collocamento a riposo ai sensi della legge n. 336 si concentrino in un certo ruolo di un Ministero, magari importante ma scarso dai limitati organici e che siano molto poche le domande in un ruolo abbondante) si è pensato con l'articolo 2 di approfittare di questa circostanza che mette in condizione di sapere quante saranno le domande di collocamento a riposo, e di scaglionarle nel tempo, per mettere un po' di ordine per quanto riguarda il problema della riduzione degli organici. Questo è tutto. L'articolo 2 proposto dal Governo prevedeva un certo meccanismo, mentre il testo approvato dal Senato ne propone un altro, quello della delega. Il Senato ha ritenuto che per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione, fosse opportuno dare al Governo la possibilità, non solo di trasferire le persone (il che si può fare in base alla legge sullo stato giuridico) ma anche di trasferire i posti da un ruolo all'altro (il che non è possibile fare senza una apposita legge). Di qui la delega: il grande scandalo che ne è stato menato lo considero assolutamente inconsistente.

È stata avanzata un'altra osservazione: avete già in corso di esame delle grandi leggi (incidentalmente dico che queste leggi in corso dimostrano che esiste una politica per la pubblica amministrazione: la Camera ha approvato quella sul parastato, il Senato la legge n. 214 per il riordinamento del trasferimento delle competenze alle regioni e per il riordinamento generale dei ministeri), perché allora vi serve una delega per la ristrutturazione dei ruoli? Non c'è contraddizione. Quelle sono leggi che porteranno i loro effetti di qui a due o tre anni, mentre noi possiamo trovarci immediatamente di fronte a ruoli che non funzionano più per il collocamento a riposo degli ex combattenti.

Ho citato in Commissione e, ripeto qui, il caso del Ministero del lavoro, che è uno di quelli che ha chiesto la deroga alla riduzione di straforo, con la legge sull'INPS. Perché? Prendiamo l'esempio dei collocatori comunali, il cui ruolo era di 9 mila unità. A seguito del collocamento a riposo, attualmente i posti sono ridotti a 7.770 e altre 1.374 domande sono state già presentate: se non interveniamo subito, questo ruolo scende da 9 mila a 6 mila unità ed è chiaro che non può più garantire il servizio.

Ecco quindi l'articolo 2 e il suo significato; un articolo da usare ovviamente nel rispetto dei principi previsti dalla legge per una globale riduzione.

Non entro nel merito degli altri articoli. Avremo forse modo, se la vostra fretta non me lo impedirà, di illustrare la posizione del Governo su di essi nel momento in cui parleremo degli emendamenti.

Mi è parso comunque necessario — dopo avere ancora una volta ringraziato tutti — illustrare le ragioni fondamentali del disegno di legge, che si riassumono nei primi due articoli e che, dopo la mia illustrazione, passano alla vostra approvazione. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

a conclusione della discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 3161,

delibera

di non passare all'esame degli articoli ».

9/3161/7

**Roberti.**

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Roberti, dopo le dichiarazioni del Governo insiste perché il suo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli sia posto in votazione?

**ROBERTI.** Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Vorrei molto brevemente — se la cortesia dei colleghi me lo consentirà — richiamare l'attenzione del Parlamento sulla strana situazione che si è determinata, e della quale non so se la Camera si sia resa conto, a seguito di questa sventagliata di decreti-legge che hanno praticamente sovvertito gran parte dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Si è cominciato con il decreto-legge sui fitti, il quale è diventato una legge che, sorta per bloccare, per congelare una situazione che tutti erano d'accordo nel dire si dovesse bloccare e congelare, ha introdotto un nuovo e diverso sistema nell'ordinamento delle locazioni. Si è passati al decreto-legge sull'aumento della



benzina: abbiamo assistito ad una protrazione a tempo indefinito della decretazione d'urgenza e del suo carattere eccezionale, alla triplice reiterazione di un decreto-legge malgrado il decorso di tutti i termini posti dalla Costituzione come condizione assoluta per la legittimità dell'esercizio del potere di decretazione d'urgenza. Si è proseguito col decreto-legge sulle mutue e si è raggiunto il colmo con il decreto-legge che stiamo esaminando attualmente.

Onorevoli colleghi, qualsiasi legge, la quale intervenga a distanza di anni per modificare con una *reformatio in peius* una situazione di diritti, o di benefici concessi dal Parlamento (in virtù di una valutazione di ragioni etiche, giuridiche e sociali) ad una categoria, non può non apparire di per se stessa odiosa; non può non apparire un ripensamento per togliere a talune categorie benefici che si era ritenuto giusto concedere loro. Pertanto, ciò non può non determinare il sospetto, nelle categorie interessate, che le si voglia deliberatamente danneggiare. Quando poi questo si verifica nei confronti di una categoria qual è quella dei combattenti, per i quali quel provvedimento rappresentava un segno tangibile della riconoscenza nazionale nei suoi confronti, non può non sorgere il sospetto che ci sia una posizione contraria verso di essa.

Per la verità, malgrado talune espressioni usate dal relatore poc'anzi (qual è quella, ad esempio, di una « retorica del combattentismo », che dimostra la poca gratitudine dell'onorevole Olivi per i combattenti italiani che accorsero da tutte le parti per salvare e difendere le sue regioni euganee nella guerra precedente) e malgrado il valido intervento dell'onorevole ministro Gui, che ha tentato intelligentemente di riparare a talune sue espressioni adducendo motivi concreti per giustificare la legge, questa legge non può non apparire punitiva nei confronti di questa categoria.

E ciò a prescindere dalle aberrazioni di ordine costituzionale e di ordine giuridico che la legge contiene: essa, infatti, elimina diritti quesiti, o l'esercizio dei diritti quesiti; ed è la stessa cosa, onorevole Olivi! Quando si riconosce un diritto, ma in sostanza lo si impedisce, o lo si sospende per un certo periodo di tempo, o lo si sottopone a condizioni peggiorative, si lede questo diritto.

E non ci si venga a dire che si tratta di modalità. Quando in questa legge, oltre alla *reformatio in peius* e alla ritrattazione dei benefici dati si giunge a sancire l'abroga-

zione di diritti quesiti, stabilendo situazioni di disuguaglianza sostanziale tra coloro che avevano potuto portare a compimento l'esercizio del loro diritto riconosciuto dalla legge precedente e tutti gli altri che a ciò ancora non erano potuti giungere; quando, con questo provvedimento, si giunge addirittura a sancire una retroattività perfino anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge (il che è un colmo mai toccato, perché i decreti-legge potevano arrivare fino alla « mannaia »: potevano, cioè, entrare in vigore producendo i loro effetti immediatamente, ma giammai con una retrodatazione di 8 giorni, qual è quella operata con questo decreto-legge); quando per giunta si riconosce l'aberrazione di questa norma e in un articolo si abroga questa retroattività sul piano generale, ma poi, quasi di frodo, la si fa ricomparire proprio per l'esercizio di quei diritti, per cui tutte le domande presentate nel periodo dal 30 giugno all'8 luglio debbono essere ripresentate, e quindi, devono ricadere sotto il regime di questo decreto-legge; ebbene, non si può eliminare il sospetto che ci sia addirittura una volontà persecutoria e punitiva nei confronti di queste categorie.

È da rilevare che la genesi di questo strano provvedimento non è di ordine parlamentare, e neppure di ordine governativo. L'iniziativa legislativa appartiene ai singoli componenti delle Assemblee parlamentari, al Governo in prima persona, a taluni altri enti tra i quali, ad esempio, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ma qui, l'iniziativa vera di questo provvedimento è venuta da parte di una organizzazione sindacale. Non dimentichiamo che la prima richiesta di questo provvedimento si è avuta con una dichiarazione fatta dal segretario confederale della CGIL.

Allora, come si fa a bandire dalla mente di coloro che vengono colpiti da questo provvedimento, che dietro di esso non ci sia una posizione di malanimo nei confronti della categoria combattentistica in genere e nei confronti della categoria del pubblico impiego in particolare?

E non è la prima volta: ricordiamo i precedenti dello sciopero degli insegnanti di due anni or sono, ricordiamo gli atteggiamenti recenti nei confronti dei medici. Cioè, tutte le volte che una categoria di lavoratori non si inquadra « per quattro » dietro le bandiere rosse della CGIL, gli scioperi, le agitazioni, le posizioni di difesa dei diritti di quella categoria diventano illegittimi, fino al punto che una organizzazione sindacale, e

per essa il suo massimo responsabile, addirittura chiede, sollecita dal Governo e dal Parlamento una norma per peggiorare la situazione di diritto che quella categoria aveva.

Non posso trovare altra spiegazione; e i pubblici dipendenti, i combattenti colpiti da questo disegno di legge non possono trovare spiegazione diversa; altrimenti dovrebbero ritenere che questo era già nei disegni del Governo e che il segretario della CGIL si è reso, in certo qual modo, portavoce dei disegni del Governo per rendere accettabile una situazione di questo genere. Non so se sia preferibile l'una o l'altra delle interpretazioni che possono darsi.

Ecco, quindi, che questo decreto-legge raggiunge il colmo di questa opera di distorsione dei principi fondamentali del nostro ordinamento che è stata perpetrata in questo scorcio di agosto, in questa calura estiva, in questa stranissima sessione parlamentare che si sta svolgendo in questi giorni e in cui, attraverso una serie di decreti-legge che promanano direttamente da una formazione governativa che è sotto la diretta e pregnante influenza delle forze di sinistra, praticamente si sono introdotti nel nostro ordinamento giuridico principi che sovvertono i cardini basilari stessi del nostro sistema costituzionale.

È tutto l'assetto del nostro diritto positivo che ha avuto da questa sventagliata di decreti-legge, da queste stranissime norme introdotte di prepotenza, sotto l'assillo dell'urgenza, con il pretesto del bisogno di risanare il bilancio pubblico, colpi di cui non tarderemo a rilevare le gravi conseguenze.

È sostanzialmente una forma di legislazione fraudolenta, che si vuol far passare sottobanco sotto il pretesto di ragioni di ordine sociale e di ordine economico; così come due settimane or sono e come due mesi or sono, sotto il pretesto del miglioramento delle pensioni, si voleva far passare sottobanco una legislazione egualmente eversiva per quanto riguardava la ristrutturazione degli enti previdenziali.

Ecco, onorevoli colleghi, le ragioni di fondo, che prescindono anche dall'analisi delle singole norme — ciò che però faremo in sede di emendamenti — per cui noi siamo nettamente contrari alla conversione di questo decreto-legge.

Del resto, non è senza significato che talune perplessità circa la legittimità di questo decreto-legge e della sua conversione in legge siano venute anche da partiti della stessa maggioranza governativa. Certe dissociazioni dalla responsabilità pesantissima di questo de-

creto-legge, di questa normativa che non può — ripeto — non apparire punitiva nei confronti dei pubblici dipendenti e più in generale di tutti i combattenti, sono molto significative.

Noi abbiamo la coscienza di avere, sia pure negli stretti limiti che questa discussione ha consentito, sostenuto le ragioni di queste categorie, ponendo in evidenza, con argomentazioni di ordine costituzionale (quali quelle illustrate stamane dall'onorevole Franchi) e con argomentazioni di ordine giuridico e sostanziale (quali quelle avanzate da tutti i deputati appartenenti al mio gruppo politico intervenuti nel dibattito), l'illegittimità e la danosità del provvedimento in esame, richiamando al contempo l'attenzione di tutti i colleghi e di tutti i settori politici sull'opportunità di un ripensamento.

L'onorevole ministro Gui, nel suo intervento, ha tentato con notevole abilità — devo dargliene atto — di neutralizzare questo aspetto del disegno di legge, richiamandosi al senso di civismo dei combattenti e dei pubblici dipendenti che da esso vengono danneggiati. Onorevole ministro, è molto comodo richiamarsi al senso di civismo di queste categorie nel momento in cui esse vengono colpite; ma non credo che ciò possa essere comunque fatto, sia pure da un Governo, in violazione delle norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Pertanto noi vi invitiamo, onorevoli colleghi, a votare contro il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3161. (*Applausi a destra*).

GIOMO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Per le ragioni costituzionali e di merito esposte questa mattina dall'onorevole Bozzi, il gruppo liberale voterà a favore dell'ordine del giorno Roberti di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Roberti di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

(*È respinto*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1,*

*al primo comma, le parole:* nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, *sono sostituite dalle altre:* nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, la domanda è irrevocabile;

*al secondo comma, dopo la parola:* carriera, *è inserita l'altra:* grado;

*il terzo comma è sostituito dai seguenti:*

Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo, con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda, i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975.

*L'ultimo comma è soppresso.*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

” ART. 1-bis. — Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1, hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 30 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento”.

*L'articolo 2 è soppresso.*

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data.

Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974.

Sono altresì fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto dei dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10, modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2.

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi colle-

giali ed a commissioni alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*All'articolo 7 sono soppresse le parole: ha effetto dal 1° luglio 1974 ».*

**PRESIDENTE.** Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Si dia pertanto lettura degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

**ARMANI, Segretario, legge:**

**ART. 1.**

« Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20 per cento dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.

Il collocamento a riposo dei contingenti annuali previsti dal comma precedente verrà disposto a partire dal 1° luglio 1976, fatte salve le cessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per decesso dell'impiegato.

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei commi che precedono possono essere conferite promozioni solo per anzianità o per concorso ».

**ART. 5.**

« Le domande presentate dopo il 30 giugno 1974, per produrre i loro effetti, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

**ART. 6.**

« Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscono del contributo ordinario dello Stato ».

**ART. 7.**

« Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ha effetto dal 1° luglio 1974 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:*

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza entro il 30 giugno 1980.

1. 1. **De Marzio, de Michieli Vitturi, Pazzaglia, de Vidovich, Trantino, Roberti, Franchi, Romualdi, Rauti, Turchi.**

*Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: a pena di decadenza, aggiungere le seguenti:* indicando il contingente di preferenza per il collocamento a riposo.

1. 2. **De Marzio, Pazzaglia, de Michieli Vitturi, Baghino, de Vidovich, Roberti, Trantino, Franchi, Romualdi, Rauti, Turchi.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

*Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole:* Scaduto tale termine, la domanda è irrevocabile, *con le parole:* La domanda è revocabile e può essere ripresentata solo successivamente al collocamento a riposo dell'ultimo scaglione di cui al secondo comma.

1. 3. **De Marzio, de Michieli Vitturi, Pazzaglia, de Vidovich, Roberti, Trantino, Franchi, Romualdi, Rauti, Nicolai Giuseppe, Turchi.**

*Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole:* a cominciare dai più anziani di età, *con le parole:* tenendo conto della preferenza da essi espressa.

1. 4. **De Marzio, de Michieli Vitturi, Pazzaglia, de Vidovich, Roberti, Trantino, Franchi, Romualdi, Rauti, Nicolai Giuseppe, Turchi.**

*Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole:* L'avente titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha diritto ad ottenere su domanda il rinvio del collocamento a riposo con uno dei contingenti successivi a quello nel quale è stato incluso.

1. 5. **De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, de Vidovich, Franchi, Trantino, Baghino, Tremaglia, Rauti, Turchi, de Michieli Vitturi.**

*All'articolo 1-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato, sopprimere le parole:* e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1.

- 1-bis. 1. **De Marzio, de Michieli Vitturi, Roberti, Pazzaglia, Baghino, Romualdi, Rauti, de Vidovich, Franchi, Turchi.**

*Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere, dopo le parole:* a partire dal 1975, *le seguenti:* Nel caso di eccedenza di richieste rispetto al contingente, verrà data la precedenza al personale che abbia maturato il massimo influente dell'anzianità utile ai fini della liquidazione della pensione, compreso l'aumento di servizio previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

1. 6. **Pazzaglia, de Michieli Vitturi, Tassi, Trantino, Roberti, Turchi, Franchi.**

DE MICHELI VITTURI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Illustrerò brevemente gli emendamenti De Marzio 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5 e 1-bis. 1. Do per svolto l'emendamento Pazzaglia 1. 6.

Circa l'emendamento De Marzio 1. 1, noi proponiamo la proroga del termine per la presentazione delle domande al 30 giugno 1980, al fine di consentire al personale di usufruire dei benefici di cui alla legge n. 336. Non credo di dover dare ulteriori spiegazioni in proposito in quanto almeno la metà del mio intervento di questa mattina, in sede di discussione sulle linee generali, era dedicata a tale argomento. Non siamo stati soltanto noi a sostenere questa tesi, essa infatti è confortata dall'esistenza di ben diciotto proposte di legge in materia.

Quanto all'emendamento De Marzio 1. 2 noi proponiamo che dopo le parole: « a pena di decadenza », si aggiungano le altre: « indicando il contingente di preferenza per il collocamento a riposo ». Anche se non ne ho parlato questa mattina, ritengo che l'emendamento si illustri da sé e che sia legittimo chiedere che colui che sia costretto a presentare domanda per essere messo in quiescenza possa esprimere la propria preferenza sul contingente nel quale ritiene di dover essere inserito. In tal modo si evita che un dipendente che ha il diritto all'esodo venga collocato in anticipo in quiescenza, se desidera andarci più tardi, oppure venga collocato in quiescenza più tardi se desidera andarci subito. Quanto all'emendamento De Marzio 1. 3, noi ne chiederemo la votazione per divisione.

Il Governo ha provveduto con urgenza all'emanazione di questo provvedimento, in presenza di uno stato di necessità, e ha operato una scelta senza pensarci troppo. Non ritengo che si giustifichi alcuna pretesa da parte del Governo nei confronti di una scelta che deve fare il dipendente per un periodo in cui non sa se sarà o non sarà collocato a riposo, dal momento che la decisione spetta all'amministrazione. Onorevole ministro, non possiamo negare ad un dipendente dello Stato, costretto a presentare oggi la domanda per non rinunciare all'esodo, di poter ripresentare la domanda successivamente, per andare in quiescenza dopo la scadenza dell'ultimo scaglione.

L'emendamento De Marzio 1. 4 è conseguente all'emendamento De Marzio 1. 2, con

il quale abbiamo sostenuto il diritto da parte del dipendente, che voglia usufruire dell'esodo, di indicare il contingente nel quale essere posto in quiescenza. Pertanto, l'amministrazione dovrebbe tener conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

L'emendamento De Marzio 1. 5 è subordinato al rigetto della tesi per cui l'avente diritto può indicare il contingente nel quale essere inserito. A nostro avviso, in tal caso, sarebbe giusto stabilire che colui che intende usufruire dell'esodo, se incluso in un contingente troppo anticipato, ha il diritto di chiedere di poter andare in quiescenza con un contingente successivo, favorendo le esigenze stesse dell'amministrazione e i colleghi che intendono usufruire dell'esodo anticipatamente.

Quanto all'emendamento De Marzio 1-bis. 1, è da dire che non è giusto che un eventuale ritardo nel riconoscimento di una qualifica da parte dell'amministrazione pesi sull'avente diritto. Quindi è indispensabile stabilire che, in qualunque momento l'avente diritto entri in possesso del documento che certifichi la sua qualifica, l'interessato può presentare domanda.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:*

Il termine entro cui è ammessa, a norma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la presentazione della domanda allo scopo di ottenere, da parte dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex-combattenti e assimilati, il collocamento a riposo anticipato è prorogato al 31 dicembre 1980.

La proroga è valida anche per altre categorie di dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati, ai quali la legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha esteso i benefici concessi dalla citata legge.

Ciascun ministro, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione e su parere conforme dell'organo collegiale competente, può rinviare per un tempo non superiore ad un anno l'accettazione della domanda presentata dall'interessato.

1. 7.

**Bozzi, Giomo, Quillieri.**

*Al quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere, dopo le parole: legge 15 febbraio 1958, n. 46, le parole: sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato o alle al-*

tre analoghe disposizioni vigenti per il personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

1. 8.

**Papa, Bozzi, Giomo.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, inserire il seguente:*

Il decreto stesso non si applica nei confronti delle domande proposte anteriormente alla sua pubblicazione da mutilati, invalidi di guerra, civili o militari, e vittime civili di guerra, quale che sia la decorrenza del collocamento a riposo.

5. 3.

**Bozzi, Giomo, Quillieri.**

*Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, sopprimere le parole: eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni.*

6. 4.

**Bozzi, Giomo, Quillieri.**

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge.*

6. 5.

**Bozzi, Giomo, Quillieri.**

*Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: a meno che gli interessati non rinuncino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai benefici di cui all'articolo 3 della predetta legge, con conseguente perdita dei relativi vantaggi economici.*

6. 6.

**Bozzi, Giomo, Quillieri.**

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerli.

**BOZZI.** L'emendamento 1. 7 è diretto a introdurre una procedura per fruire dei benefici dell'esodo, diversa da quella proposta dal Governo, e che noi riteniamo preferibile, poiché pensiamo che lo stabilire un termine di decadenza per la presentazione delle domande di esodo potrebbe costituire un incentivo all'esodo stesso, realizzando così un fine diverso da quello che il Governo sembra volersi ripromettere.

L'emendamento 1. 8 si illustra da sé, signor Presidente, così come chiarissimo è l'emendamento 5. 3. Vorrei, invece, soffermarmi brevemente — grato se la Camera vorrà prestarmi attenzione — sull'emendamento 6. 4. Esso concerne il collocamento a riposo di coloro che hanno usufruito dell'esodo; o meglio, fa riferimento al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, nel testo del Senato,

in cui si commina il divieto di assunzione in posti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, anche economici, per quei dipendenti che abbiano usufruito dell'esodo. Avrei delle riserve di principio su detta norma, di carattere punitivo. Preferirei un sistema che proibisse il cumulo dello stipendio e della pensione, o prevedesse una diminuzione dello stipendio relativo al nuovo incarico, in quanto non vedo perché funzionari di valore non possano essere riutilizzati alle dipendenze della pubblica amministrazione, diretta o indiretta. Non ho, comunque, presentato alcun emendamento in tal senso. Ciò che non capisco, onorevoli colleghi, è la moralizzazione a metà, un po' tipo « bagnomaria »... Si commina, infatti, il divieto cui ho accennato, ma si introduce subito, all'italiana, un'eccezione: « eccezione fatta — si dice — per la partecipazione ad organi collegiali e a commissioni... ». Se esiste una ragione di moralità, per cui chi ha usufruito dell'esodo non può svolgere la propria attività alle dipendenze di un altro ente pubblico, statale o non statale, non vedo perché possa invece farlo nel caso si tratti di organo collegiale o commissione. Si è con evidenza creato — involontariamente, immagino — lo strumento di elusione della legge. Dunque, dicevo, moralizzazione a metà: « sì, però... ». Tutto ciò, francamente, a me non piace. È questa, dunque, la ragione che sta a base dell'emendamento soppressivo della eccezione cui ho fatto riferimento. Se intendiamo entrare nella logica della moralizzazione, entriamovi completamente, senza predeterminare possibilità di evasione.

L'emendamento 6. 5 riguarda le assunzioni già effettuate. Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto-legge, cui lo stesso fa riferimento commina la nullità, *ope legis*, delle assunzioni in argomento, che dovrebbero cessare dalla loro efficacia nel termine di sei mesi. Francamente, sembra a me che questa sia una norma incivile, poiché coloro che hanno usufruito dell'esodo, lo hanno fatto sulla base di una legge dello Stato, che non prevedeva tale norma. Siamo, dunque, nel campo della retroattività vera e propria. Taluno può essersi indotto a chiedere l'esodo, proprio perché aveva la possibilità di altro incarico. Vogliamo comminare, *ope legis*, per tutti, la nullità cui mi riferisco? Tutto ciò, senza nemmeno riprodurre l'eccezione contenuta nel primo comma (altra ragione di disparità di trattamento)?

Le strade, a questo punto, sono due: o sopprimiamo detta norma (come propone il nostro emendamento principale 6. 5), o introdu-

ciamo un correttivo, quello suggerito nell'emendamento 6. 6, che recita: « a meno che gli interessati non rinuncino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai benefici di cui all'articolo 3 della predetta legge, con conseguente perdita dei relativi vantaggi economici ». Si intende introdurre, cioè, una sorta di opzione che, rimettendo l'eventuale rinuncia alla volontà degli interessati, ristabilirebbe un certo equilibrio. Vorrei riferire, onorevoli colleghi, di aver avuto notizia che, da parte di alcuni esponenti della maggioranza, è stato presentato un provvedimento di legge — di cui mi pare il Presidente abbia ieri dato annuncio — modificativo di questo articolo 6. È un fatto che fornisce la misura del cattivo modo di procedere: noi approviamo una norma di legge e nello stesso momento mettiamo in moto un meccanismo per modificare sostanzialmente, o addirittura per abrogare, la norma che approviamo. Ciò conferma quanto da più parti, ed anche da me, è stato affermato: il ricorso al decreto-legge oltre i limiti in cui esso è previsto dalla Costituzione, uccide nel fatto il sistema bicamerale: non possiamo rinviare un testo all'altro ramo del Parlamento, e allora diamo il voto favorevole ad una norma che disapproviamo nella nostra coscienza; nel contempo, mettiamo in moto un meccanismo per eliminare la norma introducenda. Questa è una stortura non solo giuridica, ma anche politica ed etica.

Raccomando perciò alla Camera, quanto meno, l'approvazione dell'emendamento subordinato proposto dal gruppo liberale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sopprimere le parole: scaduto tale termine, la domanda è irrevocabile.*

1. 9. **Vetere, Caruso, Fracchia, Mignani.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di illustrarlo.

**VETERE.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge.*

4. 1. **De Marzio, Pazzaglia, de Michieli Vitturi, Rauti, Baghino, Trantino, Turchi.**

L'onorevole De Marzio ha facoltà di illustrarlo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

DE MARZIO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire la data: 1° luglio 1974, con la seguente: 8 luglio 1974.*

5. 2. **Perrone, Boffardi Ines.**

L'onorevole Perrone ha facoltà di svolgerlo.

PERRONE. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Perrone 5. 2:

*Dopo le parole: 8 luglio 1974, aggiungere le parole: limitatamente alla produzione degli effetti delle domande presentate fra il 30 giugno 1974 e il giorno della pubblicazione del presente decreto.*

0. 5. 2. 1. **Roberti, de Michieli Vitturi, Pazzaglia, Rauti, Alfano, di Nardo, Cotecchia, Delfino, Franchi, Baghino, Turchi.**

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerlo.

PAZZAGLIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il seguente emendamento è stato ritirato:

*Al primo comma dell'articolo 5 formulato dal Senato, sostituire le parole: al 1° luglio 1974, con le seguenti: all'8 luglio 1974.*

5. 4. **Cavaliere, Villa.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sopprimere le parole: per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data.*

5. 1. **De Marzio, de Michieli Vitturi, Roberti, Pazzaglia, Baghino, Romualdi, Rauti, de Vidovich, Franchi, Turchi.**

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge.*

6. 1. **De Marzio, Roberti, Pazzaglia, Romualdi, de Michieli Vitturi, Franchi, de Vidovich, Rauti, Nicolai Giuseppe, Baghino, Turchi.**

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge.*

6. 2. **De Marzio, Roberti, Pazzaglia, Romualdi, de Michieli Vitturi, Franchi, de Vidovich, Rauti, Nicolai Giuseppe, Baghino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 5. 1, mentre vorremmo formulare alcune considerazioni in ordine agli altri.

L'emendamento 6. 1, riguarda il primo comma dell'articolo 6 del testo modificato dal Senato, e più esattamente quella disposizione che intende vietare, dalla data di emanazione del decreto in poi, il diritto al dipendente pubblico che abbia fruito dell'esodo previsto dalla legge n. 336, di ricoprire altri incarichi pubblici. Il nostro emendamento intende ripristinare questo diritto riconosciuto dalla « 336 ».

Ma vi è di più: nell'articolo 6, il secondo comma si riferisce a coloro che sono stati già collocati in pensione, hanno quindi lasciato la pubblica amministrazione e ricoprono attualmente con piena legittimità altri incarichi, poiché la « 336 » non vietava, come non vieta, l'assunzione di altri incarichi. Poc'anzi è stato svolto un emendamento analogo a quello che vado illustrando da parte dell'onorevole Bozzi, il quale ha evidenziato (ed io mi associo alle sue argomentazioni) che, per quanto riguarda questa norma, non si tratta di una mera violazione di diritti acquisiti, bensì di una disposizione con carattere retroattivo, giacché con essa vengono messi nel nulla rapporti giuridici già sorti legittimamente, con conseguenze, anche di carattere economico, molto pesanti, quali sono quelle che possono derivare dalla perdita *ope legis* di un impiego, a sei mesi di distanza dall'approvazione del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge.

Si tratta, quindi, di una norma iniqua, perché chiunque abbia fatto la propria scelta, presentando la domanda di collocamento in congedo ai sensi della legge n. 366, ha fatto anche considerazioni di carattere economico in ordine alla possibilità di svolgere altre attività e di ricoprire altri incarichi. Se questa disposizione fosse stata adottata nello stesso momento in cui fu emanata la « 336 », «



oggi non ci troveremmo a discutere in questi termini. Oggi, per altro, non possiamo non parlarne in senso critico, poiché essa, adottata in questo momento, fa correre a coloro che sono stati già collocati in pensione il rischio di trovarsi in condizioni di grave difficoltà economica.

Non è possibile dare a questo problema la soluzione che è stata ventilata in aula dal Governo e dal relatore e che è stata ribadita dallo stesso onorevole Galloni. Non si può cioè dire: facciamo oggi una norma ingiusta per cercare di rettificarla domani, sostituendola con una norma meno ingiusta. Fra l'altro, l'approvazione di questo nostro emendamento eliminerebbe ogni preoccupazione circa la possibilità per il Parlamento di prendere regolarmente in esame una proposta di legge di modifica del secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, giacché con tale approvazione verrebbe a cadere ogni eventualità di preclusione, dato che l'articolo 72 del regolamento prescrive che non possono essere presi in considerazione progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di altri provvedimenti precedentemente respinti, se non siano prima trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. Poiché il secondo comma dell'articolo 6 prevede la cessazione dell'assunzione degli incarichi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, è ovvio che non vi sarebbe nemmeno il tempo sufficiente per il Parlamento per modificare la norma ritenuta ingiusta.

Ma, a parte questa considerazione, v'è da dire che non è certo questo un modo serio di legiferare. Sono personalmente convinto che nell'ambito della stessa maggioranza questa disposizione, che è stata introdotta dal Senato, viene ritenuta illegittima e del tutto insostenibile. Oltretutto, si vorrebbe negare un parere favorevole all'approvazione di questo emendamento per ragioni che non attengono nemmeno al merito di esso.

Noi, nel sostenere l'emendamento stesso, richiamiamo l'attenzione della Camera sul fatto che se anche il Senato avrebbe, in questa fase dei lavori parlamentari, difficoltà a riprendere in esame il presente disegno di legge, il nostro dovere è quello di votare su questi emendamenti, conformemente ai principi di cui ognuno di noi è convinto. E siccome le convinzioni sulla validità di questo emendamento sono condivise al di là dell'ambito dei gruppi che se ne sono fatti promotori, io mi auguro che, per lo meno a scrutinio segreto, esso possa essere approvato

dall'Assemblea, ponendosi così rimedio ad una grave ingiustizia che dalla decisione del Senato, e dall'eventuale conferma della Camera, potrebbe derivare a danno delle categorie degli *ex* combattenti che già hanno fruito delle norme sull'esodo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bozzi 6. 6:

*Sostituire le parole da: a meno che, fino a: vantaggi economici, con le parole: a meno che gli interessati già collocati a riposo a seguito delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, non domandino la riassunzione in servizio presso le amministrazioni di provenienza, con la reintegrazione nel grado rivestito all'atto del collocamento a riposo, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

0. 6. 6. 1. **Roberti, Alfano, De Marzio, de Michieli Vitturi, Pazzaglia, di Nardo, Tassi, Rauti, Franchi, Baghino, Delfino, Turchi.**

**PAZZAGLIA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, molto brevemente, si tratta del rimedio per coloro che dovessero cessare dall'impiego in caso di mancata approvazione del nostro emendamento De Marzio 6. 2, soppressivo del secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge. Rimedio, dicevo, che consentirebbe agli interessati di rimeditare sulla decisione a suo tempo adottata e poter riavere quella qualifica di dipendente pubblico che hanno perduto in applicazione della legge n. 336.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge.*

6. 7.

**Pavone.**

*Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: salvo che gli interessati non rinuncino ora per allora, entro lo stesso termine di 6 mesi, ai benefici conseguiti con il collocamento a riposo di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.*

6. 8.

**Pavone.**

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgerli.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

PAVONE. Signor Presidente, questi due emendamenti sono subordinati l'uno all'altro. Già altri oratori si sono soffermati sull'articolo 6 e su questa norma che, così come prevista dal Governo, era accettabilissima e rispondeva, a mio avviso, a un principio di moralità. Il Senato ha ritenuto di dover introdurre una modifica, ma era pur necessario considerare non solo che molte persone avevano già liberamente fatto una scelta ma anche e soprattutto che si rischia di far diventare incostituzionale la norma stessa perché secondo me tale norma viola i principi generali di diritto sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico. Viola, in primo luogo, la garanzia della certezza del diritto, per cui chi ha esercitato legittimamente un proprio diritto non può essere danneggiato da modifiche *a posteriori* delle condizioni sulla base delle quali l'aveva esercitato. Coloro che hanno scelto in base ad un diritto non hanno avuto, correlativamente, la possibilità di ritornare sulle proprie decisioni. Un secondo aspetto è la salvaguardia dei diritti quesiti. I diritti quesiti sono quelli conseguiti con una norma che ha cessato di produrre efficacia in tutto o in parte nell'ordinamento giuridico. L'emendamento introdotto dal Senato, facendo improvvisamente cadere l'efficacia dei nuovi rapporti di pubblico impiego, estingue contemporaneamente anche gli effetti acquisiti in virtù di questi rapporti, in contrasto con il principio generale della salvaguardia dei diritti quesiti.

Per questi due motivi chiedo che venga soppresso l'emendamento apportato dal Senato e che sia ripristinato il testo originario del decreto-legge; e, in via subordinata, che si approvi il mio emendamento 6. 8, il quale eliminerebbe ogni dubbio di incostituzionalità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di mesi 6 dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336.

6. 3. **Fracchia, Caruso, Vetere, Mignani.**

CARUSO. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge?

OLIVI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge, e invito coloro che hanno presentato emendamenti all'articolo 6 (soppressivi del secondo comma o modificativi) a ritirarli, in quanto è stato già presentato un progetto di legge inteso a regolamentare in modo più preciso ed incisivo la materia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con l'opinione espressa dal relatore. Mi rendo conto della perplessità di alcuni colleghi nei confronti dell'articolo 6 che si è manifestata, in particolare, con gli emendamenti presentati al secondo comma: lo stesso disagio ho provato anch'io al Senato in relazione all'esito di alcune votazioni. Mi sembra però che, in luogo di modifiche frammentarie e incomplete, sia preferibile accogliere il suggerimento del relatore per il varo di un provvedimento apposito che affronti organicamente questo ed altri aspetti della materia. Invito pertanto i colleghi a non insistere su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole Veterè, mantiene il suo emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**VETERE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento 1. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**PAZZAGLIA.** Sì, signor Presidente, e, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, chiedo che questo emendamento sia votato per parti separate, nel senso cioè di votare prima la sostituzione delle parole: «scaduto tale termine, la domanda è irrevocabile», con le parole: «la domanda è revocabile»; e successivamente l'aggiunta delle parole: «e può essere ripresentata, ecc.».

Chiedo inoltre che la prima di tali votazioni sia fatta per scrutinio segreto.

**OLIVI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**OLIVI, Relatore.** Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento De Marzio 1. 3 sia precluso dal rigetto, avvenuto con la precedente votazione, dell'emendamento Vetere 1. 9.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, non intendo assolutamente disconoscere le sue ragioni. Ella tuttavia dovrà convenire che l'emendamento Vetere 1. 9 testé votato era solo in parte, ma non completamente; identico all'emendamento che si porrà ora in votazione; in considerazione di ciò, la Presidenza ha quindi ritenuto che tale emendamento non fosse da dichiararsi precluso.

**OLIVI, Relatore.** D'accordo, signor Presidente.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento De Marzio

1. 3: al primo comma, sostituire le parole: «scaduto tale termine, la domanda è irrevocabile», con le parole: «la domanda è revocabile».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	485
Votanti . . . . .	483
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	242
Voti favorevoli . . . . .	70
Voti contrari . . . . .	413

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Bandiera
Accreman	Barba
Aiardi	Barbi
Aldrovandi	Barca
Alessandrini	Bardelli
Alfano	Bardotti
Aliverti	Bartolini
Allegri	Bastianelli
Allocca	Battino-Vittorelli
Almirante	Beccaria
Allissimo	Becciu
Andreoni	Belci
Andreotti	Bellisario
Angelini	Bellotti
Anselmi Tina	Bemporad
Antoniozzi	Benedetti Gianfilippo
Armani	Benedetti Tullio
Armato	Berlinguer Giovanni
Arnaud	Berloffa
Artali	Bernardi
Assante	Bernini
Astolfi Maruzza	Bersani
Azzaro	Biamonte
Baccalini	Bianchi Alfredo
Badini Confalonieri	Bianchi Fortunato
Baghino	Bianco
Balasso	Bignardi
Baldassari	Bisaglia
Baldassi	Bisignani
Baldi	Bodrato
Ballardini	Bodrigo
Ballarin	Boffardi Ines
Balzamo	Boldrin

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Boldrini	Ciampaglia	Fabbri Seroni	Gunnella
Bollati	Cirillo	Adriana	Ianniello
Bologna	Cittadini	Faenzi	Ingrao
Bonalumi	Ciuffini	Federici	Iotti Leonilde
Bonifazi	Coccia	Felici	Iperico
Bonomi	Cocco Maria	Feroli	Ippolito
Borghesi	Colombo Emilio	Ferrari	Isgrò
Borra	Colombo Vittorino	Ferrari-Aggradi	Jacazzi
Borromeo D'Adda	Colucci	Ferretti	La Bella
Bortolani	Compagna	Ferri Mario	Laforgia
Bortot	Concas	Ferri Mauro	La Loggia
Bosco	Conte	Fibbi Giulietta	Lamanna
Botta	Corà	Finelli	La Marca
Bottarelli	Cortese	Fioret	Lapenta
Bottari	Corti	Fioriello	La Torre
Bova	Costamagna	Flamigni	Lattanzio
Bozzi	Cotecchia	Fontana	Lavagnoli
Bressani	Craxi	Forlani	Lenoci
Brini	Cristofori	Fortuna	Lettieri
Bubbico	Cuminetti	Foscarini	Lezzi
Buffone	D'Alema	Fracanzani	Ligori
Busetto	D'Alessio	Fracchia	Lindner
Buzzi	Dall'Armellina	Franchi	Lizzero
Buzzoni	Dal Maso	Frasca	Lo Bello
Cabras	Dal Sasso	Froio	Lodi Adriana
Caiazza	Damico	Furia	Lombardi Giovanni
Caldoro	D'Angelo	Fusaro	Enrico
Calvetti	D'Arezzo	Galloni	Lo Porto
Canestrari	D'Auria	Galluzzi	Lospinoso Severini
Capponi Bentivegna	de Carneri	Gambolato	Lucchesi
Carla	de' Cocci	Garbi	Luraschi
Caradonna	Degan	Gargani	Macaluso Antonino
Cardia	De Leonardis	Gargano	Macaluso Emanuele
Cariglia	Della Briotta	Gasco	Macchiavelli
Carrà	Del Pennino	Gaspari	Maggioni
Carri	De Martino	Gastone	Magliano
Carta	De Marzio	Gava	Magnani Noya Maria
Caruso	de Meo	Gerolimetto	Malagugini
Cascio	de Michieli Vitturi	Giadresco	Malfatti
Cassanmagnago	De Sabbata	Giannantoni	Mancinelli
Cerretti Maria Luisa	de Vidovich	Giannini	Mancini Antonio
Cassano	Di Giannantonio	Giglia	Mancini Giacomo
Castelli	Di Giesi	Gioia	Manco
Castellucci	Di Gioia	Giolitti	Mancuso
Cataldo	Di Giulio	Giomo	Mantella
Catanzariti	Di Leo	Giordano	Marchio
Cattanei	Di Marino	Giovanardi	Mariotti
Cavaliere	di Nardo	Giovannini	Marocco
Ceravolo	Di Puccio	Girardin	Marraz
Cerra	Di Vagno	Giudiceandrea	Martelli
Cerri	Donat-Cattin	Gramegna	Martini Maria Eletta
Cervone	Donelli	Granelli	Marzotto Caotorta
Cesaroni	Drago	Grassi Bertazzi	Maschiella
Chiarante	Dulbecco	Guadalupi	Masciadri
Chiovini Cecilia	Elkan	Guarra	Masullo
Ciacci	Erminero	Guglielmino	Matta
Ciai Trivelli Anna	Esposto	Gui	Mattarelli
Maria		Gullotti	Matteini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Matteotti	Pistillo	Scotti	Traversa
Mazzarrino	Pochetti	Scutari	Tremaglia
Mazzola	Poli	Sedati	Tripodi Antonino
Mendola Giuseppa	Postal	Segre	Tripodi Girolamo
Menichino	Prandini	Sgarbi Bompani	Triva
Merli	Prearo	Luciana	Trombadori
Meucci	Preti	Sgarlata	Turchi
Miceli	Principe	Simonacci	Urso Giacinto
Micheli Filippo	Pucci	Sinesio	Urso Salvatore
Micheli Pietro	Pumilia	Sisto	Vaghi
Mignani	Quaranta	Skerk	Vagli Rosalia
Milani	Quilleri	Sobrero	Valensise
Mirate	Radi	Spadola	Valori
Miroglio	Raffaelli	Spagnoli	Vania
Misasi	Rampa	Speranza	Vecchiarelli
Molè	Raucci	Spinelli	Venegoni
Monti Maurizio	Rausa	Spitella	Venturoli
Monti Renato	Rauti	Sponziello	Verga
Morini	Reale Oronzo	Stefanelli	Vespignani
Moro Dino	Reggiani	Stella	Vetere
Musotto	Reichlin	Storchi	Vetrano
Nahoum	Rende	Talassi Giorgi Renata	Vetrone
Napolitano	Restivo	Tamini	Vicentini
Natali	Riccio Pietro	Tanassi	Villa
Natta	Riccio Stefano	Tani	Vincelli
Negrari	Riela	Tantalo	Vincenzi
Niccolai Cesarino	Riga Grazia	Tarabini	Visentini
Niccolai Giuseppe	Riz	Tassi	Vitale
Niccoli	Rizzi	Taviani	Vitali
Nicosia	Roberti	Tedeschi	Volpe
Olivi	Rognoni	Terraroli	Zaccagnini
Orlandi	Romita	Tesi	Zagari
Orlando	Rosati	Tesini	Zamberletti
Orsini	Ruffini	Tessari	Zanibelli
Padula	Rumor	Tocco	Zanini
Pandolfi	Russo Carlo	Todros	Zolla
Pani	Russo Ferdinando	Tortorella Giuseppe	Zoppetti
Pascariello	Russo Quirino	Tozzi Condivi	Zurlo
Patriarca	Russo Vincenzo	Traina	
Pavone	Sabbatini		
Pazzaglia	Saccucci	<i>Si sono astenuti:</i>	
Pedini	Salizzoni	Capra	Columbu
Peggio	Salvatore		
Pegoraro	Salvatori	<i>Sono in missione:</i>	
Pellegatta Maria	Salvi	Bensi	Reale Giuseppe
Pellicani Giovanni	Sandomenico	Miotti Carli Amalia	
Pellizzari	Sangalli		
Pennacchini	Santagati		
Perantuono	Santuz		
Perrone	Sanza	<b>Si riprende la discussione.</b>	
Picchioni	Sartor		
Piccinelli	Sboarina		
Picciotto	Sbriziolo De Felice		
Piccoli	Eirene		
Piccone	Scalfaro		
Pisanu	Scarlato		
Pisicchio	Schiavon		
Pisoni	Scipioni		

PRESIDENTE. Resta così preclusa la seconda parte dell'emendamento De Marzio 1. 3. Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 1. 4 e 1. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 5.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1-bis. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene l'emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 0. 5. 2. 1 all'emendamento Perrone 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che su questo sub-emendamento il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha richiesto la votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul sub-emendamento Pazzaglia 0. 5. 2. 1 all'emendamento Perrone 5. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	485
Votanti . . . . .	483
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	242
Voti favorevoli . . . . .	68
Voti contrari . . . . .	415

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Ballarin
Accreman	Balzamo
Aiardi	Bandiera
Aldrovandi	Barba
Alessandrini	Barbi
Alfano	Barca
Aliverti	Bardelli
Allegri	Bardotti
Allocca	Bartolini
Almirante	Bastianelli
Altissimo	Battino-Vittorelli
Andreoni	Beccaria
Angelini	Becciu
Anselmi Tina	Belci
Antoniozzi	Bellisario
Armani	Bellotti
Armato	Bemporad
Arnaud	Benedetti Gianfilippo
Artali	Benedetti Tullio
Assante	Berlinguer Giovanni
Astolfi Maruzza	Berloffa
Azzaro	Bernardi
Baccalini	Bernini
Badini Confalonieri	Bersani
Baghino	Biamonte
Balasso	Bianchi Alfredo
Baldassari	Bianchi Fortunato
Baldassi	Bianco
Baldi	Bignardi
Ballardini	Bisaglia

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Bisignani	Cesaroni	Drago	Guadalupi
Bodrato	Chiarante	Dulbecco	Guarra
Bodrito	Chiovini Cecilia	Elkan	Guglielmino
Boffardi Ines	Ciacci	Erminero	Gui
Boldrin	Ciai Trivelli Anna	Esposito	Gullotti
Boldrini	Maria	Fabbri Seroni	Gunnella
Bollati	Ciampaglia	Adriana	Ianniello
Bologna	Cirillo	Faenzi	Ingrao
Bonalumi	Cittadini	Federici	Iotti Leonilde
Bonifazi	Ciuffini	Felici	Iperico
Bonomi	Coccia	Feroli	Ippolito
Borghi	Cocco Maria	Ferrari	Isgrò
Borra	Colombo Emilio	Ferrari-Aggradi	Jacazzi
Borromeo D'Adda	Colombo Vittorino	Ferretti	La Bella
Bortolani	Colucci	Ferri Mario	Laforgia
Bortot	Compagna	Ferri Mauro	La Loggia
Bosco	Concas	Fibbi Giulietta	Lamanna
Botta	Conte	Finelli	La Marca
Bottarelli	Corà	Fioret	Lapenta
Bottari	Cortese	Fioriello	La Torre
Bozzi	Corti	Flamigni	Lattanzio
Bressani	Costamagna	Fontana	Lavagnoli
Brini	Cotecchia	Forlani	Lenoci
Bubbico	Craxi	Fortuna	Lettieri
Buffone	Cristofori	Foscarini	Lezzi
Busetto	Cuminetti	Fracanzani	Ligori
Buzzi	D'Alema	Fracchia	Lindner
Buzzoni	D'Alessio	Franchi	Lizzero
Cabras	Dall'Armellina	Frasca	Lo Bello
Caiazza	Dal Maso	Froio	Lodi Adriana
Caldoro	Dal Sasso	Furia	Lombardi Giovanni
Calvetti	Damico	Fusaro	Enrico
Canestrari	D'Angelo	Galloni	Lo Porto
Capponi Bentivegna	D'Arezzo	Galluzzi	Lospinoso Severini
Carla	D'Auria	Gambolato	Lucchesi
Caradonna	de Carneri	Garbi	Luraschi
Cardia	de' Cocci	Gargani	Macaluso Antonino
Cariglia	Degan	Gargano	Macaluso Emanuele
Carrà	De Leonardis	Gasco	Macchiavelli
Carri	Della Briotta	Gaspari	Maggioni
Carta	Del Pennino	Gastone	Magliano
Caruso	De Martino	Gava	Magnani Noya Maria
Casapieri Quagliotti	De Marzio	Gerolimetto	Malagugini
Carmen	de Meo	Giadresco	Malfatti
Cascio	de Michieli Vitturi	Giannantoni	Mancinelli
Cassanmagnago	De Sabbata	Giannini	Mancini Antonio
Cerretti Maria Luisa	de Vidovich	Giglia	Mancini Giacomo
Cassano	Di Giannantonio	Gioia	Manco
Castelli	Di Giesi	Giolitti	Mancuso
Castellucci	Di Gioia	Giomo	Mantella
Cataldo	Di Giulio	Giordano	Marchio
Catanzariti	Di Leo	Giovanardi	Mariotti
Cattanei	Di Marino	Giovannini	Marocco
Cavaliere	di Nardo	Girardin	Marras
Ceravolo	Di Puccio	Giudiceandrea	Martelli
Cerra	Di Vagno	Gramegna	Martini Maria Eletta
Cerri	Donat-Cattin	Graneli	Marzotto Caotorta
Cervone	Donelli	Grassi Bertazzi	Maschiella

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Masciadri  
Masullo  
Mattarelli  
Matteini  
Matteotti  
Mazzarrino  
Mazzola  
Mendola Giuseppa  
Menichino  
Merli  
Meucci  
Miceli  
Micheli Filippo  
Micheli Pietro  
Mignani  
Milani  
Mirate  
Miroglio  
Misasi  
Molè  
Monti Maurizio  
Monti Renato  
Morini  
Moro Dino  
Musotto  
Nahoum  
Napolitano  
Natali  
Natta  
Negrari  
Niccolai Cesarino  
Niccolai Giuseppe  
Niccoli  
Nicosia  
Olivi  
Orlandi  
Orlando  
Orsini  
Padula  
Pandolfi  
Pani  
Pascariello  
Patriarca  
Pavone  
Pazzaglia  
Pedini  
Peggio  
Pegoraro  
Pellegatta Maria  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari  
Pennacchini  
Perantuono  
Perrone  
Picchioni  
Piccinelli  
Picciotto  
Piccoli

Piccone  
Pisanu  
Pisicchio  
Pisoni  
Pistillo  
Pochetti  
Poli  
Postal  
Prandini  
Prearo  
Preti  
Principe  
Pucci  
Pumilia  
Quaranta  
Quilleri  
Radi  
Raffaelli  
Raicich  
Rampa  
Raucci  
Rausa  
Rauti  
Reale Oronzo  
Reggiani  
Reichlin  
Rende  
Restivo  
Riccio Pietro  
Riccio Stefano  
Riela  
Riga Grazia  
Riz  
Rizzi  
Roberti  
Rognoni  
Romita  
Rosati  
Ruffini  
Rumor  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Russo Quirino  
Russo Vincenzo  
Sabbatini  
Saccucci  
Salizzoni  
Salvatore  
Salvatori  
Salvi  
Sandomenico  
Sandri  
Sangalli  
Santagati  
Santuz  
Sanza  
Sartor  
Sboarina

Sbriziolo De Felice  
Eirene  
Scalfaro  
Scarlato  
Schiavon  
Scipioni  
Scotti  
Scutari  
Sedati  
Segre  
Sgarbi Bompani  
Luciana  
Sgarlata  
Simonacci  
Sinesio  
Sisto  
Skerk  
Sobrero  
Spadola  
Spagnoli  
Speranza  
Spinelli  
Spitella  
Sponziello  
Stefanelli  
Stella  
Storchi  
Talassi Giorgi Renata  
Tamini  
Tanassi  
Tani  
Tantalo  
Tarabini  
Tassi  
Taviani  
Tedeschi  
Terraroli  
Tesi  
Tesini  
Tessari  
Tocco  
Todros

Tortorella Giuseppe  
Tozzi Condivi  
Traina  
Traversa  
Tremaglia  
Tripodi Antonino  
Tripodi Girolamo  
Triva  
Trombadori  
Turchi  
Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Vaghi  
Vagli Rosalia  
Valensise  
Valori  
Vania  
Vecchiarelli  
Venegoni  
Venturoli  
Verga  
Vespignani  
Vetere  
Vetrano  
Vetrone  
Vicentini  
Villa  
Vincelli  
Vincenzi  
Visentini  
Vitale  
Vitali  
Volpe  
Zaffanella  
Zagari  
Zamberletti  
Zanibelli  
Zanini  
Zolla  
Zoppetti  
Zurlo

*Si sono astenuti:*Capra  
Columbu*Sono in missione:*Bensi  
Miotti Carli Amalia  
Reale Giuseppe**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole Perrone, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?



## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

PERRONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 6. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Marzio 6. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	486
Votanti . . . . .	484
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	243
Voti favorevoli . . . . .	73
Voti contrari . . . . .	411

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Battino-Vittorelli
Accreman	Beccaria
Aiardi	Becciu
Aldrovandi	Belci
Alessandrini	Bellisario
Alfano	Bellotti
Aliverti	Bemporad
Allegri	Benedetti Gianfilippo
Allocca	Benedetti Tullio
Almirante	Berlinguer Giovanni
Altissimo	Berloffa
Andreoni	Bernardi
Andreotti	Bernini
Angelini	Bersani
Anselmi Tina	Biamonte
Antoniozzi	Bianchi Alfredo
Armani	Bianchi Fortunato
Armato	Bianco
Arnaud	Bignardi
Artali	Bisaglia
Assante	Bisignani
Astolfi Maruzza	Bodrato
Azzaro	Bodrito
Baccalini	Boffardi Ines
Badini Confalonieri	Boldrin
Baghino	Boldrini
Balasso	Bollati
Baldassari	Bologna
Baldassi	Bonalumi
Baldi	Bonifazi
Ballardini	Bonomi
Ballarin	Borghi
Balzamo	Borra
Bandiera	Borromeo D'Adda
Barba	Bortolani
Barbi	Bortot
Barca	Bosco
Bardelli	Botta
Bardotti	Bottarelli
Bartolini	Bottari
Bastianelli	Bozzi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Bressani	Costamagna	Fontana	Lavagnoli
Brini	Cotecchia	Forlani	Lenoci
Bubbico	Craxi	Fortuna	Lettieri
Buffone	Cristofori	Foscarini	Lezzi
Busetto	Cuminetti	Fracanzani	Ligori
Buzzi	D'Alema	Fracchia	Lindner
Buzzoni	D'Alessio	Franchi	Lizzero
Cabras	Dall'Armellina	Frasca	Lo Bello
Gaiazza	Dal Maso	Froio	Lodi Adriana
Caldoro	Dal Sasso	Furia	Lombardi Giovanni
Calvetti	Damico	Fusaro	Enrico
Canestrari	D'Angelo	Galloni	Lo Porto
Capponi Bentivegna	D'Arezzo	Galluzzi	Lospinoso Severini
Carla	D'Auria	Gambelato	Lucchesi
Caradonna	de Carneri	Garbi	Luraschi
Cardia	de' Cocci	Gargani	Macaluso Antonino
Cariglia	Degan	Gargano	Macaluso Emanuele
Carrà	De Leonardis	Gasco	Macchiavelli
Carri	Della Briotta	Gaspari	Maggioni
Carta	Del Pennino	Gastone	Magliano
Caruso	De Martino	Gava	Magnani Noya Maria
Casapieri Quagliotti	De Marzio	Gerolimetto	Malagugini
Carmen	de Meo	Giadresco	Malfatti
Cascio	de Michieli Vitturi	Giannantoni	Mancinelli
Cassanmagnago	De Sabbata	Giannini	Mancini Antonio
Cerretti Maria Luisa	de Vidovich	Giglia	Mancini Giacomo
Cassano	Di Giannantonio	Gioia	Manco
Castelli	Di Giesi	Giolitti	Mancuso
Castellucci	Di Gioia	Giomo	Mantella
Cataldo	Di Giulio	Giordano	Marchio
Catanzariti	Di Leo	Giovanardi	Mariotti
Cattanei	Di Marino	Giovannini	Marocco
Cavaliere	di Nardo	Girardin	Marras
Ceravolo	Di Puccio	Giudiceandrea	Martelli
Cerra	Di Vagno	Gramegna	Martini Maria Eletta
Cerri	Donat-Cattin	Granelli	Marzotto Caotorta
Cervone	Donelli	Grassi Bertazzi	Maschiella
Cesaroni	Drago	Guadalupi	Masciadri
Chiarante	Dulbecco	Guarra	Masullo
Chiovini Cecilia	Elkan	Guglielmino	Mattarelli
Ciacci	Erminero	Gui	Matteini
Ciai Trivelli Anna	Esposito	Gullotti	Matteotti
Maria	Fabbri Seroni	Gunnella	Mazzarrino
Ciampaglia	Adriana	Ianniello	Mazzola
Cirillo	Faenzi	Ingrao	Mendola Giuseppa
Cittadini	Federici	Iotti Leonilde	Menichino
Ciuffini	Felici	Iperico	Merli
Coccia	Feroli	Ippolito	Meucci
Cocco Maria	Ferrari	Isgro	Miceli
Colombo Emilio	Ferrari-Aggradi	Jacazzi	Micheli Filippo
Colombo Vittorino	Ferretti	La Bella	Micheli Pietro
Colucci	Ferri Mario	Laforgia	Mignani
Compagna	Ferri Mauro	La Loggia	Milani
Concas	Fibbi Giulietta	Lamanna	Mirate
Conte	Finelli	La Marca	Miroglio
Corà	Fioret	Lapenta	Misasi
Cortese	Fioriello	La Torre	Molè
Corti	Flamigni	Lattanzio	Monti Maurizio

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Monti Renato  
 Morini  
 Moro Dino  
 Musotto  
 Nahoum  
 Napolitano  
 Natali  
 Natta  
 Negrari  
 Niccolai Cesarino  
 Niccolai Giuseppe  
 Niccoli  
 Nicosia  
 Olivi  
 Orlandi  
 Orlando  
 Orsini  
 Padula  
 Pandolfi  
 Pani  
 Pascariello  
 Patriarca  
 Pavone  
 Pazzaglia  
 Pedini  
 Peggio  
 Pegoraro  
 Pellegatta Maria  
 Pellicani Giovanni  
 Pellizzari  
 Pennacchini  
 Perantuono  
 Perrone  
 Picchioni  
 Piccinelli  
 Picciotto  
 Piccoli  
 Piccone  
 Pisanu  
 Pisicchio  
 Pisoni  
 Pistillo  
 Pochetti  
 Poli  
 Postal  
 Prandini  
 Prearo  
 Preti  
 Principe  
 Pucci  
 Pumilia  
 Quaranta  
 Quilleri  
 Radi  
 Raffaelli  
 Raicich  
 Rampa  
 Raucci

Rausa  
 Rauti  
 Reale Oronzo  
 Reggiani  
 Reichlin  
 Rende  
 Restivo  
 Riccio Pietro  
 Riccio Stefano  
 Riela  
 Riga Grazia  
 Riz  
 Rizzi  
 Roberti  
 Rognoni  
 Romita  
 Rosati  
 Ruffini  
 Rumor  
 Russo Carlo  
 Russo Ferdinando  
 Russo Quirino  
 Russo Vincenzo  
 Sabbatini  
 Saccucci  
 Salizzoni  
 Salvatore  
 Salvatori  
 Salvi  
 Sandomenico  
 Sandri  
 Sangalli  
 Santagati  
 Santuz  
 Sanza  
 Sartor  
 Sboarina  
 Sbriziolo De Felice  
 Eirene  
 Scalfaro  
 Scarlato  
 Schiavon  
 Scipioni  
 Scotti  
 Scutari  
 Sedati  
 Segre  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana  
 Sgarlata  
 Simonacci  
 Sinesio  
 Sisto  
 Skerk  
 Sobrero  
 Spadola  
 Spagnoli  
 Speranza

Spinelli  
 Spitella  
 Sponziello  
 Stefanelli  
 Stella  
 Storchi  
 Talassi Giorgi Renata  
 Tamini  
 Tanassi  
 Tani  
 Tantalo  
 Tarabini  
 Tassi  
 Taviani  
 Tedeschi  
 Terraroli  
 Tesi  
 Tesini  
 Tessari  
 Tocco  
 Todros  
 Tortorella Giuseppe  
 Tozzi Condivi  
 Traina  
 Traversa  
 Tremaglia  
 Tripodi Antonino  
 Tripodi Girolamo  
 Triva  
 Trombadori  
 Turchi

Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Vaghi  
 Vagli Rosalia  
 Valensise  
 Valori  
 Vania  
 Vecchiarelli  
 Venegoni  
 Venturoli  
 Verga  
 Vespignani  
 Vetere  
 Vetrano  
 Vetrone  
 Vicentini  
 Villa  
 Vincelli  
 Vincenzi  
 Visentini  
 Vitale  
 Vitali  
 Volpe  
 Zaffanella  
 Zagari  
 Zamberletti  
 Zanibelli  
 Zanini  
 Zolla  
 Zoppetti  
 Zurlo

*Si sono astenuti:*

Capra  
 Columbu

*Sono in missione:*

Bensi  
 Miotti Carli Amalia  
 Reale Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BOZZI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Onorevole Pavone, mantiene il suo emendamento 6. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

PAVONE. Lo ritiro, signor Presidente, così come ritiro anche il mio emendamento 6. 8.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Roberti, mantiene il suo subemendamento 0. 6. 6. 1 all'emendamento Bozzi 6. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento Bozzi 6. 6.

CARUSO. Chiedo di parlare per un richiamo alla priorità delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. Signor Presidente, poiché l'emendamento Fracchia 6. 3 è più lontano dal testo della Commissione dell'emendamento Bozzi 6. 6, credo che esso debba essere votato prima di quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. È d'accordo, onorevole Bozzi?

BOZZI. Il collega Caruso ha ragione, signor Presidente: posso però portare a 6 mesi il termine di 60 giorni originariamente previsto nel mio emendamento, e si potrà quindi procedere ad una sola votazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bozzi. Ella, dunque, si associa all'emendamento Fracchia 6. 3.

Onorevole Fracchia, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRACCHIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento il gruppo comunista ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

QUILLERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Desidero soltanto spiegare che, nonostante le assicurazioni date dal signor ministro, questo emendamento è necessario per rimediare ad una norma punitiva e ingiu-

sta. Oggi, lasciando agli interessati la facoltà di scegliere tra il nuovo incarico e il godimento dei benefici della legge, anche se non compiamo un atto di grande giustizia, quanto meno non ci faremo carico di casi che possono essere veramente penosi.

### Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fracchia 6. 3, cui si è associato l'onorevole Bozzi.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	493
Votanti . . . . .	491
Astenuti . . . . .	2
<b>Maggioranza . . . . .</b>	<b>246</b>
Voti favorevoli . . . . .	248
Voti contrari . . . . .	243

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra — Vivi commenti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Astolfi Maruzza
Accreman	Azzaro
Aiardi	Baccalini
Aldrovandi	Badini Confalonieri
Alessandrini	Baghino
Alfano	Balasso
Aliverti	Baldassari
Allegri	Baldassi
Allocca	Baldi
Almirante	Ballardini
Altissimo	Ballarin
Amadeo	Balzamo
Andreoni	Bandiera
Andreotti	Barba
Angelini	Barbi
Anselmi Tina	Barca
Antoniozzi	Bardelli
Armani	Bardotti
Armato	Bartolini
Arnaud	Bastianelli
Artali	Battino-Vittorelli
Assante	Beccaria

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Becciu	Carri	Degan	Garbi
Belci	Carta	De Leonardis	Gargani
Bellisario	Caruso	Della Briotta	Gargano
Bellotti	Casapieri Quagliotti	Del Pennino	Gasco
Bemporad	Carmen	De Martino	Gaspari
Benedetti Gianfilippo	Cascio	De Marzio	Gastone
Benedetti Tullio	Cassanmagnago	de Meo	Gava
Berlinguer Giovanni	Cerretti Maria Luisa	de Michieli Vitturi	Gerolimetto
Berloffa	Cassano	De Sabbata	Giadresco
Bernardi	Castelli	de Vidovich	Giannantoni
Bernini	Castellucci	Di Giannantonio	Giannini
Bersani	Cataldo	Di Giesi	Giglia
Biamonte	Catanzariti	Di Gioia	Gioia
Bianchi Alfredo	Cattanei	Di Giulio	Giolitti
Bianchi Fortunato	Cavaliere	Di Leo	Giomo
Bianco	Ceravolo	Di Marino	Giordano
Bignardi	Cerra	di Nardo	Giovanardi
Bisaglia	Cerri	Di Puccio	Giovannini
Bisignani	Cervone	Di Vagno	Girardin
Bodrato	Cesaroni	Donat-Cattin	Giudiceandrea
Bodrito	Chiarante	Donelli	Gramegna
Boffardi Ines	Chiovini Cecilia	Drago	Graneli
Boldrin	Ciaci	Dulbecco	Grassi Bertazzi
Boldrini	Ciai Trivelli Anna	Elkan	Guadalupi
Bollati	Maria	Erminero	Guarra
Bologna	Ciampaglia	Esposito	Guglielmino
Bonalumi	Ciccardini	Evangelisti	Gui
Bonifazi	Cirillo	Fabbri	Gullotti
Bonomi	Cittadini	Fabbri Seroni	Gunnella
Borghi	Ciuffini	Adriana	Ianniello
Borra	Coccia	Faenzi	Ingrao
Borromeo D'Adda	Cocco Maria	Federici	Iotti Leonilde
Bortolani	Codacci-Pisanelli	Felici	Iperico
Bortot	Colombo Emilio	Feroli	Ippolito
Bosco	Colombo Vittorino	Ferrari	Isgrò
Botta	Colucci	Ferrari-Aggradi	Jacazzi
Bottarelli	Compagna	Ferretti	La Bella
Bottari	Concas	Ferri Mario	Laforgia
Bozzi	Conte	Ferri Mauro	La Loggia
Brandi	Corà	Fibbi Giulietta	Lamanna
Bressani	Cortese	Finelli	La Marca
Brini	Corti	Fioret	Lapenta
Bubbico	Costamagna	Fioriello	La Torre
Buffone	Cotecchia	Flamigni	Lattanzio
Busetto	Craxi	Fontana	Lavagnoli
Buzzi	Cristofori	Forlani	Lenoci
Buzzoni	Cuminetti	Fortuna	Lettieri
Cabras	D'Alema	Foscarini	Lezzi
Caiazza	D'Alessio	Fracanzani	Ligori
Caldoro	Dall'Armellina	Fracchia	Lindner
Calvetti	Dal Maso	Franchi	Lizzero
Canestrari	Dal Sasso	Frasca	Lo Bello
Capponi Bentivegna	Damico	Froio	Lodi Adriana
Carla	D'Angelo	Furia	Lombardi Giovanni
Caradonna	D'Arezzo	Fusaro	Enrico
Cardia	D'Auria	Galloni	Lo Porto
Cariglia	de Carneri	Galluzzi	Lospinoso Severini
Carrà	de' Cocci	Gambolato	Lucchesi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Luraschi	Olivi	Roberti	Tani
Macaluso Antonino	Orlandi	Rognoni	Tantalo
Macaluso Emanuele	Orlando	Romita	Tarabini
Macchiavelli	Orsini	Rosati	Tassi
Maggioni	Padula	Ruffini	Taviani
Magliano	Pandolfi	Rumor	Tedeschi
Magnani Noya Maria	Pani	Russo Carlo	Terraroli
Malagugini	Pascariello	Russo Ferdinando	Tesi
Malfatti	Patriarca	Russo Quirino	Tesini
Mancinelli	Pavone	Russo Vincenzo	Tessari
Mancini Antonio	Pazzaglia	Sabbatini	Tocco
Mancini Giacomo	Pedini	Saccucci	Todros
Manco	Peggio	Salizzoni	Tortorella Giuseppe
Mancuso	Pegoraro	Salvatore	Tozzi Condivi
Mantella	Pellegatta Maria	Salvatori	Traina
Marchio	Pellicani Giovanni	Salvi	Traversa
Mariotti	Pellizzari	Sandomenico	Tremaglia
Marocco	Pennacchini	Sandri	Tripodi Antonino
Marras	Perantuono	Sangalli	Tripodi Girolamo
Martelli	Perrone	Santagati	Triva
Martini Maria Eletta	Picchioni	Santuz	Trombadori
Marzotto Caotorta	Piccinelli	Sanza	Turchi
Maschiella	Picciotto	Sartor	Urso Giacinto
Masciadri	Piccoli	Sboarina	Urso Salvatore
Masullo	Piccone	Sbriziolo De Felice	Vaghi
Mattarelli	Pisanu	Eirene	Vagli Rosalia
Matteini	Pisicchio	Scalfaro	Valensise
Matteotti	Pisoni	Scarlato	Valori
Mazzarino	Pistillo	Schiavon	Vania
Mazzarrino	Pochetti	Scipioni	Vecchiarelli
Mazzola	Poli	Scotti	Venegoni
Mendola Giuseppa	Postal	Scutari	Venturoli
Menichino	Prandini	Sedati	Verga
Merli	Prearo	Segre	Vespignani
Meucci	Preti	Sgarbi Bompani	Vetere
Miceli	Principe	Luciana	Vetrano
Micheli Filippo	Pucci	Sgarlata	Vetrone
Micheli Pietro	Pumilia	Simonacci	Vicentini
Mignani	Quaranta	Sinesio	Villa
Milani	Quilleri	Sisto	Vincelli
Mirate	Radi	Skerk	Vincenzi
Miroglio	Raffaelli	Sobrero	Visentini
Misasi	Raicich	Spadola	Vitale
Molè	Rampa	Spagnoli	Vitali
Monti Maurizio	Raucci	Speranza	Volpe
Monti Renato	Rausa	Spinelli	Zaffanella
Morini	Rauti	Spitella	Zagari
Moro Dino	Reale Oronzo	Sponziello	Zamberletti
Musotto	Reggiani	Stefanelli	Zanibelli
Nahoum	Reichlin	Stella	Zanini
Napolitano	Rende	Storchi	Zolla
Natali	Restivo	Talassi Giorgi Renata	Zoppetti
Natta	Riccio Pietro	Tamini	Zurlo
Negrari	Riccio Stefano	Tanassi	
Niccolai Cesarino	Riela		
Niccolai Giuseppe	Riga Grazia	<i>Si sono astenuti:</i>	
Niccoli	Riz	Capra	Columbu
Nicosia	Rizzi		

*Sono in missione:*

Bassi Reale Giuseppe  
Miotti Carli Amalia

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Nei casi in cui l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi grave pregiudizio al funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole amministrazioni, il Governo — tenendo conto del trasferimento di competenze e di personale alle regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione, nonché delle possibilità di trasferimento di personale da altre amministrazioni — entro i 180 giorni successivi al termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, è delegato a determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria la misura della riduzione delle rispettive dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dei servizi anche mediante trasferimento di posti all'interno della medesima amministrazione o da una amministrazione all'altra.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi. Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare e del Consiglio superiore qualora questo non sia espresso entro 45 giorni dalla richiesta.

I decreti di cui al primo comma, previo esame preliminare del Consiglio dei mini-

stri, saranno sottoposti al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui ai precedenti commi.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge.*

Dis. 2. 1. **Fracchia, Caruso, Vetere, Mignani.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerlo.

**FRACCHIA.** L'esito della votazione precedente mi conforta nell'insistere su questo emendamento soppressivo, sulla cui importanza non credo siano possibili eufemismi.

Abbiamo già detto questa mattina, discutendo sulla pregiudiziale di incostituzionalità, che in alcune norme del disegno di legge di conversione, modificato dal Senato, si annidano dei vizi di costituzionalità e che questi, per altro, non sono tali da travolgere l'intero meccanismo della legge.

Uno di tali vizi di costituzionalità è certamente quello contenuto nell'articolo 2 del testo del Senato, che praticamente stravolge e vanifica l'unica disposizione veramente valida, unitamente a quella concessiva dei benefici, che era contenuta nell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Abbiamo affermato che è scorretto inserire una delega legislativa in un disegno di legge di conversione, e non accettiamo l'osservazione svolta questa mattina dall'onorevole Galloni allorché è intervenuto parlando contro la pregiudiziale. La legge di conversione opera con le stesse causali, con le stesse motivazioni con le quali opera il decreto-legge e si propone di raggiungere gli stessi risultati; non può, nello stesso modo in cui non lo può il decreto-legge, affrontare problemi e attuare soluzioni che non rispondano ai criteri di straordinarietà ed urgenza, così come è stabilito nell'articolo 77 della Costituzione. D'altra parte, signor Presidente, non risiede solo in ciò l'incostituzionalità di questa norma; si può individuare un vizio ancora più grave, ed è quello che riguarda i modi di disciplina della delega contenuta nell'articolo 2. Il Senato credo abbia voluto salvarsi l'anima; o meglio il Governo e la maggioranza al Senato hanno ritenuto di salvarsi eliminando quella disposizione, veramente in-

sostenibile, che era contenuta nell'articolo 2 del testo originario del decreto-legge. In tale norma si stabiliva addirittura di poter ridefinire le piante organiche attraverso un decreto del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro, rifacendosi — se non erro — al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si annidava, quindi, in questa disposizione del decreto-legge addirittura una delega da esercitarsi con atto amministrativo, al di fuori di qualsiasi controllo del Parlamento. Il Senato vi ha rimediato, la maggioranza vi ha rimediato, ma vi ha rimediato introducendo una delega legislativa i cui criteri direttivi ed il cui oggetto comunque non rispondono ai requisiti essenziali richiesti dall'articolo 76 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, ci rendiamo perfettamente conto del fatto che la norma veramente innovatrice, veramente liberatoria, di grande significato politico, direi, contenuta nell'articolo 3 della legge n. 336 era costituita dalla detrazione alle qualifiche iniziali di ogni ruolo di tanti posti quanti sarebbero stati i beneficiari del provvedimento. Ed è questa, onorevoli colleghi, l'unica valida giustificazione che noi possiamo portare per sostenere una distinzione che è stata fatta, nostro malgrado, tra i combattenti del pubblico impiego e quelli dell'impiego privato. Quale altra giustificazione noi potremmo accampare nei confronti di questa ultima categoria di cittadini, defraudati dei propri diritti, se noi non fossimo in condizione di dire, di affermare con vera consapevolezza (la consapevolezza che ci deriva dallo stato attuale della pubblica amministrazione) che se questo beneficio non è stato adottato nei loro confronti ma è stato adottato solo nei confronti dei pubblici dipendenti, ciò dipende dal fatto che volevamo ristrutturare la pubblica amministrazione, volevamo cioè in definitiva che fosse la pubblica amministrazione a beneficiare anch'essa, unitamente e contemporaneamente ai combattenti, di questa disposizione di legge? Oggi il principio è eluso, è completamente vanificato; ed io penso che le forze politiche che si apprestano a votare un ordine del giorno a favore dell'estensione dei benefici ai combattenti dell'impiego privato, non possono non trovarsi in grossa difficoltà nel votare il testo trasmesso dal Senato.

Ritornando agli estremi della delega, come può il Governo dire, come può la maggioranza affermare che la delega contenuta nell'articolo 2 del nuovo testo del disegno di legge è una delega soddisfacente dei principi del-

l'articolo 76 della Costituzione? Lei stesso, onorevole ministro, ha affermato che l'esodo programmato consente, tra le altre cose, di avere, al momento della scadenza del termine di 60 giorni per la presentazione delle domande, e dei 120 giorni successivi per la formazione dei contingenti annui, il quadro completo, complessivo del numero dei dipendenti del pubblico impiego che beneficeranno dell'esodo. E poiché costoro potranno essere collocati a riposo in due contingenti semestrali a decorrere dal luglio 1975, la situazione è la seguente: dopo 60 giorni dalla data di conversione del decreto si avrà l'elenco tassativo e sicuro di tutti quei dipendenti che intendono beneficiare dell'esodo; si dovrà poi pubblicare i contingenti, rispettando i quali i beneficiari della legge si avvieranno ad essere collocati a riposo secondo le scadenze semestrali.

Ed è semmai in quel momento — e non prima — che potrebbe sorgere in alcune amministrazioni, all'interno di uffici centrali e periferici, la necessità di integrare le piante organiche. Non prima, solo in quel momento. Ed è un momento che il Parlamento non conosce, allo stesso modo in cui il Parlamento sino ad oggi non ha conosciuto il numero dei cittadini che hanno approfittato dell'esodo e la spesa che lo Stato ha affrontato.

Il Parlamento viene tenuto all'oscuro oggi e lo si vuole tenere all'oscuro anche domani, con una delega incostituzionale, per portare avanti la solita politica degli organici, per non coprire i posti scoperti e aggiungerne altri, nella misura in cui si riducono le qualifiche iniziali.

Questo è il motivo fondamentale politico e costituzionale per cui il Parlamento avverte la gravità della soluzione che la maggioranza ha imposto al Senato. Per queste ragioni chiediamo che la Camera approvi il mio emendamento soppressivo dell'articolo 2, dando in tal modo al Parlamento la possibilità di disciplinare il rapporto di pubblico impiego mediante una iniziativa legislativa del Governo e dei gruppi parlamentari nel momento in cui potranno essere regolarmente conosciuti i reali effetti dell'esodo voluto dalla legge n. 336. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge.*

Dis. 2. 2.

**Bozzi, Giomo, Quilleri.**

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.



**BOZZI.** Nel mio intervento di questa mattina ho già manifestato i motivi per cui siamo contrari alla delega prevista dall'articolo 2: motivi di ordine costituzionale e motivi di merito, in base ai quali noi abbiamo l'impressione che questa delega possa costituire fonte di nuovo disordine nell'assetto della pubblica amministrazione.

Si pone l'esigenza di un esame completo che non può essere esaurito in questi termini assai abbreviati, ma, se la Camera consente e mi concede pochi minuti di attenzione, vorrei richiamare i colleghi alla lettura degli ultimi comma di questo articolo 2, di cui veramente nessuno si è occupato, né in sede di discussione sulle linee generali né in sede di illustrazione degli emendamenti.

Questi due ultimi commi prevedono un congegno che provocherebbe un andirivieni tra Governo e Commissione parlamentare chiamata ad affiancare l'esecutivo nell'elaborazione di questo decreto delegato.

Non si capisce neppure bene quale debba essere questo meccanismo: è previsto un parere preliminare del Consiglio dei ministri, poi si parla di un parere definitivo della Commissione parlamentare; si intreccia quindi un parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, poi deve essere emanato un parere della Commissione parlamentare. Un congegno, questo, farraginoso e contraddittorio che mi sembra, onorevoli colleghi, alteri i rapporti tra Parlamento e Governo.

Ho avuto modo più volte di manifestare dubbi sulla legittimità o sulla correttezza costituzionale delle Commissioni parlamentari che affiancano il Governo nell'esercizio della funzione delegata. Ma qui addirittura sono stravolti i termini, perché non è più il Governo a decidere ma è la Commissione parlamentare.

Questo significa che non esiste più una funzione decisoria del Governo, ma una funzione che è tale solo apparentemente, in quanto il Governo deve uniformarsi al parere della Commissione: e ciò è al di fuori degli schemi della Costituzione, perché la vera funzione del Parlamento non è una funzione di amministrazione ma una funzione di controllo.

Il giorno in cui la Commissione delibera i decreti-delegati, sostanzialmente si sostituisce al Governo ed elimina così la funzione tipica del Parlamento che — ripeto — è una funzione di controllo. Richiamo l'attenzione della Camera sulla introduzione surrettizia di questo principio, che potrebbe costituire un precedente molto pericoloso.

Anche per queste ragioni voteremo per la soppressione dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge.*

**Dis. 2. 3. De Marzio, Roberti, Romualdi, Pazzaglia, de Michieli Vitturi, Franchi, de Vidovich, Rauti, Niccolai Giuseppe, Baghino, Trantino, Turchi.**

*Al primo comma, sostituire le parole: al termine fissato dall'articolo 1, con le parole: al termine fissato dal primo comma dell'articolo 1.*

**Dis. 2. 4. De Marzio, de Michieli Vitturi, Franchi, Baghino, de Vidovich, Roberti, Turchi.**

*Sopprimere il secondo comma.*

**Dis. 2. 5. De Marzio, Pazzaglia, de Michieli Vitturi, Rauti, Baghino, Trantino, Turchi.**

*Al terzo comma, sostituire le parole: al definitivo parere, con le parole: al parere conclusivo.*

**Dis. 2. 6. De Marzio, Pazzaglia, de Michieli Vitturi, Rauti, Baghino, Trantino, Turchi.**

**PAZZAGLIA.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Nel corso di tutti gli interventi svolti dal nostro gruppo, fin dalla questione pregiudiziale illustrata stamane dall'onorevole Franchi, abbiamo posto in evidenza che i punti focali del disegno di legge in esame sono costituiti dal secondo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 2 nel testo del Senato. È avvenuto che, per non accettare la tesi principale da noi sostenuta, e cioè l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 6, si è dovuti ricorrere alla forma testé approvata del correttivo previsto dal secondo comma dell'articolo 6, correttivo che tra l'altro corrisponde nella sostanza a quello che noi stessi avevamo proposto in via subordinata alla mancata approvazione dell'emendamento soppressivo proposto in via principale. Ora, dopo l'emendamento introdotto poc'anzi, ci troviamo dinanzi all'esame di un altro dei punti focali, costituito dalla delega introdotta dal Senato con l'articolo 2. Orbene, noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2, e ciò in forza di diverse argomentazioni.

La prima attiene alla formulazione di questo articolo, cioè alla mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione per la delega al Governo dell'emanazione di norme aventi valore di legge. Manca infatti in questo caso il requisito dello scopo specifico, cioè il cosiddetto oggetto definito, manca in ogni caso una indicazione dei criteri direttivi, e vi è inoltre l'attribuzione di una discrezionalità al Governo per l'utilizzazione o meno della delega in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di pregiudizio al funzionamento del servizio derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Si tratta di questioni di principio sollevate fin da stamane. Oltre ad esse vi sono poi anche delle ragioni di merito. Non vi è un indirizzo, né un criterio direttivo per quello che viene chiamato il riordinamento della pubblica amministrazione. Non vi è una indicazione, né una scelta su come debba essere condotto dal Governo il riordino stesso; senza aggiungere considerazioni in ordine a questa forma ibrida di decretazione delegata che è rappresentata dalla partecipazione di una Commissione che dovrebbe poi esprimere un parere non vincolante per il Governo; senza parlare dei tempi, che sono indicati in modo contraddittorio nello stesso articolo 2, che rendono la norma assolutamente inaccettabile.

Noi abbiamo presentato in proposito un emendamento soppressivo. Chiediamo che esso venga votato a scrutinio segreto e che venga votato unitamente agli altri emendamenti con lo stesso contenuto. Riteniamo che ormai dopo una lunga battaglia che ha consentito alla Camera di introdurre talune modificazioni ad un disegno di legge assolutamente inaccettabili, non esistano più motivi validi contro l'introduzione di una nuova modifica che tolga al disegno di legge quegli aspetti gravemente negativi che ci siamo sforzati con vari interventi di denunciare. Con questo intervento ritengo di aver illustrato anche gli altri nostri emendamenti, che, comunque debbono intendersi subordinati a quello interamente soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

OLIVI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Fracchia, mantiene il suo emendamento Dis. 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRACCHIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento Dis. 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento Dis. 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che sugli identici emendamenti Fracchia Dis. 2. 1, Bozzi Dis. 2. 2 e De Marzio Dis. 2. 3, interamente soppressivi dell'articolo 2, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto dai gruppi comunista, liberale e del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

COLUMBU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLUMBU. La mia dichiarazione di voto è, direi, quasi obbligatoria, avendo io finora palesemente osservato un atteggiamento di astensione e avendo la precisa intenzione di cambiare la mia posizione nei riguardi della proposta di soppressione dell'articolo 2. Pertanto, la mia dichiarazione deve avere una giustificazione.

Mi sono finora astenuto per motivi di coerenza con le dichiarazioni da me fatte stamane in sede di discussione sulle linee generali. Respingendo totalmente questo disegno di legge, mi sembrava un controsenso votare a favore o contro singoli emendamenti. Desideravo nondimeno segnalare la mia presenza e dichiarare la mia astensione, per motivi di correttezza.

Desidero, per inciso, ringraziare il ministro Gui, il quale ha citato ampiamente la posizione da me espressa stamane come un intervento un po' « da strapaese ». Le chiederò poi, signor ministro, in privato, se codesta è un'espressione di cui dovrei risentirmi: spero di no.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

**PRESIDENTE.** È in senso elogiativo, onorevole Columbu.

**COLUMBU.** La ringrazio, signor Presidente. Ma se « strapaese » vuol dire anche un po' fuori del paese, io mi domando se per caso « strapaese », per quanto attiene agli ex combattenti (e assimilati), non sia il Parlamento, che vota una legge di questo genere, e il paese vero non sia quell'altro, sconosciuto, che non ha modo di intervenire e di difendersi. La nozione di « paese » e « strapaese » è, in questo caso, alquanto soggettiva.

Desidero concludere dicendo che, nonostante il mio intervento di stamane, intendo prendere in considerazione il fatto del provvedimento che qui si discute e contribuire al suo miglioramento. Voterò quindi in senso favorevole alla soppressione dell'articolo 2.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico congiuntamente la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fracchia Dis. 2. 1, Bozzi Dis. 2. 2 e De Marzio Dis. 2. 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	501
Votanti . . . . .	500
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	251
Voti favorevoli . . . . .	239
Voti contrari . . . . .	261

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Almirante
Accremani	Altissimo
Aiardi	Amadeo
Aldrovandi	Andreoni
Alesi	Andreotti
Alessandrini	Angelini
Alfano	Anselmi Tina
Aliverti	Antoniozzi
Allegri	Armani
Allocca	Armato

Arnaud	Bortot
Artali	Bosco
Assante	Botta
Astolfi Maruzza	Bottarelli
Azzaro	Bottari
Baccalini	Bozzi
Badini Confalonieri	Brandi
Baghino	Bressani
Balasso	Brini
Baldassari	Bubbico
Baldassi	Buffone
Baldi	Busetto
Ballardini	Buzzi
Ballarin	Buzzoni
Balzamo	Cabras
Bandiera	Caiazza
Barba	Caldoro
Barbi	Calvetti
Barca	Canestrari
Bardelli	Capponi Bentivegna
Bardotti	Carla
Bartolini	Caradonna
Bastianelli	Cardia
Baltino-Vittorelli	Cariglia
Beccaria	Caroli
Becciu	Carrà
Belci	Carri
Bellisario	Carta
Bellotti	Caruso
Bemporad	Casapieri Quagliotti
Benedetti Gianfilippo	Carmin
Benedetti Tullio	Cascio
Berlinguer Giovanni	Cassanmagnago
Berloffia	Cerretti Maria Luisa
Bernardi	Cassano
Bernini	Castelli
Bersani	Castellucci
Biamonte	Cataldo
Bianchi Alfredo	Catanzariti
Bianchi Fortunato	Cattanei
Bianco	Cavaliere
Bignardi	Ceravolo
Bisaglia	Cerra
Bisignani	Cerri
Bodrato	Cervone
Bodrigo	Cesaroni
Boffardi Ines	Chanoux
Boldrin	Chiarante
Boldrini	Chiovini Cecilia
Bollati	Ciacci
Bologna	Ciai Trivelli Anna
Bonalumi	Maria
Bonifazi	Ciampaglia
Bonomi	Ciccardini
Borghesi	Cirillo
Borra	Cittadini
Borromeo D'Adda	Ciuffini
Bortolani	Coccia

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Cocco Maria	Faenzi	Ingrao	Mazzola
Codacci-Pisanelli	Federici	Iotti Leonilde	Mendola Giuseppa
Colombo Emilio	Felici	Iperico	Menichino
Colombo Vittorino	Ferioli	Ippolito	Merli
Colucci	Ferrari	Isgro	Messeni Nemagna
Columbu	Ferrari-Aggradi	Jacazzi	Meucci
Compagna	Ferretti	La Bella	Miceli
Concas	Ferri Mario	Laforgia	Micheli Filippo
Conte	Ferri Mauro	La Loggia	Micheli Pietro
Corà	Fibbi Giulietta	Lamanna	Mignani
Cortese	Finelli	La Marca	Milani
Corti	Fioret	Lapenta	Mirate
Costamagna	Fioriello	La Torre	Miroglia
Cotecchia	Flamigni	Lattanzio	Misasi
Craxi	Fontana	Lavagnoli	Molè
Cristofori	Forlani	Lenoci	Monti Maurizio
Cuminetti	Fortuna	Lettieri	Monti Renato
D'Alema	Foscarini	Lezzi	Morini
D'Alessio	Fracanzani	Ligori	Moro Dino
Dall'Armellina	Fracchia	Lindner	Musotto
Dal Maso	Franchi	Lizzero	Nahoum
Dal Sasso	Frasca	Lo Bello	Napolitano
Damico	Froio	Lodi Adriana	Natali
D'Angelo	Furia	Lombardi Giovanni	Natta
D'Arezzo	Fusaro	Enrico	Negrari
D'Auria	Galloni	Lo Porto	Niccolai Cesarino
de Carneri	Galluzzi	Lospinoso Severini	Niccolai Giuseppe
de' Cocci	Gambolato	Lucchesi	Niccoli
Degan	Garbi	Luraschi	Nicosia
De Leonardis	Gargani	Macaluso Antonino	Olivi
Della Briotta	Gargano	Macaluso Emanuele	Orlandi
Del Pennino	Gasco	Macchiavelli	Orlando
De Martino	Gaspari	Maggioni	Orsini
De Marzio	Gastone	Magliano	Padula
de Meo	Gava	Magnani Noya Maria	Pandolfi
de Michieli Vitturi	Gerolimetto	Malagugini	Pani
De Sabbata	Giadresco	Malfatti	Pascariello
de Vidovich	Giannantoni	Mancinelli	Patriarca
Di Giannantonio	Giannini	Mancini Antonio	Pavone
Di Giesi	Giglia	Mancini Giacomo	Pazzaglia
Di Gioia	Gioia	Manco	Pedini
Di Giulio	Giolitti	Mancuso	Peggio
Di Leo	Giomo	Mantella	Pegoraro
Di Marino	Giordano	Marchio	Pellegatta Maria
di Nardo	Giovanardi	Mariotti	Pellicani Giovanni
Di Puccio	Giovannini	Marocco	Pellizzari
Di Vagno	Girardin	Marras	Pennacchini
Donat-Cattin	Giudiceandrea	Martelli	Perrantuono
Donelli	Gramegna	Martini Maria Eletta	Perrone
Drago	Granelli	Marzotto Caotorta	Picchioni
Dulbecco	Grassi Bertazzi	Maschiella	Piccinelli
Elkan	Guadalupi	Masciadri	Picciotto
Erminerò	Guarra	Masullo	Piccoli
Esposito	Guglielmino	Mattarelli	Piccone
Evangelisti	Gui	Matteini	Pisanu
Fabbri	Gullotti	Matteotti	Pisicchio
Fabbri Seroni	Gunnella	Mazzarino	Pisoni
Adriana	Ianniello	Mazzarrino	Pistillo

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Pochetti	Scarlato
Poli	Schiavon
Pompei	Scipioni
Postal	Scotti
Prandini	Scutari
Prearo	Sedati
Preti	Segre
Principe	Sgarbi Bompani
Pucci	Luciana
Pumilia	Sgarlata
Quaranta	Simonacci
Querci	Sinesio
Quilleri	Sisto
Radi	Skerk
Raffaelli	Sobrero
Raicich	Spadola
Rampa	Spagnoli
Raucci	Speranza
Rausa	Spinelli
Rauti	Spitella
Reale Oronzo	Sponziello
Reggiani	Stefanelli
Reichlin	Stella
Rende	Storchi
Restivo	Talassi Giorgi Renata
Riccio Pietro	Tamini
Riccio Stefano	Tanassi
Riela	Tani
Riga Grazia	Tantalo
Riz	Tarabini
Rizzi	Tassi
Roberti	Taviani
Rognoni	Tedeschi
Romita	Terraroli
Rosati	Tesi
Ruffini	Tesini
Rumor	Tessari
Russo Carlo	Tocco
Russo Ferdinando	Todros
Russo Quirino	Tortorella Giuseppe
Russo Vincenzo	Tozzi Condivi
Sabbatini	Traina
Saccucci	Traversa
Salizzoni	Tremaglia
Salvatore	Tripodi Antonino
Salvatori	Tripodi Girolamo
Salvi	Triva
Sandomenico	Trombadori
Sandri	Truzzi
Sangalli	Turchi
Santagati	Turnaturi
Santuz	Urso Giacinto
Sanza	Urso Salvatore
Sartor	Vaghi
Sboarina	Vagli Rosalia
Sbriziolo De Felice	Valensise
Eirene	Valori
Scalfaro	Vania

Vecchiarelli	Visentini
Venegoni	Vitale
Venturoli	Vitali
Verga	Volpe
Vespignani	Zaffanella
Vetere	Zagari
Vetrano	Zamberletti
Vetrone	Zanibelli
Vicentini	Zanini
Villa	Zolla
Vincelli	Zoppetti
Vincenzi	Zurlo

*Si è astenuto:*

Capra

*Sono in missione:*

Bensi	Reale Giuseppe
Miotti Carli Amalia	

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento Dis. 2. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento Dis. 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento Dis. 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3 del disegno di legge, aggiungere il seguente comma:*

Le disposizioni dell'articolo 3, ultimo comma, della predetta legge non si applicano alle province, ai comuni e alle aziende da essi dipendenti, quando le piante organiche siano state deliberate dopo l'11 luglio 1970, purché ci sia impossibilità di sostituzione per il carattere delle funzioni esercitate o per la mancanza di altro personale o per la necessità di rispettare norme che definiscono la disponibilità minima del personale in relazione al servizio espletato.

**Dis. 3. 1. De Sabbata, Triva, Caruso, Fracchia, Vettore, Mignani.**

L'onorevole De Sabbata ha facoltà di svolgerlo.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata ripetutamente richiamata, nel corso della discussione, la necessità di ridurre il personale superfluo dell'amministrazione centrale. Essa è prevista nell'ambito di una amministrazione che deve perdere personale dal momento che deve essere attuato il decentramento. Tale principio, tuttavia, è già stato infranto dalla votazione che si è appena conclusa, perché il Governo, con il precedente articolo 2, viene delegato a definire la misura delle riduzioni. La norma invece non è applicabile ai comuni, alle province e alle aziende da essi dipendenti. L'emendamento da me presentato non prende in considerazione anche le regioni perché non è chiaro quale possa essere l'effetto di una norma di riduzione disposta con legge della Repubblica dal momento che essa non può vincolare la legge regionale nella fissazione e nella revisione degli organici, tanto più che la legge che viene modificata è entrata in vigore quando le regioni non avevano ancora deliberato gli organici. Anche per i comuni e le province non è del tutto chiaro l'effetto della riduzione, perché la nor-

ma non può impedire l'autonoma facoltà che essi hanno di determinare l'organico. Al di là dell'efficacia vi sono comunque condizioni di fatto che ne ostacolano l'applicazione: le autonomie locali, infatti, hanno compiti in fase di accrescimento dal momento che vengono loro attribuite funzioni da parte dello Stato e delle regioni. La norma risulta perciò applicabile solo in quelle amministrazioni che hanno ecceduto nelle assunzioni, ma anche in queste non lo è sempre. Tra le varie amministrazioni, sia quelle che hanno ecceduto sia quelle che non hanno ecceduto, non vi è possibilità di compensazione, più volte invocata dal ministro Gui, il quale si è lamentato della casualità della riduzione, affermando che il Governo avrebbe usato la delega solo a fini di compensazione.

È da notare che il Governo in questa fase ha un cumulo di deleghe per la riorganizzazione del personale e che il principio della riduzione è stato infranto — come è stato ricordato dallo stesso ministro — per il settore della pubblica sicurezza e per il settore della giustizia. La legge stessa esclude dalla riduzione la scuola e le aziende speciali. Invece, nei comuni e nelle province vi sono situazioni del tutto analoghe, che non sono state considerate. Ne elenco alcune: il personale non insegnante della scuola, che non può essere eliminato sempre senza sostituzione (vi sono anzi rapporti fissi che obbligano a mantenere personale non insegnante della scuola, una parte del quale è alle dipendenze dei comuni e delle province); il personale specializzato di certi servizi e di aziende (mi riferisco a assistenti di asili nido o ad autisti con patente di guida di autobus di città, che assolvono a servizi di trasporto o di scuola-bus). Le aziende comunali, inoltre, non sono esonerate dall'obbligo di riduzione.

Da ultimo vi sono i piccoli comuni, i quali non sempre possono consorzarsi per avere personale in comune e molte volte hanno personale unico, che può andare in pensione utilizzando le norme per gli ex-combattenti e che non può essere sostituito. Devo ricordare che le proposte di legge relative alle facilitazioni per favorire le associazioni dei comuni non sono mai state approvate. Il relatore certamente sa, data la sua esperienza, quanto queste situazioni siano reali, quanto rispondano al vero e come non possano essere superate se non si interviene con una modificazione del testo attualmente in esame.

L'emendamento non elimina completamente la disposizione che vieta la riassunzione, ma dispone invece che gli enti, che hanno de-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

liberato gli organici dopo l'entrata in vigore della legge n. 336, non possono essere chiamati ad effettuare riduzioni automatiche con il pensionamento degli ex-combattenti. Infatti, quando l'organico è stato approvato dopo l'11 giugno 1970, che è la data di entrata in vigore della legge, non si può pensare che il pensionamento di un ex-combattente comporti la riduzione di un organico che è stato approvato successivamente alla legge.

In questo modo, oltretutto, si spingono gli enti ad approvare organici, a regolamentare il proprio personale e a riesaminare le esigenze attuali del personale, perché con l'approvazione dell'organico vengono esonerati dalla norma di non sostituzione. In tal modo gli enti possono non sostituire il personale rimasto fuori organico e fuori dalla valutazione di necessità e utilizzare la facoltà di riduzione, quando si rimanga all'interno di un organico approvato dopo l'entrata in vigore della legge.

In secondo luogo, l'emendamento non si limita a riferirsi all'esistenza di un regolamento organico, successivo alla legge, ma richiede un esame, caso per caso, che costringa gli enti a effettuare, per ogni combattente che va in pensione, un esame particolare sull'effettiva necessità di riassunzione.

Tutto ciò, dopo aver constatato la mancanza di altro personale in servizio, disponibile e idoneo, o nel caso che esistano vincoli legislativi di rapporto tra il servizio ed il personale. Confido che la Camera vorrà approvare questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 3?

**OLIVI, Relatore.** Pur apprezzando le motivazioni addotte dall'onorevole De Sabbata, a sostegno del suo emendamento Dis. 3. 1, mi richiamo alla relazione ed alla replica, nel corso delle quali ho evidenziato come esistano effettivamente problemi relativi agli enti locali anche in ordine all'applicazione della legge n. 336. Non sembra, per altro, che l'emendamento proposto sia risolutivo. In un certo senso, anzi, esso può comportare inconvenienti, già lamentati in sede di enti locali. Lo stesso onorevole De Sabbata mi pare abbia detto che tali inconvenienti non vengono eliminati. D'altro canto, stante la dizione dello stesso, l'emendamento non è applicabile. Resta ribadita l'autonomia regolamentare degli enti locali, il che sembra a me sufficiente a fugare quei timori che l'onorevole De Sabbata ha in questa sede manifestato. Esprimo pertan-

to il parere contrario della Commissione in ordine all'emendamento De Sabbata Dis. 3. 1, salvo rivedere l'intero problema degli enti locali in una sede propria.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Concordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento De Sabbata Dis. 3. 1 è pervenuta, da parte del gruppo comunista, richiesta di votazione segreta.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Sabbata Dis. 3. 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	492
Votanti . . . . .	480
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	241
Voti favorevoli . . . . .	186
Voti contrari . . . . .	294

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Assante
Accreman	Astolfi Maruzza
Aiardi	Azzaro
Aldrovandi	Baccalini
Alfano	Baghino
Aliverti	Balasso
Allegri	Baldassari
Allocca	Baldassi
Amadeo	Baldi
Andreoni	Ballardini
Andreotti	Ballarin
Angelini	Balzamo
Anselmi Tina	Bandiera
Antoniozzi	Barba
Armani	Barbi
Armato	Barca
Arnaud	Bardelli
Artali	Bardotti

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Bartolini	Cárolì	de Carneri	Garbi
Bastianelli	Carrà	de' Cocci	Gargani
Battino-Vittorelli	Carri	Degan	Gargano
Beccaria	Carta	De Leonardis	Gasco
Becciu	Caruso	Della Briotta	Gaspari
Belci	Casapieri Quagliotti	Del Pennino	Gastone
Bellisario	Carmen	De Martino	Giadresco
Bellotti	Cascio	De Marzio	Giannantoni
Bemporad	Cassanmagnago	de Meo	Giannini
Benedetti Gianfilippo	Cerretti Maria Luisa	de Michieli Vitturi	Giglia
Benedetti Tullio	Cassano	De Mita	Giolitti
Berlinguer Giovanni	Castelli	De Sabbata	Giordano
Berloffa	Castellucci	de Vidovich	Giovanardi
Bernardi	Cataldo	Di Giannantonio	Giovannini
Bernini	Catanzariti	Di Giesi	Girardin
Bersani	Cattanei	Di Gioia	Giudiceandrea
Biamonte	Cavaliere	Di Giulio	Gramegna
Bianchi Alfredo	Ceravolo	Di Leo	Granelli
Bianchi Fortunato	Cerra	Di Marino	Grassi Bertazzi
Bianco	Cerri	di Nardo	Guadalupi
Bisaglia	Cervone	Di Puccio	Guarra
Bisignani	Cesaroni	Di Vagno	Guglielmino
Bodrato	Chanoux	Donat-Cattin	Gui
Bodrito	Chiarante	Donelli	Gullotti
Boffardi Ines	Chiovini Cecilia	Drago	Ianniello
Boldrin	Ciacci	Dulbecco	Ingrao
Boldrini	Ciai Trivelli Anna	Elkan	Iotti Leonilde
Bollati	Maria	Erminero	Iperico
Bologna	Ciampaglia	Esposito	Ippolito
Bonalumi	Cirillo	Evangelisti	Isgrò
Bonifazi	Cittadini	Fabbri	Jacazzi
Bonomi	Ciuffini	Fabbri Seroni	La Bella
Borghi	Coccia	Adriana	Laforgia
Borra	Cocco Maria	Faenzi	La Loggia
Borromeo D'Adda	Codacci-Pisanelli	Federici	Lamanna
Bortolani	Colombo Emilio	Felici	La Marca
Bortot	Colombo Vittorino	Ferrari	Lapenta
Bosco	Colucci	Ferrari-Aggradi	La Torre
Bottarelli	Compagna	Ferri Mario	Latanzio
Bottari	Concas	Fibbi Giulietta	Lavagnoli
Brandi	Conte	Finelli	Lenoci
Bressani	Corà	Fioret	Lettieri
Brini	Cortese	Fioriello	Lezzi
Bubbico	Corti	Flamigni	Ligori
Buffone	Costamagna	Fontana	Lindner
Busetto	Cotecchia	Forlani	Lizzero
Buzzi	Craxi	Fortuna	Lo Bello
Buzzoni	Cristofori	Foscarini	Lodi Adriana
Cabras	Cuminetti	Fracanzani	Lombardi Giovanni
Caiazza	D'Alema	Fracchia	Enrico
Caldoro	D'Alessio	Franchi	Lo Porto
Calvetti	Dall'Armellina	Frasca	Lospinoso Severini
Canestrari	Dal Maso	Froio	Lucchesi
Capponi Bentivegna	Dal Sasso	Furia	Luraschi
Carla	Damico	Fusaro	Macaluso Antonino
Caradonna	D'Angelo	Galloni	Macaluso Emanuele
Cardia	D'Arezzo	Galluzzi	Macchiavelli
Cariglia	D'Auria	Gambolato	Maggioni



## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Magliano	Padula	Ruffini	Tassi
Magnani Noya Maria	Pandolfi	Rumor	Taviani
Malagugini	Pani	Russo Carlo	Tedeschi
Malfatti	Pascariello	Russo Ferdinando	Terraroli
Mancinelli	Patriarca	Russo Quirino	Tesi
Mancini Antonio	Pavone	Russo Vincenzo	Tesini
Mancini Giacomo	Pazzaglia	Sabbatini	Tessari
Manco	Pedini	Saccucci	Tocco
Mancuso	Peggio	Salizzoni	Todros
Mantella	Pegoraro	Salvatore	Tortorella Giuseppe
Marchio	Pellegatta Maria	Salvatori	Tozzi Condivi
Mariani	Pellicani Giovanni	Salvi	Traina
Mariotti	Pellizzari	Sandomenico	Traversa
Marocco	Pennacchini	Sandri	Tremaglia
Marras	Perantuono	Sangalli	Tripodi Antonino
Martelli	Perrone	Santagati	Tripodi Girolamo
Martini Maria Eletta	Picchioni	Santuz	Triva
Marzotto Caotorta	Piccinelli	Sanza	Trombadori
Maschiella	Picciotto	Sartor	Truzzi
Masciadri	Piccoli	Sboarina	Turchi
Masullo	Piccone	Sbriziolo De Felice	Turnaturi
Mattarelli	Pisanu	Eirene	Urso Giacinto
Matteini	Pisicchio	Scalfaro	Urso Salvatore
Matteotti	Pisoni	Scarlato	Vaghi
Mazzarrino	Pistillo	Schiavon	Vagli Rosalia
Mazzola	Pochetti	Scipioni	Valensise
Mendola Giuseppa	Poli	Scotti	Valori
Menichino	Pompei	Scutari	Vania
Merli	Postal	Segre	Vecchiarelli
Meucci	Prandini	Sgarbi Bompani	Venegoni
Miceli	Prearo	Luciana	Venturoli
Micheli Filippo	Preti	Sgarlata	Verga
Micheli Pietro	Principe	Simonacci	Vespignani
Mignani	Pucci	Sinesio	Vetere
Milani	Pumilia	Sisto	Vetrano
Milia	Quaranta	Skerk	Vetrone
Mirate	Querci	Sobrero	Vicentini
Miroglio	Radi	Spadola	Villa
Misasi	Raffaelli	Spagnoli	Vincelli
Molè	Raicich	Speranza	Vincenzi
Monti Maurizio	Rampa	Spinelli	Visentini
Monti Renato	Rausa	Spitella	Vitale
Morini	Rauti	Sponziello	Vitali
Moro Dino	Reale Oronzo	Stefanelli	Volpe
Musotto	Reggiani	Stella	Zaffanella
Nahoum	Reichlin	Storchi	Zagari
Napolitano	Rende	Talassi Giorgi Renata	Zamberletti
Natali	Restivo	Tamini	Zanibelli
Natta	Riccio Pietro	Tanassi'	Zanini
Negrari	Riccio Stefano	Tani	Zolla
Niccolai Cesarino	Riela	Tantalo	Zoppetti
Niccolai Giuseppe	Riga Grazia	Tarabini	Zurlo
Niccoli	Riz		
Nicosia	Rizzi		
Olivi	Roberti	<i>Si sono astenuti:</i>	
Orlandi	Rognoni	Alesi	Badini Confalonieri
Orlando	Romita	Alessandrini	Bignardi
Orsini	Rosati	Altissimo	Bozzi

Capra  
Ferioli  
Gerolimetto

Giomo  
Mazzarino  
Quillieri

*Sono in missione:*

Bensi  
Miotti Carli Amalia

Reale Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo della Commissione.

*(E approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente articolo 2, non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili.

Le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma, potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 del disegno di legge, aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

Il decreto convertito con la presente legge non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 9 luglio 1974, anche se i collocamenti a riposo hanno decorrenza da data successiva.

Dis. 4. 01. **Almirante, Pazzaglia, Turchi.**

PAZZAGLIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione ?

OLIVI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pazzaglia, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Almirante Dis. 4. 01 ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(E respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

*(E approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La Camera

impegna il Governo

a disporre che, nei casi in cui il personale avente diritto a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, abbia indicato nella domanda il contingente di preferenza per il collocamento a riposo, di norma si disponga il collocamento suddetto con il contingente indicato dal personale medesimo ».

9/3161/1 **De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, Trantino, de Michieli Vitturi, de Vido-vich, Franchi, Baghino, Rauti, Tremaglia.**

« La Camera,

all'atto della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261;

considerato che in occasione dell'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, fu votato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava tutte le forze politiche e il Governo a disporre un ulteriore provvedimento per l'estensione, con gli opportuni adeguamenti, dei benefici della stessa legge n. 336 ai dipendenti delle aziende private ed ai lavoratori autonomi;

considerato altresì che il Governo aveva assunto il compito di eseguire una indagine

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

per conoscere l'ammontare dell'onere finanziario relativo,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sui risultati acquisiti, al fine di esaminare la possibilità — pur avendo riguardo alla particolare congiuntura economica del paese — di adottare misure legislative atte a soddisfare le giuste attese degli ex combattenti interessati ».

9/3161/2 **Mignani, Caruso, Fracchia, Vetere.**

« La Camera,

considerato che l'esclusione dei dipendenti delle aziende private e dei lavoratori autonomi dai benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, solleva delicati problemi non solo di equità e di giustizia, ma anche di ordine costituzionale sull'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

ricordato che in occasione dell'approvazione della citata legge n. 336, e successive modificazioni, tutti i settori del Parlamento e lo stesso Governo confermarono l'impegno di promuovere apposito separato provvedimento per una rapida soluzione del problema;

rilevato che finora la grave lacuna non è stata colmata, unicamente per le note difficoltà finanziarie in cui si dibatte il paese,

invita il Governo

a riferire al Parlamento, entro breve tempo, sui risultati dell'indagine conoscitiva volta a stabilire le dimensioni dell'onere finanziario corrispondente alle diverse proposte di legge in materia presentate al Parlamento e a porre allo studio, compatibilmente con le particolari condizioni economiche generali che caratterizzano l'attuale fase congiunturale, i modi e i tempi per l'estensione dei predetti benefici alle surricchiate categorie ».

9/3161/3 **Ianniello, Boffardi Ines, Pisicchio, Artali, Ciampaglia.**

« La Camera,

approvando il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati,

impegna il Governo

a voler definire con sollecitudine l'indagine già iniziata tendente a stabilire l'entità della spesa necessaria ad affrontare e risolvere il problema dei benefici agli ex combattenti la-

voratori dipendenti privati ed autonomi esclusi ingiustamente dalla predetta legge ».

9/3161/4 **Villa, Marchetti, Beccaria, Amadeo, Boffardi Ines, Bologna, Canestrari, Castellucci, Cavaliere, de Meo, Elkan, Ianniello, Mattarelli, Postal, Semeraro, Tozzi Condivi, Vaghi, Zolla, Borghi, Zamberletti, Fusaro, La Forgia, Cristofori, Bodrato, Buffone, Vetrone, Micheli Pietro.**

« La Camera,

pur riconoscendo che la regolamentazione dell'esodo dei dipendenti pubblici per contingenti semestrali del 10 per cento dal 1° luglio 1975 in poi rappresenta un apprezzabile tentativo di conferire ordine e gradualità all'allontanamento dal servizio attivo di una imponente massa di soggetti, ritiene tuttavia che l'applicazione indifferenziata di tale meccanismo a tutte le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, alle forze armate e alle magistrature ordinarie ed amministrative non potrà non determinare in taluni importanti e delicati settori dell'apparato dello Stato vuoti notevoli, non facilmente colmabili in breve tempo, specie ai più alti livelli di competenza professionale e funzionale.

Al fine, pertanto, di scongiurare difficoltà anche più gravi di quelle già lamentate per l'applicazione delle disposizioni sull'esodo dei dirigenti statali,

impegna il Governo

a promuovere, nel più breve tempo e con le procedure ordinarie, l'approvazione di un disegno di legge inteso a consentire, a coloro che ne facciano espressa richiesta, la permanenza in servizio anche dopo l'esodo dei contingenti d'appartenenza in relazione ad accertate esigenze dei rispettivi ruoli, in modo da lasciare alle amministrazioni interessate un congruo margine di tempo per poter utilmente provvedere all'effettiva sostituzione del personale avente fruito dell'esodo nei limiti previsti dalla normativa approvata ».

9/3161/5

**Ciampaglia.**

« La Camera,

nell'approvare la delega al Governo contenuta nell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261,

impegna il Governo

a rideterminare nell'esercizio della delega le dotazioni organiche delle singole amministrazioni in modo che all'eventuale minor riduzione dei posti in un'amministrazione rispetto al

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

numero risultante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, debba corrispondere l'equivalente e contemporanea maggiore riduzione nelle dotazioni organiche di altri ruoli della medesima amministrazione o di altre amministrazioni, affinché il numero complessivo dei posti da ridurre nell'intera amministrazione dello Stato rimanga inalterato ».

9/3161/6 **Galloni, Concas, Ciampaglia, Del Pennino.**

« La Camera,

preso atto che l'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, dispone che le domande di collocamento a riposo presentate tra il 30 giugno 1974 e l'8 luglio 1974, per produrre i loro effetti, dovranno essere confermate;

ritenuto che la norma stessa non possa operare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni i quali, avendo presentato domanda di collocamento a riposo anteriormente al 1° luglio 1974, abbiano ottenuto il provvedimento di collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° luglio e l'8 luglio 1974,

impegna il Governo

a provvedere affinché al personale collocato a riposo con i benefici della legge n. 336 del 1970 con provvedimento preso fra il 1° luglio e l'8 luglio 1974, ma con domanda presentata anteriormente al 30 giugno 1974, non si applichino le norme di cui al decreto-legge n. 261 del 1974 ».

9/3161/8 **Poli, Boffardi Ines, Boldrin, Ciampaglia.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Sull'ordine del giorno De Marzio, 9/3161/1, tengo a precisare che, per quanto riguarda l'indicazione della preferenza in ordine alla data del pensionamento, la legge non vieta che tale preferenza venga espressa dall'interessato; per altro, non è attribuita rilevanza giuridica a questa indicazione, perché la graduatoria deve essere predisposta secondo criteri del tutto oggettivi ed impersonali. L'amministrazione non verrebbe mai a capo delle innumerevoli contestazioni che si creerebbero con le preferenze tra persona e persona. Non posso accettare il principio secondo il quale le amministrazioni, « di norma » (come leggo in questo testo), dovrebbero accogliere questa preferenza. Prego i firmatari di non insistere su que-

st'ordine del giorno, per modo che io non sia indotto ad esprimere parere contrario, conferendo un senso ultroneo alla dichiarazione. Non è possibile che, « di norma », tale indicazione sia accettata dall'amministrazione.

Circa l'ordine del giorno Mignani 9/3161/2, osservo che esso attiene alla questione dei dipendenti privati: vi sono anche altri ordini del giorno relativi a tale questione. Preferisco la formulazione dell'ordine del giorno Ianniello 9/3161/3, che corrisponde a sua volta ad altro ordine del giorno presentato al Senato ed accettato dal Governo, secondo il quale si auspica che il Governo riferisca sul peso finanziario delle varie proposte presentate, per estendere queste o analoghe disposizioni ai dipendenti privati, onde favorire la soluzione del relativo problema. L'ordine del giorno Mignani 9/3161/2 è analogo: proporrei che il contenuto di questi ordini del giorno fosse unificato in modo da poterli accettare entrambi. Accetto parimenti l'ordine del giorno Villa 9/3161/4, che mi pare sostanzialmente analogo. Dimostriamo la nostra sollecitudine anche nei confronti dei dipendenti privati, nell'ambito delle possibilità. Confuto che non sia stato mai approvato nulla a favore degli ex combattenti privati: in tempi non lontani è stato riconosciuto ai fini della previdenza, per tutti i cittadini, il periodo non soltanto trascorso come combattenti, ma anche quello trascorso per obblighi di leva. Quanto si poteva fare, è stato fatto, ai fini pensionistici. Accetto comunque quest'ordine del giorno.

Accetto gli ordini del giorno Ciampaglia 9/3161/5; Galloni 9/3161/6. L'ordine del giorno Poli 9/3161/8 riguarda un tema molto controverso. Non posso in questo momento dare una risposta esatta a questo riguardo; lo accetto pertanto come raccomandazione, per quanto è possibile.

**PRESIDENTE.** Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

**PAZZAGLIA.** Date le dichiarazioni che ha reso l'onorevole ministro, il quale non ha respinto l'ordine del giorno De Marzio 9/3161/1, ma ha affermato che è possibile presentare per legge la domanda con l'indicazione dello scaglione di preferenza, e poiché ritengo che dal contenuto di tali dichiarazioni si debba dedurre che per lo meno, ove è possibile, si tiene conto della preferenza indicata dal richiedente, non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno De Marzio.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

MIGNANI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e non insisto per la votazione.

IANNIELLO. Poiché il mio ordine del giorno è stato accolto, non insisto per la votazione.

VILLA. Non insisto.

CIAMPAGLIA. Non insisto.

GALLONI. Non insisto.

POLI, Ringrazio l'onorevole ministro per aver accettato come raccomandazione il mio ordine del giorno, pregandolo di valutare attentamente il problema, per evitare le aberrazioni che fin qui si sono verificate.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattativa degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

CAPRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per una brevissima dichiarazione di voto, a titolo assolutamente personale, per giustificare e spiegare anche la mia astensione nel corso della votazione degli emendamenti.

Nel maggio del 1970 ho avuto occasione di assistere alla seduta conclusiva della Commissione affari costituzionali, nella quale era in discussione in sede legislativa la legge n. 336. Non facevo parte di quella Commissione, ma ricordo di aver chiesto con insistenza che mi si precisasse quale fosse la somma necessaria per finanziare tale legge. Mi si disse allora che il costo si sarebbe aggirato intorno ai 35-40 miliardi. Ma, col procedere del tempo, rifacendo meglio i conti, siamo arrivati alla cifra di 9 mila miliardi. Corretta dal ministro Gui in 6.500 miliardi. Comunque, si tratta di una cifra da capogiro, sol che si pensi che, in quest'aula e nelle Commissioni, abbiamo discusso e discutiamo accanitamente, e con ragione, per reperire 3 mila miliardi per le finanze di questo nostro povero paese.

Certo, se nel 1970 fossi stato membro della Commissione affari costituzionali, avrei ne-

gato il mio consenso alla legge, sia pure nella previsione di un costo di 35-40 miliardi. A questo punto, non mi interessa, onorevoli colleghi, entrare nel merito del decreto-legge n. 261, per vedere se esso migliori o peggiori la legge. Vorrei dire solamente che ognuno di noi sa quali e quante siano le difficoltà in cui si dibattono i sindaci e gli amministratori di enti locali e di aziende municipalizzate per rastrellare denari e contrarre mutui con i quali fronteggiare i bilanci deficitari dei loro enti. A tutte queste difficoltà si è aggiunta quella di far fronte agli oneri derivanti da questa legge per gli ex combattenti, oneri, fra l'altro che dovrebbero essere di competenza statale. Ed è, fra l'altro, ingiusto menare scandalo per i *deficit* dei bilanci comunali, quando i *deficit* stessi sono dovuti in buona parte al fatto di dover pagare i debiti di competenza dello Stato.

Mi sia consentito citare tre o quattro dati significativi: per l'azienda municipalizzata del mio comune l'onere derivante dalla legge n. 336 è di 2 miliardi. Il comune è quello di Brescia analogo è quello gravante per la azienda municipalizzata sul comune e sull'ospedale civile; l'azienda tranviaria di Milano prevedeva un onere di 50 miliardi. La CISPEL, infine, ha stimato in 500 miliardi la spesa globale per tutte le municipalizzate italiane.

Né si dica che il frazionamento dell'esodo in contingenti semestrali del 10 per cento porta uno sgravio agli oneri dell'amministrazione pubblica; fraziona la spesa nel tempo ma non la diminuisce.

Vorrei concludere con una annotazione politica, se mi consentite, rilevando cioè che gli attentati fascisti sui treni e sulle piazze sono lì ad ammonirci che oggi ormai non si tratta più di strategia della tensione, ma di guerra aperta. (*Vivissime proteste a destra — Applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*). Ebbene, a questa guerra aperta, noi legislatori rispondiamo almeno in parte, intendiamoci, (*Commenti a destra*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

CAPRA. ... rispondiamo allettando i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici a svignarsela, a tagliare la corda, premiando la loro fuga con notevoli vantaggi economici, qualificando perciò stesso come stolti coloro che decidono di restare e avvelenando di astio e di rabbia tutti i lavoratori del settore privato esclusi dai benefici della legge.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Ma al di là di questi aspetti economici della vicenda, aspetti che, per altro, assumono dimensioni paurose, sono gli aspetti di carattere morale a preoccupare di più, e mi chiedo come, in queste condizioni, possiamo chiedere fiducia ai cittadini; poiché ritengo che lo Stato una volta assolto il suo dovere di una retribuzione che sia veramente giusta nei confronti dei suoi collaboratori, che hanno bene meritato combattendo per la difesa del paese, dovrebbe fare appello ai combattenti, non con favori e prebende, ma con l'invito alla collaborazione e alla testimonianza di onestà civile che la drammatica situazione di oggi richiede.

Questo, tra gli altri, è uno degli insegnamenti e dei moniti che la Resistenza ha lasciato a coloro, di noi, che nella loro gioventù hanno avuto il privilegio di partecipare alla lotta partigiana (*Applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*), se è vero, signor Presidente, onorevoli colleghi, (*Interruzione del deputato Abelli*)...

PRESIDENTE. Onorevole Abelli... (*Proteste a destra*).

CAPRA. Guardate, non ho avuto paura delle SS, non ho paura di voi evidentemente! (*Applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra — Reiterate proteste a destra*).

*Una voce all'estrema sinistra. Fuori! Fuori!* (*Proteste del deputato De Marzio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Capra, continui.

CAPRA. ... se è vero, dicevo, come scriveva un prete antifascista di Brescia nel 1924, che « le idee valgono per quello che costano e non per quello che rendono ».

Per queste ragioni, mi asterrò dal votare la conversione in legge del decreto-legge n. 261.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3161, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	501
Votanti . . . . .	493
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	247
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	235

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Belci
Accreman	Bellisario
Aiardi	Bellotti
Aldrovandi	Bemporad
Alesi	Benedetti Gianfilippo
Alessandrini	Benedetti Tullio
Alfano	Berlinguer Giovanni
Aliverti	Berloffa
Allegri	Bernardi
Allocca	Bernini
Almirante	Bersani
Altissimo	Biamonte
Amadeo	Bianchi Alfredo
Anderlini	Bianchi Fortunato
Andreoni	Bianco
Andreotti	Bignardi
Angelini	Bisaglia
Anselmi Tina	Bisignani
Antoniozzi	Bodrato
Armani	Bodrito
Armato	Boffardi Ines
Arnaud	Boldrin
Artali	Boldrini
Assante	Bollati
Astolfi Maruzza	Bologna
Azzaro	Bonifazi
Baccalini	Bonomi
Badini Confalonieri	Borghi
Baghino	Borra
Balasso	Borromeo D'Adda
Baldassari	Bortolani
Baldassi	Bortot
Baldi	Bosco
Ballardini	Botta
Ballarin	Bottarelli
Balzamo	Bottari
Barba	Bozzi
Barbi	Brandi
Barca	Bressani
Bardelli	Brini
Bardotti	Bubbico
Bartolini	Buffone
Bastianelli	Busetto
Battino-Vittorelli	Buzzi
Beccaria	Buzzoni
Becciu	Cabras

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Caiazza	D'Alema	Fracchia	Lo Bello
Caldoro	D'Alessio	Franchi	Lodi Adriana
Calvetti	Dall'Armellina	Frasca	Lombardi Giovanni
Canestrari	Dal Maso	Froio	Enrico
Capponi Bentivegna	Dal Sasso	Furia	Lo Porto
Carla	Damico	Fusaro	Lospinoso Severini
Caradonna	D'Angelo	Galloni	Lucchesi
Cardia	D'Arezzo	Galluzzi	Luraschi
Cariglia	D'Auria	Gambolato	Macaluso Antonino
Cárolì	de Carneri	Garbi	Macaluso Emanuele
Carrà	de' Cocci	Gargani	Macchiavelli
Carta	Degan	Gargano	Maggioni
Caruso	De Leonardis	Gasco	Magliano
Casapieri Quagliotti	Della Briotta	Gaspari	Magnani Noya Maria
Carmen	De Martino	Gastone	Malagugini
Cascio	De Marzio	Gerolimetto	Malfatti
Cassanmagnago	de Meo	Giadresco	Mancinelli
Cerretti Maria Luisa	de Michieli Vitturi	Giannantoni	Mancini Antonio
Cassano	De Mita	Giannini	Mancini Giacomo
Castelli	De Sabbata	Giglia	Manco
Castellucci	de Vidovich	Gioia	Mancuso
Cataldo	Di Giannantonio	Giolitti	Mantella
Catanzariti	Di Giesi	Giomo	Marchio
Cattanei	Di Gioia	Giordano	Mariani
Cavaliere	Di Giulio	Giovanardi	Mariotti
Ceravolo	Di Leo	Giovannini	Marocco
Cerra	Di Marino	Girardin	Marras
Cerri	di Nardo	Giudiceandrea	Martelli
Cervone	Di Puccio	Gramegna	Martini Maria Eletta
Cesaroni	Di Vagno	Granelli	Marzotto Gaotorta
Chanoux	Donat-Cattin	Grassi Bertazzi	Maschiella
Chiarante	Donelli	Guadalupi	Masciadri
Chiovini Cecilia	Drago	Guarra	Masullo
Ciacci	Dulbecco	Guglielmino	Mattarelli
Ciai Trivelli Anna	Elkan	Gui	Matteini
Maria	Erminero	Gullotti	Matteotti
Ciampaglia	Esposito	Ianniello	Mazzarino
Ciccardini	Fabbri	Ingrao	Mazzarrino
Cirillo	Fabbri Seroni	Iotti Leonilde	Mazzola
Cittadini	Adriana	Iperico	Mazzotta
Ciuffini	Faenzi	Ippolito	Mendola Giuseppa
Coccia	Federici	Isgrò	Menichino
Cocco Maria	Felici	Jacazzi	Merli
Codacci-Pisanelli	Feroli	La Bella	Meucci
Colombo Emilio	Ferrari	Laforgia	Miceli
Colombo Vittorino	Ferrari-Aggradi	La Loggia	Micheli Filippo
Colucci	Ferretti	Lamanna	Micheli Pietro
Columbu	Ferri Mario	La Marca	Mignani
Concas	Fibbi Giulietta	Lapenta	Milani
Conte	Finelli	La Torre	Milia
Corà	Fioret	Lattanzio	Mirate
Cortese	Fioriello	Lavagnoli	Miroglio
Corti	Flamigni	Lenoci	Misasi
Costamagna	Fontana	Lettieri	Molè
Cotecchia	Forlani	Lezzi	Monti Maurizio
Craxi	Fortuna	Ligori	Monti Renato
Cristofori	Foscarini	Lindner	Morini
Cuminetti	Fracanzani	Lizzero	Moro Dino

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

Musotto  
 Nahoum  
 Napolitano  
 Natali  
 Natta  
 Niccolai Cesarino  
 Niccolai Giuseppe  
 Niccoli  
 Nicosia  
 Olivi  
 Orlandi  
 Orlando  
 Orsini  
 Padula  
 Pandolfi  
 Pani  
 Pascariello  
 Patriarca  
 Pavone  
 Pazzaglia  
 Pedini  
 Peggio  
 Pegoraro  
 Pellegatta Maria  
 Pellicani Giovanni  
 Pellizzari  
 Pennacchini  
 Perantuono  
 Perrone  
 Pezzati  
 Picchioni  
 Piccinelli  
 Picciotto  
 Piccoli  
 Piccone  
 Pisanu  
 Pisicchio  
 Pisoni  
 Pistillo  
 Pochetti  
 Poli  
 Pompei  
 Postal  
 Prandini  
 Prearo  
 Preti  
 Principe  
 Pucci  
 Pumilia  
 Quaranta  
 Querci  
 Quilleri  
 Radi  
 Raffaelli  
 Raicich  
 Rampa  
 Rausa  
 Rauti

Reale Giuseppe  
 Reggiani  
 Reichlin  
 Rende  
 Restivo  
 Riccio Pietro  
 Riccio Stefano  
 Riela  
 Riga Grazia  
 Riz  
 Rizzi  
 Roberti  
 Rognoni  
 Romita  
 Rosati  
 Ruffini  
 Rumor  
 Russo Carlo  
 Russo Ferdinando  
 Russo Quirino  
 Russo Vincenzo  
 Sabbatini  
 Saccucci  
 Salizzoni  
 Salvatore  
 Salvatori  
 Salvi  
 Sandomenico  
 Sandri  
 Sangalli  
 Santagati  
 Santuz  
 Sanza  
 Sartor  
 Sboarina  
 Sbriziolo De Felice  
 Eirene  
 Scalfaro  
 Scarlato  
 Schiavon  
 Scipioni  
 Scotti  
 Scutari  
 Sedati  
 Segre  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana  
 Sgarlata  
 Simonacci  
 Sinesio  
 Sisto  
 Skerk  
 Sobrero  
 Spadola  
 Spagnoli  
 Speranza  
 Spinelli  
 Spitella

Sponziello  
 Stefanelli  
 Stella  
 Storchi  
 Talassi Giorgi Renata  
 Tamini  
 Tanassi  
 Tani  
 Tantalo  
 Tarabini  
 Tassi  
 Taviani  
 Tedeschi  
 Terraroli  
 Tesi  
 Tesini  
 Tessari  
 Tocco  
 Todros  
 Tortorella Giuseppe  
 Tozzi Condivi  
 Traina  
 Traversa  
 Tremaglia  
 Tripodi Antonino  
 Tripodi Girolamo  
 Triva  
 Trombadori  
 Truzzi  
 Turchi  
 Turnaturi

Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Vaghi  
 Vagli Rosalia  
 Valensise  
 Valori  
 Vania  
 Vecchiarelli  
 Venegoni  
 Venturoli  
 Verga  
 Vespignani  
 Vetere  
 Vetrano  
 Vetrone  
 Vicentini  
 Villa  
 Vincelli  
 Vincenzi  
 Vitale  
 Vitali  
 Volpe  
 Zaffanella  
 Zagari  
 Zamberletti  
 Zanibelli  
 Zanini  
 Zolla  
 Zoppetti  
 Zurlo

*Si sono astenuti:*

Bandiera  
 Bonalumi  
 Capra  
 Compagna

Del Pennino  
 Gunnella  
 Reale Oronzo  
 Visentini

*Sono in missione:*

Bensi  
 Miotti Carli Amalia

**Trasferimento di un disegno di legge  
 dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che il gruppo comunista ha ritirato la sua opposizione, espressa in Assemblea nella seduta del 5 agosto 1974, al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia " Okinawa 75 " » (*urgenza*) (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (3034).

Comunico pertanto che il predetto disegno di legge, già assegnato alla X Commissione



## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

permanente (Trasporti) in sede referente, viene trasferito, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, alla stessa Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che sono in corso di esame presso la VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, i seguenti progetti di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta » (*approvato dal Senato*) (3184);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione » (*approvato dal Senato*) (3189).

Nella fondata ipotesi che la Commissione ne concluda in tempo l'esame, chiedo, sin d'ora, che sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I progetti di legge saranno iscritti pertanto all'ordine del giorno della seduta di domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani, lunedì 12 agosto 1974, alle 10:

##### 1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante

alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta (*approvato dal Senato*) (3184);

— *Relatore:* Rende.

##### 2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione (*approvato dal Senato*) (3189);

— *Relatore:* Cocco Maria.

##### 3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque iugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973 (*approvato dal Senato*) (2828);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano e il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973 (2854);

— *Relatore:* Storchi.

##### 4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

##### *e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri

(2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da

lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale*:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 18,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'entità dei ritrovamenti di armi e di esplosivi operati dalla pubblica sicurezza negli anni dal 1969 al 1973 distinti per regione, per tipo di arma e di esplosivi. (4-10943)

D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero dei renitenti alla leva negli anni dal 1969 al 1973 distinti per anno. (4-10944)

D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'entità dei ritrovamenti di armi e di esplosivi operati dai carabinieri negli anni dal 1969 al 1973 distinti per regione, per tipo di arma e di esplosivo. (4-10945)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è al corrente dello stato di incredibile caos nel quale si trova la rete telefonica del distretto di Reggio Calabria (0965). Né da Roma è più possibile chiamare il capoluogo e tanto meno le diramazioni interne del distretto senza perdere ore intere, e per giunta con l'assoluta certezza di improvvise e ripetute interruzioni dopo che si è riusciti faticosamente ad avere la linea, né, all'interno del distretto, è possibile telefonare senza altrettanto tempo dispersivo e immancabili reiterate interruzioni. Particolarmente inefficiente è poi la linea che collega Reggio ai centri abitati del comune di Motta San Giovanni con complicazioni ed esasperazioni ormai esistenti da qualche anno, ma più aggravate dall'esteso afflusso di cittadini nel periodo estivo per i numerosi insediamenti balneari e turistici lungo la costiera che va da Melito Porto Salvo a Lazzaro. (4-10946)

DE SABBATA, BASTIANELLI, BENEDETTI GIANFILIPPO, MANCINELLI E VALORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) per quali ragioni il personale delle abolite imposte di consumo in servizio alle

dipendenze dell'intendenza di Pesaro viene discriminato nel trattamento economico, in quanto quello proveniente dalla gestione del comune di Pesaro gode dell'indennità di classe e di quella di disagiata residenza, in applicazione del combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 e del contratto collettivo, mentre, invece, a quello chiamato in Pesaro con provenienza da altri comuni della provincia tali indennità non vengono liquidate;

b) in che modo intenda provvedere per il riconoscimento del diritto all'indennità di classe e disagiata residenza anche per i lavoratori trasferiti a Pesaro dagli altri comuni della provincia. (4-10947)

D'ALESSIO, BARCA E GIANNANTONI. — *Ai Ministri della marina mercantile e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti amministrativi e giudiziari sono stati adottati nei riguardi di quei cittadini privati e di quegli enti pubblici resisi responsabili, lungo la fascia costiera di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Gaeta, Formia e Minturno, di atti illeciti, di violazione delle leggi, di inammissibili atti di manomissione di beni pubblici mediante la costruzione abusiva di edifici lungo gli arenili e le scogliere, la chiusura di passaggi per l'accesso al mare, la recinzione di tratti di spiaggia, il taglio della vegetazione e della macchia lungo la fascia costiera, l'apposizione di cartelli con la scritta « spiaggia privata », il taglio di arenili, la costruzione di approdi ed attracchi in cemento o in legno, il deterioramento o la distruzione di beni archeologici e di grande valore storico, l'installazione sugli arenili d'impianti fissi, l'asservimento di tratti di spiaggia ad abitazioni private e così via e per conoscere in particolare se sono state adottate le opportune misure per promuovere e concordare l'azione della pubblica amministrazione, nel quadro della regione, per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone costiere nell'interesse del pubblico e in particolare delle attività turistiche. (4-10948)

ALESÌ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — in relazione alle affermazioni contenute in un articolo del professor Vittorio Ronchi su *L'Informatore Agrario* ed all'articolo apparso sul *Gazzettino di Venezia* il 15 giugno 1974 — se, di fronte alle preoccupazioni che si manifestano sulla scarsa efficienza del Magistrato delle

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 AGOSTO 1974

acque e degli uffici del genio civile di Venezia, i Ministri interrogati non intendano adottare urgenti e concreti provvedimenti.

L'interrogante fa presente che tali uffici hanno la responsabilità, fra l'altro, dei gravi problemi del sistema idrologico della regione veneta e si trovano con estrema scarsità di personale rispetto all'organico previsto e con assoluta scarsità di fondi, così da farli giudicare « sull'orlo del collasso ». (4-10949)

**ALESI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga, anche in base ad un ordine del giorno del Consiglio comunale di Portogruaro, provvedere al potenziamento della pianta organica della Pretura di quella città portando, l'organico stesso, a due magistrati.

L'interrogante fa presente che l'organico della Pretura di Portogruaro è lo stesso dell'ante-guerra e che la popolazione della zona è enormemente aumentata sia con lo sviluppo di Caorle sia con la nuova spiaggia di Bibione.

Il notevole progresso e l'aumentato numero di reati connessi alla circolazione stradale, costringono l'attuale Pretore ad un estenuante lavoro che solo può essere svolto con vero spirito di sacrificio senza il quale la Pretura sarebbe paralizzata dal gran numero di pratiche. (4-10950)

**POLI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali decisioni intende prendere il Governo per risolvere la grave situazione che si è creata alla Manifattura Toscana Calze di Porcari (Lucca).

Come è noto con una decisione improvvisa è stata sospesa l'attività dello stabilimento in questione e sono state licenziate tutte le maestranze. (4-10951)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se gli siano note le voci correnti sulla stampa circa l'avvenuta acquisizione da parte di un noto ente di Stato (EGAM) di una testata giornalistica (*Gazzetta del Popolo*) a condizioni assai onerose e come costo e come passività da ereditare.

« Per sapere se gli sia noto che l'attuale proprietario della testata in questione (Caprotti) ha diramato un comunicato attraverso la stampa nel quale si dichiara disponibile a cedere per un prezzo simbolico (lire una) il giornale in argomento a patto che a rilevarlo siano le maestranze unite in cooperativa autogestionale.

« Per sapere se non creda:

a) che un'azienda di Stato nata con ben altri compiti istituzionali debba astenersi dal compiere operazioni che esorbitano totalmente dalle sue attribuzioni statutarie;

b) se con particolare riguardo ai risvolti sociali della vicenda, non pensi il Presidente del Consiglio di dover favorire la soluzione dell'autogestione dell'azienda in questione, come la più opportuna e quella socialmente più apprezzabile;

c) se non creda opportuno il Presidente del Consiglio dei ministri di rendere edotto il Parlamento su di un fatto di questa natura e gravità che apre la stura a consimili iniziative apportatrici di pesanti conseguenze politiche nonché di ulteriori passività gestionali a carico del pubblico denaro.

(3-02674)

« Tocco ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti di quegli ufficiali dirigenti della scuola di polizia di Nettuno, responsabili della provocatoria aggressione compiuta, al comando di un capitano, da un reparto di guardie di pubblica sicurezza, e svoltosi con gravissimi atti di brutali violenze contro inermi cittadini, comprese donne e bambini, causando 16 feriti tra cui una donna ricoverata in ospedale. Le brutali violenze sono state ordinate come atto di rappresaglia a seguito di espressioni offensive reciprocamente intercorse dopo un alterco verbale tra 2 allievi di pubblica sicurezza e i genitori di una ragazza. L'episodio ha provocato una viva indignazione nella gioventù e nella popolazione di Nettuno e non è sfociato in disordini più gravi per il pronto e responsabile intervento del sindaco e del consiglio comunale.

« Gli interroganti sottolineano che è proprio nell'intento e nell'interesse delle forze dell'eversione fascista provocare rapporti di tensione e contrasti tra polizia e cittadini quando invece è necessario stabilire stretti rapporti di cooperazione per la difesa delle istituzioni democratiche. Gli interroganti fanno altresì osservare che l'episodio acca-

duto è la conseguenza del permanere alla direzione delle scuole di pubblica sicurezza di metodi e mentalità, inconciliabili con la funzione che il Parlamento ha voluto attribuire alle scuole di polizia con le nuove deliberazioni adottate con la legge di aumento dell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

« Per sapere se non ritenga disporre le opportune sostituzioni e impartire le necessarie disposizioni allo scopo di superare le tensioni attuali e stabilire rapporti di collaborazione tra la direzione della scuola e le autorità locali per garantire la convivenza civile e rapporti democratici e fraterni tra la numerosa comunità della scuola e la popolazione locale. Per conoscere infine se non ritenga disporre la cessazione dell'impiego degli allievi della scuola in servizi di ordine pubblico per consentire il normale svolgimento delle lezioni e l'attuazione dei necessari programmi di preparazione e qualificazione del personale di pubblica sicurezza.

(3-02675) « FLAMIGNI, CESARONI, POCHETTI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, GIANNANTONI, FIORIELLO, D'ALESSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se, visto che la differenza tra il mercato ufficiale dei cambi e il mercato parallelo crea inevitabilmente e in modo crescente commistione tra le rimesse degli emigranti e le fughe dei capitali dato che i nostri lavoratori all'estero cambiando la propria disponibilità in valuta contro lire sul mercato parallelo finiscono oggettivamente per offrirsi come contropartita all'esportazione clandestina di capitali, non ritiene che sia interesse e dei lavoratori emigrati e della bilancia dei pagamenti offrire un premio agli emigrati che cambiano in sede ufficiale la loro valuta offrendo loro per un anno, a partire dal momento in cui effettuano il versamento in valuta, un tasso di interesse, per quanto lasciato in deposito, pari a quello massimo attivo delle banche di interesse nazionale.

(3-02676) « BARCA, CORGHI, CARDIA, RAFFAELLI, PEGGIO, PELLICANI GIOVANNI ».

## INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per sapere:

se e quali indirizzi il Governo abbia deciso di assumere per conferire ordine e moderna funzionalità alle conservatorie dei registri immobiliari, in modo da liberare questi importanti uffici della pubblica amministrazione dalle tenaci sopravvivenze di un'anacronistica impostazione semi-privatistica della loro gestione e di ricondurre la struttura, soprattutto per quanto riguarda il personale, senza eccezioni, alla normativa generale del pubblico impiego;

se, a tal fine, il Governo intenda, superando le resistenze della piccola ma potente corporazione dei conservatori, adottare i provvedimenti adeguati per:

a) pubblicizzare integralmente il servizio, anche nella prospettiva di un'organica politica di giustizia fiscale;

b) ricondurre la regolamentazione della responsabilità personale del conservatore, già configurata dal codice civile, alla normativa generale contenuta negli articoli 18 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) statuire definitivamente che gli emolumenti riscossi dai conservatori sono devoluti integralmente al bilancio dello Stato;

d) aprire la possibilità dell'accesso alla direzione delle conservatorie al personale della carriera di concetto delle conservatorie stesse, il solo che svolga un lavoro tecnicamente qualificato, sopporti reali responsabilità e acquisisca con l'esperienza diretta una vera competenza nel delicato servizio.

(2-00536) « MASULLO, ANDERLINI, CHANOUX, COLUMBU, TERRANOVA ».